

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 16 aprile 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/207 della Commissione, del 9 febbraio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Laguiole» (DOP) (18CE0746)</u>	Pag. 1
<u>Regolamento (UE) 2018/208 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione (18CE0747)</u>	Pag. 3
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/209 della Commissione, dell'8 febbraio 2018, sulla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2016) 624] (18CE0748)</u>	Pag. 5
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/210 della Commissione, del 12 febbraio 2018, sull'adozione del programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2018-2020 (18CE0749)</u>	Pag. 11
<i>Publicati nel n. L 39 del 13 febbraio 2018</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/211 della Commissione, del 21 novembre 2017, che istituisce un piano in materia di rigetti per il salmone nel Mar Baltico (18CE0750)</u>	Pag. 80
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato (18CE0751)</u>	Pag. 83
<u>Regolamento (UE) 2018/213 della Commissione, del 12 febbraio 2018, relativo all'utilizzo del bisfenolo A in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l'utilizzo di tale sostanza nei materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (18CE0752)</u>	Pag. 85
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/214 della Commissione, del 13 febbraio 2018, relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Pla i Llevant» (DOP) (18CE0753)</u>	Pag. 92



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/215 della Commissione, del 13 febbraio 2018, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Mergelland» (DOP) (18CE0754).....</u>	Pag. 93
<i>Publicati nel n. L 41 del 14 febbraio 2018</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/216 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che modifica gli allegati V e IX del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (18CE0755).....</u>	Pag. 94
<u>Direttiva (UE) 2018/217 della Commissione, del 31 gennaio 2018, che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose, tramite l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del suo allegato I, capo I.1 (18CE0756).....</u>	Pag. 145
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/218 della Commissione, del 13 febbraio 2018, che modifica l'allegato II della decisione 92/260/CEE per quanto riguarda l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti da determinate parti della Cina, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Cina, in Messico e negli Stati Uniti d'America, e che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda le voci relative alla Cina, al Messico e alla Turchia figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2018) 713] (18CE0757).....</u>	Pag. 147
<i>Publicati nel n. L 42 del 15 febbraio 2018</i>	
<u>Decisione (UE) 2018/219 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (18CE0758).....</u>	Pag. 155
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/220 della Commissione, del 9 febbraio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (18CE0759).....</u>	Pag. 157
<u>Regolamento (UE) 2018/221 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001 e (CE) n. 882/2004 per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (18CE0760).....</u>	Pag. 160
<u>Regolamento (UE) 2018/222 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi (18CE0761).....</u>	Pag. 162
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/223 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (18CE0762)...</u>	Pag. 164
<u>Decisione (PESC) 2018/224 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (18CE0763).....</u>	Pag. 166
<u>Decisione (PESC) 2018/225 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/346 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (18CE0764).....</u>	Pag. 168
<u>Decisione (PESC) 2018/226 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, che modifica la decisione 2012/389/PESC, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (18CE0765).....</u>	Pag. 169
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/227 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, che attua la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (18CE0766).....</u>	Pag. 170



<u>Decisione (UE) 2018/228 della Banca centrale europea, del 13 febbraio 2018, che modifica la decisione (UE) 2017/936 che nomina i capi delle unità operative per l'adozione di decisioni in materia di professionalità e onorabilità (BCE/2018/6) (18CE0767)</u>	Pag. 172
<i>Publicati nel n. L 43 del 16 febbraio 2018</i>	
<u>Decisione (UE) 2018/229 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2013/480/UE della Commissione [notificata con il numero C(2018) 696] (18CE0768)</u>	Pag. 174
<i>Publicato nel n. L 47 del 20 febbraio 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/230 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Monor, Monori» (DOP) (18CE0769)</u>	Pag. 265
<u>Regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione (BCE/2018/2) (18CE0770)</u>	Pag. 267
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/232 della Commissione, del 15 febbraio 2018, relativa alla proroga della misura presa dal Belgio per la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi VectoMax G e Aqua-K-Othrine in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 759] (18CE0771)</u>	Pag. 295
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/233 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 818] (18CE0772)</u>	Pag. 297
<u>Raccomandazione (UE) 2018/234 della Commissione, del 14 febbraio 2018, sul rafforzare la natura europea e l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo del 2019 (18CE0773)</u>	Pag. 304
<u>Decisione n. 1/2017 del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Ucraina, del 30 maggio 2017, recante adozione del suo regolamento interno [2018/235] (18CE0774)</u>	Pag. 308
<i>Publicati nel n. L 45 del 17 febbraio 2018</i>	

RETTIFICHE

<u> Rettifica della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (GU L 345 del 27 dicembre 2017) (18CE0775)</u>	Pag. 310
<i>Publicata nel n. L 41 del 14 febbraio 2018</i>	
<u> Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 della Commissione, del 22 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 307 del 23 novembre 2017) (18CE0776)</u>	Pag. 310
<i>Publicata nel n. L 45 del 17 febbraio 2018</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/207 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2018

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Laguiole» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Laguiole», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾ modificato dal regolamento (UE) 2015/1770 ⁽³⁾ della Commissione.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Laguiole» (DOP).

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GUL 148 del 21.6.1996, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1770 della Commissione, del 29 settembre 2015, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Laguiole (DOP)] (GUL 258 del 3.10.2015, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU C 361 del 25.10.2017, pag. 42.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

18CE0746



REGOLAMENTO (UE) 2018/208 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 12 e 19,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema dei registri garantisce un'accurata contabilizzazione delle operazioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (sistema ETS dell'UE) istituito dalla direttiva 2003/87/CE, del protocollo di Kyoto e della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Si tratta di un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare il rilascio, la detenzione, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni trasferimento sia compatibile con gli obblighi.
- (2) Se del caso e per il tempo necessario al fine di tutelare l'integrità ambientale del sistema ETS dell'UE, gli operatori del trasporto aereo e gli altri operatori che rientrano nel sistema ETS dell'UE non possono utilizzare le quote rilasciate da uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea («TUE»). In considerazione dei negoziati previsti dall'articolo 50 del TUE, e a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione dovrebbe valutare regolarmente se è ancora necessario vietare l'utilizzo delle quote, in particolare nei casi in cui il diritto dell'Unione non cessa ancora di applicarsi nello Stato membro interessato o se è sufficientemente garantito che la restituzione delle quote avvenga in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018 affinché le misure diventino effettive per le quote da assegnare a titolo gratuito, ricevute in cambio di crediti internazionali o messe all'asta nel 2018. Le disposizioni ivi contenute lasciano impregiudicato qualsiasi futuro accordo con detto Stato membro.
- (4) Dovrebbero essere messe in atto opportune misure tecniche per assicurare l'efficacia del presente regolamento al momento della sua applicazione.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 389/2013 della Commissione ⁽³⁾ è così modificato:

1. all'articolo 41 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4. Le quote create a partire dal 1° gennaio 2018 secondo la tabella nazionale di assegnazione o la tabella dei crediti ammissibili internazionali di uno Stato membro che ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere

⁽¹⁾ GUL 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GUL 140 del 5.6.2009, pag. 136).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GUL 122 del 3.5.2013, pag. 1).



dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, o destinate alla messa all'asta tramite una piattaforma d'asta designata da detto Stato membro, sono identificate da un codice paese e sono distinguibili in base all'anno di creazione. Le quote create per il 2018 non sono identificate con un codice paese se il diritto dell'Unione non cessa ancora di applicarsi a detto Stato membro entro il 30 aprile 2019 o se è sufficientemente garantito che la restituzione delle quote avvenga entro il 15 marzo 2019 in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi nello Stato membro interessato. Subito dopo il 15 marzo 2019 lo Stato membro interessato presenta una relazione sulla conformità agli Stati membri e alla Commissione.»;

2. all'articolo 67 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4. Le quote designate da un codice paese a norma dell'articolo 41, paragrafo 4, non possono essere restituite.»;

3. all'articolo 99 sono aggiunti i seguenti punti 4 e 5:

«4. La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'EUTL, delle pertinenti procedure ETS a partire dal 1° gennaio 2018 fino all'applicazione delle misure previste all'articolo 41, al punto 4, all'articolo 67, paragrafo 4, e all'allegato XIV, paragrafo 4, lettera c), e paragrafo 5, lettera a).

5. Su richiesta di uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del TUE, la Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte dell'EUTL, delle procedure pertinenti per detto Stato membro in materia di assegnazione a titolo gratuito, vendita all'asta e scambio di crediti internazionali.»;

4. all'allegato XIV, al punto 4, lettera c), è sostituito dal seguente:

«c) il quantitativo di quote o unità di Kyoto interessate dall'operazione, con indicazione del codice paese ma senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;»;

5. all'allegato XIV, al punto 5, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a) quote e unità di Kyoto attualmente detenute, con indicazione del codice paese ma senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0747



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/209 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2018

sulla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2016) 624]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ⁽¹⁾, in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:


- (1) La direttiva 91/676/CEE del Consiglio stabilisce norme relative alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Se il quantitativo di effluente di allevamento per ettaro che uno Stato membro intende consentire per anno non corrisponde a quello indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi, quali stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento dell'azoto.
- (2) Il 22 ottobre 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2007/697/CE ⁽²⁾ relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda ai sensi della direttiva 91/676/CEE al fine di consentire, a determinate condizioni, l'applicazione di effluente di allevamento fino ad un limite di 250 kg di azoto per ettaro all'anno nelle aziende agricole aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % della superficie aziendale, nel contesto del programma d'azione irlandese attuato secondo le modalità fissate dagli *European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2006 (Statutory Instrument No 378 of 2006)*.
- (3) Il 24 febbraio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/127/UE ⁽³⁾ che modifica la decisione 2007/697/CE prorogando la deroga al 31 dicembre 2013, nel contesto del programma d'azione irlandese attuato secondo le modalità fissate dagli *European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2010 (Statutory Instrument No 610 of 2010)*.
- (4) Il 27 febbraio 2014 la Commissione ha adottato la decisione 2014/112/UE ⁽⁴⁾ relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda ai sensi della direttiva 91/676/CEE al fine di consentire, a determinate condizioni, l'applicazione di effluente di allevamento fino ad un limite di 250 kg di azoto per ettaro all'anno nelle aziende agricole aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % della superficie aziendale, nel contesto del programma d'azione irlandese attuato secondo le modalità fissate dagli *European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2014 (Statutory Instrument No 31 of 2014)*. La decisione 2014/112/UE è scaduta il 31 dicembre 2017.
- (5) La deroga concessa con la decisione 2014/112/UE ha interessato 6 802 aziende nel 2016, corrispondenti a circa il 5,4 % del totale degli allevamenti di animali da pascolo, il 20,2 % del totale delle unità di bestiame e il 9,3 % della superficie agricola totale netta.

⁽¹⁾ GUL 375 del 31.12.1991, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2007/697/UE della Commissione, del 22 ottobre 2007, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GUL 284 del 30.10.2007, pag. 27).

⁽³⁾ Decisione 2011/127/UE della Commissione, del 24 febbraio 2011, che modifica la decisione 2007/697/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GUL 51 del 25.2.2011, pag. 19).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/112/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, concernente la concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GUL 61 dell'1.3.2014, pag. 7).



- (6) Il 7 marzo 2017 l'Irlanda ha presentato alla Commissione una domanda di proroga della deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.
- (7) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, l'Irlanda attua un programma d'azione su tutto il territorio.
- (8) I dati forniti dall'Irlanda in ottemperanza all'obbligo di relazione di cui all'articolo 10 della direttiva 91/676/CEE indicano che nel periodo 2012-2015 la qualità delle acque è generalmente buona. In Irlanda il 100 % delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee registra una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e l'87 % ne registra una concentrazione media inferiore a 25 mg/l. In Irlanda il 100 % delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali registra una concentrazione media di nitrati inferiore a 40 mg/l e il 99,5 % ne registra una concentrazione media inferiore a 25 mg/l.
- (9) Negli ultimi anni in Irlanda il numero dei capi di bestiame è aumentato. L'incremento nel numero di bovini, suini e ovini dal 2008-2011 al 2012-2015 è stato rispettivamente del 3,8 %, 3,7 % e 5,1 %, in controtendenza rispetto al calo osservato nel periodo di riferimento precedente. Il carico medio di azoto da effluenti di allevamento nel periodo 2012-2015 è stato di 104 kg/ha, simile a quello del periodo 2008-2011. Il carico medio di fosforo nel periodo 2012-2015 è stato di 15 kg/ha, anch'esso simile a quello del periodo 2008-2011. L'uso medio di fertilizzanti chimici azotati è aumentato del 5 % nel periodo 2012-2015 rispetto al periodo 2008-2011. L'uso medio di fertilizzanti chimici fosfatici è aumentato del 32,7 % nel periodo 2012-2015 rispetto al periodo 2008-2011. Tuttavia, l'uso medio di fertilizzanti chimici fosfatici nel periodo 2012-2015 è ancora inferiore del 9,5 % rispetto all'uso nel periodo 2004-2008 ⁽¹⁾.
- (10) In Irlanda, il 92 % della superficie agricola è costituito da superfici prative. Complessivamente, nelle aziende agricole a superficie prativa, il 50 % della superficie è sfruttato in modo estensivo e presenta pertanto una densità di pascolo relativamente bassa e un basso apporto di fertilizzanti; il 21 % è sfruttato nel quadro di programmi agroambientali e solo il 9,3 % è sfruttato in modo intensivo. L'8 % della superficie è impiegato per attività agricole seminative. Il quantitativo medio di fertilizzanti chimici impiegato utilizzato nelle superfici prative, è pari a 80 kg/ha di azoto e 8 kg/ha di fosforo ⁽¹⁾.
- (11) Il clima irlandese, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell'arco dell'anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una lunga stagione vegetativa nelle specie erbose, la cui durata varia da 330 giorni all'anno nella regione sud-occidentale del paese a circa 250 giorni all'anno nella parte nord-orientale ⁽²⁾.
- (12) Dopo aver esaminato la domanda presentata dall'Irlanda a norma dell'allegato III, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE, e tenendo conto del programma d'azione irlandese e dell'esperienza acquisita con la deroga concessa con le sue decisioni 2007/697/CE e 2014/112/UE, la Commissione ritiene che il quantitativo di effluente proposto dall'Irlanda, pari a 250 kg di azoto per ettaro all'anno, non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 91/676/CEE, purché siano rispettate alcune rigorose condizioni specifiche che dovrebbero applicarsi agli agricoltori che ottengono l'autorizzazione.
- (13) Dalle informazioni trasmesse dall'Irlanda risulta che il quantitativo annuale di 250 kg di azoto per ettaro proposto per le aziende aventi almeno l'80 % di superficie prativa è giustificato in base a criteri oggettivi quali la presenza di lunghe stagioni vegetative e l'elevata produttività delle superfici a prato ad alto assorbimento di azoto.
- (14) La decisione 2014/112/UE giungerà a scadenza il 31 dicembre 2017. Al fine di garantire che gli agricoltori interessati possano continuare ad avvalersi della deroga, è opportuno adottare la presente decisione.
- (15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Deroga

Subordinatamente alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dall'Irlanda con lettera del 7 marzo 2017, finalizzata a consentire l'applicazione al suolo di un quantitativo di effluente di allevamento superiore a quello previsto nell'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE.

⁽¹⁾ Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e degli affari marittimi dell'Irlanda.

⁽²⁾ Teagasc – the Agriculture and Food Development Authority (l'autorità irlandese per lo sviluppo agricolo e alimentare).



*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente decisione si intende per:

- (a) «azienda agricola a superficie prativa»: un'azienda in cui l'80 % o più della superficie agricola disponibile per l'applicazione di effluente è costituita da prato;
- (b) «bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;
- (c) «prato»: una superficie destinata a prato in via permanente o temporanea (intendendosi in quest'ultimo caso i terreni mantenuti a prato per un periodo inferiore a quattro anni);
- (d) «parcella»: un singolo appezzamento o un insieme di appezzamenti di terreno, omogenei per quanto riguarda le coltivazioni, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;
- (e) «piano di fertilizzazione»: calcolo preliminare circa la prevista utilizzazione e disponibilità di nutrienti;
- (f) «registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro utilizzo effettivo e del loro assorbimento.

*Articolo 3***Campo di applicazione**

La presente deroga si applica alle aziende agricole a superficie prativa alle quali sia stata concessa l'autorizzazione a norma dell'articolo 4.

*Articolo 4***Domanda annuale e impegno**

1. Gli agricoltori le cui aziende sono a superficie prativa possono presentare alle autorità competenti una domanda di autorizzazione annuale per applicare effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro l'anno. Alla domanda è allegata una dichiarazione attestante che l'agricoltore è oggetto di tutti i controlli di cui all'articolo 9.
2. Nella domanda annuale di cui al paragrafo 1 il richiedente si impegna per iscritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 6 e 7.

*Articolo 5***Rilascio delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni ad applicare un quantitativo di effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro all'anno sono concesse alle condizioni stabilite agli articoli 6 e 7.

*Articolo 6***Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti**

1. Il quantitativo di effluente di allevamento prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, comprendente quello degli animali che pascolano su tali superfici, non supera un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8.
2. L'apporto complessivo di azoto non supera né il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata né il tasso massimo di fertilizzazione applicabile all'azienda a superficie prativa stabilito nel programma d'azione per i nitrati, e tiene conto dell'azoto rilasciato dal suolo. L'applicazione complessiva di azoto varia in funzione della densità di pascolo e della produttività delle superfici prative.



3. Per ogni azienda agricola a superficie prativa viene redatto e conservato un piano di fertilizzazione in cui è descritta la rotazione delle colture sulla superficie agricola e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti. Il piano è disponibile ogni anno presso l'azienda a superficie prativa entro il 1° marzo dell'anno in questione. Il piano di fertilizzazione include almeno i dati indicati di seguito:

- (a) il piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie delle parcelle a prato e delle parcelle coltivate con altre colture, nonché una mappa schematica dell'ubicazione delle singole parcelle;
- (b) il numero di capi di bestiame presenti nell'azienda agricola a superficie prativa, una descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell'effluente, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di quest'ultimo;
- (c) il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente prodotti nell'azienda agricola a superficie prativa;
- (d) il quantitativo, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi dall'azienda agricola a superficie prativa, o ricevuto dall'azienda in provenienza da terzi;
- (e) il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture, per ciascuna parcella;
- (f) i risultati di eventuali analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell'azoto e del fosforo;
- (g) la natura del fertilizzante da utilizzare;
- (h) il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella;
- (i) il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella.

Il piano di fertilizzazione è riveduto non oltre sette giorni dopo eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l'azienda agricola a superficie prativa.

4. Per ogni azienda agricola a superficie prativa vengono redatti e conservati registri di fertilizzazione in cui vengono riportate anche informazioni sulla gestione degli apporti di azoto e fosforo e sulla gestione delle acque cariche. I registri vengono presentati alle autorità competenti per ogni anno civile, entro il 31 marzo dell'anno civile successivo.

5. Per ogni azienda a superficie prativa vengono periodicamente svolte analisi del contenuto di azoto e fosforo nel suolo.

Almeno una volta ogni quattro anni vengono svolti campionamenti e analisi per ogni area dell'azienda a superficie prativa che risulta omogenea sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture.

Viene svolta almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

I risultati dell'analisi relativa alla presenza di azoto e fosforo nel suolo sono a disposizione presso l'azienda a superficie prativa.

6. Non si applica effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

7. Almeno il 50 % di liquami prodotti nell'azienda è applicato entro il 15 giugno. Dopo il 15 giugno sono usate attrezzature di spandimento dei liquami a basso livello di emissioni.

Articolo 7

Gestione dei terreni

1. Le superfici prative temporanee sono arate in primavera.
2. Indifferentemente dal tipo di suolo, l'aratura dei prati è immediatamente seguita da una coltura con elevato fabbisogno di azoto.
3. La rotazione delle colture non comprende leguminose o altri vegetali fissatori dell'azoto atmosferico. Ciò non si applica tuttavia al trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e alle altre leguminose con sottosemina di erba.



*Articolo 8***Monitoraggio**

1. Le autorità competenti garantiscono che ogni anno siano stilate e aggiornate le mappe con l'indicazione delle percentuali di aziende agricole a superficie prativa, di bestiame e di superficie agricola oggetto di autorizzazione per ciascuna contea, nonché le mappe sull'utilizzo locale del terreno.
2. Le autorità competenti effettuano il monitoraggio del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee, e forniscono alla Commissione dati sulle concentrazioni di azoto e fosforo nelle acque contenute nel suolo, sull'azoto minerale nel profilo del suolo e sulle concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali, sia in regime di deroga sia in regime normale. Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola e nell'ambito del monitoraggio dei bacini di drenaggio agricoli. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle principali tipologie di suolo e dei livelli di intensità dello sfruttamento, delle pratiche di fertilizzazione prevalenti e delle colture principali.
3. Le autorità competenti procedono ad un monitoraggio intensificato delle acque nei comprensori agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili.
4. Le autorità competenti effettuano indagini sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende a superficie prativa oggetto di autorizzazione.
5. Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e dal monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità delle perdite di nitrati e di fosforo dalle aziende agricole a superficie prativa oggetto di autorizzazione.


*Articolo 9***Controlli**

1. Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di autorizzazione siano oggetto di un controllo amministrativo. Nel caso in cui da tale controllo risulti che le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 non sono rispettate, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi del rifiuto.
2. Le autorità competenti predispongono un programma di ispezioni in loco sulle aziende a superficie prativa basato sull'analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull'esito dei controlli casuali previsti dalla normativa irlandese di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni in loco verificano il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 6 e 7 della presente decisione e riguardano almeno il 5 % delle aziende agricole che beneficiano di autorizzazioni.
3. Qualora la verifica indichi un mancato rispetto della presente decisione, le autorità competenti adottano le misure correttive necessarie. Agli agricoltori che non rispettano gli articoli 6 e 7 viene inflitta un'ammenda in conformità alla normativa nazionale e l'anno successivo può essere negata loro l'autorizzazione.
4. Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto delle condizioni relative all'autorizzazione concessa a norma della presente decisione.

*Articolo 10***Relazioni**

Entro il 30 giugno di ogni anno le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti:

- (a) le mappe con l'indicazione delle percentuali di aziende agricole, di bestiame e di superficie agricola oggetto di autorizzazione per ciascuna contea, nonché le mappe sull'utilizzo locale del terreno, di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
- (b) i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati, comprese le informazioni relative all'evoluzione delle acque, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l'impatto della deroga concessa con la presente decisione sulla qualità delle acque, di cui all'articolo 8, paragrafo 2;
- (c) i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque presenti nel suolo e dell'azoto minerale nel profilo del suolo, sia in regime di deroga sia in regime normale, di cui all'articolo 8, paragrafo 2;
- (d) una sintesi e una valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio intensificato dell'acqua di cui all'articolo 8, paragrafo 3;



- (e) i risultati delle indagini sull'uso locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole, di cui all'articolo 8, paragrafo 4;
- (f) i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità delle perdite di nitrati e fosforo di cui all'articolo 8, paragrafo 5;
- (g) la valutazione dell'attuazione delle condizioni per l'autorizzazione, sulla base dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2;
- (h) un'analisi comparativa dei controlli effettuati in Irlanda sulle aziende a superficie prativa, siano esse oggetto o no di autorizzazione. L'analisi comprende dati su ispezioni annuali, controlli amministrativi, ispezioni agricole nel quadro di accordi sulla condizionalità e statistiche sulla non conformità.

Articolo 11

Applicazione

La presente decisione si applica nel contesto del programma d'azione irlandese attuato secondo le modalità fissate dagli *European Union (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2017 (Statutory Instrument No. 605 of 2017)*.

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 12


Destinatario

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2018

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

18CE0748



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/210 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2018
sull'adozione del programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2018-2020
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato per il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'attuazione del programma LIFE, è necessario adottare un programma di lavoro pluriennale per il periodo 2018-2020.
- (2) Al fine di definire un quadro per l'attuazione dei due sottoprogrammi LIFE, il programma di lavoro pluriennale per il periodo 2018-2020 dovrebbe specificare l'allocazione indicativa dei fondi tra i settori prioritari e i tipi di finanziamento, i temi dei progetti che attuano le priorità tematiche di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 1293/2013, la metodologia tecnica per la selezione, i criteri per l'attribuzione delle sovvenzioni e calendari indicativi per gli inviti a presentare proposte.
- (3) Il programma di lavoro pluriennale per il periodo 2018-2020 dovrebbe contenere anche i risultati, gli indicatori e gli obiettivi qualitativi e quantitativi per ciascun settore prioritario e ciascuna tipologia di progetti, conformemente agli indicatori di prestazione e agli obiettivi specifici per ciascun settore prioritario, al fine di agevolare la valutazione dei risultati e dell'impatto del programma.
- (4) I due strumenti finanziari innovativi identificati come gli strumenti adatti a finanziare i progetti, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1293/2013 e collaudati per tutto il programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2014-2017 hanno dimostrato il loro notevole potenziale in termini di mobilitazione di investimenti nel settore della biodiversità, della mitigazione e dell'adattamento climatico, nell'intento di superare gli ostacoli che attualmente si frappongono alla diffusione dei progetti in questi settori. È quindi opportuno proseguire i due progetti pilota.
- (5) Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e data la copertura geografica della BEI, che consente di raggiungere i beneficiari potenziali in tutto il territorio dell'Unione, l'attuazione dello strumento di finanziamento del capitale naturale e dello strumento per il finanziamento privato dell'efficienza energetica, alimentati con i contributi provenienti dal programma LIFE, dovrebbe rimanere affidata a tale istituzione.
- (6) Per garantire un'esecuzione costante del regolamento (UE) n. 1293/2013, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello della fine dell'applicabilità del programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2014-2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Programma di lavoro pluriennale

È adottato il programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2018-2020, quale figura nell'allegato.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 185.

⁽²⁾ GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1.



*Articolo 2***Contributo dell'Unione al programma di lavoro pluriennale**

Il contributo massimo al programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2018-2020 è fissato a 1 657 063 000 EUR da utilizzarsi per finanziare i relativi sottoprogrammi e settori prioritari come segue:

- 1) un importo totale di 1 243 817 750 EUR è destinato al sottoprogramma Ambiente, suddiviso come segue:
 - a) 444 808 200 EUR per il settore prioritario «Ambiente e uso efficiente delle risorse»;
 - b) 632 556 250 EUR per il settore prioritario «Natura e biodiversità»;
 - c) 143 377 300 EUR per il settore prioritario «Governance e informazione in materia ambientale»;
 - d) 3 000 000 EUR per il Corpo europeo di solidarietà – contributo del sottoprogramma LIFE Ambiente;
 - e) 20 076 000 EUR per le relative spese di sostegno (compreso l'importo di 2 332 160 EUR del contributo al bilancio dell'agenzia esecutiva dal sottoprogramma Azione per il clima);
- 2) un importo totale di 413 245 250 EUR è destinato al sottoprogramma Azione per il clima, suddiviso come segue:
 - a) 230 500 000 EUR per il settore prioritario «Mitigazione dei cambiamenti climatici»;
 - b) 123 850 000 EUR per il settore prioritario «Adattamento ai cambiamenti climatici»;
 - c) 47 549 250 EUR per il settore prioritario «Governance e informazione in materia di clima»;
 - d) 1 500 000 EUR per il Corpo europeo di solidarietà – contributo del sottoprogramma LIFE Azione per il clima
 - e) 9 846 000 EUR per le relative spese di sostegno.

*Articolo 3***Strumenti finanziari**

1. Lo strumento finanziario indicato di seguito, e descritto nell'allegato, riceve i contributi a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1293/2013:

— lo strumento per il finanziamento privato dell'efficienza energetica.

2. L'attuazione del contributo allo strumento per il finanziamento privato dell'efficienza energetica e allo strumento di finanziamento del capitale naturale è affidata alla Banca europea per gli investimenti.


Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

1. INTRODUZIONE

Secondo l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1293/2013 (di seguito «regolamento LIFE»), il programma LIFE persegue i seguenti obiettivi generali:

- contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi,
- migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell'Unione, e catalizzare e promuovere l'integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche dell'Unione e nelle prassi del settore pubblico e privato, anche attraverso l'aumento della loro capacità,
- sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali, e
- sostenere l'attuazione del settimo programma d'azione per l'ambiente.

L'attuale secondo programma di lavoro pluriennale LIFE tiene conto dell'esperienza maturata nel periodo 2014-2017 e, in particolare, delle raccomandazioni formulate nell'ambito della valutazione intermedia ⁽¹⁾, che riguardano principalmente i seguenti aspetti:

1. la semplificazione delle procedure per la presentazione di domande e relazioni;
2. la replica dei risultati del progetto;
3. il miglioramento della strategia di comunicazione.

Le misure di semplificazione delle procedure per la presentazione delle domande formano parte integrante del contenuto dell'attuale programma di lavoro pluriennale LIFE (si veda la successiva sezione 5.1.1.1). Alla necessità di prosecuzione, replica e/o trasferimento dei risultati dei progetti è dato maggiore risalto nella fase di aggiudicazione (si veda la successiva sezione 5.1.1.2) e sarà attribuito un sostegno maggiore attraverso gli appalti. Per semplificare la presentazione delle relazioni saranno elaborate procedure di gestione di progetto e i beneficiari avranno accesso a una banca dati online che agevolerà la raccolta dei dati relativi agli indicatori chiave di progetto. La strategia di comunicazione sarà migliorata attraverso gli appalti. Tali misure non sono pertanto esaminate in dettaglio nell'attuale programma di lavoro pluriennale LIFE.

L'attuale programma di lavoro pluriennale LIFE tiene conto anche dei recenti cambiamenti nella politica dell'UE, come il piano d'azione per l'economia circolare ⁽²⁾ e il piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia ⁽³⁾, e fungerà da ponte verso futuri finanziamenti a favore della «sostenibilità», come delineato nel documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE ⁽⁴⁾. Sono stati introdotti i seguenti cambiamenti.

Per quanto riguarda il sottoprogramma Ambiente:


- riduzione del numero dei temi dei progetti (da 87 a 42) e una maggiore attenzione a orientare più marcatamente i candidati verso le priorità strategiche dell'UE, aumentando nel contempo le opportunità a favore dei progetti in taluni ambiti subordinati come la biodiversità e l'economia circolare, ma anche progetti con un impatto forte e diretto sulla salute della maggior parte dei cittadini europei,
- riorientamento dei temi dei progetti in materia di governance e informazione per concentrarli maggiormente su specifiche questioni relative alla sensibilizzazione e alla governance.

⁽¹⁾ Si veda la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni che accompagna la valutazione intermedia del programma LIFE, COM(2017) 642, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2017:642:FIN>.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare», <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614>.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia», http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm.

⁽⁴⁾ https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_it.pdf



Per quanto riguarda entrambi i sottoprogrammi:

- ulteriore rafforzamento dell'orientamento ai risultati attraverso l'introduzione dell'obbligo di produrre effetti misurabili sull'ambiente o sui cambiamenti climatici in tutti i settori prioritari,
- incoraggiamento dell'ulteriore coinvolgimento degli enti privati sottolineando i vantaggi degli approcci di prossimità al mercato quale strumento per garantire la sostenibilità dei risultati del progetto; azioni di sostegno che contribuiscano a sviluppare progetti pronti per gli investimenti e sostenibili sotto il profilo economico e ambientale, in grado di mobilitare ulteriori risorse finanziarie private e pubbliche per il progressivo incremento e la replica dei risultati,
- semplificazione delle procedure di gestione delle sovvenzioni, in particolare attraverso la sperimentazione di una procedura a due fasi per la presentazione delle domande per i progetti pilota, dimostrativi, di migliori pratiche e di informazione, sensibilizzazione e divulgazione, come suggerito nella valutazione intermedia del programma LIFE.

La valutazione intermedia del programma LIFE, e il Parlamento europeo (in relazione alla spesa dell'UE)⁽¹⁾, hanno confermato la necessità e l'importanza che i progetti producano effetti misurabili concreti. Il programma LIFE include indicatori di prestazione e i programmi di lavoro pluriennali includono indicatori di risultato quantitativi (ossia di realizzazione) e qualitativi in linea con essi. Per poter riferire in merito a tali indicatori a livello di programma, i beneficiari devono prevedere e misurare gli effetti in termini di ambiente e clima, governance e informazione (ossia gli effetti sociali), a livello di progetto in relazione a specifici indicatori di realizzazione e di risultato⁽²⁾. Per garantire che tali effetti siano durevoli, ossia sostenibili nel tempo, devono inoltre istituire meccanismi solidi in grado di garantire che gli effetti dei progetti vadano oltre l'ambito originario del progetto attraverso l'estensione e la replica. Una spiegazione chiara e coerente del modo in cui saranno garantiti la prosecuzione, la replica e/o il trasferimento delle attività e degli effetti dei progetti diviene dunque un criterio di aggiudicazione ancora più determinante nella valutazione delle proposte di progetto. Per loro natura, le soluzioni alle sfide in materia di ambiente e cambiamenti climatici prossime al mercato la cui efficacia è stata dimostrata hanno una probabilità particolarmente elevata di essere proseguite, replicate e/o trasferite. Le strategie che presentano in maniera credibile e coerente una strategia tesa a conseguire la commerciabilità entro la fine del progetto otterranno pertanto un punteggio elevato per quanto riguarda tale criterio.

La valutazione intermedia ha condotto un'analisi conformemente all'articolo 25 del regolamento LIFE e ha confermato la capacità del programma LIFE di promuovere sinergie nel quadro del programma stesso. I documenti di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE⁽³⁾ sottolineano l'importanza della dimensione sociale nelle politiche europee. Il programma LIFE dovrebbe essere in tal modo incentivato a cercare ancora più sinergie tra le dimensioni ambientale, economica e sociale dello sviluppo sostenibile. Pertanto, gli approcci plurifunzionali ben concepiti, che perseguono ad esempio, oltre ai propri obiettivi primari in materia di ambiente o azione per il clima, anche l'integrazione sociale o la crescita economica, otterranno punti supplementari⁽⁴⁾. A titolo esemplificativo, le attività per la tutela della natura e della biodiversità volte a rafforzare l'economia circolare possono potenzialmente contribuire alla creazione di comunità e all'integrazione sociale. L'economia circolare può stentare a dimostrare la propria sostenibilità economica, e in molti casi è importante tenere conto della dimensione sociale (ad esempio l'integrazione di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro).


Il programma LIFE prevede «altri progetti» e «altre attività». Tale flessibilità può essere sfruttata per sperimentare nuovi approcci, nuovi tipi di progetti e servizi per i progetti esistenti e/o i soggetti non interessati dai formati tradizionali di progetto. Ad esempio, il divario tra l'applicazione efficace di soluzioni per l'ambiente e l'azione per il clima nei progetti LIFE e il loro effettivo accesso al mercato potrebbe spesso essere colmato assicurando ai progetti LIFE più promettenti un sostegno specifico per accedere ai mercati e ai potenziali investitori. Potrebbe trattarsi ad esempio di un progetto complementare incentrato sul sostegno all'accesso al mercato, su una formazione specifica per progetto in materia di gestione aziendale e acquisizione di fondi, sul sostegno alla creazione di cluster dell'economia circolare e la collaborazione all'interno degli stessi, oppure premi annuali per i progetti con un valore aggiunto europeo particolarmente elevato. Se il nuovo regolamento finanziario prevedesse maggiore flessibilità in merito all'attribuzione di somme forfetarie per risultati specifici, ciò potrebbe rivelarsi anche utile ai fini della creazione di capacità orientate alla «bancabilità» dei progetti di investimento e all'accesso al mercato.

⁽¹⁾ Decisione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III – Commissione (2016/2151(DEC)), paragrafo 8, <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P8-TA-2017-0143>.

⁽²⁾ Si tratta dei cosiddetti indicatori chiave di progetto del programma LIFE; si veda anche la successiva sezione 7.

⁽³⁾ https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_it.

⁽⁴⁾ Recenti studi confermano che per ottenere investimenti sostenibili sono necessari politiche intelligenti e incentivi tesi a creare un maggior coinvolgimento in seno alla società in generale e in tutti i settori, in particolare a livello delle comunità locali e in collaborazione con i cittadini e le piccole e medie imprese, in quanto questi sono sempre più coinvolti attraverso iniziative della comunità promosse dalla diffusione delle tecnologie digitali, o in quanto «prosumatori» (i quali possono, ad esempio, produrre, immagazzinare e persino vendere la propria energia elettrica piuttosto che semplicemente acquistarla); cfr. Centro europeo di strategia politica, Note strategiche dell'EPSC, numero 25, 8 giugno 2017, pag. 14.



Il programma LIFE è gestito dai servizi della Commissione stessa e dall'agenzia esecutiva alla quale tale compito è delegato in regime di gestione diretta. L'agenzia esecutiva agisce entro i limiti della delega ai sensi della decisione C(2013)9414 della Commissione o di qualsiasi decisione della Commissione che la sostituisca e sotto la supervisione dei servizi della Commissione. La responsabilità generale del programma è della Commissione. È possibile ricorrere a esperti esterni per coadiuvare l'attività dei servizi della Commissione e/o dell'agenzia esecutiva.

In applicazione del principio di complementarità con altri programmi di finanziamento europei elencati ai considerando 5, 11 e 13 e all'articolo 8 del regolamento LIFE, l'attuazione del programma di lavoro pluriennale garantirà coerenza e sinergie ed eviterà il più possibile sovrapposizioni con le altre politiche e gli strumenti finanziari dell'Unione, puntando alla complementarità con Orizzonte 2020 ⁽¹⁾, il programma di ricerca e innovazione dell'Unione per il periodo 2014-2020, e con i relativi programmi di lavoro ⁽²⁾. Queste finalità saranno conseguite principalmente applicando i criteri di ammissibilità per i diversi tipi di progetti e gli orientamenti contenuti nelle linee guida per le candidature che accompagnano gli inviti a presentare proposte ⁽³⁾, puntando alla complementarità con Orizzonte 2020. Al fine di evitare il doppio finanziamento, saranno effettuati controlli incrociati durante la fase di selezione e verifiche ex post. Sono esclusi dal finanziamento a titolo del programma LIFE i progetti incentrati sulla ricerca o sulla costruzione di grandi infrastrutture, che sono contemplati da altri programmi dell'UE.

La struttura del programma di lavoro pluriennale segue l'impostazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento LIFE e, se necessario, tratta separatamente soltanto i sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima.

Esso copre il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020.

1.1. Sottoprogramma Ambiente

Il sottoprogramma Ambiente comprende i **settori prioritari** Ambiente e uso efficiente delle risorse, Natura e biodiversità e Governance e informazione in materia ambientale (articoli da 9 a 12 del regolamento LIFE). Ciascun settore prioritario comprende varie **priorità tematiche**, definite nell'allegato III del regolamento LIFE.

Il presente programma di lavoro pluriennale 2018-2020 definisce i **temi dei progetti** che attuano le priorità tematiche.

1.2. Il sottoprogramma Azione per il clima

Il sottoprogramma Azione per il clima comprende i **settori prioritari** «Mitigazione dei cambiamenti climatici», «Adattamento ai cambiamenti climatici» e «Governance e informazione in materia di clima» (articoli da 13 a 16 del regolamento LIFE). Ciascun settore prioritario comprende vari **settori strategici**, illustrati nella successiva sezione 4, che sono considerati di particolare interesse in tutto il periodo interessato dal presente programma di lavoro pluriennale.

2. ALLOCAZIONE DEI FONDI TRA I SETTORI PRIORITARI E TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO – ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2, LETTERA a)


Secondo l'articolo 4 del regolamento LIFE, la **dotazione finanziaria complessiva per l'attuazione del programma LIFE per il periodo 2014-2020** è pari a 3 456 655 000 EUR, dei quali il 75 % è destinato al sottoprogramma Ambiente (2 592 491 250 EUR) e il 25 % al sottoprogramma Azione per il clima (864 163 750 EUR).

Nel periodo 2014-2017 sono stati assegnati 1 349 milioni di EUR al sottoprogramma Ambiente e 446 milioni di EUR al sottoprogramma Azione per il clima. Per il periodo 2018-2020 rimangono disponibili 1 657 milioni di EUR.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 81).

⁽²⁾ L'ultimo programma di lavoro di Orizzonte 2020 copre il periodo 2018-2020. Orizzonte 2020 è incentrato su tre priorità: generare una scienza di eccellenza finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'Unione a livello mondiale, promuovere la leadership industriale mirata a sostenere l'attività economica, comprese le microimprese, le piccole e medie imprese (PMI) e l'innovazione, e affrontare le sfide per la società, per rispondere direttamente alle sfide individuate nella strategia Europa 2020 mediante il sostegno alle attività che coprono l'intero spettro dalla ricerca al mercato. Nell'ambito di Orizzonte 2020 la ricerca e l'innovazione relative all'ambiente e all'azione per il clima sono intraprese attraverso diverse azioni e occasioni di collaborazione, in particolare nell'ambito della «Sfida per la società – Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime» e la «Sfida per la società – Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia». In questo contesto, la ricerca e l'innovazione in materia di ambiente mirano a conseguire un'economia e una società efficienti sotto il profilo delle risorse e dell'acqua e resilienti ai cambiamenti climatici.

⁽³⁾ Le linee guida per le candidature per ciascun invito a presentare proposte sono reperibili sul sito web del programma LIFE: <http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm>



Il regolamento LIFE fissa anche la percentuale minima delle risorse di bilancio da assegnare ai **progetti** (81 %, articolo 17, paragrafo 4, del regolamento LIFE) e la percentuale massima delle risorse di bilancio destinate a sovvenzioni per azioni che può essere assegnata a **progetti integrati** (30 %, articolo 17, paragrafo 5, del regolamento LIFE).

L'articolo 4 del regolamento LIFE è attualmente oggetto di riesame per includervi un contributo di 4 500 000 EUR al Corpo europeo di solidarietà per progetti tesi a coinvolgere giovani volontari in tutta l'UE nella tutela ambientale e nell'azione per il clima ⁽¹⁾.

I progetti LIFE saranno finanziati per mezzo di **sovvenzioni per azioni** o, se del caso, di **strumenti finanziari** (articolo 17, paragrafo 4, del regolamento LIFE).

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento LIFE, il **programma di lavoro pluriennale precisa** gli importi da assegnare **per settore prioritario e tipologia di finanziamento**.

Allocazione generale per tipologia di finanziamento per entrambi i sottoprogrammi

Dotazione finanziaria 2018-2020	milioni di EUR
Progetti e sovvenzioni di funzionamento	
Sovvenzioni per azioni	1 263,44
Sovvenzioni di funzionamento	36,00
Strumenti finanziari	75,00
Appalti pubblici	252,70
Spese di sostegno	29,92
Totale	1 657,06


Allocazione generale per settore prioritario 2018-2020

Settore prioritario	Ambiente e uso efficiente delle risorse	Natura e biodiversità	Governance e informazione in materia ambientale	Corpo europeo di solidarietà	Mitigazione dei cambiamenti climatici	Adattamento ai cambiamenti climatici	Governance e informazione in materia di clima
Totale per settore (milioni di EUR)	444,81	632,55	143,38	4,50	230,50	123,85	47,55
Sub-totale	1 627,14						
Spese per assistenza (ATA)	29,92						
Totale	1 657,06						

Le allocazioni per settore prioritario e per tipologia di finanziamento hanno carattere indicativo. Per quanto riguarda le sovvenzioni per azioni, l'allocazione definitiva dipenderà dal numero effettivo di proposte di progetti finanziabili nell'ambito di ciascun settore prioritario. L'allocazione destinata agli strumenti finanziari e la relativa ripartizione possono essere adattate nel corso del programma LIFE alla luce dell'utilizzo effettivo. Conformemente al regolamento finanziario ⁽²⁾, fatte salve le soglie stabilite dal regolamento LIFE, le riallocazioni tra i settori prioritari non possono superare il 5 % dell'allocazione complessiva destinata ai settori prioritari interessati.

⁽¹⁾ Per maggiori informazioni sul testo della proposta di regolamento sul Corpo europeo di solidarietà e sullo stato di avanzamento della relativa procedura legislativa si veda: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/HIS/?uri=COM%3A2017%3A262%3AFIN>.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.



2.1. Sottoprogramma Ambiente

Per la durata di validità del presente programma di lavoro pluriennale, una dotazione finanziaria pari a 1 243,81 milioni di EUR ⁽¹⁾ è destinata al sottoprogramma Ambiente.

Una specifica percentuale delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente è riservata a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità, compresi i progetti preparatori, di informazione e governance e di assistenza tecnica (articolo 9, paragrafo 3, del regolamento LIFE) ⁽²⁾. La parte restante della dotazione destinata ai progetti sarà assegnata a progetti nell'ambito dei settori prioritari Ambiente e uso efficiente delle risorse e Governance e informazione in materia ambientale.

Allocazione indicativa per tipologia di finanziamento nell'ambito del sottoprogramma Ambiente

Dotazione finanziaria 2018-2020		milioni di EUR
Sovvenzioni per azioni (*)		
— Progetti di rafforzamento della capacità		7,75
— Progetti di assistenza tecnica		2,95
— Altre sovvenzioni per azioni		992,37
Strumento finanziario (**)		
Strumento di finanziamento del capitale naturale (Natural Capital Financing Facility - NCF)		p.m.
Sovvenzioni di funzionamento		27,00
Appalti pubblici		193,67
Spese di sostegno (***)		20,07
Totale		1 243,81

(*) A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento LIFE, il 30 % delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni è assegnato a progetti integrati. In funzione dell'effettivo numero di proposte di progetti integrati, le risorse non utilizzate verranno impiegate per altri progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni.

(**) Il livello massimo delle spese di gestione associate all'attuazione degli strumenti finanziari non può essere superiore al 7 % della dotazione finanziaria globale per gli strumenti finanziari.

(***) Compreso il contributo complessivo del programma LIFE al bilancio dell'agenzia esecutiva di 14,58 milioni di EUR, con l'importo di 2,33 milioni di EUR del contributo a titolo del sottoprogramma Azione per il clima.

Le allocazioni per settore prioritario e per tipologia di finanziamento hanno carattere indicativo.

L'allocazione destinata agli strumenti finanziari e la relativa ripartizione possono essere adattate nel corso del programma LIFE alla luce dell'utilizzo effettivo. Fatte salve le soglie stabilite dal regolamento LIFE, le riallocazioni tra i settori prioritari non possono superare il 5 % dell'allocazione complessiva destinata ai settori prioritari interessati.

⁽¹⁾ Per ragioni di bilancio, tale importo comprende 2,33 milioni di EUR quale contributo al bilancio dell'agenzia esecutiva a titolo del sottoprogramma Azione per il clima.

⁽²⁾ Regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/93, del 16 novembre 2017, sull'aumento della percentuale delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati a titolo di sovvenzioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 17 del 23.1.2018, pag. 5) (in appresso: il regolamento delegato sull'aumento della percentuale per la natura e la biodiversità).



2.2. Sottoprogramma Azione per il clima

Per il presente programma di lavoro pluriennale la dotazione finanziaria destinata al sottoprogramma Azione per il clima è pari a 413,25 milioni di EUR. L'allocazione per settore prioritario ha carattere indicativo e dipende dal numero effettivo di proposte di sovvenzione per azioni nell'ambito di ciascun settore prioritario e dalla relativa diffusione sul mercato nel quadro dello strumento di finanziamento privato per l'efficienza energetica (esclusivo per tale sottoprogramma) e dello strumento di finanziamento del capitale naturale.

Allocazione indicativa per tipologia di finanziamento nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima

Dotazione finanziaria 2018-2020		milioni di EUR
Sovvenzioni per azioni (*)		
Progetti di rafforzamento della capacità		3,00
Progetti di assistenza tecnica		0,78
Altre sovvenzioni per azioni		256,59
Strumenti finanziari (**)		
Finanziamento privato per l'efficienza energetica (PF4EE)		75,0
Strumento di finanziamento del capitale naturale (NCFE)		p.m.
Sovvenzioni di funzionamento		9,00
Appalti pubblici		59,03
Spese di sostegno (***)		9,85
Totale		413,25


(*) A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento LIFE, il 30 % delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni è assegnato a progetti integrati. In funzione dell'effettivo numero di proposte di progetti integrati, le risorse non utilizzate verranno impiegate per altri progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni.

(**) Il livello massimo delle spese di gestione associate all'attuazione degli strumenti finanziari non può essere superiore al 7 % della dotazione finanziaria globale per gli strumenti finanziari.

(***) L'importo di 2,33 milioni di EUR del contributo al bilancio dell'agenzia esecutiva a titolo del sottoprogramma Azione per il clima è incluso nel contributo complessivo del programma LIFE.

3. TEMI DEI PROGETTI CHE ATTUANO LE PRIORITÀ TEMATICHE DI CUI ALL'ALLEGATO III PER IL SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE (ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2, LETTERA b), DEL REGOLAMENTO LIFE)

In linea con il considerando 36 e l'articolo 24 del regolamento LIFE, il programma di lavoro pluriennale contiene un elenco non esaustivo dei temi dei progetti che attuano le priorità tematiche, concentrando gli sforzi su priorità e aree di intervento concrete delle politiche ambientali e delle relative politiche in materia di governance e informazione nel quadro del sottoprogramma Ambiente. In linea con il considerando 22 del regolamento LIFE, nella valutazione del valore aggiunto europeo dei progetti nell'ambito del sottoprogramma Ambiente, la Commissione dovrebbe accordare particolare attenzione al loro contributo alle priorità tematiche attuate attraverso i temi dei progetti. Questi ultimi sono dunque uno strumento per premiare i progetti che affrontano aree strategicamente importanti, senza escludere la possibilità di presentare solide proposte in altri settori e di incorporare nuove idee in risposta alle nuove sfide.



Una specifica percentuale delle risorse destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni sarà riservata a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità ⁽¹⁾. L'incremento di questa quota rispetto al regolamento LIFE+ limita la dotazione finanziaria disponibile per i progetti relativi ad altre priorità tematiche nell'ambito del sottoprogramma Ambiente ed è quindi un motivo in più per orientare meglio l'utilizzo dei fondi in questi settori.

Va ricordato che il finanziamento dei progetti su temi che non figurano nell'elenco non è escluso. I progetti di alta qualità che soddisfano i criteri di ammissibilità e di selezione applicabili possono beneficiare comunque di finanziamenti. L'elenco è definito per l'intera durata del programma pluriennale e assicura pertanto la flessibilità necessaria per raggiungere gli obiettivi del programma LIFE e la stabilità di cui i potenziali candidati hanno bisogno per pianificare, preparare e presentare le proposte.

3.1. Settore prioritario Ambiente e uso efficiente delle risorse

Ai sensi dell'articolo 10, lettera a), del regolamento LIFE, l'obiettivo specifico dei temi dei progetti rientranti in questo settore prioritario e nelle relative priorità tematiche di cui all'allegato III del regolamento LIFE è, in particolare, «**sviluppare, sperimentare e dimostrare approcci politici o di gestione, buone pratiche e soluzioni**, compresi lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie innovative, alle sfide ambientali, adatti ad essere replicati, trasferiti o integrati, anche in relazione al legame tra ambiente e salute, e a sostegno delle politiche e della legislazione in materia di efficienza nell'uso delle risorse, compresa la tabella di marcia per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse». Gli approcci di gestione innovativi comprendono, in particolare, la sperimentazione congiunta di attori pubblici, privati e della società civile lungo catene del valore che potenzialmente avranno effetti positivi, diretti e misurabili, sull'ambiente. Tutti i progetti in questo settore prioritario sono quindi progetti pilota o dimostrativi ai sensi dell'articolo 18, lettere a) e b), del regolamento LIFE, ma non si incentrano sulla ricerca. Attività limitate di ricerca applicata sono permesse nel quadro delle azioni preparatorie e/o di monitoraggio. Per quanto riguarda i progetti dimostrativi in questo settore prioritario e rientranti in uno dei temi elencati di seguito, sarà data priorità ai progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono azioni, metodologie o approcci che sono **nuovi o sconosciuti a livello di Unione**.

L'efficacia del programma LIFE per quanto concerne i suoi obiettivi nell'ambito di tale settore prioritario in relazione ai progetti pilota e dimostrativi, e in particolare il suo contributo alla transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente, è misurata sulla base dei miglioramenti ambientali attribuibili ai progetti LIFE. Pertanto, tutti i progetti LIFE in tale settore prioritario devono comprendere azioni che comportano effetti **diretti e misurabili sull'ambiente durante lo svolgimento del progetto**.

Regolamento LIFE, allegato III

a) **Priorità tematiche in materia di acqua, incluso l'ambiente marino:** attività per la realizzazione degli obiettivi specifici in materia di acqua fissati nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e nel settimo programma d'azione per l'ambiente, in particolare:

- i) approcci integrati per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- ii) attività per l'attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- iii) attività per l'attuazione del programma di misure della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ al fine di raggiungere un buono stato ambientale delle acque marine;
- iv) attività per garantire un uso sicuro ed efficiente delle risorse idriche, migliorando la gestione quantitativa dell'acqua, preservando un elevato livello di qualità dell'acqua ed evitando l'uso improprio e il deterioramento delle risorse idriche.

⁽¹⁾ Come modificato dal regolamento delegato sull'aumento della percentuale per la natura e la biodiversità.

⁽²⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GUL 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GUL 288 del 6.11.2007, pag. 27).

⁽⁴⁾ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GUL 164 del 25.6.2008, pag. 19).



Affrontare la gestione della qualità dell'acqua, delle inondazioni e della siccità nell'Unione puntando all'efficienza in termini di costi è un compito difficile. Per rispondere alle sfide e cogliere le opportunità nel settore dell'acqua è necessario un approccio olistico da parte di diversi attori. In linea con l'attuazione della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle alluvioni e delle priorità del partenariato europeo per l'innovazione relativo all'acqua, i progetti dovrebbero incentrarsi sullo sviluppo e in particolare sulla realizzazione di interventi che aiutino gli Stati membri a passare a una gestione realmente integrata delle risorse idriche, promuovendo, se del caso, gli approcci ecosistemici. Nel contesto delle azioni finalizzate ad attuare la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, si dovrebbe prestare particolare attenzione alle pressioni e agli impatti emergenti, nonché promuovere miglioramenti nella gestione integrata delle zone costiere e nella pianificazione dello spazio marittimo. Per quanto riguarda l'industria dell'acqua, le tecnologie e i processi utilizzati per garantire l'erogazione dei servizi idrici (produzione di acqua potabile o trattamento delle acque reflue) stanno raggiungendo lo stadio di maturità. In linea con i settori prioritari del partenariato europeo per l'innovazione relativo all'acqua, la sfida cui rispondere è duplice: i) garantire una corretta attuazione, al fine di ottenere risultati efficaci in termini di costi e di uso efficiente delle risorse e conformi sul piano giuridico; ii) garantire la capacità di far fronte ai problemi emergenti in questo ambito.

Sarà quindi data priorità ai temi elencati di seguito.

Acqua, inondazioni e siccità – allegato III, parte A, lettera a), punti i) e ii)

1. Attuazione delle azioni di **gestione del rischio di inondazioni e/o siccità** applicando almeno uno dei seguenti elementi:
 - soluzioni basate sulla natura che consistono in misure di ritenzione delle acque volte ad aumentare l'infiltrazione e lo stoccaggio dell'acqua e a eliminare le sostanze inquinanti mediante processi naturali o «seminaturali», compresa la rinaturazione della morfologia di fiumi, laghi, estuari e zone costiere e/o la ricreazione dei relativi habitat, anche per quanto riguarda le pianure alluvionali e palustri,
 - strumenti e tecniche di prevenzione e protezione a sostegno delle politiche, pianificazione dell'uso del suolo, riduzione del rischio, resilienza post-evento e gestione delle emergenze, e/o
 - approcci integrati per la valutazione e la gestione dei rischi che tengano conto della vulnerabilità sociale e che puntino a una migliore resilienza, assicurando nel contempo l'accettazione sociale.
2. Progetti che affrontano le **pressioni idromorfologiche** identificate nei piani di gestione dei bacini idrografici e che hanno origine da usi del suolo o dell'acqua, allo scopo di conseguire un buono stato o potenziale delle acque, come stabilito dagli obiettivi della direttiva quadro sulle acque.
3. **Gestione integrata dell'inquinamento da sostanze nutrienti e organiche** di origine umana e/o agricola eliminando direttamente l'inquinamento. Le azioni previste dovrebbero essere identificate a seguito di un'analisi completa dei divari ⁽¹⁾ che definisca le misure necessarie a livello di bacino idrografico per favorire il raggiungimento dei requisiti prescritti dalla direttiva quadro sulle acque e dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, tenendo conto dei risultati conseguiti attraverso le direttive sul trattamento delle acque reflue urbane ⁽²⁾, sui nitrati ⁽³⁾, sulle acque di balneazione ⁽⁴⁾ e sulle acque sotterranee ⁽⁵⁾.
4. Riduzione delle pressioni prodotte dalle **sostanze chimiche inquinanti** nell'ambiente acquatico diminuendo le emissioni delle sostanze prioritarie e di altre sostanze chimiche identificate come inquinanti specifici del bacino idrografico alla fonte, facendo ricorso a sostituti adeguati ⁽⁶⁾ o a tecnologie alternative.
5. Attuazione di **misure di risparmio idrico** per ridurre le pressioni quantitative e qualitative sui corpi idrici nei bacini soggetti a stress idrico, come definito nel pertinente piano di gestione dei bacini idrografici.

⁽¹⁾ Un'analisi del divario tra l'attuale stato dei corpi idrici e la riduzione delle pressioni necessaria a conseguire l'obiettivo del buono stato ecologico che discende dall'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva quadro sulle acque, secondo cui gli Stati membri devono preparare programmi di misure che tengano conto «dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5» (analisi delle pressioni e degli impatti), «allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4» (buono stato). L'articolo 11, paragrafo 8, precisa inoltre che i programmi di misure devono essere riesaminati ogni sei anni. Per maggiori informazioni si vedano le linee guida per la presentazione di relazioni della direttiva quadro sulle acque 2016, http://cdr.eionet.europa.eu/help/WFD/WFD_521_2016/Guidance/WFD_ReportingGuidance.pdf in particolare il capitolo 10.1.8.2, pag. 245 (descrizione di quello che gli Stati membri devono riferire in termini di indicatori del divario per ciascun tipo significativo di pressione o sostanza chimica) e le sezioni 10.1.4 e 10.1.5.

⁽²⁾ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GUL 135 del 30.5.1991, pag. 40).

⁽³⁾ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GUL 375 del 31.12.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GUL 64 del 4.3.2006, pag. 37).

⁽⁵⁾ Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GUL 372 del 27.12.2006, pag. 19).

⁽⁶⁾ I «sostituti adeguati» sono altre sostanze chimiche che producono gli stessi effetti desiderati con un impatto ambientale ridotto.



Gestione delle zone marittime e costiere — allegato III, parte A, lettera a), punto iii)

1. Applicazione di strumenti, tecnologie o pratiche tesi a **garantire la sostenibilità delle attività umane legate all'ambiente marino**, anche riducendo la pressione delle attività umane sull'ambiente marino, e che affrontano almeno uno dei seguenti temi estremamente preoccupanti:
 - inquinamento acustico sottomarino,
 - perturbazioni del fondo marino,
 - estrazione mineraria in mare profondo,
 - pesca,
 - agricoltura e/o
 - navigazione.
2. Progetti volti a **prevenire e ridurre i rifiuti o i contaminanti marini** affrontandoli alla fonte sulla terraferma e/o in mare.

Industria dell'acqua — allegato III, parte A, lettera a), punto iv)

1. Applicazione di tecnologie per i sistemi di produzione di acqua potabile e di trattamento delle acque reflue urbane, facendo ricorso a **processi efficienti in termini di risorse** per l'erogazione dei servizi idrici ⁽¹⁾, procedure e/o processi di controllo in loco per **ridurre o eliminare gli scarichi di sostanze inquinanti e/o patogene emergenti** negli effluenti di depurazione.
2. Applicazione di strumenti volti a garantire l'**erogazione di servizi idrici efficienti sotto il profilo delle risorse** e conformi alla direttiva sull'acqua potabile e alla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane alla popolazione residente nelle **zone rurali** ⁽²⁾.
3. **Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia** di soluzioni e/o opzioni di trattamento riguardanti le **acque di riciclaggio/depurazione** che attuano uno o più dei seguenti sistemi:
 - concetti per l'approvvigionamento idrico (alternativo), il trattamento delle acque reflue, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio delle risorse ⁽³⁾,
 - metodi di controllo alla fonte e tecnologie in loco efficaci in termini di costi per gli scarichi di sostanze inquinanti e patogene emergenti nel sistema di trattamento delle acque reflue,
 - poli di innovazione per il trattamento delle acque in regioni attualmente prive di sistemi fognari e impianti di trattamento e igienizzazione adeguati, applicando tecnologie intelligenti e sistemi decentrati, con particolare riguardo per le fonti idriche alternative,
 - approcci sistematici per evitare la perdita di acqua, energia e risorse nella produzione industriale e/o nell'infrastruttura relativa all'acqua e alle acque reflue.

Regolamento LIFE, allegato III

- b) **Priorità tematiche in materia di rifiuti:** attività per la realizzazione degli obiettivi specifici in materia di rifiuti fissati nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e nel settimo programma d'azione per l'ambiente, in particolare:
- i) *approcci integrati per l'attuazione dei piani e programmi in materia di rifiuti;*
 - ii) *attività per l'attuazione e lo sviluppo della legislazione dell'Unione in materia di rifiuti, accordando particolare attenzione alle prime fasi della gerarchia dei rifiuti dell'Unione (prevenzione, riutilizzo e riciclaggio);*
 - iii) *attività in materia di efficienza delle risorse e impatto del ciclo di vita dei prodotti, modelli di consumo e dematerializzazione dell'economia.*


Per quanto riguarda i rifiuti, la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e il settimo programma d'azione per l'ambiente mirano a raggiungere i seguenti obiettivi generali entro il 2020:

- ridurre i rifiuti prodotti,
- aumentare al massimo il riciclaggio e il riutilizzo,

⁽¹⁾ Ad esempio puntando a ridurre il consumo energetico per il trattamento e la gestione delle acque e le perdite idriche.

⁽²⁾ La popolazione residente nelle zone rurali è la popolazione che vive fuori dalle aree urbane. Le aree urbane sono identificate attraverso il seguente metodo: 1) una soglia di densità demografica (300 abitanti per km²) applicata a maglie territoriali di 1 km²; 2) una soglia di dimensione minima (5 000 abitanti) applicata a maglie territoriali raggruppate al di sopra della soglia di densità. Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Urban-rural_typology

⁽³⁾ Ad esempio nutrienti (P, K, N) e composti organici.



- limitare l'incenerimento ai materiali non riciclabili, e
- limitare la messa in discarica ai rifiuti non riciclabili e non recuperabili.

Sarà quindi data priorità ai temi elencati di seguito.

Applicazione della legislazione in materia di rifiuti – allegato III, parte A, lettera b), punti i) e ii)

1. Attuazione di metodi di **gestione** (raccolta differenziata, selezione e riciclaggio) **dei rifiuti** nelle regioni ultraperiferiche dell'UE ⁽¹⁾ o sulle isole ⁽²⁾ con una popolazione residente inferiore a 250 000 abitanti ⁽³⁾.
2. Attuazione di **soluzioni innovative** dedicate a uno dei seguenti aspetti:
 - raccolta differenziata e riciclaggio di **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e/o batterie e accumulatori** o riciclaggio di RAEE e/o batterie e accumulatori,
 - smantellamento e riciclaggio di **veicoli fuori uso**,
 - **demolizione selettiva** di costruzioni ed edifici con conseguente ottenimento di materiali o prodotti riciclati dal valore aggiunto ⁽⁴⁾,
 - selezione e riciclaggio dal valore aggiunto della **plastica** ⁽⁵⁾,
 - raccolta differenziata e riciclo dei **biorifiuti**, e/o
 - riciclaggio dei **materiali composti per recuperare materie prime essenziali**.

Nota esplicativa:

A complemento di tali soluzioni innovative e del progetto LIFE, le altre pertinenti operazioni di gestione dei rifiuti conformi alla gerarchia dei rifiuti andrebbero altresì perseguite durante e dopo il periodo di svolgimento del progetto.

3. **Identificazione** ⁽⁶⁾ e **separazione delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti** per consentire un riciclaggio con valore aggiunto ⁽⁷⁾ dei rifiuti trattati e uno smaltimento sicuro delle sostanze pericolose nel quadro del progetto.

Rifiuti ed efficienza nell'uso delle risorse – allegato III, parte A, lettera b), punto iii)

1. Attuazione di **nuovi modelli e/o approcci imprenditoriali e/o di consumo per sostenere l'efficienza nell'uso delle risorse**, nei settori industriali prioritari definiti nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse ⁽⁸⁾ e nel piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare ⁽⁹⁾, concentrandosi sulla durabilità, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio dei prodotti e su processi alternativi alla vendita di prodotti. Già durante lo svolgimento del progetto l'attuazione di nuovi modelli e approcci imprenditoriali dovrebbe:
 - dare luogo a una riduzione dell'impiego di risorse (ossia l'uso dei materiali, il consumo energetico e/o idrico, in funzione dei principali effetti), e

⁽¹⁾ Guadalupa, Riunione, Mayotte, Guyana francese e Martinica, Saint-Martin (Francia); Madera, Isole Azzorre (Portogallo); Isole Canarie (Spagna), cfr. http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/themes/outmost-regions/.

⁽²⁾ Le isole sono definite come territori aventi una superficie minima di 1 km², una distanza minima tra l'isola e la terraferma di 1 km, una popolazione residente superiore ai 50 abitanti e nessun collegamento permanente (ponte, galleria, diga) tra l'isola e la terraferma. Per la definizione si veda il documento «Regional focus» n° 01/2011 dal titolo «Regional typologies: a compilation» (Tipologie regionali: una raccolta); politica regionale dell'Unione europea; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2011_01_typologies.pdf.

⁽³⁾ In base agli ultimi dati diffusi dalle autorità competenti in materia.

⁽⁴⁾ Valore aggiunto significa riciclare in prodotti di qualità elevata, ossia non riciclare in aggregati. Per tale concetto si veda la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti», COM(2014) 398 final del 2 luglio 2014, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52014DC0398>.


⁽⁵⁾ Compresi gli imballaggi in plastica.

⁽⁶⁾ Compresa la caratterizzazione.

⁽⁷⁾ Valore aggiunto significa riciclare in prodotti di qualità elevata, ossia non riciclare in aggregati. Per tale concetto si veda la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti», COM(2014) 398 final del 2 luglio 2014, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52014DC0398>.

⁽⁸⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse», COM(2011) 571 final del 20 settembre 2011, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2011:0571:FIN>.

⁽⁹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare», COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614>.



- favorire la trasformazione nelle piccole e medie imprese (PMI) ⁽¹⁾ e/o
- integrare la dimensione sociale nel modello imprenditoriale.

Nota esplicativa:

I processi alternativi comprendono, a titolo non esaustivo, la condivisione o la locazione, la rifabbricazione, la simbiosi industriale, l'ottimizzazione delle filiere alimentari, del trasporto e della mobilità, edifici e costruzioni/demolizioni sostenibili.

Regolamento LIFE, allegato III

- c) **Priorità tematiche relative all'efficienza nell'uso delle risorse, compresi il suolo e le foreste, e all'economia verde e circolare:** attività per l'attuazione della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e del settimo programma d'azione per l'ambiente che non sono comprese da altre priorità tematiche di cui al presente allegato, in particolare:
- i) attività per la simbiosi industriale e il trasferimento delle conoscenze e sviluppo di nuovi modelli per il passaggio a un'economia circolare e verde;
 - ii) attività nel quadro della strategia tematica in materia di suolo (comunicazione della Commissione del 22 settembre 2006 intitolata «Strategia tematica per la protezione del suolo») con particolare attenzione alla mitigazione e alla compensazione dell'impermeabilizzazione del suolo nonché a un migliore uso del medesimo;
 - iii) attività per sistemi di monitoraggio e informazione forestale e per la prevenzione degli incendi boschivi.

I progetti rientranti nelle priorità tematiche relative all'efficienza nell'uso delle risorse, compresi il suolo e le foreste, e all'economia verde e circolare si incentreranno sull'attuazione della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, del piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare ⁽²⁾, della strategia tematica per la protezione del suolo ⁽³⁾ e della strategia forestale dell'Unione europea del 2013 ⁽⁴⁾.

Per quanto riguarda la simbiosi industriale, il trasferimento delle conoscenze e il passaggio a un'economia verde e circolare, si dovrebbe prestare particolare attenzione alle buone prestazioni ambientali e all'efficienza in termini di economia circolare e di impiego delle risorse da parte delle imprese, della politica dei consumatori, dei nuovi modelli imprenditoriali e di consumo e delle catene del valore. Il sostegno pubblico all'economia circolare sinora è stato sbilanciato a favore del «riciclaggio», mentre i progetti a favore del riutilizzo, della riparazione e della rifabbricazione sono sottorappresentati ⁽⁵⁾. Se attuata lungo le catene del valore (locali), l'economia circolare ha un grande potenziale in termini di creazione di effetti sociali positivi, ad esempio per quanto concerne l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate e la formalizzazione delle attività nell'economia sommersa. I progetti relativi all'economia circolare sono invitati a prendere in considerazione tali aspetti insieme agli impatti ambientali diretti e misurabili. Tali catene del valore affronteranno gli ambiti prioritari, promuovendo così anche l'attuazione della futura strategia dell'UE per la plastica nell'economia circolare ⁽⁶⁾.

Per quanto riguarda la protezione del suolo, è necessario migliorare la gestione del suolo e, in particolare, limitarne e attenuarne l'impermeabilizzazione. I dati relativi al suolo raccolti nel progetto dovrebbero essere forniti alle pertinenti banche dati regionali, nazionali e/o dell'UE.

I progetti riguardanti le foreste dovrebbero contribuire al monitoraggio delle foreste stesse fornendo qualsiasi dato pertinente generato ai sistemi europei presenti e futuri di informazione sulle foreste. D'altro canto, è necessario individuare approcci alla silvicoltura che siano prossimi alla natura ed efficienti sotto il profilo dei costi o approcci alternativi simili per quanto riguarda i boschi piantati coetanei o caratterizzati da una sola specie, al fine di stimolare la biodiversità e la resilienza. In particolare, occorre adoperarsi per prevenire lo scoppio di incendi boschivi, ridurre al minimo le condizioni che ne favoriscono l'avanzamento e accrescere la resilienza complessiva delle foreste, specialmente nelle aree protette come i siti Natura 2000, che comprendono una parte consistente delle foreste e rappresentano l'asse portante dell'azione dell'UE per la tutela della natura.

⁽¹⁾ Per la definizione di PMI si veda: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3An26026>.


⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare», COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614>.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia tematica per la protezione del suolo», COM(2006) 231 final, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0231&from=EN>

⁽⁴⁾ https://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy_it.

⁽⁵⁾ Si veda la relazione n. 6/2017 dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) «Circular by design – products in the circular economy» (Circolare per progettazione – prodotti nell'economia circolare), pag. 23: il 5 % di tutti i progetti di ricerca e sviluppo dell'UE nella progettazione dei prodotti si occupa di progettazione ecologica, l'1 % di rifabbricazione, il 2 % di riparazione, mentre l'8 % di riciclaggio.

⁽⁶⁾ <http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-strategy-on-plastics-in-the-circular-economy>.



Sarà quindi data priorità ai temi elencati di seguito.

Efficienza nell'impiego delle risorse, economia verde e circolare - allegato III, parte A, lettera c), punto i)

Attuazione del concetto di economia circolare occupandosi di almeno uno dei settori prioritari del piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare ⁽¹⁾ e garantendo l'impiego di risorse secondarie, materiali di scarto e/o rifiuti di alta qualità all'interno di una o più catene del valore. Già durante lo svolgimento del progetto l'attuazione dell'economia circolare dovrebbe:

- favorire la trasformazione nelle piccole e medie imprese (PMI), e/o
- integrare la dimensione sociale in una o più catene del valore.

Suolo — allegato III, parte A, lettera c), punto ii)

1. Attuazione di azioni in linea con gli orientamenti sull'impermeabilizzazione del suolo ⁽²⁾ con un'efficienza migliorata rispetto alle soluzioni di mercato, al fine di realizzare uno **sviluppo territoriale a livello regionale o nazionale senza ulteriore consumo di suolo o impermeabilizzazione del suolo**. Tali azioni prevedono almeno uno dei seguenti elementi:
 - azioni di limitazione e/o altre azioni di risanamento incentrate sui siti contaminati,
 - mitigazione dell'impermeabilizzazione del suolo, e/o
 - compensazione per l'impermeabilizzazione del suolo.
2. Attuazione di **pratiche di gestione del suolo sostenibili e integrate** in linea con gli orientamenti volontari per la gestione sostenibile del suolo ⁽³⁾ attraverso reti o organizzazioni regionali, nazionali o transnazionali.

Foreste — allegato III, parte A, lettera c), punto iii)

Oltre ai dati degli indicatori relativi agli habitat e agli ecosistemi delle foreste e ai loro servizi, i progetti LIFE riguardanti le foreste dovrebbero fornire anche dati sugli indicatori pertinenti di cui ai criteri 1, 2, 4 e 5 degli indicatori pan-europei aggiornati per la gestione sostenibile delle foreste ⁽⁴⁾.

1. Applicazione efficace ed efficiente di strumenti, metodologie, tecniche, tecnologie e attrezzature per attuare **metodi di gestione forestale prossimi alla natura e alternative simili nel settore della silvicoltura ⁽⁵⁾ ad una gestione forestale più intensiva ⁽⁶⁾** e/o metodi di gestione basati su **boschi piantati coetanei o caratterizzati da una sola specie**, con un'efficienza sotto il profilo dei costi paragonabile a quella delle operazioni su grande o media scala utilizzate in un contesto equivalente di gestione forestale più intensiva e/o gestione di boschi coetanei e monospecie ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare», COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614>. I settori prioritari sono i seguenti: plastica, materie prime essenziali, rifiuti alimentari, biomassa e bioprodotto, rifiuti di costruzione e demolizione.

⁽²⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Guidelines on best practice to limit, mitigate or compensate soil sealing» (Orientamenti sulle migliori pratiche per limitare, mitigare o compensare l'impermeabilizzazione del suolo), SWD(2012) 101 final del 12 aprile 2012, http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/soil_sealing_guidelines_en.pdf.

⁽³⁾ Adottati dal Consiglio della FAO il 5 dicembre 2016 e approvati dall'UE e dagli Stati membri, <http://www.fao.org/3/a-bl813e.pdf>.

⁽⁴⁾ Dichiarazione ministeriale di Madrid del 22 ottobre 2015, adottata in occasione della riunione del gruppo di esperti sulle foreste in Europa, 30 giugno - 2 luglio 2015, Madrid, Spagna, http://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/11/III-ELM_7MC_2_2015_MinisterialDeclaration_adopted-2.pdf#page=5.

⁽⁵⁾ Ad esempio le operazioni silvicole su scala ridotta.

⁽⁶⁾ Philipp S. Duncker, Susana M. Barreiro, Geerten M. Hengeveld, Torgny Lind, William L. Mason, Slawomir Ambrozy e Heinrich Spiecker, Classification of Forest Management Approaches: a new conceptual framework and its applicability to European forestry (Classificazione degli approcci di gestione forestale: un nuovo quadro concettuale e la sua applicabilità alla silvicoltura europea), Ecology and Society 17(4): 51. <http://dx.doi.org/10.5751/ES-05262-170451>, pag. 50: Diversi approcci di gestione forestale o sistemi silviculturali possono essere organizzati lungo un gradiente di intensità della gestione, in funzione degli specifici metodi e pratiche selvicolturali utilizzati (selezione delle specie, preparazione del sito, semina, coltura, sfoltimento, raccolto finale, uso di agenti chimici ecc.). Le scelte di tali metodi e pratiche si ripercuoteranno sulle strutture e funzioni ecosistemiche forestali, compresa la loro biodiversità e altri criteri di sostenibilità. La gestione forestale «intensiva» generalmente attribuisce priorità agli aspetti economici e, in particolare, agli obiettivi di produzione della biomassa, mentre le questioni ecologiche e gli altri servizi e funzioni ecosistemiche hanno un ruolo relativamente meno rilevante. Le metodologie e le operazioni tipiche di questo approccio prevedono periodi brevi di rotazione, boschi coetanei, la possibilità di servirsi di specie arboree non autoctone, l'uso di agenti chimici, il taglio raso come metodo di raccolto finale, l'uso intensivo delle macchine e la coltivazione del suolo, o la fertilizzazione e la calcitazione.

⁽⁷⁾ Ad esempio nuovi macchinari per la rimozione parziale degli alberi che affrontino la variabilità su scala ridotta nella struttura boschiva, prevenzione dei danni al suolo, nuovi modelli di inventario e sistemi informatici per la pianificazione e la gestione forestale, tecnologie di telesorveglianza per prevenire il disboscamento illegale, tecnologie per segheria specializzate ecc.



Nota esplicativa:

La «gestione forestale prossima alla natura» (a volte chiamata anche «silvicoltura ecologicamente sostenibile» o «silvicoltura a copertura continua») è caratterizzata da pratiche volte a imitare i processi naturali e che puntano a combinare lo sfruttamento economico delle foreste e la conservazione della natura. Ne risultano foreste attivamente gestite, ma a più livelli e ricche di specie, relativamente simili alle foreste naturali. Questo concetto include la gestione attiva delle foreste con raccolta di legname e pertanto non va confuso con approcci tesi esplicitamente a preservare i processi naturali, ad esempio nelle zone naturali protette. Le pratiche utilizzate generalmente possono variare leggermente da un paese all'altro, ma comportano solitamente i seguenti elementi: uso di specie arboree native o adattate al sito, rigenerazione naturale, impiego limitato di macchinari, inclusione di misure di conservazione della natura, esclusione dell'uso di fertilizzante o pesticidi, lunghi periodi di rotazione e raccolta a singolo fusto o a gruppo ⁽¹⁾.

2. Sperimentazione e attuazione di metodi ⁽²⁾ intesi a **convertire le foreste esistenti ad alto rischio di incendio** in boschi più resilienti con minor rischio di accumulo di combustibili e di diffusione degli incendi, basanti su pratiche di gestione delle foreste e del terreno che favoriscono le foreste di latifoglie o miste semi-naturali, escludono lo sfruttamento eccessivo dei relativi corpi idrici e/o garantiscono un uso sostenibile del suolo riducendo il rischio e/o l'intensità degli incendi.

Regolamento LIFE, allegato III

- d) **Priorità tematiche in materia di ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore:** attività di sostegno per l'attuazione degli obiettivi specifici in materia di ambiente e salute fissati dal settimo programma d'azione per l'ambiente, in particolare:
- i) attività di sostegno per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ (REACH) e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ (regolamento sui biocidi) al fine di garantire un uso più sicuro, più sostenibile o più economico delle sostanze chimiche (compresi i nanomateriali);
 - ii) attività di sostegno per facilitare l'attuazione della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ (direttiva sul rumore) al fine di raggiungere livelli di rumore che non comportino effetti negativi rilevanti o rischi per la salute umana;
 - iii) attività di sostegno per evitare incidenti gravi, in particolare facilitando l'attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ (direttiva Seveso III).

Per quanto riguarda l'ambiente e la salute, si dovrebbero esplorare nuovi metodi per ridurre gli effetti delle sostanze chimiche, del rumore e degli incidenti industriali sull'ambiente e sulla salute umana.

Sarà quindi data priorità ai seguenti temi dei progetti.

Sostanze chimiche — allegato III, parte A, lettera d), punto i)

Riduzione dell'impatto sull'ambiente o sulla salute umana di almeno uno dei seguenti elementi:

— **sostanze identificate come pericolose per la salute umana o l'ambiente a norma del regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele** ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ Da Duncker, P. S., S. M. Barreiro, G. M. Hengeveld, T. Lind, W. L. Mason, S. Ambrozy, e H. Spiecker. 2012. Classification of forest management approaches: a new conceptual framework and its applicability to European forestry (Classificazione degli approcci di gestione forestale: un nuovo quadro concettuale e la sua applicabilità alla silvicoltura europea). *Ecology and Society* 17(4): 51.

⁽²⁾ I metodi e gli approcci varieranno in funzione, ad esempio, della dimensione dell'azienda forestale, del tipo di proprietà, della tipologia di foresta e della regione biogeografica ecc.


⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

⁽⁶⁾ Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1), così come modificato per adeguarlo agli ultimi sviluppi tecnici e scientifici: <https://echa.europa.eu/regulations/clp/legislation>.



- **effetti combinati degli agenti chimici**, compresi i **disreggatori endocrini**,
- **nanomateriali**,
- **prodotti biocidi e/o pesticidi**.

Tale obiettivo è raggiunto attraverso una o più delle seguenti misure:

- un uso più sicuro e sostenibile,
- la riduzione al minimo dell'esposizione ad agenti chimici tossici nei prodotti o nell'ambiente, e/o
- la sostituzione con sostanze più sicure o con soluzioni non chimiche.

Rumore – allegato III, parte A, lettera d), punto ii)

In questo ambito sarà data priorità ai progetti nelle aree urbane, al fine di migliorare la situazione per il numero maggiore possibile di persone.

Riduzione del **rumore prodotto dal traffico stradale nelle aree urbane densamente popolate** mediante l'uso di rivestimenti e/o pneumatici a basso indice di rumorosità con un costo del ciclo di vita analogo a quello dei rivestimenti e/o degli pneumatici ordinari, garantendo tuttavia una notevole riduzione del rumore.

Incidenti industriali – allegato III, parte A, lettera d), punto iii)

Agevolazione dell'attuazione della **direttiva Seveso III** (direttiva 2012/18/UE) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, tramite la realizzazione di strumenti metodologici particolarmente efficienti sotto il profilo dei costi per la **mappatura dei rischi ambientali e per la salute umana** e per far fronte agli **effetti domino**. I progetti prevedono l'applicazione dimostrativa di tali strumenti da parte di diversi responsabili e attuano misure di prevenzione o riduzione dei rischi sulla base degli stessi.

Regolamento LIFE, allegato III


- e) **Priorità tematiche in materia di qualità dell'aria ed emissioni, compreso l'ambiente urbano:** attività di sostegno per la realizzazione degli obiettivi specifici in materia di aria ed emissioni fissati nella tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse e nel settimo programma d'azione per l'ambiente, in particolare:
- i) *approcci integrati per l'attuazione della legislazione sulla qualità dell'aria;*
 - ii) *attività di sostegno per facilitare il rispetto delle norme dell'Unione in materia di qualità dell'aria e relative emissioni atmosferiche, compresa la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (direttiva sui limiti nazionali di emissione);*
 - iii) *attività di sostegno per una migliore attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (direttiva sulle emissioni industriali), con particolare attenzione al miglioramento del processo di definire e attuare le migliori tecniche disponibili, garantendo la facilità dell'accesso del pubblico alle informazioni e rafforzando il contributo della direttiva sulle emissioni industriali all'innovazione.*

La priorità tematica «qualità dell'aria ed emissioni, compreso l'ambiente urbano» si incentra sull'attuazione della legislazione in materia di qualità dell'aria e di un approccio globale in risposta ai problemi presenti nell'ambiente urbano. L'inquinamento dell'aria è tuttora il problema di salute più grave collegato all'ambiente in Europa, con un tasso di mortalità più di dieci volte superiore a quello degli incidenti stradali, ed esercita anche un effetto significativo sugli ecosistemi (ad esempio il 70 % dei siti Natura 2000 dell'Unione è colpito da eutrofizzazione a causa dell'inquinamento atmosferico). Questo problema andrebbe affrontato conformemente alla futura strategia dell'Unione in materia di qualità dell'aria per il periodo fino al 2030. I progetti dovrebbero fare riferimento al particolato o all'NO_x, e non alla CO₂. Se l'obiettivo primario consiste nella riduzione della CO₂, il progetto dovrebbe essere presentato nel quadro del sottoprogramma Azione per il clima.

La direttiva sulle emissioni industriali è uno strumento fondamentale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento da grandi fonti puntuali. L'esperienza acquisita con l'attuazione della direttiva (e della precedente direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento) ha permesso di individuare ulteriori esigenze in termini di informazione pubblica e introduzione di tecniche emergenti.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (G.U. L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

⁽²⁾ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (G.U. L 334 del 17.12.2010, pag. 17).



Sarà quindi data priorità ai temi elencati di seguito.

Legislazione in materia di qualità dell'aria e direttiva sui limiti nazionali di emissione – allegato III, parte A, lettera e), punti i) e ii)

Salvo diversa ed esplicita indicazione, i progetti relativi alla qualità dell'aria in generale dovrebbero concentrarsi sulle aree urbane in modo da comprendere il numero maggiore possibile di persone.

1. **Miglioramento della qualità dell'aria e riduzione delle emissioni di particolato** in aree caratterizzate da un elevato uso di combustibili solidi come la biomassa, il carbone e la torba per il riscaldamento domestico. Tali progetti attuano una o più delle seguenti soluzioni:

- soluzioni tecniche ⁽¹⁾,
- soluzioni di gestione,
- soluzioni normative e/o
- soluzioni basate sugli incentivi ⁽²⁾.

2. **Mobilità sostenibile per il trasporto su strada** con riguardo alle emissioni di inquinanti atmosferici, la cui riduzione è essenziale per il rispetto delle norme sulla qualità dell'aria, concentrandosi su uno o più dei seguenti aspetti:

- guida più pulita in condizioni reali,
- veicoli su due o tre ruote più puliti o elettrici e/o analisi e attuazione delle relative esigenze infrastrutturali su una scala di prova,
- uso di veicoli elettrici o a bassissime emissioni ⁽³⁾,
- uso di combustibili alternativi,
- programmi innovativi di messa a norma retroattiva dei veicoli ⁽⁴⁾,
- tecnologie alternative per il gruppo propulsore ⁽⁵⁾,
- sistemi di accesso alla circolazione a impatto elevato, come le zone a basse emissioni e i regimi di pedaggio stradale attraverso etichette e/o criteri di accesso avanzati, e/o
- uso di piattaforme logistiche innovative ⁽⁶⁾.

3. **Mobilità sostenibile nei settori del trasporto aereo e delle macchine mobili non stradali** per ridurre le emissioni, in particolare quelle prodotte dalle macchine mobili non stradali esistenti non (ancora) contemplate dal regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.

4. **Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano e particolato di origine agricola** a sostegno dell'applicazione del codice aggiornato di buone pratiche dell'UNECE per la riduzione delle emissioni di origine agricola ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ Ad esempio pretrattamento del combustibile, tecnologie a bassissima emissione di polveri, tecnologie di combustione e controllo pulite e a elevata efficienza, combinazioni con energie rinnovabili prive di emissioni, accumulo di calore.

⁽²⁾ Va osservato che il pagamento diretto di incentivi a terzi non è ammissibile nel quadro del programma LIFE, a norma dell'articolo II.11 del modello di convenzione di sovvenzione LIFE.

⁽³⁾ Veicoli a bassissime emissioni ai sensi del programma di lavoro di Orizzonte 2020, http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-transport_en.pdf. Tale categoria può comprendere i veicoli destinati al servizio pubblico.


⁽⁴⁾ I prodotti previsti possono essere le automobili e i veicoli a motore a due e tre ruote.

⁽⁵⁾ Ad esempio elettromobilità e mobilità basata sull'idrogeno.

⁽⁶⁾ Ad esempio per la consegna dei prodotti nel tratto finale.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53). Ad esempio trasporto sulle vie navigabili, cantieri e infrastrutture portuali. Ciò può includere il passaggio a un altro carburante (compresa l'energia elettrica), l'uso di carburanti a basse emissioni (ad esempio carburanti per il trasporto aereo che producono emissioni a basso numero di particelle) e l'ammodernamento con tecnologie tese a ridurre le emissioni. Le misure possono essere integrate attuando politiche urbane, approcci normativi e una pianificazione in materia. Le misure dovrebbero determinare una riduzione misurabile delle emissioni di inquinanti atmosferici come il particolato e l'NO_x.

⁽⁸⁾ <http://www.unece.org/index.php?id=41358>



Direttiva sulle emissioni industriali — allegato III, parte A, lettera e), punto iii)

Applicazione di **tecniche di prevenzione e abbattimento dell'inquinamento** citate dalla direttiva relativa alle emissioni industriali come tecniche emergenti.

Ambiente urbano — allegato III, parte A, lettera e)

Attuazione di **politiche urbane integrate e approcci normativi a favore di una pianificazione e progettazione sostenibili e/o a sostegno di soluzioni tecniche innovative** per migliorare almeno uno dei seguenti aspetti:

- trasporto pubblico e mobilità urbani,
- soluzioni ⁽¹⁾ riguardanti l'uso efficiente dell'energia o delle risorse oppure relative a energie rinnovabili o materiali a emissioni zero o a basse emissioni ⁽²⁾,
- produzione alimentare locale, e/o
- condizione degli ecosistemi urbani e dei relativi servizi ⁽³⁾.

3.2. Settore prioritario Natura e biodiversità

Ai sensi dell'articolo 11, lettera a), del regolamento LIFE, l'obiettivo specifico dei temi dei progetti rientranti in questo settore prioritario e nelle relative priorità tematiche di cui all'allegato III del regolamento LIFE è «contribuire allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione dell'Unione in materia di natura e di biodiversità, compresa la strategia dell'Unione per la biodiversità fino al 2020, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, attraverso l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci, buone pratiche e soluzioni».

Il programma LIFE è stato uno strumento chiave a sostegno dell'attuazione delle direttive Uccelli e Habitat negli ultimi 25 anni e si è dimostrato funzionale, e in alcuni casi essenziale, per garantire la creazione della rete Natura 2000. Il controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla tutela della natura ⁽⁶⁾ e il piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia ⁽⁷⁾ sottolineano la necessità di incrementare i finanziamenti a favore di tale settore prioritario, come prevede il regolamento delegato che modifica l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento LIFE. Il programma LIFE continuerà a concentrare sulla rete Natura 2000 le risorse finanziarie destinate al settore prioritario Natura e biodiversità, al fine di garantire il pieno rispetto degli impegni di cui all'obiettivo 1 della strategia per la biodiversità e promuovere nel contempo i progetti che affrontano gli obiettivi 2, 3, 4 e 5 della strategia per la biodiversità fino al 2020.

I progetti LIFE in materia di natura e quelli in materia di biodiversità sono concepiti per integrarsi a vicenda e, ove opportuno, integrare altre priorità tematiche relative alla natura e alla biodiversità; ad esempio quando un progetto riguarda Natura 2000, dovrebbe affrontare anche la questione delle specie esotiche invasive, se del caso. Pertanto, per evitare incoerenze, i principi che si applicano nell'ambito di una delle priorità tematiche si applicano anche nell'ambito della priorità tematica complementare. Se i progetti che attuano gli obiettivi 2, 3, 4 e/o 5 della strategia per la biodiversità fino al 2020 vengono eseguiti (anche in parte) nei siti Natura 2000, le misure proposte devono essere conformi agli obiettivi di conservazione del sito, al suo piano di gestione o agli strumenti equivalenti e/o all'atto di designazione della zona speciale di conservazione. Inoltre i progetti LIFE riguardanti le foreste dovrebbero fornire anche dati sugli indicatori pertinenti di cui ai criteri 1, 2, 4 e 5 degli indicatori pan-europei aggiornati per la gestione sostenibile delle foreste ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ Ivi comprese soluzioni che integrano le attività nel quadro del Patto dei sindaci.

⁽²⁾ Energie rinnovabili a emissioni zero o a basse emissioni: il progetto dovrebbe fare riferimento al particolato o all'NO₂, non alla CO₂. Se l'obiettivo primario consiste nella riduzione della CO₂, il progetto dovrebbe essere presentato nel quadro del sottoprogramma Azione per il clima.

⁽³⁾ http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/102.pdf


⁽⁴⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GUL 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽⁵⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUL 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁽⁶⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2016) 472 final, del 16 dicembre 2016, sul controllo dell'adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di protezione della natura (direttive Uccelli e Habitat), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (di seguito «controllo dell'adeguatezza delle direttive Uccelli e Habitat»).

⁽⁷⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia», COM(2017) 198 final del 27 aprile 2017.

⁽⁸⁾ Dichiarazione ministeriale di Madrid del 22 ottobre 2015, adottata dalla Conferenza europea ad alto livello sulle foreste, 30 giugno – 2 luglio 2015, Madrid, Spagna, http://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/11/III-ELM_7MC_2_2015_MinisterialDeclaration_adopted-2.pdf#page=5



Regolamento LIFE, allegato III

- a) **Priorità tematiche in materia di natura:** attività per l'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, in particolare:
- i) attività volte a migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi gli habitat e le specie marini e le specie di uccelli, di interesse per l'Unione;
 - ii) attività di sostegno dei seminari biogeografici della rete Natura 2000;
 - iii) approcci integrati per l'attuazione dei quadri di azioni prioritarie.

È data priorità ai seguenti temi dei progetti che contribuiscono a realizzare l'obiettivo 1 della strategia sulla biodiversità fino al 2020 ai fini della piena attuazione delle direttive Uccelli e Habitat.

1. Miglioramento dello stato di conservazione dei tipi di habitat o delle specie di interesse comunitario ⁽¹⁾ a norma delle direttive Uccelli e Habitat dell'UE, in relazione ai **siti Natura 2000 proposti o designati per tali tipi di habitat o specie** ⁽²⁾.
2. Progetti volti a migliorare lo stato di conservazione dei tipi di habitat o delle specie di interesse comunitario, purché il loro **stato non sia «soddisfacente/sicuro e non in declino»** o **«non noto»**, secondo le valutazioni generali più recenti fornite dagli Stati membri al livello geografico pertinente, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva Habitat, o le valutazioni più recenti condotte ai sensi dell'articolo 12 della direttiva Uccelli e le valutazioni degli uccelli a livello di Unione.
3. Attuazione della **componente marina** delle direttive Habitat e Uccelli e le relative disposizioni di cui al descrittore 1 della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, nei casi in cui tali progetti siano incentrati su una o più delle azioni seguenti:
 - completare e perfezionare gli inventari nazionali per l'istituzione della rete di siti Natura 2000 in alto mare,
 - ripristino e gestione dei siti marini della rete Natura 2000, compresa la preparazione e l'attuazione di piani di gestione dei siti,
 - interventi che affrontano i conflitti legati a specie, habitat o siti tra la conservazione dell'ambiente marino e le esigenze dei pescatori o di altri «utilizzatori del mare», nonché interventi che associano misure di conservazione all'uso sostenibile dei siti Natura 2000, e/o
 - approcci dimostrativi o innovativi per la valutazione o il monitoraggio dell'impatto esercitato dalle attività umane sulle specie e sugli habitat marini critici e la loro applicazione quale strumento per orientare le misure di conservazione concrete.


Regolamento LIFE, allegato III

- b) **Priorità tematiche in materia di biodiversità:** attività per l'attuazione della strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020, in particolare:
- i) attività volte a contribuire al conseguimento dell'obiettivo 2;
 - ii) attività volte a contribuire al conseguimento degli obiettivi 3, 4 e 5.

I seguenti progetti si incentrano sulla realizzazione degli obiettivi 2, 3, 4 e 5 della strategia sulla biodiversità fino al 2020, nella misura in cui si rivolgono primariamente agli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 11 del regolamento LIFE e possono pertanto essere finanziati a titolo del programma LIFE.

⁽¹⁾ In questo contesto, con l'espressione «interesse comunitario» si intende «interesse per l'Unione».

⁽²⁾ Il quadro d'azione prioritaria pertinente e i piani d'azione relativi agli habitat e/o alle specie sono strumenti di attuazione per tale tema dei progetti.



Sarà data priorità ai temi dei progetti descritti di seguito.

1. Sviluppo e attuazione dei **piani e delle azioni a favore delle infrastrutture verdi** ⁽¹⁾ che **migliorano le condizioni degli ecosistemi e dei servizi che forniscono** ⁽²⁾ e/o la **connettività** tra i siti Natura 2000 e/o altre aree protette.

Sviluppo e applicazione di **metodi e/o tecniche ampiamente replicabili relativi alle infrastrutture verdi** in grado di mitigare efficacemente gli impatti negativi delle **infrastrutture dell'energia o dei trasporti** sulla biodiversità attraverso il rafforzamento della connettività. Tali tecniche e/o metodi dovrebbero essere **più efficienti sotto il profilo dei costi rispetto alle soluzioni qualitativamente equivalenti** già proposte sul mercato e, se del caso, portare a soluzioni condivise gratuitamente o all'elaborazione di norme tecniche.

2. Sviluppo e applicazione di strumenti volti a **integrare la biodiversità nelle decisioni finanziarie e imprenditoriali**, in modo da garantire, attraverso la conservazione e il ripristino della biodiversità conseguiti durante il progetto, **che non vi sia alcuna perdita netta di biodiversità e/o che la redditività dei servizi ecosistemici sia rafforzata** ⁽³⁾.
3. Attenzione per le **specie o gli habitat a rischio** che **non figurano negli allegati della direttiva Habitat**, ma il cui stato è considerato **«a rischio» o peggio** nelle liste rosse europee sulle specie ⁽⁴⁾ o gli habitat ⁽⁵⁾ o nella lista rossa della IUCN ⁽⁶⁾ per quanto riguarda le specie non comprese nelle liste rosse europee.
4. Lotta alle **specie esotiche invasive** ⁽⁷⁾ attraverso la sperimentazione e l'attuazione delle tre fasi seguenti su una scala territoriale adeguata nell'ambito di un quadro circostanziato:
 - impedire l'introduzione di specie esotiche invasive, in particolare affrontando il problema dei vettori prioritari di introduzione,
 - istituire un sistema di individuazione ed eradicazione rapida, e
 - eradicare, controllare o contenere le specie esotiche invasive individuate.

I progetti dovrebbero essere concepiti in modo da migliorare i quadri tecnici, amministrativi e/o giuridici esistenti o introdurre di nuovi al livello pertinente, segnatamente, ma non esclusivamente, in relazione alle specie incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive dell'Unione in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.

Nota esplicativa: laddove una fase sia già stata affrontata indipendentemente dal progetto o non sia possibile affrontarla nell'ambito dello stesso, le azioni del progetto devono essere quantomeno situate chiaramente in un quadro più ampio che metta in relazione tutte le tre fasi.

3.3. Settore prioritario Governance e informazione in materia ambientale

Ai sensi dell'articolo 12, lettera a), del regolamento LIFE, l'obiettivo specifico dei temi dei progetti rientranti in questo settore prioritario e nelle relative priorità tematiche di cui all'allegato III del regolamento LIFE è «promuovere la sensibilizzazione in materia ambientale, anche per ottenere il sostegno del pubblico e delle parti interessate all'elaborazione delle politiche ambientali dell'Unione, e promuovere la conoscenza in materia di sviluppo sostenibile e nuovi modelli di consumo sostenibile».

⁽¹⁾ Infrastrutture verdi: si tratta di una rete di aree naturali e seminaturali, pianificata strategicamente, con altre caratteristiche ambientali concepite e gestite in modo da ottenere una vasta serie di servizi ecosistemici. Comprende gli spazi verdi (o blu, nel caso degli ecosistemi acquatici) e altre caratteristiche fisiche nelle aree terrestri (comprese le zone costiere) e marine. Sulla terraferma l'infrastruttura verde è presente negli insediamenti rurali e urbani. Cfr. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249>.

⁽²⁾ http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/MAESWorkingPaper2013.pdf

⁽³⁾ A titolo di esempio è possibile consultare la piattaforma sulle imprese e la biodiversità http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/resources/index_en.htm.

⁽⁴⁾ http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/index_en.htm.

⁽⁵⁾ http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/redlist_en.htm.

⁽⁶⁾ <http://www.iucnredlist.org/>.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35); tale aspetto è previsto anche nell'obiettivo 5 della strategia per la biodiversità e contribuisce al conseguimento del livello di protezione stabilito dal descrittore 2 «specie non indigene» di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva 2008/56/CE.

⁽⁸⁾ L'elenco è aggiornato regolarmente; si veda ad esempio il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 4).



Regolamento LIFE, allegato III

Settore prioritario Governance e informazione in materia ambientale:

- a) campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione in linea con le priorità del settimo programma d'azione per l'ambiente;
- b) attività a sostegno di un processo di controllo efficace e misure di promozione della conformità in relazione alla legislazione ambientale dell'Unione, nonché attività a sostegno di sistemi e strumenti di informazione relativi all'attuazione della legislazione ambientale dell'Unione.

Campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione – allegato III, parte C, lettera a)

Nella valutazione del valore aggiunto europeo dei progetti proposti si terrà conto della portata geografica delle campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione.

Sensibilizzazione del pubblico di riferimento riguardo a problemi ambientali, politiche, strumenti e/o normative dell'UE in materia di ambiente, allo scopo di cambiarne la percezione e promuovere l'adozione di pratiche e comportamenti rispettosi dell'ambiente e/o l'impegno diretto dei cittadini. I candidati devono fornire prove sostanziali del fatto che un cambiamento dei livelli di consapevolezza ⁽¹⁾ nel settore o nei settori affrontati dal progetto è un fattore essenziale a sostegno della corretta attuazione e/o del futuro sviluppo delle politiche, degli strumenti e/o delle normative dell'UE in materia di ambiente. Le attività di sensibilizzazione dovrebbero prevedere la copertura più ampia possibile in relazione alla specifica questione trattata ⁽²⁾. I problemi ambientali, le politiche, gli strumenti e/o le normative dell'UE in materia di ambiente dovrebbero essere direttamente correlati a uno o più dei temi elencati fra le tre priorità seguenti ⁽³⁾:

Crescita verde:

- consumo sostenibile, con un'attenzione particolare alla prevenzione dei rifiuti, in particolare i rifiuti plastici, alimentari e marini,
- transizione verso l'economia circolare, in particolare attuazione di modelli imprenditoriali sostenibili e di una produzione, prodotti e servizi sostenibili ⁽⁴⁾.

Creazione di collegamenti con i cittadini:

- Natura 2000 e i benefici tratti dall'attuazione della legislazione europea in materia di ambiente, in linea con il piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia ⁽⁵⁾,
- specie esotiche invasive,
- uso sicuro delle sostanze chimiche,
- benefici della natura, comprese le infrastrutture verdi e i relativi servizi ecosistemici.

Realizzare gli obiettivi:

- qualità dell'aria nelle aree urbane e i suoi effetti sulla salute, e/o
- benefici dell'attuazione della normativa sulle acque.


⁽¹⁾ Il livello di consapevolezza è definito in questo contesto come la porzione del pubblico destinatario che è a conoscenza dell'idea/termine/prodotto/concetto/sfida ambientale/ecc. che è oggetto dell'attività del progetto LIFE proposto. Si veda anche la distinzione operata nel quadro degli indicatori chiave di progetto del programma LIFE (http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/documents/160215_LIFEproject_level_outcome_indicators.pdf) tra il «raggiungimento», definito come l'azione di fornire efficacemente informazioni specifiche sul progetto al pubblico destinatario (pubblico generale o gruppi di parti interessate) rappresentato dai suoi singoli membri (è possibile dedurre da taluni modelli comportamentali che gli individui sono stati «raggiunti»), e la «sensibilizzazione», definita come l'azione di accrescere efficacemente la comprensione e la conoscenza dell'ambito su cui si concentra il progetto all'interno del pubblico destinatario (pubblico generale o gruppi di parti interessate) rappresentato dai suoi singoli membri, quale base per un cambiamento comportamentale.

⁽²⁾ In linea di principio, tali proposte dovrebbero pertanto essere indirizzate, ad esempio, a uno o più Stati membri o all'intera UE, a un intero settore di mercato, a una grande area metropolitana, a una specie in tutta la sua vastità, a una regione biogeografica o a tutte le regioni che affrontano una questione simile.

⁽³⁾ Estratto dal piano strategico 2016-2020 della DG Ambiente: https://ec.europa.eu/info/publications/strategic-plan-2016-2020-environment_it.

⁽⁴⁾ Compresa l'edilizia sostenibile.

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia», COM(2017) 198 final del 27 aprile 2017, http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_it.htm.



Attività a sostegno di un processo di controllo efficace e misure di promozione della conformità — allegato III, parte C, lettera b)

Sistemi di informazione, qualità della pubblica amministrazione e approcci volontari

1. **Miglioramento dei sistemi di informazione in materia ambientale** gestiti dalle autorità pubbliche per **la raccolta, il trattamento, la memorizzazione e la condivisione in formato elettronico di informazioni ambientali**, sviluppando e mettendo a disposizione nuovi sistemi o migliorando quelli esistenti, ove presenti. I progetti dovrebbero migliorare l'attuazione della politica ambientale dell'Unione ed essere conforme agli obblighi dell'UE in materia di informazione.

Nota esplicativa:

I miglioramenti possono consistere nella riduzione dell'onere amministrativo, nel miglioramento della condivisione di informazioni con le autorità e tra le stesse, nell'ottimizzazione degli usi finali delle informazioni ambientali, compresa la presentazione di relazioni, e nel miglioramento dei servizi destinati agli utenti finali, compreso il pubblico.

Per quanto riguarda i dati di monitoraggio relativi alle sostanze chimiche, i progetti dovrebbero migliorare la disponibilità e l'accessibilità di tali dati ai fini delle procedure normative attraverso il ricorso alla piattaforma di informazione per il monitoraggio delle sostanze chimiche (IPCHEM), collegando e correlando i dati di monitoraggio ai dati sulla salute umana e ambientale.

2. **Miglioramento della capacità e della qualità dell'amministrazione pubblica in relazione a piani, programmi, analisi, esami e valutazioni e/o ad autorizzazioni, deroghe e altre decisioni su specifiche attività**, anche in partenariato con enti privati, ove opportuno, nell'ottica di ridurre l'onere amministrativo, ottimizzando nel contempo i risultati ambientali e integrando, se del caso, la conservazione della natura.

Occorre affrontare uno o più dei seguenti aspetti:

Piani, programmi, analisi, esami e valutazioni

- **piani relativi alla qualità dell'aria** ⁽¹⁾,
- **programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico** ⁽²⁾,
- **piani di gestione dei bacini idrografici** ⁽³⁾ e programmi di misure, analisi ed esami correlati,
- **piani relativi allo spazio marittimo** e programmi di misure correlati, nonché strategie marine, nell'ottica di garantire sinergie con Natura 2000 e i piani di gestione dei bacini idrografici,
- **piani di gestione del rischio di alluvioni** ⁽⁴⁾,
- **piani d'azione sui nitrati** ⁽⁵⁾,
- **piani di gestione dei rifiuti** ⁽⁶⁾,
- **piani di gestione di Natura 2000** ⁽⁷⁾,
- **piani di gestione delle foreste previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale**, al fine di migliorare la biodiversità delle foreste,

⁽¹⁾ Come previsto, ad esempio, dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GUL 152, dell'11.6.2008, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici che modifica la direttiva 2003/35/CE ed abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).


⁽³⁾ Direttiva 2000/60/CE, cfr. articoli 5, 11 e 13.

⁽⁴⁾ Direttiva 2007/60/CE.

⁽⁵⁾ Direttiva 91/676/CEE.

⁽⁶⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽⁷⁾ Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.



- **piani di utilizzazione del suolo e altri piani che richiedono una valutazione ambientale strategica** ⁽¹⁾, per tenere meglio conto degli ecosistemi ⁽²⁾ e dei relativi servizi ⁽³⁾,
- **valutazione dei servizi ecosistemici e attività connesse** ⁽⁴⁾, e/o

Decisioni relative

- **alle emissioni degli impianti industriali,**
- **alla gestione dei rifiuti,**
- **all'inquinamento idrico e al prelievo d'acqua** ⁽⁵⁾,
- **alla tutela della natura** ⁽⁶⁾.

Nota esplicativa:

Per i piani o programmi o le altre misure, il miglioramento della capacità e della qualità dell'amministrazione pubblica potrebbe riguardare uno o più dei seguenti aspetti: coinvolgere e sostenere le parti interessate, consultare il pubblico, ottimizzare il contenuto dei documenti, monitorare l'attuazione e la conformità con la misura in questione, condividere le migliori pratiche, impiegare metodologie efficaci per la preparazione, revisione e valutazione ambientale delle misure in causa. Il miglioramento della capacità di monitoraggio ad esempio grazie a tecniche di monitoraggio ampiamente diffuse di monitoraggio in tempo reale, attuate coerentemente in molteplici località, aumenta le opportunità e accresce la base di informazioni non solo per le valutazioni dei piani, ma anche per la creazione di nuovi piani dinamici.

Per quanto riguarda i piani di gestione di Natura 2000 e le relative decisioni in materia di tutela della natura, è opportuno tenere conto delle raccomandazioni formulate durante i seminari biogeografici di Natura 2000. In merito alle decisioni relative alla tutela della natura, queste riguardano i requisiti di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat e le norme di tutela delle specie di cui agli articoli 12 e 16 della direttiva Habitat e agli articoli 5 e 9 della direttiva Uccelli.

La valutazione comprende la misurazione e la modellizzazione, nonché la creazione e/o il miglioramento degli inventari delle emissioni.

Le decisioni sono quelle prese dalle autorità competenti allo scopo di rispettare le pertinenti normative dell'UE in materia di ambiente.

3. Sviluppo, promozione, attuazione e/o armonizzazione di uno o più dei seguenti approcci volontari e relativa utilizzazione da parte degli enti al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente delle loro attività, dei loro prodotti e dei loro servizi:

- **verifica da parte di terzi** dell'efficacia delle tecnologie innovative una volta che sono pronte per il mercato, come ad esempio la verifica delle tecnologie ambientali (Environmental Technology Verification, ETV) ⁽⁷⁾,
- **regole di categoria relative all'impronta ambientale dei prodotti (product environmental footprint category rules, PEFCR) e/o regole settoriali relative all'impronta ambientale delle organizzazioni (organisation environmental footprint sectoral rules, OEFSR)** definite a livello europeo per i prodotti e i settori non ancora contemplati dalle PEFCR/OEFSR vigenti e relative banche dati di alta qualità, sulla base della **metodologia europea per la misurazione dell'impronta ecologica** ⁽⁸⁾ e dei più recenti orientamenti disponibili ⁽⁹⁾,
- **azioni, servizi, reti e nuovi modelli imprenditoriali** finalizzati a promuovere l'uso di prodotti rifabbricati, riparati, rimessi a nuovo e/o riutilizzati anche in relazione alla durabilità e all'obsolescenza programmata del prodotto, e/o per promuovere l'uso di marchi di qualità ecologica riconosciuti quale il **marchio di qualità ecologica dell'UE**,

⁽¹⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

⁽²⁾ Compresi gli ecosistemi del suolo.

⁽³⁾ Mappatura della biodiversità, stima e/o valutazione degli ecosistemi e/o dei relativi servizi in linea con la prima relazione sulla mappatura e la valutazione degli ecosistemi e dei servizi ecosistemici (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services, MAES): http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/MAESWorkingPaper2013.pdf.

⁽⁴⁾ Strategia dell'Unione europea in materia di biodiversità, azione 5.


⁽⁵⁾ Compresa l'analisi necessaria a formulare politiche efficaci di tariffazione dell'acqua.

⁽⁶⁾ A norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

⁽⁷⁾ https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv_it

⁽⁸⁾ Raccomandazione della Commissione 2013/179/UE, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

⁽⁹⁾ <https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EUENVFP/Documents+of+common+interest>



- **capitolati d'appalto e/o strumenti di monitoraggio della diffusione** comuni per le autorità pubbliche con esigenze di acquisto analoghe, al fine di promuovere la diffusione di **appalti pubblici verdi e circolari**,
- collegamento degli incentivi normativi, finanziari o di immagine alle prestazioni ambientali utilizzando il sistema **EMAS**,
- valutazione della **prestazione ambientale degli edifici** utilizzando il quadro in materia di edilizia con indicatori chiave ⁽¹⁾.

Garanzia della conformità ambientale e accesso alla giustizia

1. **Sostegno alla garanzia della conformità ambientale** sviluppando e attuando strategie transfrontaliere, nazionali o regionali basate sui rischi, o attuando quelle esistenti, per **promuovere, controllare e far rispettare la conformità** attraverso l'uso di una combinazione di diritto amministrativo, diritto penale e responsabilità ambientale in relazione a uno o più dei seguenti aspetti:

- **reati e illeciti relativi ai rifiuti**,
- **traffico illegale di specie selvatiche**,
- **reati e illeciti relativi alle specie selvatiche e alla natura, compreso il disboscamento illegale**,
- **inquinamento idrico diffuso e/o localizzato e/o l'estrazione illegale di acqua**,
- **fonti localizzate e diffuse di inquinamento atmosferico**.

Nota esplicativa:

Per «basata sui rischi» si intende una valutazione, in primo luogo, della probabilità con cui talune categorie di persone commetteranno illeciti e, in secondo luogo, della gravità dell'impatto atteso sull'ambiente e sulla salute umana. Maggiore è la probabilità di infrazione e maggiore l'impatto atteso, più è urgente la necessità di intervenire. La scelta dell'intervento dovrebbe riflettere la natura dei rischi ed essere tesa a mitigarli nella misura del possibile.

2. **Sostegno alla garanzia della conformità ambientale** istituendo nuove **reti** transfrontaliere, nazionali o regionali di **professionisti o esperti** della garanzia della conformità ambientale, o rafforzando quelle esistenti, ove presenti, e/o creando nuove **qualifiche professionali e misure di formazione** ⁽²⁾, o migliorando quelle esistenti, ove presenti, allo scopo di migliorare la conformità agli strumenti ambientali vincolanti dell'UE attraverso la promozione, il controllo e l'applicazione della conformità, servendosi di una combinazione di diritto amministrativo, diritto penale e responsabilità ambientale.

Nota esplicativa:

I professionisti della garanzia della conformità ambientale comprendono quanti lavorano per autorità e organismi con responsabilità di garanzia della conformità, come ad esempio le autorità locali, regionali, di polizia e doganali, le agenzie e gli ispettorati ambientali, gli organismi pubblici supremi di audit e la magistratura. Sono inoltre compresi le organizzazioni non governative, gli accademici e i ricercatori specializzati in uno o più aspetti della garanzia della conformità. Per quanto riguarda le qualifiche professionali e le misure di formazione, i progetti dovrebbero garantire le credenziali accademiche e massimizzare il potenziale delle tecnologie dell'informazione attraverso strumenti quali webinar e corsi online aperti e di massa per consentire all'apprendimento a distanza di raggiungere quanti più professionisti nel modo più economicamente efficiente possibile.

3. **Sviluppo e utilizzo di azioni e strumenti innovativi per promuovere, monitorare e far rispettare la conformità** attraverso la messa a punto di azioni e strumenti nuovi, o il potenziamento di quelli esistenti, ove presenti, appartenenti a una o più delle seguenti categorie:

- **sistemi e tecniche di promozione della conformità** basati sui rischi,
- **sistemi e tecniche** basati sui rischi **per un efficace monitoraggio della conformità** agli strumenti vincolanti dell'UE in materia di ambiente e per comprovare e analizzare i problemi di conformità su cui basare con affidabilità azioni di follow-up,

⁽¹⁾ http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/; Indicatori chiave: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/documents.html.

⁽²⁾ I progetti dovrebbero garantire le credenziali accademiche delle qualifiche e delle misure di formazione e massimizzare il potenziale delle tecnologie dell'informazione attraverso strumenti quali webinar e corsi online aperti e di massa per consentire all'apprendimento a distanza di raggiungere quanti più professionisti nel modo più economicamente efficiente possibile.



- **sistemi e tecniche** basati sui rischi **per garantire un seguito e un'applicazione efficaci** che rispondano alla non conformità agli strumenti vincolanti dell'UE in materia di ambiente o alle relative responsabilità e che contemplino il ricorso al diritto amministrativo, al diritto penale e alla responsabilità ambientale.

Nota esplicativa

I sistemi e le tecniche basati sui rischi hanno l'obiettivo di comprendere in che misura i proprietari terrieri, le industrie, le PMI, le imprese di servizi pubblici o altri soggetti («parti responsabili») ottemperano ai loro obblighi nel quadro degli strumenti vincolanti dell'UE in materia ambientale e quali saranno gli effetti della mancata conformità sull'ambiente e sulla salute umana. Sulla base delle informazioni così ottenute, tali sistemi e tecniche puntano a incoraggiare la conformità e disincentivare la non conformità attraverso la promozione, il monitoraggio e l'applicazione.

I sistemi e le tecniche di promozione possono implicare l'uso di orientamenti, servizi di consulenza, campagne di sensibilizzazione, accordi di partenariato o sistemi di automonitoraggio per aiutare i soggetti incaricati a conformarsi. I sistemi e le tecniche di monitoraggio potrebbero comprendere ispezioni in loco, sorveglianza (anche mediante l'impiego di satelliti e droni), controlli a campione, raccolta di informazioni, analisi industriale, indagini di polizia, analisi dei dati e audit ambientali. Le tecniche di follow-up e di applicazione possono avere una copertura analoga.

4. **Miglioramento della gestione delle denunce e delle segnalazioni ambientali del pubblico da parte delle autorità pubbliche**, ove opportuno anche in cooperazione con enti privati, attraverso lo sviluppo e la messa a punto di nuovi **sistemi e tecniche di gestione delle denunce e delle segnalazioni** del pubblico, o il potenziamento di quelli esistenti, se presenti, allo scopo di ottimizzare l'affidabilità delle informazioni fornite, agevolare l'interazione tra le autorità e il pubblico, ridurre al minimo l'onere amministrativo e contribuire all'efficace attuazione degli strumenti vincolanti dell'UE in materia ambientale.

Nota esplicativa:

I sistemi e le tecniche di gestione delle denunce e delle segnalazioni possono includere i sistemi elettronici di gestione delle denunce, gli sportelli di assistenza telefonica, gli osservatori dei cittadini e altre piattaforme scientifiche dei cittadini. Le piattaforme scientifiche dei cittadini possono, tra l'altro, consentire alle autorità nazionali, regionali e locali competenti di coinvolgere i cittadini nel monitoraggio dello stato dell'ambiente e in altre forme di sorveglianza, generando nel contempo anche dati più armonizzati e fruibili.

5. **Promozione dell'accesso alla giustizia nelle questioni ambientali e/o mediazione** tra il pubblico, le ONG, gli avvocati, la magistratura, le amministrazioni pubbliche o altre parti interessate, nell'ottica di migliorare la conoscenza, la comprensione e l'applicazione di tali strumenti per la gestione delle controversie in materia ambientale, con una particolare attenzione a:

- salvaguardare **la salute e il benessere** delle persone attraverso gli obblighi imposti dagli strumenti dell'UE in materia di aria, acqua e rifiuti interessati dalle priorità tematiche del programma LIFE,
- **tutelare la natura, la biodiversità e la qualità delle acque** attraverso gli strumenti in materia di natura, biodiversità e acqua interessati dalle priorità tematiche del programma LIFE,
- applicare efficacemente la **direttiva sulla responsabilità ambientale** ⁽¹⁾.


I progetti dovrebbero basarsi sui moduli e sulle conoscenze tecniche nel settore della formazione in materia di diritto ambientale sviluppati dalla Commissione ⁽²⁾.

4. COLLEGAMENTO DEGLI OBIETTIVI GENERALI ALLE SOVVENZIONI PER AZIONI NELL'AMBITO DEL SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL CLIMA

Conformemente agli obiettivi generali del regolamento LIFE, e al fine di garantire il valore aggiunto europeo richiesto, l'attuazione delle sovvenzioni per azioni sarà collegata ai settori prioritari menzionati all'articolo 13 del regolamento LIFE, ossia mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici e governance e informazione in materia di clima, e agli obiettivi specifici di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento LIFE. Non sono previsti priorità tematiche e temi dei progetti per le sovvenzioni per azioni concesse nel quadro del sottoprogramma Azione per il clima; tuttavia gli ambiti strategici pertinenti per il sottoprogramma sono elencati di seguito e gli inviti annuali a presentare proposte contengono altresì ambiti di lavoro più dettagliati in relazione a quelli illustrati in appresso.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

⁽²⁾ http://ec.europa.eu/environment/legal/law/training_package.htm



Il programma LIFE contribuirà alla trasformazione dell'Unione in una società a basse emissioni carbonio e resiliente sotto il profilo climatico, sostenendo l'attuazione della politica dell'UE in materia di clima e preparando l'Unione alle sfide riguardanti l'azione per il clima dei prossimi anni e decenni. In tale contesto, le priorità consistono nell'attuare gli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia e della tabella di marcia 2050 nonché l'accordo di Parigi e la politica di adattamento. Le tecnologie emergenti in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici saranno agevolate attraverso progetti di migliori pratiche, dimostrativi e pilota al fine di assegnare loro ulteriori fondi ove opportuno. La politica climatica dell'Unione sarà saldamente legata alle migliori pratiche e iniziative locali e ad esempi dimostrativi di strategie migliori e inedite per realizzare la transizione verso una società a basse emissioni di carbonio e resiliente sotto il profilo climatico. Per ottenere i risultati previsti occorrerà esaminare anche le tecnologie/soluzioni a basse emissioni di carbonio esistenti per quanto riguarda gli ostacoli non tecnologici che ne impediscono la penetrazione del mercato. Inoltre il programma LIFE sosterrà l'attuazione della strategia dell'Unione di adattamento ai cambiamenti climatici per contribuire a migliorare la resilienza dell'Europa ⁽¹⁾.

Per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, i progetti dovrebbero dimostrare a livello nazionale, regionale o subregionale l'attuazione di strategie a basse emissioni di carbonio o di piani di gestione del territorio. Sono comprese l'integrazione in tutti i settori di misure in materia di riduzione delle emissioni e di uso efficiente delle risorse e la promozione di strumenti volti a incoraggiare modifiche del comportamento. Sarà inoltre fornito sostegno allo sviluppo di nuovi approcci (regioni e città modello), ove opportuno attraverso il Patto globale dei sindaci per il clima e l'energia ⁽²⁾, per produrre, consumare e governare con un impatto orientato al cambiamento.

Per quanto concerne il settore prioritario dell'adattamento ai cambiamenti climatici, l'attuazione delle strategie di adattamento dovrebbe essere sostenuta concentrandosi su una serie di ambiti chiave che presentano un valore aggiunto europeo, compresi i progetti a livello regionale e transfrontaliero, nonché mediante azioni di adattamento basate sugli ecosistemi, se del caso. I progetti avranno un potenziale dimostrativo e di trasferibilità e dovrebbero permettere la promozione di soluzioni di adattamento innovative, in particolare mobilitando il settore privato e, se del caso, ricorrendo al Patto globale dei sindaci. I progetti dovrebbero altresì promuovere sinergie tra le politiche in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione degli stessi, nonché tra le politiche di riduzione del rischio di catastrofi.

La politica climatica attuale e futura dell'Unione potrebbe essere sostenuta da applicazioni nei seguenti settori relativi all'azione per il clima:

a) Mitigazione dei cambiamenti climatici

- Sforzi da parte degli Stati membri e delle autorità regionali/locali per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori non contemplati dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU Emissions Trading System – EU ETS, di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾) e dalla decisione sulla condivisione dello sforzo (decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾): trasporti e carburanti, agricoltura, edilizia (ad esempio efficienza energetica negli edifici), uso del suolo, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura,
- sviluppo e attuazione della contabilizzazione dei gas a effetto serra e mitigazione dei cambiamenti climatici nel settore dell'uso del suolo,
- sviluppo di pratiche di gestione del territorio che incidano sulle emissioni e sugli assorbimenti delle emissioni, come ad esempio misure complementari a quelle sostenute nel quadro dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾,
- azioni che rafforzano il funzionamento del sistema di scambio di quote di emissione e che incidono sulla produzione industriale ad alta intensità di energia e di gas a effetto serra,


⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM/2013/ 216 final).

⁽²⁾ <http://www.covenantofmayors.eu>

⁽³⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁽⁴⁾ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).



- gas fluorurato e sostanze dannose per l'ozono, in particolare progetti che contribuiscono all'attuazione del protocollo di Montreal e del relativo emendamento di Kigali, nonché del regolamento dell'UE sui gas fluorurati a effetto serra, e/o
 - monitoraggio e rendicontazione dei gas a effetto serra da parte delle autorità.
- b) Adattamento ai cambiamenti climatici
- pianificazione dell'adattamento urbano e dell'uso del suolo che limiti gli effetti dei cambiamenti climatici,
 - resilienza delle infrastrutture, compresa la realizzazione di infrastrutture blu-verdi e di approcci all'adattamento basati sugli ecosistemi,
 - gestione sostenibile delle acque in aree tendenti alla siccità, gestione delle alluvioni e delle coste,
 - resilienza dei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e del turismo, anche sulle isole e nelle aree montane, e/o
 - sostegno alle regioni ultraperiferiche dell'UE: preparazione a eventi meteorologici estremi, in particolare nelle aree costiere.
- c) Governance e informazione in materia di clima
- elaborazione e attuazione di strategie nazionali in materia di clima ed energia per il 2030 e/o di strategie per la metà del secolo,
 - incentivi al cambiamento di comportamento, integrazione delle misure di riduzione delle emissioni e di utilizzazione efficiente delle risorse in tutti i settori,
 - valutazione del funzionamento dell'EU ETS da parte delle autorità,
 - creazione di capacità, sensibilizzazione degli utenti finali e della catena di distribuzione delle attrezzature per i gas fluorurati,
 - monitoraggio, analisi e valutazione ex post della politica in materia di clima, e/o
 - migliori pratiche e attività di sensibilizzazione riguardanti le esigenze di adattamento.

5. METODOLOGIA TECNICA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI PROGETTI E CRITERI DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE DELLE SOVVENZIONI (ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2, LETTERA d), DEL REGOLAMENTO LIFE)

La metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti e, per le sovvenzioni, i principali criteri specifici di ammissibilità⁽¹⁾ e di aggiudicazione ai sensi degli articoli 2 e 19 del regolamento LIFE sono descritti in appresso. La metodologia e i criteri sono essenzialmente identici per le stesse tipologie di progetti nell'ambito di entrambi i sottoprogrammi e si farà quindi riferimento esplicito a uno dei sottoprogrammi soltanto nei casi in cui vi siano differenze.

Per tutti i tipi di sovvenzioni, la complementarità e l'uso ottimale dei finanziamenti dell'Unione, compreso il finanziamento di attività complementari a titolo di altri strumenti finanziari dell'Unione, come previsto all'articolo 8 del regolamento LIFE, saranno valutati e presi in considerazione nell'ambito del criterio di aggiudicazione «valore aggiunto europeo: sinergie». Al fine di evitare sovrapposizioni indesiderate, i candidati dovranno spiegare il motivo per cui hanno scelto di presentare domanda di finanziamento a titolo del programma LIFE anziché di altri fondi dell'Unione nel caso in cui anche questi ultimi possano finanziare interventi o progetti analoghi.

I progetti nell'ambito di un settore prioritario non dovrebbero pregiudicare gli obiettivi ambientali o climatici di un altro settore prioritario, a meno che questo effetto non sia chiaramente spiegato e motivato nella proposta e, se del caso, le possibili alternative e misure di mitigazione e adattamento siano state opportunamente pianificate.

Ulteriori informazioni saranno fornite nelle linee guida per le candidature e la valutazione, pubblicate unitamente ai relativi inviti a presentare proposte. Nel quadro dell'attuale programma di lavoro pluriennale e del regolamento LIFE, la selezione dei progetti può essere soggetta ad adattamenti e razionalizzazioni in ciascun invito annuale a presentare proposte.

⁽¹⁾ Il termine «selezione» di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera d), del regolamento LIFE comprende anche il significato del termine «ammissibilità» di cui all'articolo 19 del regolamento LIFE e all'articolo 131 del regolamento finanziario.



5.1. Sovvenzioni per azioni

Le proposte dei candidati che rientrano in una situazione di esclusione o che non soddisfano i criteri di ammissibilità generali di cui all'articolo 131 del regolamento finanziario saranno rigettate.

Le proposte devono inoltre soddisfare i requisiti di ammissibilità (per esempio, per alcuni progetti, la domanda può essere presentata soltanto in formato digitale) e i criteri di ammissibilità (per esempio conformità agli orientamenti sull'ammissibilità delle entità israeliane e relative attività nei territori occupati da Israele da giugno 1967 alle sovvenzioni, ai premi e agli strumenti finanziari dell'UE a partire dal 2014 ⁽¹⁾) applicabili a tutte le sovvenzioni per azioni a titolo del programma LIFE, che saranno espressamente indicati anche nelle relative linee guida per le candidature.

I criteri di ammissibilità applicabili a ciascuna tipologia di progetti sono indicati in appresso sotto il relativo titolo. I criteri che si applicano indistintamente a tutte le tipologie di progetti sono indicati al punto 5.1.1 (Progetti ai sensi dell'articolo 18, lettere a), b), c) e h), del regolamento LIFE).

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento LIFE, le persone giuridiche aventi sede al di fuori dell'Unione possono partecipare ai progetti di cui all'articolo 18 del regolamento LIFE, a condizione che il beneficiario incaricato del coordinamento del progetto abbia sede nell'Unione e che l'attività da svolgere al di fuori dell'Unione risponda ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento LIFE. Pertanto tali attività devono essere necessarie per raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione e per garantire l'efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato.

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento LIFE, nel corso dell'attuazione del programma LIFE è possibile la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni, al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3 del regolamento LIFE.

Inoltre le proposte saranno selezionate soltanto se, sulla base dei documenti giustificativi specifici relativi alle prestazioni del candidato negli anni precedenti, possono dimostrare:

- la capacità operativa — il candidato deve possedere le competenze e le qualifiche professionali necessarie per completare il progetto, e
- la capacità finanziaria — il candidato deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti a sostenere l'attività per l'intera durata del progetto e partecipare al relativo finanziamento.

L'articolo 131 del regolamento finanziario si applica alla selezione degli enti pubblici e delle organizzazioni internazionali per quanto attiene alla loro capacità finanziaria.

5.1.1. Progetti ai sensi dell'articolo 18, lettere a), b), c) e h), del regolamento LIFE

La selezione dei progetti pilota, dimostrativi, di buone pratiche e d'informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai sensi dell'articolo 18, lettere a), b), c) e h), del regolamento LIFE si basa sulla stessa metodologia tecnica e si basa su criteri di ammissibilità e di aggiudicazione analoghi, descritti in appresso.


5.1.1.1. Metodologia tecnica della presentazione del progetto e della procedura di selezione

Alla luce della proposta avanzata nella valutazione intermedia e dell'esperienza positiva maturata con i metodi a due fasi in altri programmi dell'UE, l'attuale programma di lavoro pluriennale LIFE introduce un metodo a due fasi per i settori prioritari in cui i potenziali candidati con idee caratterizzate da un elevato valore aggiunto europeo e senza alcuna esperienza nel programma LIFE sembrano essere stati scoraggiati dal livello di dettaglio necessario per la valutazione di una proposta di progetto dettagliata, date le ridotte probabilità di successo. Nel metodo a due fasi, solo ai candidati con proposte con un'elevata probabilità di essere selezionate sarà richiesto di presentare una proposta dettagliata (si veda la sezione 5.1.1.2, lettera b)].

Pertanto, nel quadro dell'attuale programma LIFE sono previste due procedure:

- un metodo a due fasi basato su una descrizione di massima, seguito da una proposta dettagliata,
- un metodo in una sola fase basato unicamente su una proposta dettagliata.

⁽¹⁾ GUC 205 del 19.7.2013, pag. 9.



La scelta tra i due metodi sarà compiuta dall'agenzia esecutiva in accordo con la Commissione (direzioni generali dell'Ambiente e per l'Azione per il clima) alla luce dei vincoli organizzativi e operativi di ciascun invito a presentare proposte.

Per l'invito 2018, il metodo a due fasi sarà adottato per il sottoprogramma Ambiente. Sulla base del riscontro ricevuto dai beneficiari, il metodo potrebbe essere esteso al sottoprogramma Azione per il clima nei prossimi anni.

La valutazione delle proposte dettagliate nella procedura a singola fase è descritto nelle sezioni 5.1.1.2 e 5.1.1.3.

Il metodo a due fasi sarà organizzato come segue:

a) Metodo a due fasi

Fase 1

— Invito a presentare proposte

— Presentazione di una descrizione di massima

Il candidato presenta una descrizione di massima di non più di 10 pagine, che include i seguenti elementi:

— moduli amministrativi riguardanti i beneficiari partecipanti al progetto,

— una descrizione del contenuto del progetto, compresa la tematica ambientale principale, il partenariato previsto, le limitazioni che potrebbero insorgere e il piano di emergenza per affrontarle, nonché la strategia scelta per garantire la sostenibilità dei risultati del progetto oltre la durata dello stesso, e

— il bilancio per il progetto al livello delle voci di spesa.

— Valutazione della descrizione di massima e inserimento in graduatoria

Criteria di ammissibilità della descrizione di massima

Sulla base della descrizione di massima l'agenzia esecutiva individua le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità (si veda la sezione 5.1.1.2, lettera a)].

Criteria di aggiudicazione della descrizione di massima

Le proposte saranno inserite in una graduatoria per merito, il che significa che sarà attribuito un punteggio sulla base dei criteri di aggiudicazione «Qualità complessiva della proposta» e «Valore aggiunto europeo complessivo».

Le proposte che non raggiungeranno la soglia minima in uno o entrambi i criteri saranno escluse.

In caso di proposte con lo stesso punteggio nel criterio di aggiudicazione «Qualità complessiva della proposta», la priorità sarà data a quelle con il punteggio più alto nel criterio «Valore aggiunto europeo complessivo». In caso di proposte con lo stesso punteggio in entrambi i criteri, il posizionamento in graduatoria sarà deciso dalla commissione esaminatrice.


— Elenco dei progetti ammessi

L'elenco esteso dei progetti per i quali si invita a presentare una proposta dettagliata includerà le proposte nelle posizioni più alte della graduatoria per le quali la somma dei contributi dell'UE richiesti è pari a 2-2,5 volte la dotazione disponibile. L'agenzia esecutiva stabilirà il fattore sulla base della posizione in graduatoria, tenendo conto della dimensione delle proposte e dell'esperienza maturata in relazione al metodo a due fasi. L'elenco esteso includerà sottoelenchi per ciascun settore prioritario. Nel caso in cui le domande nel quadro di un settore prioritario non fossero sufficientemente numerose, gli elenchi corrispondenti agli altri settori prioritari potrebbero essere ampliati.

Fase 2

— Presentazione della proposta dettagliata:

I candidati le cui descrizioni di massima sono state classificate come proposte che possono essere prese in considerazione per il finanziamento sono invitati a presentare una proposta dettagliata. È consentita una flessibilità limitata tra la descrizione di massima e la proposta dettagliata per quanto riguarda le azioni, il partenariato e il bilancio. Tuttavia, la flessibilità non può comportare un cambiamento della natura della proposta illustrata nella descrizione di massima. Il bilancio può divergere da quello presentato nella descrizione di massima di una percentuale non superiore al 10 %.



- Valutazione delle proposte dettagliate e inserimento in graduatoria

Le proposte saranno valutate e inserite in graduatoria sulla base dei criteri di ammissibilità e di aggiudicazione di cui alla sezione 5.1.1.2.

- Elaborazione dell'elenco finale di progetti da finanziare e dell'elenco di riserva

Al termine di un riesame, i progetti soddisfacenti sono proposti per il finanziamento, entro i limiti della dotazione disponibile. Un elenco di riserva conterrà i progetti in testa alla graduatoria che non possono essere finanziati per motivi di disponibilità finanziaria. L'elenco di riserva comprenderà un ulteriore 20 % della dotazione disponibile per il programma LIFE.

- Firma della convenzione di sovvenzione Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

b) Metodo a singola fase

- Invito a presentare proposte

- Presentazione della proposta dettagliata

I candidati presentano una proposta dettagliata.

- Valutazione delle proposte dettagliate e inserimento in graduatoria

Le proposte saranno valutate sulla base dei criteri di ammissibilità e di aggiudicazione e inserite in graduatoria come illustrato nella sezione 5.1.1.2.

- Elaborazione dell'elenco finale di progetti da finanziare e dell'elenco di riserva

Dopo un riesame, i progetti soddisfacenti sono proposti per il finanziamento, entro i limiti della dotazione disponibile. Un elenco di riserva conterrà i progetti in testa alla graduatoria che non possono essere finanziati per motivi di disponibilità finanziaria. L'elenco di riserva comprenderà un ulteriore 20 % della dotazione disponibile per il programma LIFE.

- Firma della convenzione di sovvenzione

5.1.1.2. Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

I criteri di ammissibilità a) saranno applicati alla descrizione di massima, nel caso del metodo a due fasi, e alle proposte dettagliate, nel caso del metodo a singola fase.

I criteri di ammissibilità b) saranno applicati secondo le modalità descritte nella precedente sezione 5.1.1.1.

a) Criteri di ammissibilità

Né una descrizione di massima né una proposta dettagliata di progetto ai sensi dell'articolo 18, lettere a), b), c) o h), del regolamento LIFE saranno ammesse alla valutazione del merito se non dimostrano che il progetto:

- contribuisce al raggiungimento di uno o più degli obiettivi generali di cui all'articolo 3 del regolamento LIFE e degli obiettivi specifici applicabili di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del regolamento LIFE,
- rientra nell'ambito del settore prioritario del sottoprogramma LIFE di cui agli articoli 9 e 13 del regolamento LIFE in relazione al quale la proposta di progetto è stata presentata, e
- corrisponde a uno dei tipi di progetto descritti in appresso, di cui all'articolo 2, lettere a), b), c) e h), del regolamento LIFE:

i «progetti pilota» applicano una tecnica o un metodo che non è stato applicato o sperimentato prima, o altrove, offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle migliori pratiche attuali e possono essere applicati successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe;



i «progetti dimostrativi» mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono azioni, metodologie o approcci che sono nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto, come ad esempio sul piano geografico, ecologico o socioeconomico, e potrebbero essere applicati altrove in circostanze analoghe;

i «progetti di buone pratiche» applicano tecniche, metodi e approcci adeguati, efficaci sotto il profilo economico e all'avanguardia, tenendo conto del contesto specifico del progetto;

i «progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione» sono volti a sostenere la comunicazione, la divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione nell'ambito del sottoprogramma Ambiente o Azione per il clima.

I progetti pilota e dimostrativi nel quadro del settore prioritario *Ambiente e uso efficiente delle risorse* e i progetti pilota, dimostrativi e di migliori pratiche nel quadro dei settori prioritari *Mitigazione dei cambiamenti climatici e Adattamento ai cambiamenti climatici* devono prevedere azioni che conducano a effetti diretti misurabili sulla questione o le questioni ambientali e/o climatiche interessate.

I progetti pilota, dimostrativi e di buone pratiche nel settore *Natura e biodiversità* devono destinare almeno il 25 % del bilancio ammissibile a interventi di conservazione concreti (eccezioni limitate saranno possibili in caso di esigenze strategiche specifiche e saranno indicate chiaramente nelle linee guida per le candidature). Gli interventi di conservazione concreti sono quelli che hanno effetti diretti sostanziali e misurabili sulla questione o le questioni ambientali e climatiche interessate, che in questo caso comportano il miglioramento dello stato di conservazione o della condizione ecologica delle specie, degli habitat, degli ecosistemi o dei servizi ecosistemici interessati o che ne rallentano/arrestano/invertono il declino (per maggiori dettagli si vedano le linee guida per le candidature).

I progetti pilota, dimostrativi, di migliori pratiche o di informazione, sensibilizzazione e divulgazione nel quadro dei settori prioritari *Governance e informazione in materia ambientale o in materia di clima* devono prevedere azioni che conducano a effetti diretti o indiretti sostanziali e misurabili sulla questione o le questioni ambientali o climatiche interessate, determinando effetti diretti sostanziali e misurabili sulla questione o le questioni interessate riguardanti la governance, l'informazione e/o la sensibilizzazione e la divulgazione in materia ambientale e/o in materia di clima.

Tali effetti sull'ambiente, sul clima e/o sulla relativa governance e informazione dovrebbero già essere misurabili e misurati o modellizzati sulla base delle misurazioni effettuate durante lo svolgimento del progetto.

Onde evitare sovrapposizioni con altri programmi dell'UE ⁽¹⁾, i progetti incentrati sulla **ricerca** ⁽²⁾ o dedicati alla costruzione di **grandi infrastrutture** non rientrano nell'ambito di applicazione del programma LIFE e pertanto **non sono ammissibili**.

I progetti LIFE non servono a finanziare misure di compensazione derivanti da obblighi stabiliti dal diritto nazionale o dell'UE.

b) Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione si applicano a tutti settori prioritari, se non diversamente specificato. I progetti sono in competizione tra loro solo all'interno dello stesso settore prioritario.


Criteri di aggiudicazione particolari per descrizioni di massima

Tutte le descrizioni di massima nella fase 1 del metodo a due fasi devono ottenere un punteggio minimo ammissibile nei seguenti criteri di aggiudicazione, al fine di poter essere considerati per l'inserimento in graduatoria.

1. **Qualità globale della proposta:** questo criterio si incentra sulla chiarezza delle proposte (compresa la descrizione del contesto precedente all'attuazione), sulla sua fattibilità e sul rapporto indicativo costi/benefici. **Massimo 20 punti (punteggio minimo ammissibile: 5 punti)**
2. **Valore aggiunto europeo complessivo:** questo criterio si incentra sul contributo del progetto alle priorità del programma LIFE, sul suo impatto atteso e sulla sostenibilità dei risultati del progetto. **Massimo 30 punti (punteggio minimo ammissibile: 10 punti)**

⁽¹⁾ Considerando 11 del regolamento LIFE.

⁽²⁾ Per quanto riguarda le proposte incentrate sulla ricerca, è possibile verificare se sono conformi ai pertinenti inviti a presentare proposte di Orizzonte 2020: <http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html>.



Criteria di aggiudicazione per proposte dettagliate

Sia nel metodo a due fasi che nel metodo a singola fase, le proposte dettagliate saranno valutate e sarà attribuito loro un punteggio sulla base del merito, in funzione dei seguenti criteri di aggiudicazione e applicando il seguente sistema di punteggio.

— Coerenza e qualità tecnica

Per coerenza tecnica si intende che le azioni proposte nel progetto dovrebbero consistere in misure opportune e realizzabili per il conseguimento delle realizzazioni e degli esiti previsti dal progetto stesso. Le azioni o le realizzazioni e i risultati previsti non dovrebbero contrastare con alcuno degli obiettivi perseguiti dal programma LIFE. Per qualità tecnica si intende che le azioni del progetto dovrebbero puntare a massimizzare la loro efficacia ed efficienza in relazione alle realizzazioni e ai risultati perseguiti. Le azioni del progetto dovrebbero essere ben pianificate e descritte con chiarezza.

— Coerenza e qualità finanziaria

I contributi finanziari dei beneficiari e dei cofinanziatori, il bilancio proposto e la sua coerenza con le azioni proposte e con le norme applicabili nonché l'efficacia sotto il profilo dei costi e il rapporto costi/benefici dell'approccio proposto saranno valutati alla luce del presente criterio per quanto riguarda i risultati attesi delle azioni considerate sufficientemente coerenti dal punto di vista tecnico e di una qualità tecnica accettabile. Il bilancio deve essere trasparente, ossia le voci di spesa dovrebbero essere descritte in maniera soddisfacente.

— Valore aggiunto europeo: entità e qualità del contributo agli obiettivi specifici dei settori prioritari dei due sottoprogrammi LIFE

Saranno valutati la portata del contributo atteso da ciascun progetto, a condizione che questo sia ritenuto sufficientemente coerente sotto il profilo tecnico e finanziario e di qualità accettabile, alla realizzazione di uno o più obiettivi specifici dei settori prioritari dei due sottoprogrammi LIFE, definiti agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento LIFE (per il sottoprogramma Ambiente) e agli articoli 14, 15 e 16 (per il sottoprogramma Azione per il clima), e la qualità di tale contributo. La valutazione sulla base di tale criterio concerne, in particolare, la portata e la qualità del contributo agli obiettivi specifici interessati (impatto) e l'entità degli effetti ambientali e/o climatici attesi dovuti alle azioni del progetto alla conclusione di quest'ultimo, rispetto alla situazione così come valutata o misurata all'inizio del progetto stesso. Terrà inoltre conto della pertinenza del contesto territoriale, sociale e politico⁽¹⁾, che ci si attende vengano influenzati dalle azioni previste dal progetto.

Gli effetti attesi dovrebbero essere descritti tenendo a mente gli indicatori e le unità di misura applicabili a livello di progetto, in merito ai quali sarà necessario riferire servendosi della banca dati appositamente creata per gli indicatori chiave a livello di progetto LIFE⁽²⁾. Così, ad esempio, le proposte riguardanti il settore prioritario Natura e biodiversità del programma LIFE saranno valutate sulla base degli effetti attesi sulle strutture e funzioni degli habitat, sullo stato delle specie e/o sullo stato ecologico degli ecosistemi e la condizione dei relativi servizi. Tale valutazione tiene conto unicamente delle azioni ritenute realizzabili sulla base della valutazione della coerenza tecnica e finanziaria.

— Valore aggiunto europeo: sostenibilità (potenziale di prosecuzione, replica e trasferimento)


La sostenibilità dei risultati del progetto a medio e lungo termine è la capacità di mantenerli dopo la realizzazione del progetto stesso, che sia mediante la prosecuzione, la replica o il trasferimento.

Per prosecuzione si intende l'uso continuativo, dopo la fine del progetto, delle soluzioni attuate nell'ambito del progetto stesso da parte dei soli soggetti coinvolti nel progetto, ma eventualmente con una maggiore diffusione geografica. La mera prosecuzione e il mantenimento dei risultati del progetto saranno sufficienti ad ottenere un punteggio minimo ammissibile, mentre l'ulteriore diffusione geografica sarà valutata sulla base della portata attesa, che la rende paragonabile alla replica o al trasferimento.

Per replica si intende che le soluzioni applicate nell'ambito del progetto vengono riutilizzate nello stesso modo e per gli stessi scopi da parte di altri soggetti/settori durante o dopo il progetto.

⁽¹⁾ Il contesto specifico pertinente per il progetto, definito sulla base del suo contesto generale (regione biogeografica, portata territoriale definita attraverso la classificazione NUTS delle unità territoriali a fini statistici, corpi idrici, servizi ecosistemici e connessi, siti Natura 2000) e le impostazioni specifiche rilevanti per il progetto in termini di lunghezza e/o dimensione dell'area su cui verranno attuate le azioni e numero di esseri da influenzare in relazione alla tematica principale del progetto riguardante l'ambiente, l'azione per il clima o la relativa governance e informazione.

⁽²⁾ Una versione dimostrativa è disponibile sul sito web del programma LIFE: <http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/index.htm>.



Per trasferimento si intende che le soluzioni applicate nell'ambito del progetto vengono utilizzate in modo differente o per un diverso scopo riguardante l'ambiente, l'azione per il clima o la relativa governance e informazione da parte degli stessi o di altri soggetti/settori durante o dopo il progetto.

Nelle loro proposte i candidati devono dimostrare che le soluzioni (tecniche, metodi, metodologie, approcci e/o azioni o attività a sostegno della comunicazione, della divulgazione delle informazioni e della sensibilizzazione) volte a ottenere effetti positivi diretti e/o indiretti in relazione agli obiettivi collegati del regolamento LIFE hanno le potenzialità per essere proseguite, replicate e/o trasferite.

Affinché la prosecuzione, la replica e/o il trasferimento siano efficaci, occorre prevedere una strategia volta a moltiplicare l'impatto delle soluzioni del progetto e a sollecitarne una più vasta diffusione, raggiungendo un'entità cruciale durante il progetto e/o in una prospettiva a breve e medio termine dopo la fine del progetto LIFE. Ciò va oltre il trasferimento delle conoscenze e la creazione di reti e comporta l'attuazione delle soluzioni sviluppate e/o applicate nell'ambito del progetto successivamente allo svolgimento del progetto stesso, altrove o per un fine diverso.

I candidati devono fornire una descrizione chiara e credibile della strategia e delle misure previste per garantire quanto precede, spiegando in particolare:

- il modo in cui ci si può attendere che le soluzioni vengano mantenute a livello di progetto dopo la conclusione dello stesso, compresi i relativi effetti sociali ed economici a lungo termine che ne risulterebbero,
 - la portata della necessità o dell'utilità del sostegno pubblico, sotto forma, tra l'altro, di prestiti a titolo di strumenti finanziari innovativi, per ampliare, replicare o trasferire le soluzioni, nonché
 - in particolare per i progetti che coinvolgono soggetti commerciali e attori lungo le catene del valore, la misura in cui ci si attende di conseguire o mantenere la «maturità finanziaria» («prontezza agli investimenti»/«bancabilità») di tali soluzioni durante lo svolgimento del progetto.
- Valore aggiunto europeo: sinergie e transnazionalità
- Sinergie (compresa la plurifunzionalità, l'integrazione/complementarità, gli appalti pubblici verdi, i marchi di qualità ecologica e la diffusione dei risultati delle attività di ricerca finanziate dall'UE)

È possibile conseguire sinergie attraverso approcci polifunzionali e l'integrazione o la complementarità con altre politiche e meccanismi di finanziamento dell'UE. Le proposte riceveranno punti bonus per le sinergie, in funzione della loro portata e della loro qualità.


Un **meccanismo di realizzazione plurifunzionale** implica che la proposta è tesa non solo a conseguire i principali obiettivi ambientali e/o climatici specifici del progetto, ma, nel contempo, a raggiungere altri scopi (ad esempio il miglioramento della gestione dei rifiuti e dell'integrazione sociale). Anche le strategie tese al conseguimento della sostenibilità sociale ed economica congiuntamente alla dimensione ecologica e/o climatica della sostenibilità sono incluse in tale concetto (ad esempio, nell'economia circolare, lungo la catena del valore diversi attori realizzano il prolungamento dei cicli di vita del prodotto e al tempo stesso integrano i disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro).

Le proposte di progetto che, pur concentrandosi su una specifica questione ambientale o climatica, migliorano l'**integrazione** di tali obiettivi ambientali o climatici specifici in altri settori strategici e/o raggiungono la **complementarità** con essi, creando quindi sinergie con gli obiettivi di altre politiche dell'Unione, saranno valutate positivamente. Possono essere attribuiti sino a otto punti aggiuntivi per meccanismi plurifunzionali, l'integrazione, la complementarità o una combinazione di qualsiasi di questi elementi.

È possibile conseguire sinergie anche attraverso gli appalti pubblici verdi e l'uso del sistema dei marchi di qualità ecologica per quanto riguarda l'integrazione degli obiettivi di produzione e fornitura di servizi verdi nonché la diffusione dei risultati di ricerca conseguiti nel quadro di Orizzonte 2020 o dei programmi che lo hanno preceduto. Pertanto, l'impegno a servirsi degli **appalti pubblici verdi** ⁽¹⁾ e/o la preferenza di prodotti e/o servizi inseriti nei **sistemi ufficialmente riconosciuti dei marchi di qualità ecologica**, come il marchio di qualità ecologica dell'UE ⁽²⁾, attraverso un meccanismo di realizzazione chiaramente definito fruttano ciascuno un punto supplementare.

⁽¹⁾ Per gli appalti pubblici verdi si veda http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm, e in particolare http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm e http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.

⁽²⁾ <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabel-products-and-services.html>.



Anche l'utilizzo dei risultati dei progetti di ricerca e innovazione in materia di ambiente e clima finanziati da Orizzonte 2020 o dai programmi quadro precedenti comporterà un punto supplementare, se esistono elementi sufficienti a dimostrare il valore aggiunto dell'utilizzo di tali risultati per il progetto.

— Transnazionalità

Le proposte saranno favorite se la cooperazione transnazionale tra gli Stati membri è essenziale per garantire il conseguimento degli obiettivi del progetto. Sulla base di questo criterio, possono essere attribuiti fino a quattro punti supplementari a una proposta, se esistono elementi sufficienti a dimostrare il valore aggiunto dell'approccio transnazionale ⁽¹⁾.

— Criteri specifici e sistema di attribuzione del punteggio per i progetti nell'ambito del sottoprogramma Ambiente

I criteri specifici e il sistema di attribuzione del punteggio per il sottoprogramma Ambiente tengono conto del fatto che le priorità tematiche (allegato III del regolamento LIFE) e dunque i relativi temi dei progetti (precedente punto 3) sono definiti soltanto per questo sottoprogramma.

— Valore aggiunto europeo: contributo ai temi dei progetti


Le proposte LIFE che rientrano chiaramente nei temi dei progetti che attuano le priorità tematiche di cui all'allegato III per il sottoprogramma Ambiente, così come sono definiti nel programma di lavoro pluriennale, otterranno punti supplementari per questo criterio.

Le proposte di progetto nel quadro del settore prioritario Ambiente e uso efficiente delle risorse riceveranno 5 punti se si conformano pienamente a uno dei temi di progetto elencati nella sezione 3 di tale settore prioritario. Se, inoltre, la soluzione o le soluzioni (ossia le tecniche, i metodi, le azioni, le metodologie e gli approcci ai sensi dell'articolo 2 del regolamento LIFE) alla questione ambientale interessata sono nuovi o sconosciuti nell'Unione europea, il progetto riceverà altri 5 punti.

Le proposte di progetto nel quadro del settore prioritario Natura e biodiversità e del settore prioritario Governance e informazione in materia ambientale riceveranno 10 punti se si conformano pienamente a uno dei temi di progetto di tale settore prioritario.

	Criteri di aggiudicazione	Punteggio minimo (*)	Punteggio massimo
Coerenza e qualità tecnica e finanziaria			
1	Coerenza e qualità tecnica	10	20
2	Coerenza e qualità finanziaria (compreso il rapporto costi/benefici)	10	20
Valore aggiunto europeo:			
3	Entità e qualità del contributo agli obiettivi specifici dei settori prioritari del sottoprogramma Ambiente	10	20
4	Sostenibilità (prosecuzione, replica e trasferimento)	8	15
	Punteggio (minimo) totale	50 (*)	

⁽¹⁾ Il significato di «transnazionale» conformemente al regolamento LIFE riguarda unicamente la cooperazione tra gli Stati membri e la cooperazione tra Stati membri e paesi terzi che partecipano al programma LIFE a norma dell'articolo 5 del regolamento LIFE. Le attività al di fuori dell'Unione o in paesi e territori d'oltremare, benché possibili a norma dell'articolo 6 del regolamento LIFE, non comporteranno punti supplementari nell'ambito del presente criterio di aggiudicazione.



	Criteri di aggiudicazione	Punteggio minimo (*)	Punteggio massimo
	Bonus		
5	Contributo ai temi dei progetti	—	0 o 5 o 10
6	— Sinergie (compresa la plurifunzionalità e l'integrazione/complementarità (massimo 8 punti), gli appalti pubblici verdi (massimo 1 punto), i marchi di qualità ecologica (massimo 1 punto) e la diffusione dei risultati delle attività di ricerca finanziate dall'UE (massimo 1 punto)] — Transnazionalità (massimo 4 punti)	—	15
	Punteggio massimo		100

(*) Per superare la fase di valutazione, una proposta di progetto deve ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio di aggiudicazione e la somma dei punti relativi ai criteri per i quali è fissato un punteggio minimo deve essere almeno pari a 50 punti.


— Criteri e sistema di attribuzione del punteggio specifici per i progetti nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima

I criteri specifici e il sistema per l'attribuzione del punteggio nel quadro del sottoprogramma Azione per il clima riflettono la necessità di concentrarsi sui settori prioritari e sui settori strategici del programma stesso, illustrati nella sezione 4. Inoltre, gli inviti annuali a presentare proposte conterranno ambiti di lavoro più dettagliati in relazione ai settori strategici, al fine di riflettere le nuove sfide e i nuovi sviluppi nelle politiche in materia di clima.

— Valore aggiunto europeo: pertinenza delle proposte rispetto ai settori strategici del sottoprogramma Azione per il clima e agli ambiti di lavoro dettagliati negli inviti annuali a presentare proposte

Le proposte che riguardano gli ambiti strategici del sottoprogramma Azione per il clima e gli ambiti di lavoro dettagliati negli inviti annuali a presentare proposte possono ricevere punti supplementari (come stabilito nella sezione 5 della tabella seguente) nel quadro del presente criterio.

	Criteri di aggiudicazione	Punteggio minimo (*)	Punteggio massimo
	Coerenza e qualità tecnica e finanziaria		
1	Coerenza e qualità tecnica	10	20
2	Coerenza e qualità finanziaria (compreso il rapporto costi/benefici)	10	20
	Valore aggiunto europeo		
3	Portata e livello di qualità del contributo ai settori strategici del sottoprogramma Azione per il clima e ai relativi obiettivi specifici di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento LIFE	10	20
4	Sostenibilità (prosecuzione, replica e trasferimento)	8	15
	Punteggio (minimo) totale	50 (*)	



	Criteri di aggiudicazione	Punteggio minimo (*)	Punteggio massimo
Bonus			
Valore aggiunto europeo: contributo all'attuazione dell'accordo di Parigi			
5	Contributo ai settori strategici del sottoprogramma Azione per il clima illustrati alla sezione 4	—	0 o 5
	Contributo agli ambiti di lavoro dettagliati delineati negli inviti annuali a presentare proposte a titolo del sottoprogramma Azione per il clima del programma LIFE	—	0 o 5
6	— Sinergie (compresa la plurifunzionalità e l'integrazione/complementarità (massimo 8 punti), gli appalti pubblici verdi (massimo 1 punto), i marchi di qualità ecologica (massimo 1 punto) e la diffusione dei risultati delle attività di ricerca finanziate dall'UE (massimo 1 punto]) — Transnazionalità (massimo 4 punti)	—	15
Punteggio massimo			100

(*) Per superare la fase di valutazione, una proposta di progetto deve ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio di aggiudicazione e la somma dei punti relativi ai criteri per i quali è fissato un punteggio minimo deve essere almeno pari a 50 punti.

5.1.2. Progetti integrati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), e dell'articolo 18, lettera d), del regolamento LIFE

A norma dell'articolo 2, lettera d) del regolamento LIFE, i «progetti integrati» sono progetti finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale, in particolare regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale, piani o strategie ambientali o climatici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia ambientale o climatica, sviluppati sulla base di altri atti dell'Unione o elaborati dalle autorità degli Stati membri principalmente nei settori della natura, inclusa, tra l'altro, la gestione della rete Natura 2000, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria nonché della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi, garantendo nel contempo la partecipazione delle parti interessate e promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un'altra fonte di finanziamento dell'Unione, nazionale o privata pertinente.

Il processo di presentazione e di selezione dei progetti integrati si basa su una procedura articolata in due fasi, come previsto dal regolamento LIFE. Ciò dovrebbe facilitare il lavoro dei potenziali candidati e garantire che ricevano la migliore assistenza possibile dall'agenzia esecutiva durante l'intera procedura. Quest'ultima è strutturata in modo da accompagnare il progressivo sviluppo e perfezionamento di ogni proposta. Entro i limiti consentiti dalle disposizioni del regolamento LIFE in materia di allocazione tematica e distribuzione geografica, in tutte le fasi del processo di valutazione sarà rigorosamente applicato il principio di parità di trattamento di tutte le proposte.

5.1.2.1. Metodologia tecnica della presentazione del progetto e della procedura di selezione


Fase 1

- Invito a presentare proposte
- Presentazione di una descrizione di massima

Il candidato presenta una breve descrizione di massima in cui sono illustrati il contenuto del progetto, il programma o la strategia che si propone di attuare e un piano finanziario per l'attuazione generale del programma o della strategia.

- Valutazione della descrizione di massima e fase di chiarimento

Sulla base della descrizione di massima, l'agenzia esecutiva individua le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità e compila un elenco. I candidati che hanno presentato proposte conformi a tali criteri sono invitati a partecipare a una fase di chiarimento, durante la quale possono presentare per iscritto quesiti relativi alla preparazione di una proposta dettagliata a cui riceveranno risposta. Al termine di questa fase, l'agenzia esecutiva pubblica i quesiti e le risposte in forma anonima, al fine di fornire pari assistenza a tutti i candidati per la preparazione della proposta dettagliata. Se del caso, l'agenzia esecutiva integra i quesiti e le risposte con orientamenti relativi alle difficoltà tipicamente incontrate dai candidati, evidenziatesi nelle descrizioni di massima.



Fase 2

— Presentazione della proposta dettagliata:

I candidati che hanno presentato descrizioni di massima ammissibili sono invitati a presentare una proposta dettagliata.

— Valutazione della proposta dettagliata

Dopo un'approfondita valutazione, l'agenzia esecutiva redige un «elenco preliminare esteso» di proposte che possono essere prese in considerazione per il finanziamento. La graduatoria si basa sul merito, ossia sul punteggio ricevuto, e, nell'ambito del sottoprogramma Ambiente, è conforme alla regola secondo cui una specifica percentuale delle risorse destinate alle sovvenzioni per azioni è riservata alla conservazione della natura e della biodiversità, nonché ai criteri relativi alla distribuzione geografica di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento LIFE. La Commissione verifica inoltre la capacità finanziaria e tecnica dei candidati di realizzare il progetto.

— Elaborazione dell'elenco finale di progetti da finanziare e dell'elenco di riserva

Dopo un riesame, i progetti soddisfacenti sono proposti per il finanziamento, entro i limiti della dotazione disponibile. Un elenco di riserva conterrà i progetti in testa alla graduatoria che non possono essere finanziati per motivi di disponibilità finanziaria. L'elenco di riserva comprenderà un ulteriore 20 % della dotazione disponibile per il programma LIFE.

— Firma della convenzione di sovvenzione

La procedura in due fasi è applicabile per l'intera durata del programma di lavoro pluriennale, ma la Commissione potrà adattare il processo descritto in base all'esperienza acquisita.

Nel redigere la graduatoria dei progetti integrati, l'agenzia esecutiva garantirà l'equilibrio geografico assegnando, a titolo indicativo, almeno tre progetti integrati a ciascuno Stato membro, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento LIFE nell'arco dell'intero periodo di finanziamento 2014-2020.

5.1.2.2. Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

I criteri di ammissibilità descritti di seguito si applicano sia alla descrizione di massima sia alla proposta dettagliata.

a) Criteri di ammissibilità

Una proposta è rigettata se non è conforme a uno o più dei criteri seguenti:

1. **Vasta copertura territoriale:** il piano o la strategia dell'Unione interessata sarà attuata su una vasta scala territoriale, in particolare regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale. Per i progetti integrati riguardanti la gestione della qualità dell'aria e i progetti integrati nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima può essere ammesso anche un approccio basato sulla partecipazione di diverse città;
2. **Mobilizzazione di altre fonti di finanziamento:** a complemento del progetto integrato stesso e del cofinanziamento specifico previsto dal regolamento LIFE (articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c)], per l'attuazione del piano o della strategia dell'Unione interessata sarà mobilitata almeno un'altra fonte di finanziamento dell'Unione, nazionale o privata pertinente;
3. **Partecipazione delle parti interessate:** i principali soggetti interessati parteciperanno all'attuazione del piano o della strategia dell'Unione interessata.

i) Criterio di ammissibilità specifico per i progetti nell'ambito del sottoprogramma Ambiente

Un progetto integrato non è ammissibile se non mira ad attuare uno dei piani o delle strategie ambientali sotto elencati, previsti dalla legislazione specifica dell'Unione in materia ambientale, sviluppati sulla base di altri atti dell'Unione o elaborati dalle autorità degli Stati membri:

- a) quadri di azioni prioritarie di cui all'articolo 8 della direttiva Habitat che possono includere azioni finalizzate alle infrastrutture verdi che contribuiscono alla coerenza della rete Natura 2000 in un contesto transfrontaliero;



- b) piani di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 28 della direttiva quadro sui rifiuti;
- c) piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi dell'allegato VII della direttiva quadro sulle acque; oppure
- d) piani per la qualità dell'aria istituiti a norma della direttiva sulla qualità dell'aria o programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico previsti dalla direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione.

ii) Criterio di ammissibilità specifico per i progetti nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima

Il progetto integrato deve mirare ad attuare uno dei piani o delle strategie climatiche sotto elencati, previsti dalla legislazione specifica dell'Unione in materia di clima, sviluppati sulla base di altri atti dell'Unione o elaborati dalle autorità degli Stati membri, in uno dei settori seguenti:

- a. strategia di adattamento o piano d'azione specifico a livello nazionale, regionale o locale;
- b. piano d'azione urbano o a livello di comunità che apra la via alla la transizione verso una società a basse emissioni di carbonio e/o resiliente ai cambiamenti climatici;
- c. strategia di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra o tabella di marcia verso un'economia a basse emissioni di carbonio specifiche a livello nazionale, regionale o settoriale.

b) Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione descritti di seguito si applicano solo alla proposta dettagliata. Tutte le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità (e di selezione) sono oggetto di una valutazione approfondita della qualità nella fase di aggiudicazione. Alle proposte ammesse a questa fase è assegnato un punteggio sulla base dei criteri seguenti.

Criteri di aggiudicazione	Punteggio minimo (*)	Punteggio massimo
1. Coerenza e qualità tecnica	10	20
2. Coerenza e qualità finanziaria (compreso il rapporto costi/benefici)	10	20
Valore aggiunto europeo		
Criteri di ammissione/rigetto		
3. Entità e qualità del contributo agli obiettivi	10	20
4. Sostenibilità (prosecuzione, replica e/o trasferimento)	8	15
Bonus:		
5. Entità e qualità della mobilitazione di altri fondi, in particolare i fondi dell'Unione	—	10
6. Sinergie (compresa la plurifunzionalità e l'integrazione/complementarità (massimo 8 punti), gli appalti pubblici verdi (massimo 1 punto), i marchi di qualità ecologica (massimo 1 punto) e la diffusione dei risultati delle attività di ricerca finanziate dall'UE (massimo 1 punto)] — Transnazionalità (massimo 4 punti)	—	15
Punteggio totale	50 (*)	100

(*) Una proposta di progetto deve ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio di aggiudicazione e la somma dei punti relativi ai criteri per i quali è fissato un punteggio minimo deve essere pari almeno a 50* punti.



I criteri di aggiudicazione descritti di seguito sono specifici o contengono elementi specifici per i progetti integrati.

— Valore aggiunto europeo: entità e qualità del contributo agli obiettivi

Sarà valutato il contributo apportato da ciascuna proposta alla realizzazione di uno o più degli obiettivi generali e specifici del programma LIFE di cui agli articoli 3, 10, 11 e 12 (LIFE-Ambiente) e agli articoli 3, 14, 15 e 16 (LIFE-Azione per il clima) del nuovo regolamento LIFE.

Saranno verificati i seguenti aspetti specifici, in funzione del settore prioritario in cui il progetto rientra:

— *Criteri specifici per i progetti nell'ambito del sottoprogramma Ambiente*

— Progetti integrati riguardanti l'attuazione di quadri di azioni prioritarie per NATURA 2000

Dovrà essere descritto il valore aggiunto europeo in termini di contributo del progetto al conseguimento dell'obiettivo 1 della strategia dell'UE sulla biodiversità e degli obiettivi generali delle direttive Habitat e Uccelli, con particolare riguardo per il contributo al miglioramento dello stato di conservazione delle specie e dei tipi di habitat di interesse comunitario (direttiva Habitat) e/o dello stato delle specie di uccelli (direttiva Uccelli), in particolare nell'ottica di integrare, ove opportuno, le infrastrutture verdi.

— Progetti integrati che attuano piani di gestione dei bacini idrografici

Dovrà essere descritto il valore aggiunto europeo in termini di contributo al conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque. Gli interventi proposti dovrebbero affrontare le pressioni significative che alterano la capacità ambientale di ritenzione dell'acqua e prevedere misure a basso impatto (per esempio infrastrutture verdi) per il disinquinamento. Tali pressioni dovrebbero essere state individuate nelle valutazioni effettuate dagli Stati membri in preparazione dei piani di attuazione della legislazione e delle politiche pertinenti dell'Unione (per esempio direttiva quadro sulle acque, direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, direttiva sull'acqua potabile, direttiva sulle acque di balneazione, direttiva sulle alluvioni e/o piani per la siccità).

I progetti dovrebbero incentrarsi sulla pianificazione e l'istituzione su vasta scala (per esempio a livello di sub-bacino o bacino idrografico) di misure (ad esempio soluzioni basate sulla natura) volte ad aumentare la ritenzione dell'acqua nelle aree urbane e rurali, migliorare l'infiltrazione, accrescere la capacità di stoccaggio idrico ed eliminare le sostanze inquinanti mediante processi naturali o «seminaturali». Dovrebbero creare sinergie per realizzare interventi che pongano rimedio alle pressioni idromorfologiche esistenti e migliorino la biodiversità e il valore ricreativo.

— Progetti integrati riguardanti l'attuazione di piani di gestione dei rifiuti

Il progetto integrato mira a sostenere l'attuazione dei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e/o dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 di detta direttiva.

Il valore aggiunto europeo del progetto sarà valutato in base al suo contributo all'attuazione della gerarchia dei rifiuti (articolo 4 della direttiva quadro sui rifiuti), al conseguimento degli obiettivi in materia di riciclaggio di cui all'articolo 11 di detta direttiva e degli altri obiettivi previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di rifiuti, nonché in base all'attuazione delle misure necessarie per sostenere tali obiettivi.

— Progetti integrati riguardanti l'attuazione di piani e programmi per la qualità dell'aria o l'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico

Il progetto integrato mira a sostenere l'attuazione e il monitoraggio dei piani per la qualità dell'aria locali e regionali di cui alla direttiva 2008/50/CE. Se si basano su piani locali per la qualità dell'aria, i progetti dovrebbero prevedere il coordinamento e la cooperazione tra almeno cinque città che si avvalgono di tali piani; se si basano su piani regionali per la qualità dell'aria, i progetti dovrebbero prevedere il coordinamento e la cooperazione tra le amministrazioni locali e l'amministrazione regionale. Saranno favoriti i progetti su ampia scala e/o i progetti che garantiscono la coerenza con i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico previsti dalla direttiva (UE) 2016/2284.

È possibile creare anche progetti volti primariamente ad attuare i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico previsti dalla direttiva (UE) 2016/2284. Il progetto è concepito per sostenere lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio di suddetti programmi conformemente all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284.

Il valore aggiunto di un progetto integrato relativo ai programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico sarà valutato sulla base: a) della portata dell'impatto atteso delle fonti di emissione nazionali sulla



qualità dell'aria nei territori dello Stato membro in questione e degli Stati membri limitrofi utilizzando, ove opportuno, dati e metodologie sviluppate dal programma europeo di sorveglianza e valutazione (European Monitoring and Evaluation Programme, EMEP) nell'ambito del protocollo della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante il finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti atmosferiche in Europa; b) dell'attenzione rivolta dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico alla necessità di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria nei rispettivi territori e, se del caso, negli Stati membri limitrofi; c) della priorità conferita alle misure di riduzione delle emissioni di nerofumo nel quadro delle azioni volte a onorare i rispettivi impegni nazionali di riduzione del particolato fine; d) della coerenza con altri piani e programmi pertinenti istituiti in virtù degli obblighi stabiliti a norma del diritto nazionale o dell'Unione, in particolare i piani per la qualità dell'aria previsti dalla direttiva 2008/50/CE.

— *Criteri specifici per i progetti nell'ambito dell'Azione per il clima*

— Progetti integrati riguardanti l'attuazione di strategie, piani e tabelle di marcia per la mitigazione dei cambiamenti climatici

Questo tipo di progetto integrato sostiene l'attuazione di strategie o piani di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra o di tabelle di marcia verso un'economia a basse emissioni di carbonio in specifici comuni o regioni (per esempio come annunciato nel Patto globale dei sindaci), settori industriali o agricoli (analizzando l'uso del suolo su scala regionale in un contesto sociale ed economico) o altri settori economici, mediante l'introduzione di approcci basati su tecnologie e servizi in maniera sostenibile e innovativa. Il contributo del progetto integrato all'attuazione e allo sviluppo della politica e della legislazione dell'Unione sulla mitigazione dei cambiamenti climatici potrebbe includere l'EU ETS, la decisione sulla condivisione dello sforzo per settori non contemplati dall'EU ETS, la direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili o il regolamento sui gas fluorurati a effetto serra. Il progetto può essere integrato con i necessari investimenti in infrastrutture o con lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e servizi innovativi nelle città, regioni e/o comunità locali sostenuti da altri programmi di finanziamento pertinenti dell'Unione, specificati anch'essi nella strategia/piano/tabella di marcia. Il valore aggiunto europeo del progetto integrato sarà valutato in base al suo contributo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, al livello di integrazione nelle diverse politiche, alla partecipazione diretta di una grande varietà di soggetti interessati e alla misura in cui il progetto costituisce un elemento operativo della strategia/piano/tabella di marcia.

— Progetti integrati riguardanti l'attuazione di strategie, piani e tabelle di marcia per l'adattamento ai cambiamenti climatici


Questo tipo di progetto integrato è concepito per attuare strategie o piani di adattamento ai cambiamenti climatici che affrontano punti deboli specifici (ad esempio zone costiere, aree a rischio siccità o alluvioni) o settori vulnerabili (ad esempio il settore idrico, l'agricoltura/silvicoltura, la sanità pubblica), utilizzando approcci basati sugli ecosistemi ove opportuno. Le sinergie con altre politiche ambientali e climatiche dovrebbero essere un tema centrale dei progetti di adattamento; ad esempio si dovrebbero promuovere, ove opportuno, sinergie tra le politiche in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, riduzione del rischio di catastrofi, biodiversità e acque. Sarà esaminato anche il valore aggiunto europeo in termini di contributo del progetto integrato al conseguimento degli obiettivi di resilienza ai cambiamenti climatici, livello di integrazione nei diversi settori e partecipazione di una grande varietà di soggetti interessati.

— Progetti riguardanti l'attuazione dei piani urbani per l'azione per il clima

Questo tipo di progetto integrato è concepito per attuare piani d'azione urbani a favore della transizione verso una società a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, come ad esempio nel quadro del Patto globale dei sindaci per il clima e l'energia. Sono pertinenti i contributi al miglioramento della governance, alla sensibilizzazione e alla creazione di capacità nonché all'integrazione delle azioni volte a contrastare i cambiamenti climatici in diversi settori strategici. Sono incoraggiati i progetti su ampia scala che interessano diverse città.

— Valore aggiunto europeo: entità e qualità della mobilitazione di altri fondi, in particolare i fondi dell'Unione la qualità del coordinamento con altri meccanismi di finanziamento e il livello di mobilitazione di altri fondi complementari al programma LIFE (oltre al minimo necessario per l'ammissibilità), nonché il grado di probabilità di una loro effettiva mobilitazione e il collegamento funzionale dei fondi al piano da attuare determinano se un progetto integrato ottiene punti supplementari per questo criterio. I progetti integrati che hanno buone probabilità di mobilitare fondi dell'Unione con un collegamento funzionale al piano da attuare e che prevedono un meccanismo di coordinamento soddisfacente otterranno un punteggio più elevato.

— Valore aggiunto europeo: sinergie (compresa la plurifunzionalità, la complementarità, l'integrazione, gli appalti pubblici verdi, i marchi di qualità ecologica, la diffusione) Le proposte di progetti integrati devono prevedere meccanismi di realizzazione plurifunzionali di qualità particolarmente elevata (volti, per esempio, al conseguimento



di benefici ambientali e climatici e al rafforzamento delle capacità), che permettano di ottenere risultati in altri settori strategici ⁽¹⁾). Dovrebbero inoltre rafforzare la complementarità con tali politiche e integrare al loro interno gli obiettivi in materia di ambiente e azione per il clima. Per quanto riguarda i progetti «tradizionali», l'impegno a servirsi degli appalti pubblici verdi ⁽²⁾ e/o la preferenza di prodotti e/o servizi inseriti nei sistemi riconosciuti dei marchi di qualità ecologica, come il marchio di qualità ecologica dell'UE ⁽³⁾, attraverso un chiaro meccanismo di realizzazione meritano ciascuno un punto supplementare.

Anche l'utilizzo dei risultati dei progetti di ricerca e innovazione in materia di ambiente e di clima finanziati da Orizzonte 2020 o dai programmi quadro precedenti comporterà un punto supplementare, se esistono elementi sufficienti a dimostrare il valore aggiunto dell'utilizzo di tali risultati per il progetto.

5.1.3. Progetti di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 18, lettera e), del regolamento LIFE

I progetti di assistenza tecnica forniscono, mediante sovvenzioni per azioni, un sostegno finanziario per aiutare i candidati a elaborare progetti integrati. Un importo massimo pari all'1 % della dotazione finanziaria annuale destinata ai progetti integrati può essere messo a disposizione dei progetti di assistenza tecnica. Il contributo massimo dell'Unione per ciascun progetto di assistenza tecnica è fissato a 100 000 EUR.

5.1.3.1. Metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti

La metodologia tecnica di selezione dei progetti di assistenza tecnica è identica per entrambi i sottoprogrammi. Sarà applicata una procedura rapida.

La procedura di selezione dei progetti è organizzata come segue.

— Valutazione delle proposte

L'agenzia esecutiva verifica la conformità di ciascuna proposta ai criteri di ammissibilità e di selezione e la valuta in base ai criteri di aggiudicazione.

— Elaborazione dell'elenco finale di progetti da finanziare e dell'elenco di riserva

Dopo un riesame, i progetti soddisfacenti sono proposti per il finanziamento, entro i limiti della dotazione disponibile. Un elenco di riserva conterrà i progetti in testa alla graduatoria che non possono essere finanziati per motivi di disponibilità finanziaria. L'elenco di riserva comprenderà un ulteriore 20 % della dotazione disponibile per il programma LIFE.

— Firma della convenzione di sovvenzione

5.1.3.2. Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

Saranno applicati i criteri di ammissibilità e di aggiudicazione descritti di seguito.

a) Criteri di ammissibilità


Una proposta di progetto di assistenza tecnica è ammessa alla valutazione in base ai criteri di aggiudicazione soltanto se:

— il progetto proposto riguarda l'elaborazione di una futura proposta di progetto integrato;

⁽¹⁾ In particolare l'ambiente marino, conformemente agli obiettivi della direttiva 2008/56/CE.

⁽²⁾ Per gli appalti pubblici verdi si veda http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm, e in particolare http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm e http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

⁽³⁾ <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabel-products-and-services.html>.



b) Criteri di aggiudicazione

Tutte le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità sono oggetto di un'approfondita valutazione e ottengono un punteggio sulla base dei criteri e del sistema di attribuzione seguenti.

Criteri di aggiudicazione	Punteggio minimo (*)	Punteggio massimo
1. Coerenza e qualità tecnica	30	60
2. Coerenza e qualità finanziaria (compreso il rapporto costi/benefici)	20	40
Punteggio totale	55	100

(*) Per superare la fase di valutazione, una proposta di progetto deve ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio di aggiudicazione e la somma dei punti relativi ai criteri per i quali è fissato un punteggio minimo deve essere almeno pari a 55 punti.

— **Coerenza e qualità tecnica**

Saranno valutate la chiarezza, la coerenza e la flessibilità della proposta alla luce degli obiettivi del progetto e dei risultati attesi. Si terrà conto della natura e dell'ambito di applicazione del futuro progetto integrato.

— **Coerenza e qualità finanziaria**

Saranno valutati il bilancio proposto e la sua compatibilità con gli interventi proposti e con le norme applicabili, nonché l'efficacia dell'approccio proposto sotto il profilo dei costi. Sarà altresì valutata la validità economica della proposta.

5.1.4. *Progetti di rafforzamento delle capacità ai sensi dell'articolo 18, lettera f), del regolamento LIFE*

I progetti di rafforzamento delle capacità forniscono un sostegno finanziario alle attività necessarie per rafforzare la capacità degli Stati membri, compresi i punti di contatto LIFE nazionali o regionali, al fine di permettere agli Stati membri di partecipare in maniera più efficace al programma LIFE.

Gli interventi possono comprendere, fra l'altro:

- l'assunzione di nuovo personale e la formazione per i punti di contatto nazionali o regionali LIFE,
- l'agevolazione degli scambi di esperienze e migliori pratiche e la promozione della divulgazione e dell'uso dei risultati dei progetti nel quadro del programma LIFE,
- approcci basati sulla «formazione dei formatori»,
- programmi di scambio e di distacco tra le autorità pubbliche degli Stati membri, in particolare attività di scambio del personale più competente.


Gli interventi che rientrano nel piano di rafforzamento delle capacità possono includere l'appalto di esperti per colmare lacune specifiche relative a capacità tecniche e procedurali, ma non possono includere l'appalto di esperti la cui funzione primaria è l'elaborazione di proposte ai fini della loro presentazione nell'ambito degli inviti annuali a presentare proposte.

5.1.4.1. Metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti

I candidati che presentano progetti di rafforzamento delle capacità seguono una procedura di aggiudicazione rapida. Considerato che, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 8, i progetti di rafforzamento delle capacità possono essere assegnati solo a un numero prestabilito di Stati membri e soltanto un progetto per ciascuno Stato membro può essere finanziato, non vi è concorrenza fra le domande ricevute. Le domande possono quindi essere presentate a ciclo continuo a partire dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare proposte del 2018 per la concessione di sovvenzioni per azioni LIFE, che comprenderà il pacchetto per le candidature dei progetti di rafforzamento delle capacità. Per essere prese in considerazione per il periodo di finanziamento 2018-2020, le domande devono essere presentate entro la fine del primo trimestre 2019.

Le domande saranno valutate per accertare il rispetto dei criteri di ammissibilità e delle soglie per l'aggiudicazione descritti di seguito.

La convenzione di sovvenzione sarà firmata alla conclusione positiva della procedura di valutazione e revisione.



5.1.4.2. Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

Saranno applicati i criteri di ammissibilità e di aggiudicazione descritti di seguito.

a) Criteri di ammissibilità

La domanda deve soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità:

- il candidato è uno **Stato membro**:
 - il cui PIL pro capite nel 2012 non era superiore al 105 % della media dell'Unione,
 - il cui livello medio di assorbimento dell'allocazione nazionale indicativa per gli anni 2014, 2015 e 2016 di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento LIFE è inferiore al 70 %,
 - il cui livello medio di assorbimento dell'allocazione nazionale indicativa per gli anni 2014, 2015 e 2016 è aumentato rispetto al livello medio di assorbimento per gli anni 2010, 2011 e 2012,
- se a uno Stato membro è stato attribuito un progetto di rafforzamento delle capacità nell'ambito del programma di lavoro pluriennale 2014-2017, il progetto deve essere completato prima della data di inizio del secondo progetto di rafforzamento delle capacità,
- la domanda contiene un **piano di rafforzamento delle capacità**, nel quale lo Stato membro **si impegna a**:
 - mantenere le risorse dedicate al programma LIFE, compreso il personale, a livelli non inferiori a quelli del 2012 per la durata del presente programma di lavoro pluriennale,
 - mantenere, per la durata del programma di lavoro pluriennale 2018-2020, le risorse, compresi i livelli di personale, assegnate al progetto precedente di rafforzamento delle capacità, se allo Stato membro era stato attribuito un progetto di rafforzamento delle capacità nell'ambito del programma di lavoro pluriennale 2014-2017.

b) Criteri di aggiudicazione

- **La coerenza e la qualità tecnica** nei progetti di rafforzamento delle capacità si riferiscono agli interventi proposti al fine di sviluppare la capacità degli Stati membri di presentare domande che vengano poi accolte per il finanziamento di progetti nell'ambito dei sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima.


Tutte le proposte che soddisfano i criteri di ammissibilità sono oggetto di un'approfondita valutazione e ottengono un punteggio sulla base dei criteri e del sistema di attribuzione seguenti.

Criteri di aggiudicazione	Punteggio minimo (*)	Punteggio massimo
Coerenza e qualità tecnica	15	30
Coerenza e qualità finanziaria (compreso il rapporto costi/benefici)	10	20
Completezza dell'approccio rispetto alle carenze individuate che hanno determinato la scarsa partecipazione dello Stato membro agli inviti a presentare proposte del programma LIFE 2014-2016	15	30
Presentazione del miglioramento atteso della capacità di promuovere l'integrazione, la complementarità, le sinergie e la replicabilità del programma LIFE nelle politiche, nelle attività economiche e in altri programmi	10	20
Punteggio totale	55	100

(*) Per superare la fase di valutazione, una proposta di progetto deve ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio di aggiudicazione e la somma dei punti relativi ai criteri per i quali è fissato un punteggio minimo deve essere almeno pari a - 55 punti.

5.1.5. Progetti preparatori ai sensi dell'articolo 18, lettera g), del regolamento LIFE

I progetti preparatori rispondono alle esigenze specifiche connesse allo sviluppo e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di ambiente o clima.



5.1.5.1. Metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti

Una volta l'anno la Commissione compila un inventario delle esigenze specifiche connesse allo sviluppo e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di ambiente o clima alle quali occorre rispondere durante gli anni successivi e individua quelle che possono essere affrontate mediante i progetti preparatori.

Prima della pubblicazione dell'invito annuale a presentare proposte, gli Stati membri ricevono un elenco preliminare delle esigenze specifiche che possono essere affrontate mediante progetti preparatori e sono invitati a formulare osservazioni. Sulla base delle osservazioni ricevute, viene adottato l'elenco definitivo.

La Commissione definisce criteri specifici di selezione e di aggiudicazione dei progetti così individuati, la durata dei progetti e la dotazione finanziaria indicativa da assegnare a ciascun progetto.

La procedura di selezione dei progetti è organizzata come segue.

— Valutazione delle proposte

La Commissione verifica la conformità di ciascuna proposta ai criteri di ammissibilità e di selezione e la valuta in base ai criteri di aggiudicazione.

— Elaborazione dell'elenco finale di progetti da finanziare e dell'elenco di riserva

Dopo un riesame, i progetti soddisfacenti sono proposti per il finanziamento, entro i limiti della dotazione disponibile. Se necessario, può essere redatto un elenco di riserva.

— Firma della convenzione di sovvenzione Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

5.1.5.2. Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

Saranno applicati i criteri di ammissibilità e di aggiudicazione descritti di seguito.

a) Criteri di ammissibilità


I criteri di ammissibilità e di selezione specifici sono definiti in ciascun invito a presentare proposte. Tali criteri si basano sulle esigenze specifiche cui rispondere mediante i progetti preparatori definiti dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.

b) Criteri di aggiudicazione

I progetti preparatori saranno aggiudicati alla persona giuridica o alle persone giuridiche le cui proposte superano il punteggio minimo richiesto e ottengono il punteggio più elevato per i criteri seguenti.

Criteri	Punteggio minimo (*)	Punteggio massimo
Coerenza e qualità tecnica della proposta rispetto alle esigenze specifiche cui risponde	22	45
Completezza dell'approccio rispetto alle esigenze specifiche cui risponde	15	30
Coerenza e qualità finanziaria (compreso il rapporto costi/benefici)	12	25
Punteggio totale	55	100

(*) Per superare la fase di valutazione, una proposta di progetto deve ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio di aggiudicazione e la somma dei punti relativi ai criteri per i quali è fissato un punteggio minimo deve essere almeno pari a 55 punti.



5.1.6. Progetti necessari al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3 del regolamento LIFE

Altri progetti (pilota, dimostrativi o diversi) possono essere finanziati a norma dell'articolo 190 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario oppure pubblicando un invito specifico a presentare proposte, sulla base dei criteri descritti di seguito. Ad esempio, le sovvenzioni che riguardano progetti complessi che realizzano un'economia circolare lungo le catene del valore o per simbiosi industriale possono essere finanziate a seguito di uno specifico invito a presentare proposte a titolo della dotazione destinata alle sovvenzioni per azioni in materia di ambiente e uso efficiente delle risorse ⁽¹⁾ o a sostegno di progetti economicamente sostenibili preliminari o complementari ai finanziamenti NCF. Potrebbe inoltre essere fornito sostegno alla presentazione di proposte di progetto con una maturità sufficiente per attrarre capitali di investimento pubblici e privati. Potrebbe essere fornito sostegno, in particolare, a proposte di investimento innovative, uniche nel loro genere o non abituali in uno qualsiasi dei settori prioritari previsti dal regolamento LIFE.

5.1.6.1. Metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti

La Commissione, se individua la necessità di un progetto specifico ad hoc al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3 del regolamento LIFE, può pubblicare un invito a presentare proposte.

5.1.6.2. Criteri di ammissibilità e di aggiudicazione

a) Criteri di ammissibilità

Gli altri progetti:

- **contribuiscono al raggiungimento di** uno o più degli **obiettivi generali** di cui all'articolo 3 del regolamento LIFE e degli obiettivi **specifici applicabili** di cui agli articoli da 10 a 12 e da 14 a 16 del regolamento LIFE,
- **rientrano nell'ambito del settore prioritario** del sottoprogramma LIFE di cui agli articoli 9 e 13 del regolamento LIFE per il quale è presentata la proposta di progetto. Sono inclusi i progetti riguardanti azioni complesse che realizzano un'economia circolare lungo le catene del valore o per simbiosi industriale. Uno specifico invito a presentare proposte riguardanti progetti di assistenza tecnica in preparazione all'economia circolare sarà pubblicato a titolo della dotazione destinata alle sovvenzioni per azioni a favore dell'ambiente e dell'uso efficiente delle risorse, con una dotazione massima di un milione di EUR l'anno.


b) Criteri di aggiudicazione

Gli altri progetti saranno aggiudicati alla persona giuridica o alle persone giuridiche le cui proposte superano il punteggio minimo richiesto e ottengono il punteggio più elevato per i criteri seguenti.

Criteri	Punteggio minimo (*)	Punteggio massimo
Coerenza e qualità tecnica della proposta rispetto alle esigenze specifiche cui risponde	30	50
Coerenza e qualità finanziaria (compreso il rapporto costi/benefici)	20	30
Completezza dell'approccio rispetto alle esigenze specifiche cui risponde	—	10
Sinergie (si vedano i progetti tradizionali)	—	10
Punteggio totale	55	100

(*) Per superare la fase di valutazione, una proposta di progetto deve ottenere almeno il punteggio minimo per ciascun criterio di aggiudicazione e la somma dei punti relativi ai criteri per i quali è fissato un punteggio minimo deve essere almeno pari a 55 punti.

⁽¹⁾ Gli studi dimostrano che diverse fonti metterebbero immediatamente a disposizione capitali per gli «investimenti verdi», ma che non vi sono ancora sufficienti proposte ben preparate («economicamente sostenibili»). Si intende colmare tale lacuna attraverso uno specifico invito a presentare proposte rivolto agli sviluppatori di progetti (potenzialmente) sostenibili sotto il profilo economico, che hanno le potenzialità per esercitare un impatto significativo sull'ambiente e sull'azione per il clima, necessario per conseguire gli obiettivi generali delineati all'articolo 3 del regolamento LIFE.



5.2. Sovvenzioni di funzionamento

L'articolo 21 del regolamento LIFE prevede un sostegno a favore di determinate spese operative e amministrative di organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse generale per l'Unione, che sono attive principalmente nel settore dell'ambiente o dell'azione per il clima e sono coinvolte nello sviluppo, nell'attuazione e nell'applicazione delle politiche e della legislazione dell'Unione.

Il sistema di accordi quadro di partenariato biennali per le sovvenzioni di funzionamento, istituito nell'ambito del programma di lavoro pluriennale 2014-2017, sarà mantenuto per preservare l'equilibrio tra la necessità di certezza e stabilità per i beneficiari e un certo livello di concorrenza tra gli enti senza scopo di lucro. In tale contesto sarà organizzato nel 2018 un invito ristretto a presentare proposte, che sarà rivolto solo alle ONG selezionate per la sottoscrizione di un accordo quadro di partenariato in occasione del relativo invito a presentare proposte del 2017 (identificativo dell'invito: LIFE-NGO-FPA-EASME-2017).

Nel 2019 sarà pubblicato un nuovo invito a presentare proposte per accordi quadro di partenariato, teso a selezionare le ONG beneficiarie di una sovvenzione di funzionamento a copertura dei loro esercizi 2020 e 2021. Sarà seguito da due inviti ristretti a presentare proposte al fine di siglare accordi di sovvenzione specifici con i partner dell'accordo quadro di partenariato.

In casi eccezionali e debitamente giustificati, possono essere assegnate sovvenzioni di funzionamento senza invito a presentare proposte, ai sensi dell'articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare nei casi in cui le caratteristiche del beneficiario non permettano alternative o il beneficiario figuri come tale in una base giuridica.

La Commissione verifica la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità e di selezione e, se le proposte soddisfano tali criteri, ne valuta la rilevanza e la qualità generale rispetto ai criteri di aggiudicazione. I punti sono attribuiti in base a tali criteri ed è richiesto un livello di qualità minimo. La decisione finale di aggiudicazione è adottata in base ai risultati del processo di valutazione.

5.2.1. Criteri di selezione per le sovvenzioni di funzionamento

I criteri di selezione riguardano la capacità finanziaria e operativa del candidato di completare il programma di lavoro proposto.

I candidati saranno selezionati soltanto se, sulla base dei documenti giustificativi specifici relativi alle loro prestazioni nei due anni precedenti, possono dimostrare di possedere:

- **la capacità operativa** – il candidato deve possedere le competenze e le qualifiche professionali richieste per completare il programma di lavoro proposto, e
- **la capacità finanziaria** – il candidato deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti a sostenere la propria attività durante tutto l'anno per il quale è concessa la sovvenzione e a partecipare al suo finanziamento.

In circostanze eccezionali, segnatamente nel caso di una nuova rete creata da organizzazioni veterane, l'agenzia esecutiva può concedere una deroga all'obbligo di fornire documenti giustificativi relativi ai due anni precedenti.

5.2.2. Criteri di aggiudicazione per le sovvenzioni di funzionamento


5.2.2.1. Sovvenzioni di funzionamento/Accordi quadro di partenariato per le organizzazioni non governative (ONG)

L'articolo 12, lettera d), e l'articolo 16, lettera d), del regolamento LIFE indicano tra gli obiettivi specifici nei rispettivi settori prioritari «Governance e informazione» quello di promuovere una migliore governance ambientale e climatica allargando la partecipazione dei soggetti interessati, comprese le ONG, alle consultazioni sulle politiche e alla loro attuazione.

Per la selezione dei beneficiari degli accordi quadro di partenariato saranno applicati i seguenti criteri di aggiudicazione:

1. rilevanza strategica: rilevanza del piano strategico dell'ONG ai fini delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e azione per il clima;

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione)GUL 362 del 31.12.2012, pag. 1).



2. elaborazione delle politiche dell'UE: contributo dell'ONG all'elaborazione, allo sviluppo e all'aggiornamento delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e/o azione per il clima;
3. attuazione delle politiche dell'UE: contributo dell'ONG all'attuazione e all'applicazione delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e/o azione per il clima;
4. funzione di sensore: rilevanza al fine di rispondere alle problematiche nuove ed emergenti in materia di ambiente e di clima;
5. sviluppo organizzativo: potenziale di sviluppo per diventare un portatore di interesse più efficiente nel processo di elaborazione delle politiche dell'Unione.

Le organizzazioni selezionate come partner saranno invitate a presentare il rispettivo programma di lavoro annuale, che sarà esaminato ai fini della concessione di una sovvenzione di funzionamento annuale specifica.

Per la concessione di sovvenzioni di funzionamento annuali specifiche nell'ambito degli accordi quadro di partenariato, saranno applicati i criteri seguenti:

1. conformità del programma di lavoro agli obiettivi e alla natura delle attività indicate nell'accordo quadro di partenariato,
2. coerenza e qualità tecnica e finanziaria del programma di lavoro,
3. coerenza tra il programma di lavoro e il bilancio proposti, compreso l'uso efficiente delle risorse.

5.2.2.2. Altre sovvenzioni di funzionamento

Per la concessione di altre sovvenzioni di funzionamento, compresa la firma di accordi quadro di partenariato, a organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse generale per l'Unione oppure un obiettivo che si iscrive nel quadro della politica in materia di ambiente e azione per il clima e la sostiene, saranno applicati i seguenti criteri di aggiudicazione:

1. rilevanza del programma di lavoro rispetto agli obiettivi del regolamento LIFE e, se del caso, alle priorità tematiche e ai temi dei progetti;
2. fattibilità e coerenza interna del programma di lavoro;
3. efficacia delle attività proposte sotto il profilo dei costi.

5.3. Strumenti finanziari

Sono previsti finanziamenti, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento LIFE, ai due strumenti finanziari pilota descritti di seguito, al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3 del regolamento LIFE:

- strumento di finanziamento del capitale naturale (Natural Capital Financing Facility, NCF) – uno strumento finanziario utilizzato nell'ambito di entrambi i sottoprogrammi, al fine di sperimentare e dimostrare approcci innovativi in materia di finanziamento di progetti che promuovono la conservazione del capitale naturale nei settori prioritari Natura e biodiversità e Adattamento ai cambiamenti climatici,
- strumento di finanziamento privato per l'efficienza energetica (Private Financing for Energy Efficiency instrument, PF4EE) – uno strumento finanziario pilota nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima. Come dimostrato durante il periodo 2014-2017, lo strumento PF4EE fornisce un approccio nuovo ed efficace in risposta alla scarsa disponibilità di finanziamenti commerciali adeguati e accessibili per gli investimenti nell'efficienza energetica previsti dalle priorità nazionali.


La conformità alle disposizioni sugli strumenti finanziari di cui al regolamento finanziario, in particolare gli articoli 139 e 140, è assicurata come descritto nei paragrafi seguenti.

Gli strumenti finanziari a sostegno dei progetti possono assumere le forme descritte al titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, sono attuati a norma di detto titolo e possono essere combinati l'uno con l'altro e con sovvenzioni finanziate dal bilancio dell'Unione.

Secondo l'articolo 140, paragrafo 6, i rimborsi annuali, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, costituiscono entrate con destinazione specifica interna e sono utilizzati per lo stesso strumento finanziario per un periodo non superiore al periodo di impegno degli stanziamenti più due anni.

La valutazione intermedia ha avuto luogo dopo meno di due anni di efficace attuazione dei due strumenti finanziari ed è stato possibile trarre solo conclusioni preliminari per gli strumenti stessi, in quanto rappresentano una nuova modalità di finanziamento a titolo del programma LIFE. Tali conclusioni sono state tenute in considerazione per l'attuazione dei due strumenti finanziari negli anni 2018-2020. In particolare:

- per quanto riguarda lo strumento NCF, ci si adopera al fine di migliorare l'assistenza da fornire ai potenziali beneficiari affinché effettuino i propri esami di sostenibilità tenendo conto che i fondi assegnati durante il primo programma di lavoro pluriennale sono sufficienti per la durata del programma di lavoro pluriennale 2018-2020,



- per quanto riguarda lo strumento PF4EE, si è deciso di proseguire con la fase pilota e di incrementare i fondi disponibili di 75 milioni di EUR, tenuto conto dell'elevata domanda registrata. La Commissione presenta al Comitato LIFE almeno una relazione all'anno, ma possono essere convocate riunioni ad-hoc in caso di necessità.

5.3.1. Strumento di finanziamento del capitale naturale (Natural Capital Financing Facility, NCFF)

5.3.1.1. Contributo agli obiettivi del programma LIFE

Lo strumento finanziario contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma LIFE, in particolare nel settore prioritario Natura e biodiversità, nell'ambito del sottoprogramma Ambiente, e nel settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici, nell'ambito del sottoprogramma Azione per il clima, finanziando i costi di investimento iniziali e di esercizio di progetti pilota che generano entrate o riducono i costi e promuovono la conservazione, il ripristino, la gestione e la valorizzazione del capitale naturale a beneficio della biodiversità e dell'adattamento ai cambiamenti climatici, comprese le soluzioni ecosistemiche alle sfide connesse al territorio, al suolo, alle foreste, all'agricoltura, all'acqua e ai rifiuti. Lo strumento NCFF, lanciato nel 2015, è un nuovo strumento strategico per progetti pilota innovativi. Come descritto nel programma di lavoro pluriennale 2014-2017, offre la possibilità di migliorare l'efficacia del programma LIFE sotto il profilo dei costi, grazie all'effetto leva e alla complementarità, e contribuisce a rafforzare le capacità a lungo termine in un'attività finanziaria commerciale innovativa e sostenibile. Lo strumento NCFF integra e sostiene gli obiettivi strategici degli Stati membri nel settore della biodiversità e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

Più precisamente:

- per quanto riguarda la natura e la biodiversità, lo strumento NCFF contribuisce all'attuazione della politica e della legislazione dell'Unione in materia di biodiversità, comprese la strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020, le direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, in particolare attraverso l'applicazione, lo sviluppo e la sperimentazione di progetti e la dimostrazione della loro validità. Sostiene altresì l'ulteriore sviluppo, l'attuazione e la gestione della rete Natura 2000, istituita dall'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, e ne accresce la resilienza tramite la protezione e il ripristino degli ecosistemi anche all'esterno della rete. Tuttavia, alcuni tipi di progetti possono non essere applicabili nelle aree Natura 2000 ⁽¹⁾.
- per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici, lo strumento NCFF contribuisce all'attuazione della politica e della legislazione dell'Unione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci ecosistemiche. Contribuisce altresì allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti di adattamento innovativi, idonei a essere replicati, trasferiti o integrati.

5.3.1.2. Situazione dello strumento NCFF

Lo strumento NCFF è attuato dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) in virtù di un accordo di delega concluso con la Commissione. Durante la fase pilota, che è iniziata nel quadro del programma di lavoro pluriennale LIFE 2014-2017 e che proseguirà fino al 2020, lo strumento NCFF dovrebbe eseguire tra 9 e 12 operazioni. I fondi assegnati allo strumento NCFF nel periodo 2014-2017 dovrebbero essere sufficienti per l'intera durata del programma LIFE. La Commissione ha concordato con la BEI una proroga del periodo di attuazione fino alla fine del 2021.

Nel febbraio 2017 un'operazione è arrivata al termine dei negoziati ed è stata conclusa e un'altra dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno. La Banca europea per gli investimenti continua a costituire una riserva di operazioni ammissibili.


5.3.1.3. Struttura dello strumento finanziario

L'attuazione dello strumento finanziario è affidata alla Banca europea per gli investimenti (BEI) in regime di gestione indiretta.

Lo strumento NCFF combina finanziamenti diretti e indiretti dei progetti attraverso il debito, il capitale proprio e una finestra di garanzia. È previsto uno strumento tecnico per garantire che i progetti raggiungano uno stadio di maturità sufficiente per essere finanziati.

La Commissione europea ha erogato 50 milioni di EUR per il meccanismo di condivisione del rischio e 10 milioni di EUR per lo strumento di assistenza tecnica. Sulla base di ciò, la BEI investirà fino a 125 milioni di EUR attraverso

⁽¹⁾ Benché i progetti volti a compensare i danni arrecati ai siti Natura 2000, secondo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat, non siano ammessi a beneficiare di finanziamenti a titolo dello strumento NCFF, le misure compensative per danni in altri luoghi possono essere attuate nei siti di Natura 2000 o secondo altre modalità che contribuiscono alla coerenza della rete e che sono ammissibili a titolo dello strumento NCFF;



prestiti, garanzie di prestito e partecipazioni azionarie. I prestiti possono essere forniti sia direttamente ai beneficiari finali, allo scopo di finanziare investimenti e spese operative, sia indirettamente, attraverso intermediari che finanziano poi un portafoglio di prestiti. Agli intermediari possono essere fornite garanzie di prestito. Le partecipazioni azionarie possono essere utilizzate per investimenti in fondi gestiti da intermediari. Tali possibilità possono essere combinate con sovvenzioni per azioni nel quadro delle priorità tematiche o con il sostegno di altre fonti.

Lo strumento comprende un meccanismo di condivisione del rischio con la BEI, in quanto i progetti finanziati dallo strumento NCFE sono progetti nei quali la BEI di norma non investe, o perché sono troppo modesti o perché il rischio elevato percepito che comportano non è compatibile con il rating AAA della banca. Per ovviare a questo problema, lo strumento comprende un meccanismo di condivisione del rischio in virtù del quale i fondi dell'Unione forniscono una garanzia alla BEI per le prime perdite in caso di fallimento del progetto. I fondi disponibili nel quadro del programma di lavoro pluriennale 2014-2017 rimarranno a disposizione per il periodo di finanziamento 2018-2020. Il meccanismo di attuazione esatto è stato definito in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI firmato il 18 dicembre 2014, che definisce anche i criteri precisi di esclusione/selezione dei progetti, assicurando l'integrazione delle corrette priorità nel processo di selezione e una copertura settoriale e geografica sufficiente.

Il presente programma di lavoro pluriennale estende i fondi forniti a titolo del programma di lavoro pluriennale 2014-2017 al programma di lavoro pluriennale 2018-2020. Al termine di tale periodo di operatività della fase pilota, lo strumento rimarrà operativo con una struttura più leggera per gestire il portafoglio e ricevere i rimborsi per le operazioni.

La gestione dello strumento finanziario è affidata alla BEI. Un comitato direttivo esamina periodicamente i progressi compiuti nell'attuazione dello strumento finanziario. Il comitato direttivo è composto da membri nominati congiuntamente dalla Commissione, comprese la DG ENV, la DG CLIMA e la DG ECFIN, e dalla BEI ed è assistito da un segretariato fornito dalla BEI.


Il monitoraggio degli strumenti finanziari è svolto conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario (articolo 140) e del regolamento delegato (articolo 225), come successivamente interpretate nell'accordo quadro finanziario e amministrativo con la BEI e nel relativo accordo di delega.

La BEI è responsabile del monitoraggio dell'attuazione delle attività nel quadro dello strumento finanziario e dell'elaborazione di relazioni periodiche finanziarie e sulle prestazioni, secondo un formato, un contenuto e una periodicità da definire in modo da prevedere relazioni periodiche e ad-hoc, visite in loco e audit. Per le relazioni presentate alla BEI dagli istituti finanziari saranno utilizzati indicatori di prestazione.

5.3.1.4. Metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti

I progetti rientrano in quattro categorie generali:

- pagamento dei servizi ecosistemici: progetti che comportano pagamenti per i flussi di benefici derivanti dal capitale naturale, solitamente un'operazione bilaterale su scala intenzionalmente ridotta con un acquirente e un venditore di un servizio ecosistemico ben identificati. Si basano sul principio de «il beneficiario paga», secondo il quale i pagamenti sono effettuati per garantire servizi ecosistemici fondamentali,
- infrastruttura verde: si tratta di una rete di aree naturali e seminaturali, pianificata strategicamente, con altre caratteristiche ambientali concepite e gestite in modo da ottenere una vasta serie di servizi ecosistemici. Comprende gli spazi verdi (o blu, nel caso degli ecosistemi acquatici) e altre caratteristiche fisiche nelle aree terrestri (comprese le zone costiere) e marine. Sulla terraferma l'infrastruttura verde è presente negli insediamenti rurali e urbani. I progetti relativi all'infrastruttura verde possono generare entrate o realizzare risparmi di costi in base all'offerta di prodotti e servizi, comprese la gestione delle acque, la qualità dell'aria, le foreste, le attività ricreative, il controllo di inondazioni/erosioni/incendi, l'impollinazione e la maggiore resilienza alle conseguenze dei cambiamenti climatici,
- compensazioni della biodiversità: si tratta di interventi di conservazione finalizzati a compensare i danni residuali e inevitabili arrecati alla biodiversità dai progetti di sviluppo. Si basano sul principio del «chi inquina paga», secondo il quale le compensazioni sono effettuate per motivi di conformità o per attenuare i rischi per l'immagine. I progetti volti a compensare i danni arrecati ai siti Natura 2000, secondo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat, non sono ammessi a beneficiare di finanziamenti a titolo dello strumento NCFE,
- investimenti innovativi a favore della biodiversità e dell'adattamento ai cambiamenti climatici: sono progetti riguardanti l'offerta di prodotti e servizi, principalmente da parte delle PMI, che mirano a proteggere la biodiversità o ad accrescere la resilienza delle comunità e di altri settori economici.



Lo scopo è individuare e finanziare progetti con una copertura geografica e settoriale sufficientemente ampia, sperimentando al tempo stesso vari meccanismi finanziari al fine di garantirne la replicabilità in tutta l'Unione durante la fase operativa. Le norme in materia di ammissibilità dei progetti e la politica di investimento dello strumento (fissare limiti massimi per i settori e la copertura geografica, criteri minimi da soddisfare e principi da rispettare, come la gerarchia della mitigazione ⁽¹⁾) sono state definite nell'accordo di delega.

I criteri di ammissibilità saranno in linea con gli obiettivi in materia di natura e biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici enunciati nel regolamento LIFE, tenendo anche conto delle priorità strategiche degli Stati membri nel settore della protezione della biodiversità e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

I progetti di gestione del capitale naturale ammissibili dovranno essere giustificati da una valutazione economica basata su una classica analisi dei costi-benefici – da cui risulti che il costo netto attuale del progetto per la sua intera durata è inferiore al valore netto attuale dei benefici attesi, comprese le esternalità. Oltre ai normali criteri imposti dalla BEI per tutte le operazioni, saranno applicati criteri supplementari che definiscono il tipo di progetti e di settori coperti.

Come minimo, i beneficiari finali dello strumento finanziario devono essere persone giuridiche e/o fisiche che investono in progetti di gestione del capitale naturale in grado di:


- dimostrare di esercitare un impatto positivo sulla condizione e sulla resilienza dell'ecosistema e sulla fornitura dei servizi ecosistemici mediante una valutazione mirata dell'impatto ambientale,
- aprire la via a nuovi modelli aziendali per la gestione del capitale naturale, tra le tipologie suindicate, cioè l'infrastruttura verde, il pagamento dei servizi ecosistemici, le compensazioni della biodiversità o le attività o imprese innovative a favore della biodiversità o dell'adattamento ai cambiamenti climatici,
- soddisfare uno dei criteri seguenti:
 - promuovere la conservazione, il ripristino, la gestione e il miglioramento degli ecosistemi, anche tramite soluzioni ecosistemiche applicate ai settori del territorio, del suolo, delle foreste, dell'agricoltura, dell'acquacoltura, dell'acqua e dei rifiuti,
 - promuovere approcci ecosistemici che consentano alle imprese e alle comunità di affrontare i rischi identificati e associati agli impatti attuali e previsti dei cambiamenti climatici, anche tramite progetti riguardanti l'infrastruttura verde urbana, rurale e costiera.

Per essere ammissibili, i progetti devono essere realizzati almeno in uno Stato membro dell'Unione.

Se i progetti sono finanziati indirettamente tramite contributi ai fondi gestiti da istituti finanziari intermediari, questi ultimi sono selezionati in base alla domanda e in conformità ai principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e se soddisfano, tra l'altro, i seguenti requisiti:

- i) essere un istituto finanziario del settore privato o basato sul mercato;
- ii) impegnarsi a distribuire lo strumento finanziario e dimostrare la capacità operativa di effettuare tale distribuzione;
- iii) dimostrare la capacità di raggiungere i beneficiari finali cui si rivolgono le politiche dell'Unione o degli Stati membri in materia di biodiversità o di adattamento ai cambiamenti climatici;
- iv) assumere gli obblighi e possedere i requisiti associati alla distribuzione dello strumento finanziario;
- v) conformarsi alle norme pertinenti e alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al terrorismo e alla frode fiscale;
- vi) fornire le informazioni richieste dalla Corte dei conti europea per consentire lo svolgimento dei suoi compiti; e
- vii) essere ammesso a beneficiare di prestiti della BEI in conformità della sua politica creditizia.

⁽¹⁾ La gerarchia della mitigazione comprende: 1) evitare o prevenire le ripercussioni negative sull'ambiente in generale e sulla biodiversità in particolare; 2) ridurre al minimo e risanare gli effetti prodotti in loco dallo sviluppo, se gli impatti non possono essere evitati; 3) misure compensative adottate come ultima risorsa (in loco o no) per gli impatti residuali negativi.



5.3.2. Strumento di finanziamento privato per l'efficienza energetica (*Private Finance for Energy Efficiency instruments, PF4EE*)

5.3.2.1. Contributo agli obiettivi del programma LIFE

Lo strumento PF4EE contribuisce al conseguimento degli obiettivi generali del regolamento LIFE di cui all'articolo 3, specificati nell'ambito del settore prioritario Adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare, lo strumento PF4EE:

- fa fronte a un'importante questione della politica climatica, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e 2030 intesi a garantire risparmi energetici e la conseguente riduzione delle emissioni,
- fornisce il livello necessario di sperimentazione e dimostrazione di un nuovo strumento strategico, con un grande potenziale di creazione di valore aggiunto europeo,
- integra e sostiene le responsabilità degli Stati membri nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica,
- offre la possibilità di migliorare l'efficacia del programma LIFE sotto il profilo dei costi, grazie all'effetto leva e alla complementarità,
- crea capacità a lungo termine in un'attività finanziaria commerciale sostenibile, garantendo così un sostegno continuativo a lungo termine allo sviluppo sostenibile,
- sostiene la solidarietà e la condivisione degli oneri, e
- offre la possibilità di integrare l'iniziativa nei programmi degli Stati membri (tramite i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica e potenzialmente altri programmi e iniziative).

5.3.2.2. Situazione attuale e ampliamento del PF4EE

Nel 2014 ci si attendeva che lo strumento finanziasse investimenti fino a 540 milioni di EUR. Tuttavia, a seguito delle operazioni sottoscritte nel 2015 e nel 2016 e alla luce della riserva attuale, la BEI prevede attualmente di realizzare nuovi investimenti per un oltre un miliardo di EUR entro la fine del 2017 (600-650 milioni di EUR dalla BEI e almeno 500 milioni di EUR dagli intermediari finanziari), riguardanti 9-10 Stati membri.

I sei accordi firmati entro la fine del 2016 sono i seguenti:


- Komerční banka, Repubblica ceca: prestiti nel settore dell'efficienza energetica per un valore di 75 milioni di EUR, a favore di imprese e impianti di illuminazione per edifici e siti industriali,
- Banco Santander, Spagna: prestiti nel settore dell'efficienza energetica per un valore di 50 milioni di EUR, a favore di alberghi e altre strutture turistiche,
- Credit Cooperatif, Francia: prestiti nel settore dell'efficienza energetica per un valore di 75 milioni di EUR, a favore di piccole e medie imprese e della ristrutturazione edilizia,
- BELFIUS, Belgio: prestiti mirati nel settore dell'efficienza energetica per un valore di 75 milioni di EUR, a favore di piccole e medie imprese,
- Banco BPI, Portogallo: prestiti mirati per un valore di 50 milioni di EUR a favore delle imprese,
- BPER, Italia: prestiti nel settore dell'efficienza energetica per un valore di 50 milioni di EUR, a favore del settore privato.

Nel 2017 potrebbero essere sottoscritti ulteriori accordi in Croazia, nel Regno Unito, in Grecia e a Cipro.

Se finora gli investimenti sul campo sono stati finanziati solo nella Repubblica ceca e in Francia, il forte interesse da parte delle banche e l'innalzamento dell'obiettivo di investimento della BEI evidenziano la domanda di mercato sottesa e dunque le potenzialità di ampliamento dello strumento. Di fatto, lo strumento PF4EE contribuisce a creare un nuovo prodotto finanziario sul mercato finalizzato all'efficienza energetica e, di conseguenza, contribuisce direttamente alla decarbonizzazione dell'economia dell'UE, conformemente agli obiettivi della COP21.

Alla fine del 2016, i prestiti della BEI impegnati ed erogati ammontavano rispettivamente a 375 milioni di EUR e 35 milioni di EUR. L'effetto leva medio dello strumento alla fine del 2016 era pari a 9,8 (calcolato come contributo della BEI e della Commissione europea).

Durante il periodo 2014-2017, il contributo dell'UE destinato allo strumento PF4EE è ammontato a 80 milioni di EUR. Durante il periodo 2018-2020 sono previsti altri 75 milioni di EUR per la prosecuzione della fase pilota, di cui 10 milioni di EUR devono essere riservati allo strumento di sostegno specialistico che fornisce assistenza tecnica agli intermediari finanziari.



5.3.2.3. Struttura dello strumento finanziario

L'attuazione dello strumento PF4EE è affidata alla Banca europea per gli investimenti (BEI) in regime di gestione indiretta.

Lo strumento PF4EE persegue due obiettivi fondamentali:

- rendere il prestito a favore dell'efficienza energetica un'attività più sostenibile nelle istituzioni finanziarie europee, incentivando le banche commerciali private e altri istituti finanziari (congiuntamente, «intermediari finanziari») a rivolgersi al settore dell'efficienza energetica come segmento di mercato distinto,
- accrescere la disponibilità di finanziamento del debito per i progetti che sostengono le priorità degli Stati membri in materia di efficienza energetica, definite nei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica.


Lo strumento PF4EE prevede: i) un meccanismo di partecipazione al rischio (strumento di condivisione del rischio) e ii) l'assistenza di esperti per gli intermediari finanziari (strumento di sostegno specialistico), associati a iii) finanziamenti a lungo termine della BEI (prestiti della BEI per l'efficienza energetica).

- Lo strumento PF4EE prevede uno strumento finanziario di condivisione del rischio, con meccanismi di funzionamento analoghi a una garanzia limitata, finalizzato a ripartire il rischio tra la Commissione (in veste di finanziatore) e gli intermediari finanziari (in veste di prestatori).
- Lo strumento di condivisione del rischio è concepito per ridurre il rischio di credito cui si espongono gli intermediari finanziari quando erogano prestiti in favore del settore dell'efficienza energetica e per incoraggiarne la partecipazione. L'impatto dipende dalle condizioni di mercato e dalle caratteristiche specifiche dei progetti. Lo strumento intensifica l'attività di prestito e migliora l'accesso ai finanziamenti e/o le condizioni di finanziamento per i beneficiari finali, tra cui eventualmente prezzi più bassi, scadenze più lunghe, garanzie meno onerose e altre agevolazioni.
- Per mobilitare il contributo del programma LIFE, i prestiti della BEI sono offerti agli intermediari finanziari a tassi competitivi per l'assunzione di prestiti. I tassi preferenziali saranno trasferiti ai beneficiari finali per incoraggiare la diffusione dello strumento.
- Si prevede che anche i beneficiari contribuiscano ai costi del progetto, aumentando così l'effetto leva calcolato sui costi dell'investimento.
- Se un intermediario finanziario partecipante registra perdite nel portafoglio prestiti (portafoglio prestiti per l'efficienza energetica), tali perdite saranno in parte coperte dallo strumento di condivisione del rischio.
- I finanziamenti a titolo del programma LIFE saranno usati per fornire il contributo finanziario richiesto per lo strumento di condivisione del rischio e lo strumento di sostegno specialistico, nonché per le spese amministrative e i costi diretti sostenuti dalla BEI per l'istituzione e la gestione dello strumento.
- Un importo massimo in contanti (garanzia collaterale) è assegnato a ciascun intermediario finanziario per compensare le perdite nel portafoglio prestiti per l'efficienza energetica. Tale importo sarà calcolato sulla base di una percentuale specifica dell'intero portafoglio prestiti per l'efficienza energetica interessato, in funzione del profilo di rischio dei beneficiari finali interessati. Qualora l'intermediario finanziario non raggiungesse la dimensione del portafoglio stabilita, la percentuale sarà applicata alla dimensione raggiunta.
- I beneficiari finali dello strumento PF4EE comprendono PMI e imprese di maggiori dimensioni a media capitalizzazione e persone private, ma possono includere anche piccoli comuni o altri enti pubblici che effettuano piccoli investimenti nell'efficienza energetica, in grado di utilizzare i risparmi energetici per rimborsare i prestiti iniziali.
- L'obiettivo dello strumento PF4EE durante il periodo 2014-2017 era di sottoscrivere 10 accordi (prestiti per l'efficienza energetica della BEI e strumenti di condivisione del rischio/sostegno specialistico). Entro la fine del 2016, ne erano già stati sottoscritti sei (si veda la sezione 5.3.2.2).
- Nel periodo 2018-2020 potrebbero essere sottoscritti 10 accordi supplementari, portando potenzialmente il numero totale di accordi firmati a 20 entro fine del 2020.

Il contributo dell'UE per il periodo 2018-2020 destinato allo strumento PF4EE sarà pari a 75 milioni di EUR, di cui 10 milioni da riservare allo strumento di sostegno specialistico. Inoltre la BEI sarà autorizzata a sottoscrivere più di un accordo per Stato membro.

Gli intermediari finanziari continueranno a essere selezionati in base alla domanda e in conformità ai principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, non discriminazione e se soddisfano, tra l'altro, i seguenti requisiti:

- i) essere un istituto finanziario del settore privato o operare sul mercato in maniera paragonabile a un istituto finanziario del settore privato;



- ii) impegnarsi a distribuire lo strumento PF4EE e dimostrare la capacità operativa di effettuare tale distribuzione;
- iii) dimostrare la capacità di raggiungere i beneficiari finali interessati dalla priorità pertinente del piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica e/o dal regime di sostegno a favore dell'efficienza energetica e/o dalle direttive europee in materia di efficienza energetica nello Stato membro interessato;
- iv) assumere gli obblighi e possedere i requisiti associati alla distribuzione dello strumento PF4EE;
- v) conformarsi alle norme pertinenti e alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al terrorismo e alla frode fiscale;
- vi) fornire le informazioni richieste dalla Corte dei conti europea per consentire lo svolgimento dei suoi compiti; e
- vii) essere una controparte ammissibile della BEI in conformità delle sue linee guida e politiche interne ed essere compatibile con le condizioni di distribuzione geografica previste dallo strumento PF4EE.

Nel periodo di validità del programma si cercherà di garantire un'ampia distribuzione geografica dello strumento finanziario offrendo incentivi alla BEI per incoraggiare la partecipazione di intermediari finanziari di tutti gli Stati membri. Tuttavia, i vincoli geografici della fase pilota saranno rimossi e la BEI sarà autorizzata a sottoscrivere più di un accordo per Stato membro, in funzione delle esigenze di mercato.

In funzione dell'interesse manifestato dagli intermediari finanziari, la BEI potrà dare priorità agli intermediari che intendono operare negli Stati membri che presentano le maggiori necessità di investimenti (distanza dall'obiettivo). Lo strumento di condivisione del rischio incentiverà gli intermediari finanziari a operare negli Stati membri dove i rischi sono più elevati, per esempio a causa dell'insufficiente sviluppo dell'uso dei prestiti per l'efficienza energetica, o nei quali si ritiene probabile che la capacità di assumere prestiti sia particolarmente bassa.

L'esperienza maturata nel periodo 2014-2017 indica che l'assistenza tecnica agli intermediari finanziari è essenziale per massimizzare la loro capacità di orientare gli investimenti in materia di efficienza energetica. Di conseguenza, la dotazione massima dello strumento di sostegno specialistico sarà innalzata dai 3,2 milioni di EUR del periodo 2014-2017 (ossia il 4 % del contributo dell'UE destinato allo strumento PF4EE durante la prima parte della fase pilota) a 10 milioni di EUR nel periodo 2018-2020.

Lo strumento PF4EE dovrà rimanere operativo per tutto il periodo durante il quale i prestiti sottostanti coperti dallo strumento di condivisione del rischio rimangono in essere. La durata massima ammessa nel quadro dello strumento di condivisione del rischio sarà di vent'anni. Lo strumento PF4EE sarà pertanto operativo per un massimo di vent'anni dopo il termine del periodo di attuazione (2045).

L'allocazione dei fondi sarà valida fino al completamento dell'ultima operazione nel quadro del programma.

La gestione dello strumento finanziario è affidata alla BEI. Un comitato direttivo esamina periodicamente i progressi compiuti nell'attuazione dello strumento finanziario. Il comitato direttivo è composto da membri nominati congiuntamente dalla Commissione, compresi i servizi competenti della Commissione come la DG CLIMA, la DG ECFIN e la DG ENER, e dalla BEI ed è assistito da un segretariato fornito dalla BEI.

È stato istituito un meccanismo di monitoraggio e di rendicontazione e le informazioni saranno condivise con il comitato LIFE.


Il monitoraggio degli strumenti finanziari sarà conforme alle disposizioni del regolamento finanziario (articolo 140) e del regolamento delegato (articolo 225), come successivamente interpretate nell'accordo quadro finanziario e amministrativo con la BEI e nel relativo accordo di delega.

La BEI sarà responsabile del monitoraggio dell'attuazione delle attività nel quadro dello strumento finanziario e dell'elaborazione di relazioni periodiche finanziarie e sulle prestazioni, secondo un formato, un contenuto e una periodicità da definire in modo da prevedere relazioni periodiche e ad-hoc, visite in loco e audit. Per le relazioni presentate alla BEI dagli istituti finanziari saranno utilizzati indicatori di prestazione dell'efficienza energetica.

5.3.2.4. Metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti

Tra i beneficiari rientrano le persone private, le associazioni di proprietari di abitazioni, le PMI, le imprese e/o le istituzioni/enti pubblici che effettuano investimenti nell'efficienza energetica in linea con il piano d'azione nazionale di ciascuno Stato membro.

L'entità dei prestiti per l'efficienza energetica erogati ai beneficiari varia da 10 000 EUR, cifra che può essere ridotta per consentire investimenti modesti nel settore residenziale, a 5 milioni di EUR e, in casi eccezionali, fino a 15 milioni di EUR.



Gli Stati membri sono in grado di influenzare i progetti in cantiere e quindi, indirettamente, la selezione dei progetti tramite le priorità fissate nel piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica. I beneficiari sono le persone giuridiche e/o fisiche che:

- effettuano un investimento in misure di efficienza energetica nel contesto di un regime di sostegno di uno Stato membro e/o in linea con le priorità di un piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica e/o con le direttive europee in materia di efficienza energetica;
- ottengono un prestito per l'efficienza energetica concesso da un intermediario finanziario partecipante.

Inoltre, gli investimenti finanziati nel settore dell'efficienza energetica dovranno aver superato un'analisi economica che incorpora i costi delle esternalità legate alle emissioni di carbonio, in modo che il costo netto attuale del progetto per la sua intera durata sia inferiore al valore netto attuale del risparmio energetico realizzato.

5.4. Altre attività

I finanziamenti, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento LIFE, potrebbero essere utilizzati per finanziare qualsiasi altro intervento necessario al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

Tali interventi saranno gestiti conformemente al regolamento finanziario e al regolamento LIFE.

Le risorse da assegnare a tali interventi, indipendentemente dalla forma giuridica, non rientreranno nel calcolo delle risorse minime da assegnare ai progetti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento LIFE.


Tali interventi potrebbero consistere in:

- premi per progetti selezionati tra i progetti LIFE+ e i progetti LIFE «tradizionali» che hanno ricevuto il secondo pagamento a titolo di prefinanziamento e sono considerati particolarmente promettenti per quanto riguarda il loro contributo agli obiettivi specifici dei settori prioritari del sottoprogramma Ambiente o Azione per il clima del programma LIFE e alla loro prosecuzione, replica e/o trasferimento,
- sovvenzioni per azioni dei progetti LIFE+ e dei progetti LIFE «tradizionali» che hanno ricevuto il secondo pagamento a titolo di prefinanziamento e sono considerati particolarmente promettenti per quanto riguarda il loro contributo agli obiettivi specifici dei settori prioritari del sottoprogramma Ambiente o Azione per il clima del programma LIFE e alla commerciabilità e bancabilità delle soluzioni attuate nei progetti. Tali sovvenzioni erogherebbero somme forfetarie per azioni di sostegno ritenute necessarie per conseguire la commerciabilità e/o la bancabilità entro la fine del progetto LIFE o LIFE+ sulla base di un'analisi del divario fornita dai candidati,
- formazione imprenditoriale per azioni dei progetti LIFE+ e dei progetti LIFE «tradizionali» che hanno ricevuto il secondo pagamento a titolo di prefinanziamento e sono considerati particolarmente promettenti per quanto riguarda il loro contributo agli obiettivi specifici dei settori prioritari del sottoprogramma Ambiente o Azione per il clima del programma LIFE e alla commerciabilità e bancabilità delle soluzioni attuate nei progetti,
- formazione per le reti e i raggruppamenti di attività destinata a piccole e medie imprese.

6. CALENDARI INDICATIVI PER GLI INVITI A PRESENTARE PROPOSTE (ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2, LETTERA e), DEL REGOLAMENTO LIFE)

6.1. Calendario indicativo per le sovvenzioni

Tipologie di progetti	Sotto-programma	2018	2019	2020
Progetti ai sensi dell'articolo 18, lettere a), b), c), e h), del regolamento LIFE	AMBIENTE	2° trimestre	2° trimestre	2° trimestre
	CLIMA	2° trimestre	2° trimestre	2° trimestre
Progetti integrati (articolo 18, lettera d), del regolamento LIFE)	AMBIENTE	2° trimestre	2° trimestre	2° trimestre
	CLIMA	2° trimestre	2° trimestre	2° trimestre
Progetti di assistenza tecnica (articolo 18, lettera e), del regolamento LIFE)	AMBIENTE	2° trimestre	2° trimestre	2° trimestre
	CLIMA	2° trimestre	2° trimestre	2° trimestre



Tipologie di progetti	Sotto-programma	2018	2019	2020
Progetti di rafforzamento delle capacità (articolo 18, lettera f), del regolamento LIFE)	AMBIENTE e CLIMA insieme	1° trimestre 2018		
Progetti preparatori (articolo 18, lettera g), del regolamento LIFE)	AMBIENTE	2° trimestre	2° trimestre	2° trimestre
Sovvenzioni di funzionamento (SF) (articolo 21 del regolamento LIFE)	AMBIENTE e CLIMA insieme	2° trimestre invito congiunto a presentare proposte di SF per l'esercizio finanziario 2019	2° trimestre accordi quadro di partenariato e SF per l'esercizio finanziario 2020	2° trimestre SF per l'esercizio finanziario 2021

6.2. Calendario indicativo per gli strumenti finanziari

Strumento finanziario	Sotto-programma	2018	2019	2020
NCFE	AMBIENTE	Su base continuativa		
	CLIMA	Su base continuativa		
PF4EE	CLIMA	Su base continuativa		

7. RISULTATI, INDICATORI E OBIETTIVI QUALITATIVI E QUANTITATIVI PER CIASCUN SETTORE PRIORITARIO E CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROGETTI (ARTICOLO 24, PARAGRAFO 2, LETTERA c), DEL REGOLAMENTO LIFE

Conformemente agli **indicatori di prestazione** (articolo 3, paragrafo 3, del regolamento LIFE) e agli **obiettivi specifici** del settore prioritario interessato, sono stabiliti **risultati, indicatori e obiettivi** qualitativi e quantitativi per **ciascun settore prioritario e ciascuna tipologia di progetti** (articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento LIFE).


Restringendo l'ambito di applicazione dei progetti integrati all'attuazione di strategie, piani e tabelle di marcia specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di natura, acqua, rifiuti, aria, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, è possibile concentrarsi sui risultati attesi e gli obiettivi da raggiungere mediante tali progetti.

Nell'ambito del sottoprogramma Ambiente, le priorità tematiche di cui all'allegato III del regolamento LIFE e i temi dei progetti di cui alla parte 3 del presente programma di lavoro pluriennale orientano meglio i progetti finanziati e rendono più tangibile l'impatto sullo stato dell'ambiente. Sulla base della valutazione dell'impatto stimato del programma LIFE sono stati definiti alcuni risultati e obiettivi generali attesi, tenendo conto della funzione catalizzatrice del programma e, per quanto riguarda quelli legati allo sviluppo e all'attuazione, considerando l'importanza della replicabilità dei progetti ammessi al finanziamento (articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento LIFE).

Tuttavia, il numero e la portata dei progetti ammessi al finanziamento nell'ambito di un settore prioritario dipendono principalmente dal numero di domande ammissibili presentate, quelle cioè che soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione, nonché da fattori tecnici e socioeconomici che esulano dal controllo della Commissione.

Alla luce di queste considerazioni, e al fine di accrescere la misurabilità del contributo del programma LIFE agli obiettivi del settimo programma d'azione per l'ambiente (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento LIFE), ove possibile i risultati attesi sono stati definiti anche in termini di risultati previsti a livello di progetto. I beneficiari dovranno definire lo scenario di riferimento all'avvio del progetto e il risultato finale rispetto agli obiettivi perseguiti. A tale scopo, è stata istituita la banca dati degli indicatori chiave di progetto del programma LIFE, cui avranno accesso i beneficiari entro la fine del 2017 (gli indicatori sono stati testati con successo in un prototipo di banca dati nel 2015, nel contesto della valutazione intermedia del programma LIFE ⁽¹⁾). Gli obiettivi ambientali/climatici che ogni progetto deve raggiungere dovrebbero realizzare o superare le finalità, gli obiettivi o i limiti di emissione fissati dalla legislazione e dalle politiche dell'Unione in materia.

(¹) http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/monitoring.htm.




Il programma LIFE è un catalizzatore, pertanto la prosecuzione, la replica e/o il trasferimento delle azioni e dei risultati dei progetti sono fondamentali per garantire che il programma serva effettivamente a ottenere risultati positivi per l'ambiente e il clima. Tutti i progetti proposti mirano alla prosecuzione, alla replica e/o al trasferimento nel rispettivo settore relativo all'ambiente o ai cambiamenti climatici, ma sulla base dell'esperienza maturata nel quadro dei programmi precedenti è prevedibile che solo l'80 % dei progetti pilota e dimostrativi sia replicabile, perché sussiste il rischio che le tecniche e le metodologie da collaudare e dimostrare non producano i risultati attesi. Inoltre, al di là di questi impedimenti tecnici, considerate le possibili difficoltà di ordine economico e amministrativo, non ci si può attendere che tutti i progetti saranno condotti a buon fine.

Va osservato che pochi progetti nel quadro del programma LIFE 2014-2020 saranno conclusi entro il 2020, dato che la durata media dei progetti LIFE oscilla tra 3 e 6 anni, in funzione del settore prioritario. Pertanto, nel caso dei progetti in corso, più che di obiettivi si tratta di tappe. Tali tappe sono l'espressione di un'organizzazione tale per cui i progetti sono in grado di raggiungere gli obiettivi previsti entro il termine di svolgimento del progetto, che molto probabilmente sarà successivo al 2020.

Al fine di evitare duplicazioni, nell'ambito di ciascun settore prioritario, le tipologie di progetti ai sensi degli articoli 2 e 18 del regolamento LIFE previste per perseguire i relativi obiettivi sono raggruppate insieme, se possibile. Le tipologie di progetti indipendenti dal settore prioritario, come i progetti di rafforzamento delle capacità, sono elencate separatamente.


Nelle tabelle riportate di seguito, gli indicatori sono inclusi nella descrizione dei risultati e degli obiettivi e non sono quindi menzionati come voce distinta.



7.1. Sottoprogramma Ambiente

Per il sottoprogramma per l'ambiente sono presi in considerazione gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli obiettivi specifici stabiliti per ciascun settore prioritario agli articoli 10, 11 e 12 e gli indicatori di prestazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento LIFE.

Ambiente e uso efficiente delle risorse			
Progetti ai sensi dell'articolo 18, lettere a) e b), del regolamento LIFE			
Priorità tematiche	Risultati quantitativi (1)	Risultati qualitativi	Obiettivi/Tappe 2020
ACQUA (compreso l'ambiente marino)	N. di progetti in corso o completati riguardanti corpi idrici (interni/di transizione/costieri) in cattivo stato ecologico.	Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso un buono stato ecologico a livello di progetto.	80 %
	N. di corpi idrici con stato ecologico carente oggetto di progetti in corso o completati.	Corpi idrici (interni/di transizione/costieri) compresi nei progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili destinati a migliorarne lo stato ecologico.	100 (%)
RIFIUTI	N. di progetti in corso o completati volti a conseguire gli obiettivi giuridici dell'UE in materia di rifiuti e l'applicazione della gerarchia dei rifiuti (gestione adeguata dei rifiuti).	Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso una gestione adeguata dei rifiuti.	80 %
	N. di altri comuni o regioni a livello di Unione con una gestione inadeguata dei rifiuti oggetto di progetti in corso o completati.	Comuni o regioni compresi nei progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili destinati a raggiungere una gestione adeguata dei rifiuti.	20
	N. di progetti in corso o completati che attuano gli obiettivi delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di efficienza nell'uso delle risorse (esclusi il suolo e le foreste).	Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso l'attuazione di aspetti dell'economia verde e circolare.	80 %
	N. di altre imprese a livello europeo interessate dai progetti in corso o completati.	Altre imprese comprese nei progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili destinati ad attuare l'economia verde e circolare.	10



Ambiente e uso efficiente delle risorse			
Progetti ai sensi dell'articolo 18, lettere a) e b), del regolamento LIFE			
Priorità tematiche	Risultati quantitativi (1)	Risultati qualitativi	Obiettivi/Tappe 2020
	N. di progetti in corso o completati che attuano gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di protezione del suolo .	Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso il mantenimento o il miglioramento delle funzioni del suolo.	80 %
	Ettari di terreno a livello di Unione interessati dai progetti in corso o completati.	Terreni compresi nei progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili destinati a mantenere o migliorare le funzioni del suolo.	2 000
	N. di progetti in corso o completati che promuovono l'attuazione della strategia forestale dell'Unione europea.	Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso l'attuazione della strategia forestale dell'Unione europea.	80 %
		Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili destinati a fornire dati indicativi che possano servire al centro dati europeo sulle foreste (European Forest Data Centre, EFDAC).	80 %
AMBIENTE e SALUTE (compresi le sostanze chimiche e il rumore)	N. di progetti in corso o completati che attuano la politica dell'Unione in materia di sostanze chimiche , compresi i progetti che promuovono la sostituzione delle sostanze e la riduzione al minimo dell'esposizione.	Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso il raggiungimento o il superamento dell'obiettivo pertinente dell'Unione in materia di sostanze chimiche a livello di progetto.	80 %
	N. di persone a livello di Unione interessate dai progetti in corso o completati volti a ridurre le sostanze chimiche.	Persone comprese nei progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili destinati a ridurre gli effetti nocivi delle sostanze chimiche sulla salute e sull'ambiente, comprese le stime degli effetti a lungo termine.	50 000




Ambiente e uso efficiente delle risorse			
Progetti ai sensi dell'articolo 18, lettere a) e b), del regolamento LIFE			
Priorità tematiche	Risultati quantitativi (*)	Risultati qualitativi	Obiettivi/Tappe 2020
	N. di progetti finanziati in corso o completati che mirano alla riduzione del rumore .	Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso il raggiungimento o il superamento dell'obiettivo pertinente dell'Unione in materia di riduzione del rumore a livello di progetto.	80 %
		Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso la riduzione dell'esposizione al rumore di almeno 3 dB.	80 %
	N. di persone a livello di Unione interessate dai progetti in corso o completati.	Persono che beneficiano dei progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili destinati a ridurre i livelli di rumore di almeno 3 dB. Qualità dell'ARIA ed emissioni (compreso l'ambiente urbano)	10 000
Qualità dell'ARIA ed emissioni (compreso l'ambiente urbano)	N. di PI in corso o completati riguardanti l'attuazione di piani e programmi per la qualità dell'aria e i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.	Percentuale di PI destinati ad attuare piani e programmi per la qualità dell'aria conformi ed efficienti nelle regioni interessate, in conformità dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, o a istituire programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico conformi ed efficienti negli Stati membri, in conformità dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284 relativa ai limiti nazionali di emissione.	80 %
	N. di persone interessate dai progetti in corso o completati in materia di qualità dell'aria.	Persono comprese nei progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso il raggiungimento o il superamento dell'obiettivo pertinente dell'Unione in materia di qualità dell'aria.	1 milione

(*) A causa dell'approccio ascendente e della grande varietà di sfide ambientali e connesse ai cambiamenti climatici affrontate dal programma LIFE e dei fondi limitati a disposizione per affrontarle, nonostante l'introduzione delle priorità tematiche e dei temi dei progetti, la diffusione dei progetti in settori specifici è incerta e non si possono quindi definire obiettivi quantitativi ex ante per la maggior parte dei settori prioritari e degli obiettivi perseguiti, fatta eccezione per le priorità tematiche relative alla natura.


(*) Si prevede che tra il 2015 e il 2017 si osserverà un miglioramento dello stato ecologico di 6 900 corpi idrici nell'Unione, l'1,4 % dei quali (100) grazie a un contributo del programma LIFE.




Natura e biodiversità			
Progetti ai sensi dell'articolo 18, lettera a), b) e c) del regolamento LIFE			
Priorità tematiche	Risultati quantitativi	Risultati qualitativi	Obiettivi/Tappe 2020
NATURA	N. di progetti in corso o completati riguardanti habitat o specie con uno stato di conservazione non favorevole/non sicuro.	Percentuale di progetti in corso o completati destinati a migliorare lo stato di conservazione ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.	100 %
	N. di habitat interessati dai progetti in corso o completati con uno stato di conservazione non favorevole/non sicuro.	Percentuale di habitat o specie o siti Natura 2000 interessati dai progetti in corso o completati che stanno compiendo progressi verso uno stato di conservazione migliore.	10 % degli habitat interessati
	N. di specie interessate dai progetti in corso o completati con uno stato di conservazione non favorevole/non sicuro.		10 % delle specie interessate
	N. di siti Natura 2000/ha di siti Natura 2000 interessati dai progetti in corso o completati.		10 % dei siti Natura 2000/ha di siti Natura 2000 interessati
BIODIVERSITÀ	N. di progetti in corso o completati riguardanti l'attuazione degli obiettivi 2, 3, 4 e 5 della strategia sulla biodiversità fino al 2020.	Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili per migliorare o ripristinare gli ecosistemi interessati.	80 %
	N. di tipi di ecosistemi e ha di superfici di ecosistemi interessati dai progetti in corso o completati.	Percentuale di tipi o superfici di ecosistemi interessati dai progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e stanno compiendo progressi verso il miglioramento o il ripristino.	10 % dei tipi di ecosistemi interessati 10 % delle superfici di ecosistemi interessate
Progetti integrati (PI) ai sensi dell'articolo 18, lettera d), del regolamento LIFE			
Priorità tematiche	Risultati quantitativi	Risultati qualitativi	Obiettivi/Tappe 2020
ACQUA (compreso l'ambiente marino)	N. di distretti idrografici a livello di Unione interessati dai PI in corso o completati.	Percentuale di distretti idrografici compresi nei PI relativi all'acqua.	3 %




Progetti integrati (PI) ai sensi dell'articolo 18, lettera d), del regolamento LIFE			
Priorità tematiche	Risultati quantitativi	Risultati qualitativi	Obiettivi/Tappe 2020
	N. di PI in corso o completati riguardanti l'attuazione di piani di gestione dei bacini idrografici.	Percentuale di PI destinati ad attuare piani di gestione dei bacini idrografici conformi ed efficienti nel distretto idrografico interessato, in conformità della direttiva quadro sulle acque.	100 %
	N. di PI in corso o completati riguardanti l'attuazione di piani di gestione dei bacini idrografici.	Percentuale di PI che mobilitano finanziamenti complementari di importo superiore al valore totale dei loro bilanci.	100 %
RIFIUTI	N. di regioni a livello di Unione comprese nei PI in corso o completati relativi ai rifiuti.	Percentuale di regioni comprese nei PI relativi ai rifiuti.	2 %
	N. di PI in corso o completati riguardanti l'attuazione di piani di gestione dei rifiuti e/o di programmi di prevenzione dei rifiuti.	Percentuale di PI destinati a fornire piani di gestione dei rifiuti e/o programmi di prevenzione dei rifiuti conformi ed efficienti nella regione interessata, in conformità degli articoli 28 e 29 della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE).	100 %
	N. di PI in corso o completati riguardanti l'attuazione di piani di gestione dei rifiuti e/o di programmi di prevenzione dei rifiuti.	Percentuale di PI che mobilitano finanziamenti complementari di importo superiore al valore totale dei loro bilanci.	100 %
Qualità dell'ARIA ed emissioni (compreso l'ambiente urbano)	N. di persone nelle regioni interessate dai PI in corso o completati in materia di aria a livello di Unione.	Percentuale della popolazione totale dell'Unione nelle regioni comprese nei PI relativi alla qualità dell'aria.	3 %
	N. di PI in corso o completati riguardanti l'attuazione di piani e programmi per la qualità dell'aria.	Percentuale di PI destinati ad attuare piani e programmi per la qualità dell'aria conformi ed efficienti nelle regioni interessate, in conformità dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE.	100 %
	N. di PI in corso o completati riguardanti l'attuazione di piani e programmi per la qualità dell'aria.	Percentuale di PI che mobilitano finanziamenti complementari di importo superiore al valore totale dei loro bilanci.	100 %



Progetti integrati (PI) ai sensi dell'articolo 18, lettera d), del regolamento LIFE			
Priorità tematiche	Risultati quantitativi	Risultati qualitativi	Obiettivi/Tappe 2020
NATURA	N. di siti Natura 2000 interessati da PI in corso o completati.	Percentuale di siti Natura 2000 compresi nei PI relativi alla natura.	4 %
	N. di PI in corso o completati riguardanti l'attuazione dei quadri di azioni prioritarie.	Percentuale di PI destinati ad attuare i quadri di azioni prioritarie per garantire una gestione adeguata dei siti Natura 2000.	100 %
	N. di PI in corso o completati riguardanti l'attuazione dei quadri di azioni prioritarie.	Percentuale di PI che mobilitano finanziamenti complementari di importo superiore al valore totale dei loro bilanci.	100 %
Informazione e governance			
Progetti ai sensi dell'articolo 18, lettera h), del regolamento LIFE			
Priorità tematiche	Risultati quantitativi	Risultati qualitativi	Obiettivi/Tappe 2020
INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	N. di progetti in corso o completati volti a sensibilizzare i cittadini, le imprese, le autorità locali, le organizzazioni non governative registrate (ONG) e altre organizzazioni della società civile (parti interessate e cittadini).	Percentuale di progetti in corso o completati che realizzano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi al fine di comprendere più di due altre aree oltre a quella prevista dal progetto e più di una lingua.	80 %
	N. di parti interessate e cittadini cui sono rivolti i progetti in corso o completati, che non sono a conoscenza degli obiettivi ambientali riguardo ai quali sarà condotta la campagna di sensibilizzazione.	Percentuale di incremento delle parti interessate e dei cittadini, cui sono rivolti i progetti di sensibilizzazione che attuano interventi replicabili o trasferibili, che vengono a conoscenza degli obiettivi ambientali perseguiti da tali progetti, stimati in indagini ex ante ed ex post (condotte da progetti LIFE o da altri enti).	25 %




Informazione e governance			
Progetti ai sensi dell'articolo 18, lettera h), del regolamento LIFE			
Priorità tematiche	Risultati quantitativi	Risultati qualitativi	Obiettivi/Tappe 2020
	N. di parti interessate e cittadini cui sono rivolti i progetti in corso o completati.	Partecipazione attiva delle parti interessate e dei cittadini alle attività di sensibilizzazione proposte dai progetti che attuano interventi replicabili o trasferibili (per esempio partecipazione a indagini, volontariato, partecipazione a visite guidate, informazioni scaricate via Internet, presentazione di quesiti).	> 500 000
GARANZIA DELL'APPLICAZIONE	N. di progetti che mirano a migliorare la conformità e la garanzia dell'applicazione della legislazione ambientale dell'Unione	Percentuale di progetti in corso o completati che attuano interventi replicabili o trasferibili e compiono progressi verso il miglioramento della conformità o della garanzia dell'applicazione.	10 %
ONG	N. di interventi da parte di ONG che beneficiano di sovvenzioni di funzionamento per consultazioni sulla politica ambientale dell'Unione.	Percentuale di incremento degli interventi a sostegno della politica dell'Unione.	12 %
Altri progetti			
Progetti ai sensi dell'articolo 18, lettere e) e f), del regolamento LIFE			
	Risultati quantitativi	Risultati qualitativi	Obiettivi/Tappe 2020
Progetti di assistenza tecnica	N. di progetti di assistenza tecnica in corso o completati.	Progetti di assistenza tecnica in corso o completati riguardanti la preparazione di progetti integrati.	10 preparano progetti integrati relativi alla natura, 5 progetti integrati relativi a rifiuti, acqua o aria
	N. di progetti di assistenza tecnica in corso o completati.	Percentuale di progetti di assistenza tecnica in corso o completati che sfociano in progetti integrati LIFE di migliore qualità.	90 %




Altri progetti			
Progetti ai sensi dell'articolo 18, lettere e) e f), del regolamento LIFE			
	Risultati quantitativi	Risultati qualitativi	Obiettivi/Tappe 2020
Progetti di rafforzamento della capacità	N. di progetti dedicati al rafforzamento delle capacità.	Percentuale di progetti di rafforzamento della capacità che compiono progressi verso un maggiore utilizzo negli Stati membri interessati.	90 %
	N. di domande di sovvenzioni per azioni accolte provenienti da Stati membri con progetti di rafforzamento delle capacità in corso.	Maggiore percentuale relativa di domande accolte provenienti da Stati membri con progetti di rafforzamento di capacità in corso o completati rispetto all'utilizzo tra il 2010 e il 2012 (in termini percentuali).	5 %

7.2. Sottoprogramma Azione per il clima


Mitigazione			
	Risultati quantitativi	Risultati qualitativi	Obiettivi/Tappe 2020
Progetti integrati	N. di progetti. Area coperta e n. di cittadini raggiunti dalle strategie o dai piani d'azione attuati per l'adattamento ai cambiamenti climatici.	Incremento del n. di Stati membri/regioni che applicano approcci integrati con il sostegno di un PI o replicando i risultati di un PI.	7 Stati membri applicano approcci integrati con il sostegno di un PI o replicando i risultati di un PI.
	N. e volume dei progetti complementari finanziati da altri fondi dell'Unione.	Incremento del n. di misure complementari nei progetti integrati finanziati da altri fondi dell'Unione. Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (in tonnellate) mediante tecnologie, sistemi e strumenti nuovi e/o altri approcci basati sulle migliori pratiche sviluppati e utilizzati a seguito di esempi LIFE.	I finanziamenti complementari mobilitati tramite i PI sono superiori al valore totale dei bilanci di tali PI.
Progetti di assistenza tecnica	N. di progetti. Percentuale di progetti di assistenza tecnica sfociati in un progetto integrato LIFE.	Incremento del numero e miglioramento della qualità dei PI collegati ai progetti di assistenza tecnica.	Il 100 % dei progetti è sfociato in un PI LIFE.



Mitigazione	Risultati quantitativi	Risultati qualitativi	Obiettivi/Tappe 2020
Progetti di rafforzamento della capacità	N. di progetti.	Incremento della percentuale relativa di domande accolte, provenienti da Stati membri ammissibili per i progetti di rafforzamento delle capacità.	7 Stati membri hanno almeno un progetto di mitigazione finanziato a titolo di LIFE-Azione per il clima.
Altri progetti	N. di progetti. N. di progetti finanziati che promuovono tecnologie, sistemi e strumenti innovativi e/o altre soluzioni basate sulle migliori pratiche per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.	Incremento del n. di tecnologie, sistemi e strumenti innovativi e/o altre soluzioni basate sulle migliori pratiche per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Incremento della percentuale di approcci aggiornati o nuovi, sviluppati tramite il programma LIFE, che sono usati o migliorati sistematicamente dai settori pubblico e privato. Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (in tonnellate) mediante tecnologie, sistemi e strumenti nuovi e/o altri approcci basati sulle migliori pratiche che sviluppati e utilizzati a seguito di esempi LIFE.	L'80 % dei progetti avviati ha introdotto tecnologie, sistemi e strumenti innovativi e duraturi e/o soluzioni basate sulle migliori pratiche per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
Adattamento			
	Risultati quantitativi	Risultati qualitativi	Obiettivi/Tappe 2020
Progetti integrati	N. di progetti. Area coperta e n. di cittadini raggiunti dalle strategie o dai piani d'azione o da altri piani per l'adattamento ai cambiamenti climatici attuati su vasta scala territoriale tramite il programma LIFE. N. di progetti di adattamento transregionali o transfrontalieri. Numero e volume dei progetti complementari finanziati da altri fondi dell'Unione o da fondi diversi.	Impatto positivo sulla resilienza ai cambiamenti climatici in una regione e in settori economici esercitato dagli interventi finanziati dal programma LIFE e da altri progetti complementari. Incremento del n. di Stati membri/regioni che applicano approcci integrati con il sostegno di un progetto integrato o replicando i risultati di un PI. Incremento del n. di misure complementari finanziate da altri fondi dell'Unione. Impatto positivo dei progetti LIFE sulla resilienza ai cambiamenti climatici di zone particolarmente vulnerabili individuate nella strategia dell'Unione per l'adattamento ai cambiamenti climatici.	7 Stati membri applicano approcci integrati con il sostegno di un PI o replicando i risultati di un PI. I finanziamenti complementari mobilitati tramite i PI sono superiori al valore totale dei bilanci di tali PI.



Adattamento	Risultati quantitativi	Risultati qualitativi	Obiettivi/Tappe 2020
Progetti di assistenza tecnica	N. di progetti. Percentuale di progetti di assistenza tecnica sfociati in un progetto integrato LIFE.	Incremento del n. e miglioramento della qualità dei progetti integrati legati ai progetti di assistenza tecnica.	Il 100 % dei progetti è sfociato in progetto integrato LIFE.
Progetti di rafforzamento della capacità	N. di progetti.	Incremento della percentuale relativa di domande accolte, provenienti da Stati membri ammissibili per i progetti di rafforzamento delle capacità.	7 Stati membri hanno almeno un progetto di adattamento finanziato a titolo del programma LIFE.
Altri progetti	N. di progetti. N. di progetti finanziati che promuovono tecnologie, sistemi e strumenti innovativi e/o altre soluzioni basate sulle migliori pratiche per accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici. N. di valutazioni della vulnerabilità, strategie di adattamento ai cambiamenti climatici o piani d'azione sviluppati mediante il programma LIFE. N. di progetti di adattamento transregionali o transfrontalieri.	Aumento attribuibile della resilienza ai cambiamenti climatici, ripartito per settore, dovuto alla dimostrazione di nuove tecnologie, sistemi, strumenti e/o altri approcci basati sulle migliori pratiche sviluppati e utilizzati a seguito di esempi LIFE. Impatto positivo dei progetti LIFE sulla resilienza ai cambiamenti climatici di zone particolarmente vulnerabili individuate per il finanziamento a titolo del programma LIFE nella strategia dell'Unione per l'adattamento ai cambiamenti climatici.	L'80 % dei progetti avviati ha introdotto tecnologie, sistemi e strumenti innovativi e/o soluzioni basate sulle migliori pratiche che accrescono la resilienza ai cambiamenti climatici.
Governance		Risultati qualitativi	Obiettivi/Tappe 2020
Progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione	N. di progetti. N. di cittadini, imprese, autorità locali, organizzazioni non governative (ONG) registrate e altre organizzazioni della società civile raggiunte. Diffusione geografica e area coperta.	Maggiore conoscenza dei cambiamenti climatici causati dall'uomo e delle relative soluzioni, secondo le rilevazioni dei sondaggi dell'Eurobarometro. Maggiore partecipazione alle consultazioni delle parti interessate o alle discussioni riguardanti la politica e la legislazione in materia di clima.	Aumento del 25 % della partecipazione delle parti interessate e dei cittadini alle attività di sensibilizzazione. Aumento del 10 % dei cittadini interessati dai progetti LIFE che considerano i cambiamenti climatici causati dall'uomo un problema molto grave.



Governance	Risultati quantitativi	Risultati qualitativi	Obiettivi/Tappe 2020
<p>Progetti di buone pratiche e altri progetti</p>	<p>N. di progetti. N. di pratiche consolidate attribuibili ai progetti che utilizzano indicatori o strumenti sviluppati e sperimentati a seguito di esempi LIFE. N. di approcci strategici o proposte legislative basati sui risultati dei progetti.</p>	<p>Incremento del n. di migliori pratiche utilizzate da famiglie, imprese e autorità o incorporate nei programmi o piani di azione nazionali/regionali. Riduzione del numero di casi di violazione della legislazione dell'Unione attribuibile agli interventi LIFE.</p>	<p>Il 25 % delle pratiche o degli approcci dei progetti è incorporato nei programmi o piani d'azione nazionali/regionali. L'80 % dei progetti LIFE riguardanti la governance in materia di clima hanno prodotto un miglioramento di tale governance.</p>



Risultati, indicatori e obiettivi specifici per gli strumenti finanziari*Indicatori comuni a tutti gli strumenti finanziari*

I risultati, gli indicatori e gli obiettivi per gli strumenti finanziari saranno stabiliti d'accordo con l'entità di attuazione. Come minimo, comprenderanno:

- numero di accordi (prestiti, garanzie ecc.) con gli intermediari finanziari (n),
- volume dei finanziamenti messi a disposizione dagli strumenti finanziari (milioni di EUR),
- volume dei finanziamenti privati mobilitati dagli strumenti finanziari (milioni di EUR),
- numero di beneficiari finali (n),
- numero di Stati membri in cui i progetti sono stati finanziati dagli strumenti finanziari (n).

Indicatori specifici per lo strumento NCFE:

- finanziamenti messi a disposizione da istituzioni finanziarie intermedie nel quadro dello strumento finanziario in conseguenza dei progetti finanziati (milioni di EUR),
- finanziamenti messi a disposizione delle aree Natura 2000 in conseguenza dei progetti finanziati (milioni di EUR),
- impatto sulla resilienza ai cambiamenti climatici (esposizione ai cambiamenti climatici e sensibilità ai relativi effetti) delle regioni e dei settori economici, in particolare nelle zone vulnerabili individuate come prioritarie per i finanziamenti a titolo del programma LIFE nella strategia dell'Unione per l'adattamento ai cambiamenti climatici in conseguenza dei progetti finanziati,
- impatto sulle condizioni degli ecosistemi in conseguenza dei progetti finanziati,
- creazione di posti di lavoro: numero di posti creati in conseguenza dei progetti finanziati (numero di posti di lavoro equivalenti a tempo pieno).

Indicatori specifici per lo strumento PF4EE:

- finanziamenti privati mobilitati (milioni di EUR) in conseguenza dei prestiti PF4EE,
- risparmi energetici realizzati (GWh) in conseguenza dei prestiti PF4EE,
- riduzione delle emissioni di carbonio (tonnellate di CO₂) in conseguenza dei prestiti PF4EE,
- creazione di posti di lavoro: numero di posti creati in conseguenza dei prestiti PF4EE (numero di posti di lavoro equivalenti a tempo pieno).

Risultati attesi specifici per lo strumento NCFE


Durante la fase pilota, lo strumento NCFE dovrebbe eseguire 9-12 operazioni (comprese le operazioni indirette). I singoli investimenti rimarranno al di sotto di 10-15 milioni di EUR.

L'effetto leva stimato del valore dello strumento per la realizzazione del programma LIFE è compreso tra 2,2 e 3,2 volte. Tenendo conto di un possibile contributo ai costi dei progetti da parte dei beneficiari finali dell'ordine del 25 %, l'effetto leva dell'investimento totale per la realizzazione del programma LIFE potrà essere compreso tra 2,8 e 4,2 volte. L'investimento totale in progetti di gestione del capitale naturale durante la sola fase pilota potrebbe raggiungere la cifra di 420 milioni di EUR.

Durante la successiva fase operativa, l'effetto leva atteso potrebbe aumentare a 6 volte, soprattutto se altri investitori aderiranno allo strumento e se saranno effettuati nuovi investimenti tramite intermediari e fondi.

Risultati specifici attesi per lo strumento PF4EE

Nell'ambito dello strumento PF4EE dovrebbero essere sottoscritti fino a 10 accordi di finanziamento (prestiti per l'efficienza energetica della BEI e strumenti di condivisione del rischio/sostegno specialistico) con intermediari finanziari durante il periodo 2014-2017 (ossia durante la fase pilota) e altri 10 nel periodo 2018-2020. Un accordo di finanziamento può comprendere l'attuazione dello strumento in più di uno Stato membro e un intermediario finanziario può firmare più di un accordo di finanziamento.



All'avvio dello strumento PF4EE era previsto un sostegno complessivo agli investimenti fino a 540 milioni di EUR circa. Tuttavia, dopo i 6 accordi sottoscritti nel 2015 e nel 2016 e alla luce della riserva attuale, la BEI si è attualmente posta l'obiettivo di realizzare nuovi investimenti nel settore dell'efficienza energetica per un valore superiore a un miliardo di EUR durante la fase 2014-2017. Per quanto riguarda il periodo 2018-2020, saranno realizzati nuovi investimenti nel settore dell'efficienza energetica per un ulteriore importo di un miliardo di EUR, grazie alla firma di 10 accordi supplementari nel quadro dello strumento PF4EE dopo il 2017. Ciò porterebbe gli investimenti complessivi generati dallo strumento PF4EE a 2 miliardi di EUR durante il periodo 2014-2020.

Quando è stato concepito lo strumento PF4EE, l'effetto leva stimato del valore del portafoglio prestiti per la realizzazione del programma LIFE era sei volte maggiore per la fase pilota. Tenendo conto di un possibile contributo ai costi dei progetti da parte dei beneficiari finali dell'ordine del 25 %, ci si attendeva che l'effetto leva dell'investimento totale per la realizzazione del programma LIFE potesse essere fino a 8 volte maggiore entro la fine del 2017. Tale obiettivo minimo riguardante l'effetto leva si applicherà anche al periodo 2018-2020.

18CE0749



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/211 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2017
che istituisce un piano in materia di rigetti per il salmone nel Mar Baltico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica alle attività di pesca del salmone dal 1° gennaio 2015.
- (3) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione, in mancanza dei piani pluriennali stabiliti a norma dell'articolo 9 dello stesso regolamento, il potere di adottare un piano in materia di rigetti che specifica le disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco per un periodo iniziale di tre anni, che può essere rinnovato per altri tre anni. Tali piani in materia di rigetti devono essere adottati sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (4) Il regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito un piano in materia di rigetti per le attività di pesca del salmone, dell'aringa, dello spratto e del merluzzo bianco nel Mar Baltico. Tale piano in materia di rigetti comprende, tra l'altro, un'esenzione dall'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco e il salmone in considerazione dell'alto tasso di sopravvivenza dimostrato per tali specie, come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il periodo di validità del regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 termina il 31 dicembre 2017.
- (5) Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ istituisce un piano pluriennale riguardante alcune attività di pesca del merluzzo bianco, dell'aringa e dello spratto nel Mar Baltico. Tale piano pluriennale non comprende gli stock di salmone e le attività di pesca che sfruttano questo stock nel Mar Baltico.
- (6) In mancanza di un piano pluriennale applicabile agli stock di salmone e alle attività di pesca che sfruttano tale stock nel Mar Baltico, le disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco dopo la scadenza del regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 devono essere adottate nel quadro di un nuovo piano in materia di rigetti basato su una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.1.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti nel Mar Baltico (GUL 370 del 30.12.2014, pag. 40).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GUL 191 del 15.7.2016, pag. 1).



- (7) Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia hanno un interesse diretto nella gestione della pesca nel Mar Baltico. Il 31 maggio 2017 tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune ⁽¹⁾, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mar Baltico. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza.
- (8) La raccomandazione comune propone che l'esenzione dall'obbligo di sbarco per il salmone catturato con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa, prevista dal regolamento (UE) n. 1396/2014, continui ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2017.
- (9) La raccomandazione comune è basata su prove scientifiche relative all'alto tasso di sopravvivenza presentate dal forum regionale per la pesca nel Mar Baltico (BALTFISH) ed è stata verificata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Il comitato ha concluso che, poiché tali attrezzi funzionano intrappolando il pesce all'interno di una struttura statica contrariamente, ad esempio, alle reti da posta impiglianti o agli ami, è ragionevole presumere che la mortalità dovuta a questi attrezzi sia bassa.
- (10) Le misure proposte nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e pertanto, in base all'articolo 18, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è opportuno che siano incluse nel presente regolamento.
- (11) Poiché il regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 scade il 31 dicembre 2017, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento specifica le disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di sbarco per quanto riguarda il salmone catturato nell'ambito della pesca del salmone, dell'aringa, dello spratto e del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «Mar Baltico»: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId, come indicato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.


Articolo 3

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica al salmone catturato nell'ambito della pesca con trappole, nasse, cogolli e reti a postazione fissa.
2. Il salmone catturato senza contingente disponibile, o la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione nelle circostanze di cui al paragrafo 1, è rilasciato in mare.

⁽¹⁾ Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello del BALTFISH su una bozza di «piano in materia di rigetti per il Mar Baltico», trasmessa il 27 maggio 2014 e il 31 maggio 2017.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GUL 87 del 31.3.2009, pag. 70).



*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0750



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/212 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2017

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione deve assicurare un'efficace protezione dell'integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Pertanto la direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione debba individuare i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.
- (2) La Commissione dovrebbe riesaminare in momenti appropriati l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio figuranti nel regolamento delegato (UE) 2016/1675 ⁽²⁾ alla luce dei progressi da essi compiuti nell'eliminare le carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo («AML/CFT»). Nelle sue valutazioni la Commissione dovrebbe tenere conto delle nuove informazioni provenienti dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali, quali quelle emesse dal gruppo d'azione finanziaria Internazionale (GAFI). Alla luce di tali informazioni, la Commissione dovrebbe anche individuare nuovi paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nel loro regime AML/CFT.
- (3) Conformemente ai criteri stabiliti nella direttiva (UE) 2015/849, la Commissione ha tenuto conto delle più recenti informazioni disponibili, in particolare della versione più recente dei seguenti documenti: dichiarazione pubblica del GAFI, documento del GAFI «*Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process*» e rapporti del gruppo d'esame della cooperazione internazionale del GAFI, riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi, in linea con l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.
- (4) Il GAFI ha individuato Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia come paesi con carenze strategiche nei loro regimi di AML/CFT che rappresentano un rischio per il sistema finanziario internazionale, per rimediare alle quali i paesi hanno elaborato un piano d'azione con il GAFI.
- (5) Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell'elevato volume di operazioni transfrontaliere da o verso l'Unione e del grado di apertura del mercato, la Commissione ritiene quindi che qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale rappresenti anche una minaccia al sistema finanziario dell'Unione.
- (6) Conformemente alle ultime informazioni pertinenti, l'analisi della Commissione ha concluso che Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia dovrebbero essere considerati giurisdizioni di paesi terzi con carenze strategiche nel loro regime di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione ai sensi dei criteri di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. Tali paesi hanno tuttavia preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e hanno elaborato un piano d'azione con il GAFI, cosa che dovrebbe garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/849. La Commissione valuterà nuovamente lo status di tali paesi alla luce dell'attuazione dell'impegno di cui sopra.
- (7) Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

⁽¹⁾ GUL 141 del 5.6.2015, pag. 73.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GUL 254 del 20.9.2016, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, nella tabella di cui al punto I sono inserite le righe seguenti:

«11	Sri Lanka
12	Trinidad e Tobago
13	Tunisia»

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0751



REGOLAMENTO (UE) 2018/213 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2018

relativo all'utilizzo del bisfenolo A in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l'utilizzo di tale sostanza nei materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere d), e), h), i) e j),

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (n. CAS 0000080-05-7), comunemente nota come bisfenolo A (BPA), è utilizzata nella produzione di determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, quali il policarbonato e le resine epossidiche utilizzate nelle vernici e nei rivestimenti. Il BPA può migrare nei prodotti alimentari dal materiale o dall'oggetto con cui è in contatto, causando l'esposizione al BPA dei consumatori di tali prodotti alimentari.
- (2) L'utilizzo del BPA come monomero nella produzione di materiali e oggetti di materia plastica è autorizzato dal regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione ⁽²⁾. L'autorizzazione è soggetta ad un limite di migrazione specifica (LMS) di 0,6 mg di BPA per kg di prodotto alimentare (mg/kg) in base a una precedente valutazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana ⁽³⁾. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha riesaminato le informazioni scientifiche e aggiornato il proprio parere sul BPA nel 2006 ⁽⁴⁾, nel 2008 ⁽⁵⁾, nel 2010 ⁽⁶⁾ e nel 2011 ⁽⁷⁾. L'utilizzo di tale sostanza è vietato per la fabbricazione di biberon di policarbonato per lattanti in base al principio di precauzione.
- (3) Dopo la pubblicazione del parere scientifico sul BPA nel 2011, l'Autorità ha osservato che si imponeva un aggiornamento della valutazione dell'esposizione, risalente al parere del 2006, alla luce di nuovi dati e che occorreva esaminare anche la rilevanza dell'esposizione alimentare nel contesto dell'esposizione per altre vie. L'Autorità ha deciso di intraprendere una valutazione completa ex novo del BPA in base ai dati scientifici più recenti. A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, l'Autorità ha chiesto nel 2012 al suo gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici di presentare un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di BPA nei prodotti alimentari.
- (4) L'Autorità ha adottato un parere l'11 dicembre 2014 ⁽⁹⁾, dopo aver riesaminato i dati e gli studi scientifici disponibili pubblicati dal 2006 al 2012 e alcuni studi disponibili nel 2013. In tale parere l'Autorità ha accertato cambiamenti del peso medio relativo del rene nei topi come endpoint critico in uno studio su due generazioni e ha calcolato una dose di riferimento (limite di confidenza inferiore) (BMDL₁₀) pari a 8 960 µg/kg di peso

⁽¹⁾ GUL 338 del 13.11.2004, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GUL 12 del 15.1.2011, pag. 1).

⁽³⁾ *Opinion of the Scientific Committee on Food on Bisphenol A* (Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sul bisfenolo A) (SCF/CS/PM/3936 Final).

⁽⁴⁾ *The EFSA Journal* (2006) 428, 1.


⁽⁵⁾ *The EFSA Journal* (2008) 759, 1.

⁽⁶⁾ *The EFSA Journal* 2010;8(9):1829.

⁽⁷⁾ *The EFSA Journal* 2011;9(12):2475.

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


⁽⁹⁾ *The EFSA Journal* 2015;13(1):3978.



corporeo al giorno. Essa ha potuto applicare nuovi dati tossicocinetici per ottenere un'estrapolazione dei dati più accurata, specifica per sostanza, dagli animali agli esseri umani e ha potuto stabilire una dose equivalente per l'uomo (*human equivalent dose* - HED) di 609 µg/kg di peso corporeo al giorno. L'HED è stata usata come punto di riferimento per stabilire un valore guida basato su considerazioni sanitarie per il BPA.


- (5) Per stabilire tale valore guida basato su considerazioni sanitarie l'Autorità ha applicato un fattore di incertezza pari a 2,5 per le differenze tra le diverse specie e un fattore 10 per le differenze intra-specie. Si è applicato inoltre un fattore 6 per tenere conto delle incertezze relative a potenziali effetti sanitari del BPA sulle ghiandole mammarie e sui sistemi riproduttivo, metabolico, neurocomportamentale e immunitario. È stato applicato quindi un fattore di incertezza globale pari a 150 per stabilire una nuova dose giornaliera tollerabile (DGT) di 4 µg/kg di peso corporeo al giorno. L'Autorità ha tuttavia definito la DGT come temporanea (t-DGT) in attesa degli esiti previsti di uno studio sulla tossicità a lungo termine del BPA nei roditori effettuato dall'NTP/FDA (National Toxicology Program/Food and Drug Administration), il programma tossicologico nazionale dell'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti d'America (USA).
- (6) L'Autorità ha osservato che l'esposizione alimentare al BPA è inferiore alla t-DGT e concluso che ai livelli di esposizione stimati non vi sono timori di ordine sanitario. Nel parere adottato l'11 dicembre 2014 l'Autorità ha inoltre esaminato, oltre alle fonti di esposizione alimentari, quelle non alimentari. Queste comprendono l'esposizione per via aerea, l'ingestione di polvere e l'assorbimento attraverso la pelle in seguito al contatto con carta termica e cosmetici. Secondo la conclusione del gruppo, le stime centrali dell'esposizione aggregata al BPA attraverso fonti alimentari e non alimentari per i gruppi più esposti, fra cui i lattanti, i bambini e gli adolescenti, sono inferiori alla t-DGT e i timori di ordine sanitario dovuti al BPA sono modesti ai livelli di esposizione aggregata stimati.
- (7) In seguito al parere pubblicato dall'Autorità nel 2014 si dovrebbe aggiornare l'LMS attuale per i materiali e gli oggetti di materia plastica al fine di tenere conto della nuova t-DGT. La definizione dell'LMS parte da un'ipotesi di esposizione convenzionale, secondo la quale una persona con un peso corporeo di 60 kg consuma 1 kg di prodotti alimentari al giorno e l'esposizione totale proviene dai materiali a contatto con i prodotti alimentari. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce che i limiti specifici di cessione di taluni componenti nei o sui prodotti alimentari dovrebbero tenere debitamente conto delle altre possibili fonti di esposizione a tali componenti. L'Autorità ha osservato che l'esposizione al BPA attraverso fonti non alimentari può costituire una quota significativa dell'esposizione complessiva per alcuni gruppi di popolazione e che oltre a queste fonti non alimentari, anche le carni e i prodotti a base di carne non in lattina si sono rivelati di grande incidenza sull'esposizione al BPA in diversi gruppi di popolazione. Nei casi in cui fonti diverse dai materiali a contatto con i prodotti alimentari possono incidere in misura significativa sulla potenziale esposizione complessiva ad una sostanza, non è opportuno attribuire l'intera DGT ai materiali a contatto con i prodotti alimentari e si dovrebbe usare un valore inferiore.
- (8) Tenendo conto delle ipotesi convenzionali sull'uso dei fattori di attribuzione per i materiali a contatto con i prodotti alimentari, cioè un'esposizione complessiva che non supera la t-DGT e un fattore di incertezza di 150 nel calcolo della t-DGT, nonché dei dati del parere dell'Autorità sulle fonti di BPA diverse dai materiali a contatto con i prodotti alimentari, si ritiene adeguato un fattore di attribuzione pari al 20 % per stabilire l'LMS. Pertanto, in base alla t-DGT, al fattore di attribuzione e all'ipotesi di esposizione, è opportuno stabilire un LMS di 0,05 mg di BPA per kg di prodotto alimentare (mg/kg) per i materiali e gli oggetti di materia plastica al fine di garantire che l'esposizione al BPA resti inferiore alla t-DGT e non costituisca un pericolo per la salute umana.
- (9) Benché l'LMS stabilito, che tiene conto del parere, serva da base per la gestione globale dei rischi presentati dal BPA tramite i materiali a contatto con i prodotti alimentari, permangono alcune incertezze che sono rilevate nel parere. In riferimento a due nuovi studi sull'immunotossicità del BPA nella fase di sviluppo, l'Autorità ha dichiarato nel 2016 ⁽¹⁾ che i nuovi elementi di prova presentati da tali studi vanno ad aggiungersi agli indizi di immunotossicità del BPA nella fase di sviluppo. Tenendo conto dell'entità delle incertezze scientifiche e della natura dei potenziali effetti negativi, in particolare gli effetti sullo sviluppo, dovrebbero essere adottate ulteriori misure cautelative per i gruppi più vulnerabili della popolazione, soprattutto i lattanti e i bambini nella prima infanzia, per i quali gli effetti sullo sviluppo potrebbero essere irreversibili e permanenti.
- (10) Il principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 autorizza l'adozione di misure provvisorie sulla base delle pertinenti informazioni disponibili, in attesa dei risultati relativi alle restanti incertezze, per un'ulteriore valutazione del rischio e un riesame delle misure entro un periodo di tempo ragionevole.

⁽¹⁾ The EFSA Journal 2016;14(10):4580.



- (11) La Commissione è autorizzata ad adottare misure preventive in relazione all'uso del BPA sulla base del principio di precauzione, che si applica in una situazione d'incertezza sul piano scientifico, anche se il rischio, in particolare per la salute umana, non ha ancora potuto essere pienamente dimostrato. A tal fine, il BPA non dovrebbe essere usato per la fabbricazione di tazze o bottiglie in policarbonato destinate ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (12) Oltre ad essere usato nei materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, il BPA è ampiamente utilizzato nelle resine epossidiche per vernici e rivestimenti, in particolare per l'applicazione all'interno delle lattine per alimenti. Sebbene siano state adottate misure specifiche, stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004, in relazione al BPA nei materiali e negli oggetti di materia plastica, tali misure non sono state adottate a livello dell'Unione in relazione al BPA in vernici e rivestimenti. A norma pertanto dell'articolo 6 del regolamento citato, gli Stati membri hanno potuto mantenere o adottare disposizioni nazionali relative al BPA in vernici e rivestimenti, a condizione che tali misure fossero conformi alle norme dei trattati.
- (13) Visto che gli Stati membri hanno introdotto misure nazionali divergenti relative al BPA nei materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e visti i conseguenti oneri di carattere tecnico e pratico segnalati dall'industria, e tenuto conto del contributo all'esposizione alimentare al BPA degli alimenti in lattina rilevato dal parere dell'Autorità del 2014 e dell'utilizzo diffuso del BPA nelle resine epossidiche per vernici e rivestimenti applicati alle lattine per alimenti, è opportuno stabilire restrizioni anche per il BPA usato in vernici e rivestimenti.
- (14) La stessa ipotesi che riguarda l'esposizione al BPA attraverso materiali e oggetti di materia plastica si applica a vernici e rivestimenti. Al fine di garantire l'efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori, l'LMS stabilito per il BPA proveniente da materiali e oggetti di materia plastica dovrebbe valere anche per vernici e rivestimenti applicati a materiali e oggetti qualora tali vernici e rivestimenti siano stati prodotti con l'utilizzo di BPA. Poiché il BPA può essere utilizzato in imballaggi di prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, esso non dovrebbe migrare dalle vernici o dai rivestimenti applicati ai materiali e agli oggetti specificamente destinati a venire a contatto con gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, vale a dire con formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali, alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali creati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia o bevande a base di latte e prodotti analoghi specificamente destinati ai bambini nella prima infanzia.
- (15) In connessione con la definizione di restrizioni per vernici e rivestimenti è altresì necessario definire norme per la verifica del rispetto di tali restrizioni. Si dovrebbero stabilire in particolare norme per le prove di migrazione e norme sull'espressione dei risultati di tali prove. È pertanto opportuno stabilire tali norme per la verifica del rispetto delle restrizioni per vernici e rivestimenti applicati a materiali e oggetti, se tali vernici e rivestimenti sono stati prodotti con l'utilizzo di BPA.
- (16) Il regolamento (UE) n. 10/2011 istituisce un quadro globale per la verifica della conformità dei materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a restrizioni definite, comprendente norme sull'espressione dei risultati delle prove di migrazione. Poiché le vernici e i rivestimenti applicati a materiali e oggetti non possiedono caratteristiche specifiche che richiedano l'imposizione di disposizioni diverse o più specifiche, è opportuno estendere l'applicazione delle norme stabilite nel regolamento (UE) n. 10/2011 alla verifica della conformità alle restrizioni stabilite delle vernici e dei rivestimenti applicati a materiali e oggetti.
- (17) L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce che i materiali e gli oggetti cui si applicano misure specifiche siano corredati di una dichiarazione scritta che ne attesti la conformità alle norme loro applicabili. In caso di produzione di materiali o oggetti verniciati o rivestiti, l'operatore economico responsabile dovrebbe documentare la conformità alle norme applicabili in una dichiarazione di conformità resa disponibile ai clienti. Allo scopo di garantire che la dichiarazione contenga informazioni sufficienti a consentire la verifica della conformità è opportuno specificare le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione. Le autorità competenti dovrebbero inoltre poter verificare la conformità alle norme applicabili. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti a mettere a disposizione delle autorità competenti l'opportuna documentazione giustificativa comprovante la dichiarazione di conformità.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).



- (18) Al fine di garantire che gli operatori economici dispongano di un periodo sufficiente per adeguare i processi produttivi e conformarsi alle restrizioni e al fine di ridurre l'onere amministrativo e finanziario che tale adeguamento può comportare, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento per consentire che i materiali e gli oggetti immessi legalmente sul mercato prima della data di applicazione del presente regolamento possano rimanere sul mercato sino ad esaurimento delle scorte.
- (19) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 10/2011.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «limite di migrazione specifica» (LMS): la quantità massima consentita di una data sostanza rilasciata da un materiale o da un oggetto nei prodotti alimentari o nei simulanti alimentari;
- 2) «materiali e oggetti»: tutti i materiali e gli oggetti che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004;
- 3) «vernici» o «rivestimenti»: materiali o oggetti composti da uno o più strati non autoportanti fabbricati utilizzando 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (BPA), applicati su un materiale o un oggetto per conferirgli proprietà speciali o per migliorarne le caratteristiche tecniche.

Articolo 2


1. La migrazione nei o sui prodotti alimentari di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (BPA) (n. CAS 000080-05-7) da vernici o rivestimenti applicati a materiali e oggetti non supera un limite di migrazione specifica di 0,05 mg di BPA per kg di prodotto alimentare (mg/kg).
2. In deroga al paragrafo 1, non è consentita la migrazione di BPA da vernici o rivestimenti applicati a materiali e oggetti specificamente destinati a venire a contatto con formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali, alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali creati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia o bevande a base di latte e prodotti analoghi specificamente destinati ai bambini nella prima infanzia, quali definiti al regolamento (UE) n. 609/2013.

Articolo 3

1. Al fine di verificare la conformità all'articolo 2 del presente regolamento si applicano le norme stabilite all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafi 1, 2, 3, 6, e 7, all'allegato III e all'allegato V, capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 10/2011.
2. I risultati delle prove ottenuti nell'ambito della procedura di verifica di cui al paragrafo 1 sono espressi in conformità alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 10/2011.

Articolo 4

1. In conformità all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 gli operatori economici provvedono a che i materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti siano corredati di una dichiarazione scritta di conformità che riporti le informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento. La dichiarazione è disponibile in tutte le fasi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione diverse dalla vendita al dettaglio.
2. La dichiarazione scritta permette di identificare facilmente i materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti cui si riferisce. Se ne redige una nuova versione per rispecchiare qualsiasi cambiamento dei livelli di migrazione dalla vernice o dal rivestimento applicati ai materiali e agli oggetti.



3. Dietro richiesta di un'autorità competente nazionale l'operatore economico mette a disposizione l'opportuna documentazione giustificativa comprovante la conformità con la dichiarazione scritta di cui al paragrafo 1. La documentazione giustificativa deve essere fornita tempestivamente e comunque entro i dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta. La documentazione contiene le condizioni e i risultati delle prove, i calcoli, compresa la modellizzazione, altre analisi e le prove della sicurezza o le argomentazioni a dimostrazione della conformità.

Articolo 5

L'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 6

I materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti e i materiali e gli oggetti di materia plastica immessi legalmente sul mercato prima del 6 settembre 2018 possono rimanere sul mercato sino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 6 settembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2018


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

La dichiarazione scritta di cui all'articolo 4 contiene le seguenti informazioni:

- 1) l'identità e l'indirizzo dell'operatore commerciale che emette la dichiarazione di conformità;
- 2) l'identità e l'indirizzo dell'operatore commerciale che produce o importa il materiale o l'oggetto rivestito;
- 3) l'identità del materiale o dell'oggetto verniciato o rivestito;
- 4) la data della dichiarazione;
- 5) la conferma che la vernice o il rivestimento applicato al materiale o all'oggetto rispetta le restrizioni stabilite all'articolo 2 del presente regolamento e le prescrizioni fissate negli articoli 3, 15 e 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004;
- 6) le specifiche relative all'uso del materiale o dell'oggetto rivestito, quali:
 - a) i tipi di prodotti alimentari con cui è destinato a venire a contatto;
 - b) la durata e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare;
 - c) il massimo rapporto tra superficie a contatto con il prodotto alimentare e volume per il quale è stata verificata la conformità conformemente agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 10/2011, o informazioni equivalenti.



ALLEGATO II

Nella tabella 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 la voce riguardante la sostanza n. 151 è sostituita dalla seguente:

«151	13480	0000080-05-7	2,2-bis(4-idrossifenil)propano	no	sì	no	0,05	Da non utilizzare per la fabbricazione di biberon di policarbonato per lattanti ⁽¹⁾ ⁽²⁾ . Da non utilizzare per la fabbricazione di tazze o bottiglie in policarbonato che, date le loro caratteristiche a prova di perdite, sono destinate ai lattanti ⁽³⁾ e ai bambini nella prima infanzia ⁽⁴⁾ .
	13607							

(1) Lattanti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

(2) Tale restrizione è applicabile a partire dal 1° maggio 2011 per quanto concerne la fabbricazione e a partire dal 1° giugno 2011 per quanto concerne l'immissione sul mercato e l'importazione nell'Unione.

(3) "Lattame" quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 609/2013.

(4) "Bambino nella prima infanzia" quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 609/2013.»

18CE0752



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/214 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2018

relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Pla i Llevant» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Pla i Llevant», presentata dalla Spagna in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽²⁾.
- (3) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) È pertanto opportuno approvare la modifica del disciplinare in conformità dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Pla i Llevant» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2018

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU C 284 del 29.8.2017, pag. 5.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/215 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2018

che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Mergelland» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Mergelland» presentata dai Paesi Bassi è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Mergelland» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Mergelland» (DOP) è protetta.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2018

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUC 296 del 7.9.2017, pag. 2.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/216 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2017

che modifica gli allegati V e IX del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che i prodotti cui si devono applicare le preferenze tariffarie nell'ambito del regime generale del sistema di preferenze generalizzate di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 sono elencati nell'allegato V.
- (2) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che i prodotti cui si devono applicare le preferenze tariffarie nell'ambito del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 sono elencati nell'allegato IX.
- (3) La nomenclatura combinata («NC»), quale stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è stata modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione ⁽³⁾, entrato in vigore il 1° gennaio 2017.
- (4) Al fine di introdurre i cambiamenti divenuti necessari a seguito di tali modifiche della NC e assicurare coerenza con l'elenco dei prodotti della NC, è pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e IX del regolamento (UE) n. 978/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 978/2012


Il regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:

- 1) l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato IX è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 303 del 31.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).




*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

«ALLEGATO V

Elenco dei prodotti inclusi nel regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Fatte salve le norme d'interpretazione della nomenclatura combinata ("NC"), la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da "ex", le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.

I prodotti il cui codice NC reca un asterisco (*) sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.


La colonna "Sezione" indica le sezioni SPG [articolo 2, lettera h)].

La colonna "Capitolo" indica i capitoli NC coperti da una sezione SPG [articolo 2, lettera i)].

La colonna "Sensibile/Non sensibile" si riferisce ai prodotti inclusi nel regime generale (articolo 6). I prodotti sono elencati con la menzione NS (prodotto non sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1) o S (prodotto sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2).

Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali rientrano i prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono revocati o sospesi.


Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
S-1a	01	0101 29 90	Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione	S
		0101 30 00	Asini vivi	S
		0101 90 00	Muli e bardotti vivi	S
		0104 20 10*	Riproduttori di razza pura della specie caprina	S
		0106 14 10	Conigli domestici vivi	S
		0106 39 10	Piccioni vivi	S
	02	0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	S
		0206 80 91	Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	S
		0206 90 91	Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	S
		0207 14 91	Fegati di galli o di galline, congelati	S
		0207 27 91	Fegati di tacchine e di tacchini, congelati	S
		0207 45 95 0207 55 95 0207 60 91	Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di oche	S
		0208 90 70	Cosce di rane	NS
		0210 99 10	Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche	S



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		0210 99 59	Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti "onglets" e "hampes"	S
		ex 0210 99 85	Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate	S
		ex 0210 99 85	Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della specie ovina e caprina	S
	04	0403 10 51	Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	S
		0403 10 53		
		0403 10 59		
		0403 10 91		
		0403 10 93		
		0403 10 99		
		0403 90 71	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	S
		0403 90 73		
		0403 90 79		
		0403 90 91		
		0403 90 93		
		0403 90 99		
		0405 20 10	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 %	S
		0405 20 30		
		0407 19 90 0407 29 90 0407 90 90	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile	S
		0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	S
	05	0511 99 39	Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge	S
S-1b	03	ex capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi i prodotti della sottovoce 0301 19 00	S
		0301 19 00	Pesci ornamentali di mare, vivi	NS
S-2a	06	ex capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale, esclusi i prodotti delle sottovoci 0603 12 00 e 0604 20 40	S



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		0603 12 00	Fiori e boccioli di garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	NS
		0604 20 40	Rami di conifere, freschi	NS
S-2b	07	0701	Patate, fresche o refrigerate	S
		0703 10	Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati	S
		0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	S
		0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	S
		0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>) fresche o refrigerate	S
		0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	S
		ex 0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre	S
		0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	S
		0709 20 00	Asparagi, freschi o refrigerati	S
		0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate	S
		0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati	S
		0709 51 00 ex 0709 59	Funghi, freschi o refrigerati, esclusi i prodotti della sottovoce 0709 59 50	S
		0709 60 10	Peperoni, freschi o refrigerati	S
		0709 60 99	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di <i>Capsicum</i> e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi	S
		0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati	S
		ex 0709 91 00	Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1° luglio al 31 ottobre	S
		0709 92 10*	Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	S
		0709 93 10	Zucchine, fresche o refrigerate	S
		0709 93 90 0709 99 90	Altri ortaggi, freschi o refrigerati	S



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		0709 99 10	Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium</i> spp.)	S
		0709 99 20	Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati	S
		0709 99 40	Capperi, freschi o refrigerati	S
		0709 99 50	Finocchi, freschi o refrigerati	S
		ex 0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi i prodotti della sottovoce 0710 80 85	S
		ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti della sottovoce 0711 20 90	S
		ex 0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive e i prodotti della sottovoce 0712 90 19	S
		0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	S
		0714 20 10*	Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano	NS
		0714 20 90	Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano	S
		0714 90 90	Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago	NS
	08	0802 11 90	Mandorle, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, diverse dalle mandorle amare	S
		0802 12 90		
		0802 21 00	Nocciole (<i>Corylus</i> spp.) fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	S
		0802 22 00		
		0802 31 00	Noci comuni, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	S
		0802 32 00		
		0802 41 00 0802 42 00	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati	S
		0802 51 00 0802 52 00	Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati	NS




Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		0802 61 00 0802 62 00	Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	NS
		0802 90 50	Pinoli o semi del pino domestico (<i>Pinus spp.</i>), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati	NS
		0802 90 85	Altri frutti a guscio, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati	NS
		0803 10 10	Frutta del plantano (banane da cuocere), fresche	S
		0803 10 90 0803 90 90	Banane, comprese le frutta del plantano, essiccate	S
		0804 10 00	Datteri, freschi o secchi	S
		0804 20 10 0804 20 90	Fichi, freschi o secchi	S
		0804 30 00	Ananassi, freschi o secchi	S
		0804 40 00	Avocadi freschi o secchi	S
		ex 0805 21 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1° marzo al 31 ottobre	S
		0805 40 00	Pompelmi e pomeli, freschi o secchi	NS
		0805 50 90	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), fresche o secche	S
		0805 90 00	Altri agrumi, freschi o secchi	S
		ex 0806 10 10	Uve da tavola, fresche, dal 1° gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, escluse quelle della varietà Empereur (<i>Vitis vinifera c.v.</i>) dal 1° al 31 dicembre	S
		0806 10 90	Altre uve, fresche	S
		ex 0806 20	Uve secche, esclusi i prodotti della sottovoce ex 0806 20 30, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg	S
		0807 11 00 0807 19 00	Meloni (compresi i cocomeri), freschi	S
		0808 10 10	Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	S
		0808 30 10	Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	S
		ex 0808 30 90	Altre pere, fresche, dal 1° maggio al 30 giugno	S



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		0808 40 00	Cotogne, fresche	S
		ex 0809 10 00	Albicocche, fresche, dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° agosto al 31 dicembre	S
		0809 21 00	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), fresche	S
		ex 0809 29 00	Ciliege, fresche, dal 1° gennaio al 20 maggio e dall'11 agosto al 31 dicembre, diverse da quelle acide (<i>Prunus cerasus</i>)	S
		ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 1° gennaio al 10 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre	S
		ex 0809 40 05	Prugne, fresche, dal 1° gennaio al 10 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre	S
		0809 40 90	Prugnole, fresche	S
		ex 0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° agosto al 31 dicembre	S
		0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi	S
		0810 30	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (<i>Cassis</i>), e uva spina, freschi	S
		0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>), freschi	S
		0810 40 50	Frutti del <i>Vaccinium macrocarpon</i> e del <i>Vaccinium corymbosum</i> , freschi	S
		0810 40 90	Altri frutti del genere <i>Vaccinium</i> , freschi	S
		0810 50 00	Kiwi, freschi	S
		0810 60 00	Durian, freschi	S
		0810 70 00	Cachi, freschi	S
		0810 90 75	Altri frutti freschi	S
		ex 0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i prodotti delle sottovoci 0811 10 e 0811 20	S
		ex 0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate, esclusi i prodotti della voce 0812 90 30	S
		0812 90 30	Papaie	NS
		0813 10 00	Albicocche, secche	S




Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		0813 20 00	Prugne, secche	S
		0813 30 00	Mele, secche	S
		0813 40 10	Pesche, comprese le pesche noci, secche	S
		0813 40 30	Pere, secche	S
		0813 40 50	Papaie, secche	NS
		0813 40 95	Altri frutti, secchi, diversi da quelle delle voci da 0801 a 0806	NS
		0813 50 12	Miscugli di frutta secca (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non contenenti prugne	S
		0813 50 15	Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), non contenenti prugne	S
		0813 50 19	Miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), con prugne	S
		0813 50 31	Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali delle voci 0801 e 0802	S
		0813 50 39	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802, diversi da quelli di noci tropicali	S
		0813 50 91	Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichi	S
		0813 50 99	Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8	S
		0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	NS
S-2c	09	ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi i prodotti delle sottovoci 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 e 0904 21 10, delle voci 0905 e 0907 e delle sottovoci 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 e 0910 99 99	NS
		0901 12 00	Caffè non torrefatto, decaffeinizzato	S
		0901 21 00	Caffè torrefatto, non decaffeinizzato	S
		0901 22 00	Caffè torrefatto, decaffeinizzato	S
		0901 90 90	Succedanei del caffè contenenti caffè	S
		0904 21 10	Peperoni (<i>Capsicum annuum</i>), essiccati, non tritati né polverizzati	S
		0905	Vaniglia	S



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		0907	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	S
		0910 91 90	Miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910, tritati o polverizzati	S
		0910 99 33	Timo; foglie di alloro	S
		0910 99 39		
		0910 99 50		
		0910 99 99	Altre spezie, tritate o polverizzate, diverse dai miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910	S
S-2d	10	1008 50 00	Quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>)	S
	11	1104 29 17	Cereali mondati esclusi orzo, avena, granturco, riso e frumento	S
		1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate	S
		1106 10 00	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713	S
		1106 30	Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8	S
		1108 20 00	Inulina	S
	12	ex capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi esclusi i prodotti delle sottovoci 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 80 e 1209 99 91; piante industriali o medicinali, esclusi i prodotti della sottovoce 1211 90 30 e i prodotti della voce 1210 e delle sottovoci 1212 91 e 1212 93 00	S
		1209 21 00	Semi di erba medica, da sementa	NS
		1209 23 80	Altri semi di festuca, da sementa	NS
		1209 29 50	Semi di lupini, da sementa	NS
		1209 29 80	Altri semi da foraggio, da sementa	NS
		1209 30 00	Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa	NS
		1209 91 80	Altri semi di ortaggi, da sementa	NS
		1209 99 91	Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 00	NS



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		1211 90 30	Fave tonka, fresche o secche, anche tagliate, frantumate o polverizzate	NS
	13	ex capitolo 13	Gomma lacca; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali, esclusi i prodotti della sottovoce 1302 12 00	S
		1302 12 00	Succhi ed estratti vegetali di liquirizia	NS
S-3	15	1501 90 00	Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503	S
		1502 10 90 1502 90 90	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	S
		1503 00 19	Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali	S
		1503 00 90	Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall'olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	S
		1504	Grassi e oli, e relative frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S
		1505 00 10	Grasso di lana greggio	S
		1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S
		1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S
		1511 10 90	Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	S
		1511 90	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall'olio greggio	S
		1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S
		1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S
		1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S
		1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	S
		ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della sottovoce 1516 20 10	S




Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		1516 20 10	Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"	NS
		1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	S
		1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove	S
		1521 90 99	Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge	S
		1522 00 10	Degras	S
		1522 00 91	Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio d'oliva	S
S-4a	16	1601 00 10	Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegato	S
		1602 20 10	Preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra	S
		1602 41 90	Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica	S
		1602 42 90	Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica	S
		1602 49 90	Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica	S
		1602 90 31	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglio	S
		1602 90 69	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della specie suina	S
		1602 90 91		
		1602 90 95		
		1602 90 99		
		1603 00 10	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	S
		1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	S
		1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	S



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
S-4b	17	1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro	S
		1702 90 10	Maltosio chimicamente puro	S
		1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	S
	18	Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	S
	19	ex capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria esclusi i prodotti delle sottovoci 1901 20 00 e 1901 90 91	S
		1901 20 00	Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	NS
		1901 90 91	Altri, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	NS
	20	ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi i prodotti delle sottovoci 2008 20 19, 2008 20 39, e esclusi i prodotti della voce 2002 e delle sottovoci 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, da 2008 40 51 a 2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51, da 2008 70 61 a 2008 70 98	S
		2008 20 19	Ananassi, altrimenti preparati o conservati, con aggiunta di alcole, non nominati né compresi altrove	NS
		2008 20 39		
	21	ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2101 20 e 2102 20 19, e esclusi i prodotti delle sottovoci 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59	S
		2101 20	Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate	NS
		2102 20 19	Altri lieviti morti	NS
	22	ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi i prodotti della voce 2207, delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10 e della sottovoce 2208 40	S
	23	2302 50 00	Residui e cascami di tipo analogo, anche agglomerati in forma di pellets, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi	S
2307 00 19		Altre fecce di vino	S	
2308 00 19		Altri tipi di vinacce	S	




Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		2308 00 90	Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotto vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove	NS
		2309 10 90	Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari	S
		2309 90 10	Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	NS
		2309 90 91	Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	S
		2309 90 96	Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 % su supporto organico o inorganico	S
S-4c	24	ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi i prodotti della sottovoce 2401 10 60	S
		2401 10 60	Tabacchi "sun cured" del tipo orientale, non scostolati	NS
S-5	25	2519 90 10	Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato	NS
		2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825	NS
		2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers") anche colorati	NS
	27	Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali	NS
S-6a	28	2801	Fluoro, cloro, bromo e iodio	NS
		2802 00 00	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	NS
		ex 2804	Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00	NS
		2805 19	Metalli alcalini o alcalino-terrosi diversi dal sodio e dal calcio	NS
		2805 30	Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche non miscelati o in lega fra loro	NS
		2806	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolfonico	NS
		2807 00 00	Acido solforico; oleum	NS




Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	NS
		2809	Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, anche definiti chimicamente	NS
		2810 00 90	Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi borici	NS
		2811	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici	NS
		2812	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici	NS
		2813	Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio	NS
		2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)	S
		2815	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio	S
		2816	Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario	NS
		2817 00 00	Ossido di zinco; perossido di zinco	S
		2818 10	Corindone artificiale, anche definito chimicamente	S
		2818 20 00	Ossido di alluminio, diverso dal corindone artificiale	NS
		2819	Ossidi e idrossidi di cromo	S
		2820	Ossidi di manganese	S
		2821	Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3	NS
		2822 00 00	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio	NS
		2823 00 00	Ossidi di titanio	S
		2824	Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione	NS
		ex 2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2825 10 00 e 2825 80 00	NS
		2825 10 00	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici	S
		2825 80 00	Ossidi di antimonio	S
		2826	Fluoruri; fluorosilicati, fluoralluminati e altri sali complessi del fluoro	NS



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		ex 2827	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri, esclusi i prodotti delle sottovoci 2827 10 00 e 2827 32 00; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri	NS
		2827 10 00	Cloruro di ammonio	S
		2827 32 00	Cloruro di alluminio	S
		2828	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti	NS
		2829	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati	NS
		ex 2830	Solfuri, esclusi i prodotti della sottovoce 2830 10 00; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no	NS
		2830 10 00	Solfuri di sodio	S
		2831	Ditioniti e solfosilati	NS
		2832	Solfiti; tiosolfati	NS
		2833	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)	NS
		2834 10 00	Nitriti	S
		2834 21 00	Nitrati	NS
		2834 29		
		2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no	S
		ex 2836	Carbonati, esclusi i prodotti delle sottovoci 2836 20 00, 2836 40 00 e 2836 60 00; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio	NS
		2836 20 00	Carbonato di disodio	S
		2836 40 00	Carbonati di potassio	S
		2836 60 00	Carbonato di bario	S
		2837	Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi	NS
		2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio	NS
		2840	Borati; perossoborati (perborati)	NS
		ex 2841	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici, escluso il prodotto della sottovoce 2841 61 00	NS
		2841 61 00	Permanganato di potassio	S




Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		2842	Altri sali degli acidi o perossiacidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi	NS
		2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi	NS
		ex 2844 30 11	Cermet contenenti uranio impoverito in U-235 o suoi composti, diversi da quelli greggi	NS
		ex 2844 30 51	Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggi	NS
		2845 90 90	Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dall'acqua pesante (ossido di deuterio) (<i>Euratom</i>), diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall'idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio o dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (<i>Euratom</i>)	NS
		2846	Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli	NS
		2847 00 00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea	NS
		ex 2849	Carburi, di costituzione chimica definita o no, esclusi i prodotti delle sottovoci 2849 20 00 e 2849 90 30	NS
		2849 20 00	Carburo di silicio, di costituzione chimica definita o no	S
		2849 90 30	Carburi di tungsteno, di costituzione chimica definita o no	S
		ex 2850 00	Idruri, nitruuri, azoturi e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849	NS
		ex 2850 00 60	Siliciuri, di costituzione chimica definita o no	S
		2852	Composti inorganici od organici del mercurio, anche chimicamente definiti, esclusi gli amalgami	NS
		2853	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori; altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi	NS
29		2903	Derivati alogenati degli idrocarburi	S
		ex 2904	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati, esclusi i prodotti della sottovoce 2904 20 00	NS



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		2904 20 00	Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi	S
		ex 2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, escluso il prodotto della sottovoce 2905 45 00 ed esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44	S
		2905 45 00	Glicerolo (glicerina)	NS
		2906	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	NS
		ex 2907	Fenoli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2907 15 90 e ex 2907 22 00; fenoli-alcoli	NS
		2907 15 90	Naftoli e loro sali diversi dall'1-naftolo	S
		ex 2907 22 00	Idrochinone	S
		2908	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli	NS
		2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	S
		2910	Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	NS
		2911 00 00	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	NS
		ex 2912	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide, escluso il prodotto della sottovoce 2912 41 00	NS
		2912 41 00	Vanillina (4-idrossi-3-metossibenzaldeide)	S
		2913 00 00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912	NS
		ex 2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2914 11 00, ex 2914 29 e 2914 22 00	NS
		2914 11 00	Acetone	S
		ex 2914 29	Canfora	S
		2914 22 00	Cicloesanone e metilcicloesanoni	S




Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	S
		ex 2916	Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci ex 2916 11 00, 2916 12 00 e 2916 14 00	NS
		ex 2916 11 00	Acido acrilico	S
		2916 12 00	Esteri dell'acido acrilico	S
		2916 14 00	Esteri dell'acido metacrilico	S
		ex 2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2917 11 00, ex 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 e 2917 36 00	NS
		2917 11 00	Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	S
		ex 2917 12 00	Acido adipico e suoi sali	S
		2917 14 00	Anidride maleica	S
		2917 32 00	Ortoftalati di diottile	S
		2917 35 00	Anidride ftalica	S
		2917 36 00	Acido tereftalico e suoi sali	S
		ex 2918	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 e ex 2918 29 00	NS
		2918 14 00	Acido citrico	S
		2918 15 00	Sali ed esteri dell'acido citrico	S
		2918 21 00	Acido salicilico e suoi sali	S
		2918 22 00	Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	S
		ex 2918 29 00	Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici; loro sali e loro esteri	S
		2919	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	NS



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		2920	Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	NS
		2921	Composti a funzione ammina	S
		2922	Composti amminici a funzioni ossigenate	S
		2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no	NS
		ex 2924	Composti a funzione carbossiammide, composti a funzione ammide dell'acido carbonico, esclusi i prodotti della sotto-voce 2924 23 00	S
		2924 23 00	Acido 2-acetamidobenzoico (acido N-acetilnitrilico) e suoi sali	NS
		2925	Composti a funzione carbossimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina	NS
		ex 2926	Composti a funzione nitrile, escluso il prodotto della sotto-voce 2926 10 00	NS
		2926 10 00	Acrilonitrile	S
		2927 00 00	Composti a funzione diazo, azo o azossi	S
		2928 00 90	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina, diversi da N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina	NS
		2929 10 00	Isocianati	S
		2929 90 00	Altri composti ad altre funzioni azotate	NS
		2930 20 00	Tiocarbammati e ditiocarbammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; ditiocarbonati (xantati, xantogenati)	NS
		2930 30 00		
		ex 2930 90 98		
		2930 40 90	Metionina, captafol (ISO), metamidofos (ISO) e altri tiocomposti organici diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati)	S
		2930 60 00		
		2930 70 00		
		2930 80 00		
		2930 90 13		
		2930 90 16		
		ex 2930 90 98		




Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		2931 00	Altri composti organo-inorganici	NS
		ex 2932	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno, esclusi i prodotti delle sottovoci 2932 12 00, 2932 13 00 e ex 2932 20 90	NS
		2932 12 00	2-Furaldeide (furfurale)	S
		2932 13 00	Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico	S
		ex 2932 20 90	Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine	S
		ex 2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, escluso il prodotto della sottovoce 2933 61 00	NS
		2933 61 00	Melamina	S
		2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	NS
		2935 10 00	N-metilperfluorottano sulfonammide	S
		2935 20 00	N-etilperfluorottano sulfonammide	
		2935 30 00	N-etil-N-(2-idrossietil) perfluorottano sulfonammide	
		2935 40 00	N-(2-idrossietil)-N-metilperfluorottano sulfonammide	
		2935 50 00	Altri sulfonammidi di perfluorottano	
		2935 90 90	Altri sulfonammidi	
		2938	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati	NS
		ex 2940 00 00	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) ed esclusi il ramnosio, il raffiniosio e il mannosio; eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939	S
		ex 2940 00 00	Ramnosio, raffiniosio, mannosio	NS
		2941 20 30	Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati	NS
		2942 00 00	Altri composti organici	NS
S-6b	31	3102 21 00	Solfato di ammonio	NS
		3102 40	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante	NS
		3102 50 00	Nitrato di sodio	NS



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		3102 60 00	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio	NS
		3103 11 00	Perfosfati	S
		3103 19 00		
		3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	S
	32	ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3204 e 3206, e esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 90 20, ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano) e ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale)	NS
		3201 20 00	Estratto di mimosa	NS
		3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita	S
		3206	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita	S
	33	Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toilette, preparati e preparazioni cosmetiche	NS
	34	Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso	NS
	35	3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina	S
		3502 90 90	Albuminati ed altri derivati delle albumine	NS
		3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolle; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501	NS
		3504 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo	NS



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		3505 10 50	Amidi e fecole esterificati o eterificati	NS
		3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg	NS
		3507	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove	S
	36	Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	NS
	37	Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	NS
	38	ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle voci 3802 e 3817 00, delle sottovoci 3823 12 00 e 3823 70 00, e della voce 3825, ed esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60	NS
		3802	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito	S
		3817 00	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902	S
		3823 12 00	Acido oleico	S
		3823 70 00	Alcoli grassi industriali	S
		3825	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo	S
S-7a	39	ex capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie, esclusi i prodotti delle voci 3901, 3902, 3903 e 3904, delle sottovoci 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 61 00, 3907 69 00 e 3907 99, delle voci 3908 e 3920, e delle sottovoci ex 3921 90 10 e 3923 21 00	NS
		3901	Polimeri di etilene, in forme primarie	S
		3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie	S
		3903	Polimeri di stirene, in forme primarie	S
		3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie	S
		3906 10 00	Poli(metacrilato di metile)	S
		3907 10 00	Poliacetali	S




Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		3907 61 00	Poli(etilene tereftalato) in forme primarie, con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g	NS
		3907 69 00	Altro poli(etilene tereftalato)	S
		3907 99	Altri poliesteri, diversi da quelli non saturi	S
		3908	Poliammidi, in forme primarie	S
		3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie	S
		ex 3921 90 10	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di poliesteri, diversi dai prodotti alveolari e diversi dai fogli e dalle lastre ondulati	S
		3923 21 00	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di polimeri di etilene	S
S-7b	40	ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi i prodotti della voce 4010	NS
		4010	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata	S
S-8a	41	ex 4104	Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19	S
		ex 4106 31 00	Cuoi e pelli depilati di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati, o allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti preparati	NS
		4106 32 00		
		4107	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	S
		4112 00 00	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	S
		ex 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114, esclusi i prodotti della sottovoce 4113 10 00	NS
		4113 10 00	Di caprini	S
		4114	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	S
		4115 10 00	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati	S



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
S-8b	42	ex capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella; esclusi i prodotti delle voci 4202 e 4203	NS
		4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta	S
		4203	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	S
	43	Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali	NS
S-9a	44	ex capitolo 44	Legno e lavori di legno, esclusi i prodotti delle voci 4410, 4411, 4412, delle sottovoci 4418 10, 4418 20 10, 4418 73 10, 4418 74 00, 4420 10 11, 4420 90 10 e 4420 90 91; carbone di legna	NS
		4410	Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici	S
		4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici	S
		4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato	S
		4418 10	Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti, di legno	S
		4418 20 10	Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44	S
		4418 73 10	Pannelli assemblati per pavimenti a mosaico, di legno	S
		4418 74 00		
		4420 10 11	Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44; legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44	S
		4420 90 10		
4420 90 91				




Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
S-9b	45	ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti della voce 4503	NS
		4503	Lavori di sughero naturale	S
	46	Capitolo 46	lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio; lavori da panierai o da stuoiaio	S
S-11a	50	Capitolo 50	Seta	S
	51	ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105; filati e tessuti di crine	S
	52	Capitolo 52	Cotone	S
	53	Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta	S
	54	Capitolo 54	Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali	S
	55	Capitolo 55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	S
	56	Capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia	S
	57	Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili	S
	58	Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami	S
	59	Capitolo 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili	S
	60	Capitolo 60	Stoffe a maglia	S
S-11b	61	Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia	S
	62	Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia	S
	63	Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattare; stracci	S
S-12a	64	Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti	S
S-12b	65	Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti	NS
	66	Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti	S
	67	Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	NS



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
S-13	68	Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	NS
	69	Capitolo 69	Prodotti ceramici	S
	70	Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro	S
S-14	71	ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi i prodotti della voce 7117	NS
		7117	Minuterie di fantasia	S
S-15a	72	7202	Ferro-leghe	S
	73	Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio	NS
S-15b	74	Capitolo 74	Rame e lavori di rame	S
	75	7505 12 00	Barre, profilati e fili, di leghe di nichel	NS
		7505 22 00	Fili, di leghe di nichel	NS
		7506 20 00	Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel	NS
		7507 20 00	Accessori per tubi, di nichel	NS
	76	ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti della voce 7601	S
	78	ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti della voce 7801	S
		7801 99	Piombo greggio diverso da raffinato, diverso da quello contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso	NS
	79	ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903	S
	81	ex capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 e 8113 00 20, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 e 8108 30 00	S
8101 94 00		Tungsteno (wolframio) greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	NS	
8104 11 00		Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	NS	




Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		8104 19 00	Magnesio greggio diverso da quello della sottovoce 8104 11 00	NS
		8107 20 00	Cadmio greggio; polveri	NS
		8108 20 00	Titanio greggio; polveri	NS
		8108 30 00	Cascami e avanzi di titanio	NS
	82	Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni	S
	83	Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni	S
S-16	84	ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8401 10 00 e 8407 21 10	NS
		8401 10 00	Reattori nucleari (<i>Euratom</i>)	S
		8407 21 10	Motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm ³	S
	85	ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8516 50 00, 8517 69 30, ex 8517 70 00, 8519 20, 8519 30 00, da 8519 81 11 a 8519 81 45, 8519 81 70, ex 8519 89 00, delle voci 8521, 8525 e 8527, delle sottovoci 8528 49, 8528 59 e da 8528 69 a 8528 72, della voce 8529 e delle sottovoci 8540 11 e 8540 12	NS
		8516 50 00	Forni a microonde	S
		8517 69 30	Apparecchi riceventi per la radiotelefonìa o la radiotelegrafia	S
		ex 8517 70 00	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo, diversi dalle antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonìa o radiotelegrafia; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti	S
		8519 20	Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento; piatti giradischi	S
		8519 30 00		
		8519 81 11 - 8519 81 45	Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	S
		8519 81 70	Altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici	S
		ex 8519 89 00	Altri apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	S



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		ex 8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici, esclusi i prodotti della sottovoce 8521 90 00	S
		8521 90 00	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici (esclusi quelli a nastri magnetici)	NS
		8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	S
		8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	S
		8528 49 00	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, diversi dai tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	S
		8528 59 00		
		8528 69 - 8528 72		
		8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528	S
		8540 11 00	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor, a colori o in monocromie	S
		8540 12 00		
S-17a	86	Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi	NS
S-17b	87	ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle voci 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 e 8714	NS
		8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente	S
		8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa	S
		8704	Autoveicoli per il trasporto di merci	S
		8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)	S



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	Sensibile/non sensibile
		8706 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore	S
		8707	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine	S
		8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705	S
		8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	S
		8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar")	S
		8712 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore	S
		8714	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713	S
	88	Capitolo 88	Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti	NS
	89	Capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	NS
S-18	90	Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi	S
	91	Capitolo 91	Orologeria	S
	92	Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	NS
S-20	94	ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi i prodotti della voce 9405	NS
		9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove	S
	95	ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; esclusi i prodotti delle sottovoci da 9503 00 35 a 9503 00 99	NS
		9503 00 35 - 9503 00 99	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	S
	96	Capitolo 96	Lavori diversi	NS*



ALLEGATO II

«ALLEGATO IX

Elenco di prodotti inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Fatte salve le norme d'interpretazione della nomenclatura combinata ("NC"), la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da "ex", le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.


I prodotti il cui codice NC reca un asterisco (*) sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.

La colonna "Sezione" indica le sezioni SPG [articolo 2, lettera h)].


La colonna "Capitolo" indica i capitoli NC coperti da una sezione SPG [articolo 2, lettera i)].

Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali rientrano i prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono revocati o sospesi.


Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	
S-1a	01	0101 29 90	Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione	
		0101 30 00	Asini vivi	
		0101 90 00	Muli e bardotti vivi	
		0104 20 10*	Riproduttori di razza pura della specie caprina	
		0106 14 10	Conigli domestici vivi	
		0106 39 10	Piccioni vivi	
	02	0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	
		0206 80 91	Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	
		0206 90 91	Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	
		0207 14 91	Fegati di galli o di galline, congelati	
		0207 27 91	Fegati di tacchine e di tacchini, congelati	
		0207 45 95 0207 55 95 0207 60 91	Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di oche	
		ex 0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prodotti della sottovoce 0208 40 20	
		0210 99 10	Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche	



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	
		0210 99 59	Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti "onglets" e "hampes"	
		ex 0210 99 85	Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate	
		ex 0210 99 85	Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della specie ovina e caprina	
	04	0403 10 51	Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	
		0403 10 53		
		0403 10 59		
		0403 10 91		
		0403 10 93		
		0403 10 99		
		0403 90 71	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	
		0403 90 73		
		0403 90 79		
		0403 90 91		
		0403 90 93		
		0403 90 99		
		0405 20 10	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 %	
		0405 20 30		
		0407 19 90 0407 29 90 0407 90 90	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile	
		0409 00 00	Miele naturale	
		0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	
	05	0511 99 39	Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge	
S-1b	03	Capitolo 3 (!)	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	
S-2a	06	Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale	



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	
S-2b	07	0701	Patate, fresche o refrigerate	
		0703 10	Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati	
		0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	
		0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	
		0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>) fresche o refrigerate	
		0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	
		ex 0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre	
		0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	
		0709 20 00	Asparagi, freschi o refrigerati	
		0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate	
		0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati	
		0709 51 00	Funghi, freschi o refrigerati, esclusi i prodotti della sottovoce 0709 59 50	
		ex 0709 59		
		0709 60 10	Peperoni, freschi o refrigerati	
		0709 60 99	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di <i>Capsicum</i> e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi	
		0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati	
		0709 92 10*	Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	
		0709 99 10	Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium spp.</i>)	
		0709 99 20	Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati	
		0709 93 10	Zucchine, fresche o refrigerate	
0709 99 40	Capperi, freschi o refrigerati			
0709 99 50	Finocchi, freschi o refrigerati			



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	
		ex 0709 91 00	Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1° luglio al 31 ottobre	
		0709 93 90 0709 99 90	Altri ortaggi, freschi o refrigerati	
		0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	
		ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti della sottovoce 0711 20 90	
		ex 0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive e i prodotti della sottovoce 0712 90 19	
		0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	
		0714 20 10*	Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano	
		0714 20 90	Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano	
		0714 90 90	Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago	
08		0802 11 90	Mandorle, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, diverse dalle mandorle amare	
		0802 12 90		
		0802 21 00	Nocciole (<i>Corylus</i> spp.) fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	
		0802 22 00		
		0802 31 00	Noci comuni, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	
		0802 32 00		
		0802 41 00 0802 42 00	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati	
		0802 51 00 0802 52 00	Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati	
		0802 61 00 0802 62 00	Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci
		0802 90 50	Pinoli o semi del pino domestico (<i>Pinus spp.</i>), freschi o secchi, anche sgucciati o decorticati
		0802 90 85	Altri frutti a guscio, freschi o secchi, anche sgucciati o decorticati
		0803 10 10	Frutta del plantano (banane da cuocere), fresche
		0803 10 90 0803 90 90	Banane, comprese le frutta del plantano, essiccate
		0804 10 00	Datteri, freschi o secchi
		0804 20 10	Fichi, freschi o secchi
		0804 20 90	
		0804 30 00	Ananassi, freschi o secchi
		0804 40 00	Avocadi freschi o secchi
		ex 0805 21	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1° marzo al 31 ottobre
		ex 0805 22 00	
		ex 0805 29 00	
		0805 40 00	Pompelmi e pomeli, freschi o secchi
		0805 50 90	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), fresche o secche
		0805 90 00	Altri agrumi, freschi o secchi
		ex 0806 10 10	Uve da tavola, fresche, dal 1° gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, escluse quelle della varietà Empereur (<i>Vitis vinifera c.v.</i>) dal 1° al 31 dicembre
		0806 10 90	Altre uve, fresche
		ex 0806 20	Uve secche, esclusi i prodotti della sottovoce ex 0806 20 30, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg
		0807 11 00	Meloni (compresi i cocomeri), freschi
		0807 19 00	
		0808 10 10	Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre
		0808 30 10	Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	
		ex 0808 30 90	Altre pere, fresche, dal 1° maggio al 30 giugno	
		0808 40 00	Cotogne, fresche	
		ex 0809 10 00	Albicocche, fresche, dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 1° agosto al 31 dicembre	
		0809 21 00	Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>), fresche	
		ex 0809 29 00	Ciliege, fresche, dal 1° gennaio al 20 maggio e dall'11 agosto al 31 dicembre, diverse da quelle acide (<i>Prunus cerasus</i>)	
		ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 1° gennaio al 10 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre	
		ex 0809 40 05	Prugne, fresche, dal 1° gennaio al 10 giugno e dal 1° ottobre al 31 dicembre	
		0809 40 90	Prugnole, fresche	
		ex 0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° agosto al 31 dicembre	
		0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi	
		0810 30	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (<i>Cassis</i>), e uva spina, freschi	
		0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>), freschi	
		0810 40 50	Frutti del <i>Vaccinium macrocarpon</i> e del <i>Vaccinium corymbosum</i> , freschi	
		0810 40 90	Altri frutti del genere <i>Vaccinium</i> , freschi	
		0810 50 00	Kiwi, freschi	
		0810 60 00	Durian, freschi	
		0810 70 00	Cachi, freschi	
		0810 90 75	Altri frutti freschi	
		0811	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	
		0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	
		0813 10 00	Albicocche, secche	



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	
		0813 20 00	Prugne, secche	
		0813 30 00	Mele, secche	
		0813 40 10	Pesche, comprese le pesche noci, secche	
		0813 40 30	Pere, secche	
		0813 40 50	Papaie, secche	
		0813 40 95	Altri frutti, secchi, diversi da quelle delle voci da 0801 a 0806	
		0813 50 12	Miscugli di frutta secca (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non contenenti prugne	
		0813 50 15	Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), non contenenti prugne	
		0813 50 19	Miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), con prugne	
		0813 50 31	Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali delle voci 0801 e 0802	
		0813 50 39	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802, diversi da quelli di noci tropicali	
		0813 50 91	Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichi	
		0813 50 99	Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8	
		0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	
S-2c	09	Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie	
S-2d	10	1008 50 00	Quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>)	
	11	1104 29 17	Cereali mondati esclusi orzo, avena, granturco, riso e frumento.	
		1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate	
		1106 10 00	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713	
		1106 30	Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8	
		1108 20 00	Inulina	




Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	
	12	ex capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi sementi e frutti diversi, piante industriali o medicinali; paglie e foraggi esclusi i prodotti della voce 1210 e delle sottovoci 1212 91 e 1212 93 00	
	13	Capitolo 13	Gomma lacca; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali	
S-3	15	1501 90 00	Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503	
		1502 10 90 1502 90 90	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	
		1503 00 19	Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali	
		1503 00 90	Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall'olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	
		1504	Grassi e oli, e relative frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	
		1505 00 10	Grasso di lana greggio	
		1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	
		1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	
		1511 10 90	Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	
		1511 90	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall'olio greggio	
		1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	
		1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	
		1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			




Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci
		1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
		1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516
		1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove
		1521 90 99	Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge
		1522 00 10	Degras
		1522 00 91	Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio d'oliva
S-4a	16	1601 00 10	Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegato
		1602 20 10	Preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra
		1602 41 90	Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica
		1602 42 90	Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica
		1602 49 90	Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica
		1602 50 31 1602 50 95	Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, cotte, della specie bovina, diverse da quelle non cotte, diverse dai miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte, anche in recipienti ermeticamente chiusi
		1602 90 31	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglio
		1602 90 69	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della specie suina
		1602 90 91	
		1602 90 95	
		1602 90 99	




Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	
		1603 00 10	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	
		1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	
		1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	
S-4b	17	1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro	
		1702 90 10	Maltosio chimicamente puro	
		1704 (?)	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	
	18	Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	
	19	Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria	
	20	Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante	
	21	ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59	
	22	ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi i prodotti delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10 e della sottovoce 2208 40	
	23	2302 50 00	Residui e cascami di tipo analogo, anche agglomerati in forma di pellets, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi	
		2307 00 19	Altre fecce di vino	
		2308 00 19	Altri tipi di vinacce	
		2308 00 90	Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove	
		2309 10 90	Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari	
		2309 90 10	Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	
		2309 90 91	Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	
		2309 90 96	Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 % su supporto organico o inorganico	
S-4c	24	Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati	
S-5	25	2519 90 10	Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato	
		2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825	
		2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers") anche colorati	
	27	Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali	
S-6a	28	2801	Fluoro, cloro, bromo e iodio	
		2802 00 00	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	
		ex 2804	Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00	
		2805 19	Metalli alcalini o alcalino-terrosi diversi dal sodio e dal calcio	
		2805 30	Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche non miscelati o in lega fra loro	
		2806	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico	
		2807 00 00	Acido solforico; oleum	
		2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	
		2809	Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, anche definiti chimicamente	
		2810 00 90	Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi borici	
		2811	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici	
		2812	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici	
		2813	Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio	




Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	
		2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)	
		2815	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio	
		2816	Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario	
		2817 00 00	Ossido di zinco; perossido di zinco	
		2818 10	Corindone artificiale, anche definito chimicamente	
		2818 20 00	Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale	
		2819	Ossidi e idrossidi di cromo	
		2820	Ossidi di manganese	
		2821	Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3	
		2822 00 00	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio	
		2823 00 00	Ossidi di titanio	
		2824	Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione	
		2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli	
		2826	Fluoruri; fluorosilicati, fluoralluminati e altri sali complessi del fluoro	
		2827	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri	
		2828	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti	
		2829	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati	
		2830	Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no	
		2831	Ditioniti e solfossilati	




Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	
		2832	Solfiti; tiosolfati	
		2833	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)	
		2834 10 00	Nitriti	
		2834 21 00	Nitrati	
		2834 29		
		2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no	
		2836	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio	
		2837	Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi	
		2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio	
		2840	Borati; perossoborati (perborati)	
		2841	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici	
		2842	Altri sali degli acidi o perossocidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi	
		2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi	
		ex 2844 30 11	Cermet contenenti uranio impoverito in U-235 o suoi composti, diversi da quelli greggi	
		ex 2844 30 51	Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggi	
		2845 90 90	Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dall'acqua pesante (ossido di deuterio) (<i>Euratom</i>), diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall'idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio o dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (<i>Euratom</i>)	
		2846	Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli	
		2847 00 00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea	



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	
		2849	Carburi, di costituzione chimica definita o no	
		2850 00	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849	
		2852	Composti inorganici od organici del mercurio, anche chimicamente definiti, esclusi gli amalgami	
		2853	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori; altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi	
	29	2903	Derivati alogenati degli idrocarburi	
		2904	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati	
		ex 2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44	
		2906	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
		2907	Fenoli; fenoli-alcoli	
		2908	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli	
		2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
		2910	Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
		2911 00 00	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
		2912	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide	
		2913 00 00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912	




Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	
		2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
		2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
		2916	Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
		2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
		2918	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
		2919	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
		2920	Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
		2921	Composti a funzione ammina	
		2922	Composti amminici a funzioni ossigenate	
		2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no	
		2924	Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico	
		2925	Composti a funzione carbossimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina	
		2926	Composti a funzione nitrile	
		2927 00 00	Composti a funzione diazo, azo o azossi	
		2928 00 90	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina, diversi da N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina	
		2929 10 00	Isocianati	
		2929 90 00	Altri composti ad altre funzioni azotate	



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	
		2930 20 00	Tiocarbammati e ditiocarbammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; ditiocarbonati (xantati, xantogenati)	
		2930 30 00		
		ex 2930 90 98		
		2930 40 90	Metionina, captafol (ISO), metamidofos (ISO) e altri tiocomposti organici diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati)	
		2930 60 00		
		2930 70 00		
		2930 80 00		
		2930 90 13		
		2930 90 16		
		ex 2930 90 98		
		2931 00		Altri composti organo-inorganici
		2932	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno	
		2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	
		2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	
		2935 10 00	N-metilperfluorottano sulfonammide	
		2935 20 00	N-etilperfluorottano sulfonammide	
		2935 30 00	N-etil-N-(2-idrossietil) perfluorottano sulfonammide	
		2935 40 00	N-(2-idrossietil)-N-metilperfluorottano sulfonammide	
		2935 50 00	Altri sulfonammidi di perfluorottano	
		2935 90 90	Altri sulfonammidi	
		2938	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati	
		2940 00 00	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio; eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939	Corretto conformemente alla descrizione NC
		2941 20 30	Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati	
		2942 00 00	Altri composti organici	




Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	
S-6b	31	3102	Concimi minerali o chimici azotati	
		3103 11 00	Perfosfati	
		3103 19 00		
		3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	
	32	ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano) e ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale)	
	33	Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche	
	34	Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso	
35	3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina		
	3502 90 90	Albuminati ed altri derivati delle albumine		
	3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocollo; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501		
	3504 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo		
	3505 10 50	Amidi e fecole esterificati o eterificati		
	3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg		
	3507	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove		



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci
	36	Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe pi-roforiche; sostanze infiammabili
	37	Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia
	38	ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60
S-7a	39	Capitolo 39	Materie plastiche e articoli di materia plastica
S-7b	40	Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma
S-8a	41	ex 4104	Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19
		ex 4106 31 00	Cuoi e pelli depilati di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati, o allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti preparati
		4106 32 00	
		4107	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114
		4112 00 00	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114
		4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114
		4114	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati
		4115 10 00	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati
S-8b	42	Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; articoli di budella
	43	Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
S-9a	44	Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci	
S-9b	45	Capitolo 45	sughero e articoli di sughero	
	46	Capitolo 46	lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio; lavori da panieraio o da stuoiaio	
S-11a	50	Capitolo 50	Seta	
	51	ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105; filati e tessuti di crine	
	52	Capitolo 52	Cotone	
	53	Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta	
	54	Capitolo 54	Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali	
	55	Capitolo 55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	
	56	Capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia	
	57	Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili	
	58	Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami	
	59	Capitolo 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili	
	60	Capitolo 60	Stoffe a maglia	
S-11b	61	Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia	
	62	Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia	
	63	Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci	
S-12a	64	Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti	
S-12b	65	Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti	
	66	Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti	
	67	Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci
S-13	68	Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili
	69	Capitolo 69	Prodotti ceramici
	70	Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro
S-14	71	Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
S-15a	72	7202	Ferro-leghe
	73	Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio
S-15b	74	Capitolo 74	Rame e lavori di rame
	75	7505 12 00	Barre, profilati e fili, di leghe di nichel
		7505 22 00	Fili, di leghe di nichel
		7506 20 00	Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel
		7507 20 00	Accessori per tubi, di nichel
	76	ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti della voce 7601
	78	ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti della sottovoce 7801 99
		7801 99	Piombo greggio diverso da raffinato, diverso da quello contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso
	79	ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903
	81	ex capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 e 8113 00 20
82	Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni	
83	Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni	
S-16	84	Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
	85	Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi



Sezione	Capitolo	Codice NC	Designazione delle merci
S-17a	86	Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi
S-17b	87	Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori
	88	Capitolo 88	Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti
	89	Capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti
S-18	90	Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
	91	Capitolo 91	Orologeria
	92	Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti
S-20	94	Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate
	95	Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
	96	Capitolo 96	Lavori diversi

(¹) Per i prodotti della sottovoce 0306 13 il dazio è pari al 3,6 %.

(²) Il dazio specifico per i prodotti della sottovoce 1704 10 90 è limitato al 16 % del valore in dogana.»

18CE0755



DIRETTIVA (UE) 2018/217 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 2018****che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose, tramite l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del suo allegato I, capo I.1**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE fa riferimento a disposizioni stabilite nell'accordo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada definito all'articolo 2 di tale direttiva.
- (2) Le disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) devono essere aggiornate regolarmente in conformità all'articolo 14 del medesimo accordo. A partire dal 3 gennaio 2018 deve essere applicata l'ultima versione modificata dell'accordo.
- (3) Occorre quindi modificare l'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.
- (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato I della direttiva 2008/68/CE il capo I.1 è sostituito dal seguente:

«I.1 ADR

Allegati A e B dell'ADR come applicabili a decorrere dal 3 gennaio 2018, restando inteso che il termine "parte contraente" è sostituito dal termine "Stato membro" come opportuno.»


Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GUL 260 del 30.9.2008, pag. 13.



Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0756



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/218 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2018

che modifica l'allegato II della decisione 92/260/CEE per quanto riguarda l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti da determinate parti della Cina, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Cina, in Messico e negli Stati Uniti d'America, e che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto riguarda le voci relative alla Cina, al Messico e alla Turchia figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2018) 713]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 15, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:


- (1) La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria.
- (2) La decisione 92/260/CEE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce modelli di certificati sanitari per l'ammissione temporanea di cavalli registrati provenienti da paesi terzi, compreso il certificato sanitario di cui all'allegato II C per i paesi terzi, tra i quali la Cina e Hong Kong, rientranti nel gruppo sanitario C in conformità all'allegato I della medesima decisione.
- (3) Conformemente alla decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽⁴⁾, sono autorizzate l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati provenienti dalla zona indenne dalle malattie degli equini (ZIME) nella città di Conghua, comune di Guangzhou, provincia di Guangdong, Cina, identificata con il codice «CN-1» nell'elenco dei paesi terzi e delle parti dei paesi terzi di cui all'allegato I della medesima decisione.
- (4) In seguito all'istituzione di tale ZIME, quest'ultima è stata designata, sulla base di accordi contrattuali tra Hong Kong e la Cina, come centro di allenamento per cavalli da corsa di Hong Kong. Hong Kong ha chiesto che la ZIME sia inclusa nell'elenco esistente dei paesi terzi, o delle parti di territorio dei paesi terzi, in cui i cavalli

⁽¹⁾ GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati (GUL 130 del 15.5.1992, pag. 67).

⁽⁴⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GUL 73 dell'11.3.2004, pag. 1).



registrati possono soggiornare durante il periodo di permanenza obbligatoria in aziende sotto controllo veterinario per i 40 giorni precedenti la spedizione verso l'Unione europea. A seguito della valutazione delle garanzie necessarie, la parte del territorio della Cina identificata con il codice «CN-1» nell'elenco dei paesi terzi e delle parti dei paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE dovrebbe essere inclusa nell'elenco dei paesi terzi di cui al punto III, lettera d), terzo trattino, del modello di certificato sanitario di cui all'allegato II C della decisione 92/260/CEE.

- (5) La decisione 92/260/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (6) La decisione 93/195/CEE della Commissione ⁽¹⁾ stabilisce modelli di certificati sanitari per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea ai fini della partecipazione a corse, competizioni e manifestazioni culturali. Il modello di certificato sanitario di cui all'allegato X di tale decisione deve essere utilizzato per la reintroduzione di cavalli registrati che hanno partecipato alle manifestazioni equestri dell'LG Global Champions Tour svoltesi nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico, e a Miami, Stati Uniti d'America, con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI).
- (7) Al fine di ospitare una manifestazione equestre dell'LG Global Champions Tour, svoltasi anch'essa con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale, la sede temporanea appositamente allestita per l'evento nell'area metropolitana di Shanghai è stata temporaneamente riconosciuta come zona indenne da malattie equine per un periodo di 30 giorni conformemente alle decisioni di esecuzione della Commissione 2014/127/UE ⁽²⁾, (UE) 2015/557 ⁽³⁾, (UE) 2016/361 ⁽⁴⁾ e (UE) 2017/99 ⁽⁵⁾. Dopo la costruzione di strutture permanenti, le autorità competenti cinesi hanno richiesto il riconoscimento permanente della regione CN-2 come zona indenne da malattie equine ai fini della manifestazione LG Global Champions Tour.
- (8) Tenuto conto delle garanzie e delle informazioni fornite dalle autorità cinesi, e al fine di garantire la reintroduzione nell'Unione, in conformità alle disposizioni della decisione 93/195/CEE, di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea in una parte specifica del territorio della Cina per una determinata manifestazione, l'articolo 1 della decisione 93/195/CEE e l'allegato X della medesima decisione dovrebbero essere modificati al fine di consentire la reintroduzione, dopo un'esportazione temporanea, di cavalli registrati provenienti dalla manifestazione LG Global Champions Tour svoltesi a Shanghai, Cina.
- (9) La decisione 93/195/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (10) La decisione 2004/211/CE della Commissione stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Tale elenco figura nell'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (11) Allo scopo di riconoscere in via permanente la regione indicata con il codice CN-2 nella tabella di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE ai fini della reintroduzione di cavalli registrati in seguito alla loro partecipazione alla manifestazione LG Global Champions Tour svoltasi a Shanghai, il termine di cui alla colonna 15 di tale tabella relativo alla regione CN-2 dovrebbe essere sostituito da un riferimento al certificato sanitario che deve essere utilizzato per la reintroduzione nell'Unione dei cavalli registrati che abbiano partecipato a tale manifestazione.
- (12) Le manifestazioni equestri dell'LG Global Champions Tour si svolgono ogni anno in primavera nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico, e a Miami, Stati Uniti d'America.


⁽¹⁾ Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GUL 86 del 6.4.1993, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/127/UE della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 28).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/557 della Commissione, del 31 marzo 2015, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 92 dell'8.4.2015, pag. 107).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/361 della Commissione, del 10 marzo 2016, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 67 del 12.3.2016, pag. 57).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/99 della Commissione, del 18 gennaio 2017, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico e negli Stati Uniti d'America, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative alla Cina e al Messico figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GUL 16 del 20.1.2017, pag. 44).



- (13) Poiché l'area metropolitana di Città del Messico è una regione ad altitudine elevata, con un rischio ridotto di trasmissione propagata da vettori di stomatite vescicolosa o di taluni sottotipi del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, e poiché si tratta di una regione in cui l'encefalomielite equina venezuelana non è segnalata da più di due anni, la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni ai fini della partecipazione alle manifestazioni dell'LG Global Champions Tour nell'area metropolitana di Città del Messico è stata autorizzata dalle decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2015/2301 ⁽¹⁾ e (UE) 2017/99.
- (14) Al fine di consentire la reintroduzione dei cavalli registrati che hanno partecipato alla manifestazione annuale dell'LG Global Champions Tour svoltasi nell'area metropolitana di Città del Messico, il termine figurante nella colonna 15 della tabella di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE in relazione alla regione MX-1 dovrebbe essere sostituito da un riferimento al certificato sanitario che deve essere utilizzato per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati che abbiano partecipato a tale manifestazione.
- (15) Il 15 dicembre 2017 la Turchia ha notificato mediante il sistema di notifica delle malattie degli animali un caso di morva (*Burgholderia mallei*), confermato il 13 ottobre 2017, in un cavallo nell'isola di Büyükaada, provincia di Istanbul, Turchia. In attesa che vengano ultimate le indagini relative all'origine e alla possibile diffusione della malattia, l'introduzione nell'Unione di equidi e di materiale germinale di equidi in provenienza dalla Turchia dovrebbe essere sospesa.
- (16) La decisione 2004/211/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II C della decisione 92/260/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 93/195/CEE è così modificata:

- 1) all'articolo 1, il decimo trattino è sostituito dal seguente:


«— che hanno partecipato alle manifestazioni equestri dell'LG Global Champions Tour a Shanghai, Cina, nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico, o a Miami, Stati Uniti d'America, e soddisfano le prescrizioni stabilite in un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato X della presente decisione.»;

- 2) l'allegato X è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2301 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico e negli Stati Uniti d'America, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi a partire dai quali sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GUL 324 del 10.12.2015, pag. 38).



Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Nell'allegato II C della decisione 92/260/CEE, il terzo trattino del punto III, lettera d), è sostituito dal seguente:

«^(?) Emirati arabi uniti, Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Cina ⁽¹⁾, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Giappone, Repubblica di Corea, Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Macao, Malaysia (penisola), Norvegia, Nuova Zelanda, Serbia, Russia ⁽¹⁾, Singapore, Thailandia, Ucraina, Stati Uniti d'America»



ALLEGATO II

«ALLEGATO X

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni in Cina, in Messico o negli Stati Uniti d'America ai fini della partecipazione a competizioni a Shanghai, nell'area metropolitana di Città del Messico o a Miami

Certificato n.

Manifestazione:

Partecipazione all'LG Global Champions Tour a Shanghai, Cina, nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico, o a Miami, Stati Uniti d'America

Paese terzo di spedizione: Cina (³), Messico (³)/Stati Uniti d'America (³)

Ministero responsabile: (inserire nome del ministero)

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione:

b) Convalidato da: (nome dell'autorità competente)

II. Origine del cavallo

Il cavallo è spedito da: (luogo di provenienza)

a: (luogo di destinazione)

per via aerea: (numero del volo)


Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:


III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

- a) proviene da un paese terzo nel quale le malattie di seguito elencate sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva equina, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (¹);



- c) non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;
- d) da quando è stato introdotto nel paese terzo oppure, in caso di regionalizzazione ufficiale ai sensi della normativa dell'Unione, nella parte di territorio del paese terzo ⁽²⁾, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equidi di stato sanitario inferiore tranne durante la competizione;
- e) proviene dal territorio di un paese terzo oppure, in caso di regionalizzazione ufficiale ai sensi della normativa dell'Unione, da una parte di un paese terzo in cui:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
- f) non proviene dal territorio di un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo considerato, ai sensi della normativa dell'Unione, infetto da peste equina;
- g) non proviene da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di sanità animale, né è venuto a contatto con equidi provenienti da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di sanità animale soggetti alle seguenti condizioni:
- i) se gli animali appartenenti a specie sensibili a una o più delle malattie di seguito citate non sono stati tutti allontanati dall'azienda, il divieto è durato:
 - per l'encefalomielite equina, sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi affetti dalla malattia o del loro allontanamento dall'azienda,
 - per l'anemia infettiva equina, il tempo necessario per effettuare due test di Coggins a un intervallo di tre mesi, con esito negativo, su campioni prelevati dagli animali rimasti nell'azienda dopo l'abbattimento degli animali infetti,
 - per la rabbia, un mese dalla registrazione dell'ultimo caso;
 - per il carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - ii) se tutti gli animali appartenenti a specie sensibili alla malattia sono stati macellati o allontanati dall'azienda, il periodo di divieto è di 30 giorni, o di 15 giorni in caso di carbonchio ematico, a decorrere dalla data di pulizia e disinfezione dei locali in seguito all'eliminazione o all'allontanamento degli animali;
- h) proviene da un'azienda:
- i) nella quale non si applicavano divieti relativi alla stomatite vescicolosa e negli ultimi sei mesi l'animale non è venuto a contatto con equidi di aziende nelle quali si applicavano tali divieti ⁽³⁾; o
 - ii) indenne da stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti la spedizione e nella quale l'animale nei detti 30 giorni è stato protetto da insetti vettori ed è stato sottoposto a uno dei seguenti test sanitari effettuati su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di protezione dai vettori:
 - una prova di neutralizzazione del virus con esito negativo, con una diluizione del siero 1:12 ⁽³⁾;
 - un test sierologico effettuato, con esito negativo, conformemente al capitolo 2.1.19, punto B(2), del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ⁽³⁾;
- i) a conoscenza del sottoscritto non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nel corso dei 15 giorni che precedono la presente dichiarazione.



IV. Informazioni in merito al soggiorno e alla quarantena

a) Il cavallo è entrato nel territorio della Cina ⁽³⁾/del Messico ⁽³⁾/ degli Stati Uniti d'America ⁽³⁾ il ⁽⁴⁾;

b) il cavallo

⁽³⁾ [è arrivato in Cina da uno Stato membro dell'Unione europea;]

⁽³⁾ o [è arrivato in Messico ⁽³⁾/ negli Stati Uniti d'America ⁽³⁾ da uno Stato membro dell'Unione europea ⁽³⁾/ dal Messico ⁽³⁾/ dagli Stati Uniti d'America ⁽³⁾];

c) per quanto può essere accertato, il cavallo non è stato costantemente fuori dall'Unione europea per 30 giorni o più, inclusa la data di ritorno prevista conformemente al presente certificato, e dal momento dell'uscita dall'Unione europea non è stato fuori

⁽³⁾ [dalla parte del territorio della Cina indicata con il codice "CN-2" nell'elenco dei paesi di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.]

⁽³⁾ o [dalla parte del territorio del Messico indicata con il codice "MX-1" nell'elenco dei paesi di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE, o dagli Stati Uniti d'America.]

V Il cavallo sarà trasferito in un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese terzo di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, stame o foraggio.

VI. Il presente certificato è valido 10 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽¹⁾

Nome in stampatello e qualifica.

⁽¹⁾ Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.

⁽¹⁾ Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso l'Unione europea o l'ultimo giorno lavorativo precedente.

⁽²⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Cancellare le voci non pertinenti.

⁽⁴⁾ Inserire la data di ingresso [gg/mm/aaaa]




ALLEGATO III

La tabella dell'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificata:

- 1) nella colonna 15 della riga corrispondente alla regione CN-2 della Cina, i termini «Valido dal 20 aprile al 20 maggio 2017» sono sostituiti dai termini: «Solo se certificato in conformità all'allegato X della decisione 93/195/CEE»;
- 2) nella colonna 15 della riga corrispondente alla regione MX-1 del Messico, i termini «Valido dal 30 marzo al 30 aprile 2017» sono sostituiti dai termini: «Solo se certificato in conformità all'allegato X della decisione 93/195/CEE»;
- 3) la voce relativa alla Turchia è sostituita dalla seguente:

«TR	Turchia	TR-0	Tutto il paese	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TR-1	Province di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirlareli e Tekirdag	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—»

18CE0757



DECISIONE (UE) 2018/219 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2018

**relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera
concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2017/2240 ⁽²⁾ del Consiglio, l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra («accordo») è stato firmato il 23 novembre 2017, fatta salva la sua conclusione in data successiva.
- (2) I sistemi di limitazione e scambio sono strumenti strategici che riducono le emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente in termini di costi. Il collegamento dei sistemi di limitazione e scambio dovrebbe permettere una più ampia fissazione dei prezzi del carbonio e maggiori possibilità di riduzione, nonché un miglioramento dell'efficienza economica dello scambio di emissioni. Lo sviluppo di un efficiente mercato internazionale del carbonio tramite il collegamento dal basso verso l'alto dei sistemi di scambio di emissioni («ETS») è un traguardo programmatico a lungo termine dell'Unione e della comunità internazionale, segnatamente come mezzo per realizzare gli obiettivi in materia di clima, anche nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.
- (3) È opportuno approvare l'accordo.
- (4) Si considera fondamentale che il trasporto aereo sia coperto dall'ETS della Svizzera al fine di collegare l'ETS della Svizzera con l'ETS dell'Unione. L'ETS della Svizzera non copre ancora il trasporto aereo, ma la Confederazione svizzera sta lavorando a una normativa che estenda il suo ETS al trasporto aereo. È opportuno che l'accordo non entri in vigore fino a che sia predisposta tale normativa e l'allegato I, parteB dell'accordo sia modificato per fare riferimento a tale normativa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera per il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra è approvato a nome dell'Unione. ⁽³⁾

⁽¹⁾ Approvazione del 12 dicembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio del 10 novembre 2017 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GUL 322 del 7.12.2017, pag. 1).

⁽³⁾ L'accordo è stato pubblicato nella GUL 322 del 7.12.2017, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma.



Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, allo scambio degli strumenti di ratifica o approvazione di cui all'articolo 21 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo. ⁽¹⁾

2. Lo strumento di approvazione dell'Unione è notificato soltanto quando la Confederazione svizzera ha messo in vigore la normativa necessaria che estendo il proprio ETS al trasporto aereo e l'allegato I, parte B dell'accordo è modificato di conseguenza.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2018

Per il Consiglio
Il president
V. GORANOV

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/220 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2018
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Stephen QUEST
Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale




ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Un apparecchio meccanico (cosiddetto «spanditore manuale») costituito da una struttura in acciaio, un serbatoio in plastica rivestito internamente di tela del volume di circa 60 litri, uno spanditore rotante alla base del serbatoio e due pneumatici.</p> <p>È destinato ad essere utilizzato per la distribuzione (spandimento/dispersione mediante rotazione) di concimi, sabbia, sementi, sale ecc. Il volume di distribuzione può essere regolato mediante l'impugnatura. È idoneo alla manutenzione periodica di vaste aree.</p> <p>Cfr. l'illustrazione (*).</p>	8424 89 70	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 84 e dal testo dei codici NC 8424, 8424 89 e 8424 89 70.</p> <p>L'apparecchio risponde alla descrizione della voce 8424 (dispersione di sabbia e sale) e alla descrizione della voce 8432 (distributore di concime e seminatrice). Non può essere classificato in virtù della nota 3 della sezione XVI in quanto non svolge una funzione principale. In conformità alla nota 2 del capitolo 84, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424, sia nelle voci da 8425 a 8480, sono da classificare, a seconda dei casi, nelle voci da 8401 a 8424 (in questo caso nella voce 8424).</p> <p>L'apparecchio può essere utilizzato sia come un apparecchio per l'agricoltura o l'orticoltura della sottovoce 8424 82 sia come un altro apparecchio della sottovoce 8424 89. Date le sue caratteristiche, nessuna di queste funzioni è considerata la funzione principale dell'apparecchio ai sensi della nota 3 della sezione XVI e nessuna delle due sottovoci fornisce una descrizione più specifica. Di conseguenza, l'apparecchio deve essere classificato nella sottovoce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.</p> <p>L'apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8424 89 70 come altri apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere.</p>

(*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.



18CE0759



REGOLAMENTO (UE) 2018/221 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 2018****che modifica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001 e (CE) n. 882/2004 per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le encefalopatie spongiformi trasmissibili****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23 bis, lettera m),visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti, gli obblighi e i requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'Unione europea (UE) per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE designati sono elencati all'allegato VII di tale regolamento, compreso quello responsabile per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).
- (2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce il laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE e i suoi compiti specifici.
- (3) La designazione del laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE, attualmente situato nel Regno Unito, avrà fine il 31 dicembre 2018 a seguito della notifica del Regno Unito in conformità con l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.
- (4) È necessario mantenere un laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE al fine di garantire l'alta qualità e l'affidabilità delle tecniche diagnostiche per le TSE, nonché la loro applicazione uniforme in tutta l'Unione. Per questo motivo il 29 maggio 2017 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature per selezionare e designare un laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE. A seguito del completamento della procedura di selezione, è opportuno designare quale laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE il consorzio selezionato formato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) e dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), guidato dall'IZSPLVA.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 999/2001 e (CE) n. 882/2004.
- (6) Per evitare interruzioni delle attività del laboratorio di riferimento dell'UE per le TSE e dare al nuovo laboratorio di riferimento dell'UE designato il tempo sufficiente per essere pienamente operativo, è opportuno che le misure previste dal presente regolamento si applichino a partire dal 1° gennaio 2019.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il laboratorio UE di riferimento per le TSE è un consorzio formato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) e dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), guidato dall'IZSPLVA:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA)
Via Bologna 148
10154 Torino
Italia

⁽¹⁾ GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.⁽²⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena 299
00161 Roma
Italia».

Articolo 2

Nell'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004, il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13. **Laboratorio di riferimento dell'UE per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)**

Il laboratorio di cui all'allegato X, capitolo B, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0760



REGOLAMENTO (UE) 2018/222 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 2018****che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti e i requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'Unione europea («laboratori di riferimento dell'UE») per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE designati sono elencati all'allegato VII di detto regolamento, compreso quello responsabile per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi.
- (2) La designazione del laboratorio con sede nel Regno Unito come laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi giunge a termine il 31 dicembre 2018 a seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.
- (3) Poiché *Salmonella*, *Escherichia Coli* e virus costituiscono i principali rischi di patologie alimentari nei molluschi bivalvi, è opportuno che il laboratorio di riferimento dell'UE per le analisi e i test riguardanti le zoonosi (*salmonella*), il laboratorio di riferimento dell'UE per *Escherichia coli*, compreso *E. coli* verotossigenico (VTEC) e il laboratorio di riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare conducano gli esami analitici rispettivamente per *salmonella*, *E. coli* e virus che erano condotti finora dal laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi. È opportuno che il laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle biotossine marine riprenda le attività connesse alla classificazione e al monitoraggio delle zone di produzione dei molluschi bivalvi. Non è quindi più necessario disporre di un laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi ed è pertanto opportuno eliminarlo dall'elenco di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 882/2004.
- (5) Al fine di evitare interruzioni delle attività attualmente svolte dal laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi, è opportuno che le misure di cui al presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2019.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004, il punto 4 è soppresso.

*Articolo 2*Il laboratorio di riferimento dell'UE per le analisi e i test riguardanti le zoonosi (*salmonella*), il laboratorio di riferimento dell'UE per l'*Escherichia coli*, compreso *E. coli* verotossigenico (VTEC) e il laboratorio di riferimento dell'UE per i virus di origine alimentare riprendono le attività finora svolte dal laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi per quanto riguarda gli esami analitici rispettivamente per *salmonella*, *E. coli* e virus.⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

Il laboratorio di riferimento dell'UE per il controllo delle biotossine marine riprende le attività connesse alla classificazione e al monitoraggio delle zone di produzione dei molluschi bivalvi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0761



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/223 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2018
che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento.
- (2) Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio ⁽²⁾ sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le restrizioni previste all'articolo 5 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua nella misura in cui è necessaria un'azione a livello dell'Unione.
- (3) Il 15 febbraio 2018 il Consiglio ha deciso di aggiornare la voce relativa a una persona nell'allegato della decisione 2011/101/PESC, in cui sono elencate le persone e le entità a cui si applicano le restrizioni. Questa persona designata è stata identificata dal Consiglio come ex presidente dello Zimbabwe e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.
- (4) L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GUL 55 del 24.2.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).



ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:


la voce relativa alla seguente persona fisica dell'elenco «I. **Persone**»:

Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
«1) Mugabe, Robert Gabriel	Presidente, data di nascita 21.2.1924; passaporto n. AD001095.	Capo del governo e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.»

è sostituita da quanto segue:

Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
«1) Mugabe, Robert Gabriel	Data di nascita 21.2.1924; passaporto n. AD001095.	Ex presidente e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.»

18CE0762



DECISIONE (PESC) 2018/224 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2018

che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾.
- (2) Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC, tenendo conto degli sviluppi della situazione politica in Zimbabwe. Viste la quantità e l'importanza delle incertezze che caratterizzano l'attuale transizione a seguito del cambiamento di ai vertici del dicembre 2017, il Consiglio ritiene che le misure restrittive debbano rimanere in vigore fino a che la situazione non diverrà più chiara.
- (3) È pertanto opportuno prorogare le misure restrittive contro lo Zimbabwe fino al 20 febbraio 2019. Il Consiglio dovrebbe riesaminare le misure restrittive costantemente alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza in Zimbabwe.
- (4) Le misure restrittive dovrebbero essere mantenute per le sette persone e per l'unica entità elencate all'allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione delle misure restrittive dovrebbe essere prorogata per le cinque persone di cui all'allegato II della decisione 2011/101/PESC.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 10 della decisione 2011/101/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2019.
3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2019.
4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

⁽¹⁾ Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

K. VALCHEV

18CE0763



DECISIONE (PESC) 2018/225 DEL CONSIGLIO**del 15 febbraio 2018****che modifica la decisione (PESC) 2017/346 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/440/PESC ⁽¹⁾ che nomina il sig. Stavros LAMBRINIDIS rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per i diritti umani.
- (2) Il 27 febbraio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/346 ⁽²⁾ che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani. Il mandato dell'RSUE scade il 28 febbraio 2019.
- (3) La decisione (PESC) 2017/346 prevedeva l'importo di riferimento finanziario destinato all'RSUE per il periodo dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018. È opportuno stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/346,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2017/346 è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019 è pari a 894 178 EUR.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal 1° marzo 2018.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

K. VALCHEV

⁽¹⁾ Decisione 2012/440/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (GUL 200 del 27.7.2012, pag. 21).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/346 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (GUL 50 del 28.2.2017, pag. 66).



DECISIONE (PESC) 2018/226 DEL CONSIGLIO**del 15 febbraio 2018****che modifica la decisione 2012/389/PESC, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/389/PESC ⁽¹⁾, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR).
- (2) Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2240 ⁽²⁾, che modifica la decisione 2012/389/PESC. Il nome della missione è stato modificato in EUCAP Somalia, il suo mandato è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 e il periodo coperto dall'importo di riferimento finanziario è stato prorogato fino al 28 febbraio 2017.
- (3) Il 27 febbraio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/349 ⁽³⁾, che modifica la decisione 2012/389/PESC e prevede un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018.
- (4) La decisione 2012/389/PESC dovrebbe essere modificata così da prevedere un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° marzo 2018 al 31 dicembre 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 1, della decisione 2012/389/PESC è aggiunto il seguente comma:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP Somalia per il periodo dal 1° marzo 2018 al 31 dicembre 2018 è pari a 27 335 900 EUR.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

K. VALCHEV

⁽¹⁾ Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (GUL 187 del 17.7.2012, pag. 40).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/2240 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GUL 337 del 13.12.2016, pag. 18).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2017/349 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (GUL 50 del 28.2.2017, pag. 80).



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/227 DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2018
che attua la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC.
- (2) Dovrebbe essere aggiornata la voce relativa a una persona elencata nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2011/101/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
K. VALCHEV

⁽¹⁾ GUL 42 del 16.2.2011, pag. 6.



ALLEGATO

La voce relativa alla seguente persona riportata nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC è sostituita dalla seguente:

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
«1.	Mugabe, Robert Gabriel	Data di nascita 21.2.1924 passaporto AD001095	Ex presidente e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto.»

18CE0766



DECISIONE (UE) 2018/228 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 13 febbraio 2018****che modifica la decisione (UE) 2017/936 che nomina i capi delle unità operative per l'adozione di decisioni in materia di professionalità e onorabilità (BCE/2018/6)**

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

vista la decisione (UE) 2017/935 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e dell'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità (BCE/2016/42) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea ⁽³⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/936 della Banca centrale europea (BCE/2017/16) ⁽⁴⁾ dispone che le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 2 della decisione (UE) 2017/935 (BCE/2016/42) siano adottate dal vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale IV responsabile per le decisioni in materia di professionalità e onorabilità e da altri capi di unità operative.
- (2) In data 1º febbraio 2018 ha avuto luogo una riorganizzazione della vigilanza bancaria della BCE che prevede il trasferimento di tre divisioni, compresa la Divisione autorizzazioni, dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale IV alla Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza. Il vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale IV non sarà più responsabile per le decisioni in materia di professionalità e onorabilità.
- (3) Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni in materia di professionalità e onorabilità.
- (4) Pertanto la decisione (UE) 2017/936 della Banca centrale europea (BCE/2017/16) dovrebbe essere modificata di conseguenza per rispecchiare il trasferimento delle responsabilità relative alle decisioni in materia di professionalità e onorabilità alla Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifiche**

L'articolo 1 della decisione (UE) 2017/936 (BCE/2017/16) è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1***Decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità**

Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 2 della decisione (UE) 2017/935 (BCE/2016/42) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza, responsabile per le decisioni in materia di professionalità e onorabilità, ovvero, se costoro non sono disponibili, dal Capo della Divisione Autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi di unità operative:


- a) il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I;

⁽¹⁾ GUL 141 del 1.6.2017, pag. 14.

⁽²⁾ GUL 141 del 1.6.2017, pag. 21.

⁽³⁾ GUL 80 del 18.3.2004, pag. 33.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2017/936 della Banca centrale europea, del 23 maggio 2017, che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità (BCE/2017/16) (GUL 141 del 1.6.2017, pag. 26).



- b) il direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II; o
- c) se un direttore generale non è disponibile, dal rispettivo vice direttore generale.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 febbraio 2018.

Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI

18CE0767



DECISIONE (UE) 2018/229 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2018

che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2013/480/UE della Commissione

[notificata con il numero C(2018) 696]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽¹⁾, in particolare l'allegato V, punto 1.4.1, ix),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/60/CE richiede agli Stati membri di proteggere, migliorare e ripristinare tutti i corpi idrici superficiali al fine di raggiungere un buono stato ecologico e chimico. Essa impone inoltre agli Stati membri di proteggere e migliorare tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buon potenziale ecologico e un buono stato chimico.
- (2) Allo scopo di definire uno dei principali obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE, vale a dire il buono stato ecologico, detta direttiva prevede un procedura per garantire la comparabilità tra i risultati del monitoraggio biologico dei vari Stati membri e le loro rispettive classificazioni dei sistemi di monitoraggio. È opportuno che i risultati del monitoraggio biologico ottenuti negli Stati membri e le loro rispettive classificazioni dei sistemi di monitoraggio siano comparati mediante una rete di intercalibrazione costituita da siti di monitoraggio situati in ciascuno Stato membro e in ciascuna ecoregione dell'Unione. A norma della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, come opportuno, le informazioni necessarie relative ai siti da inserire nella rete di intercalibrazione per consentire di valutare la coerenza delle classificazioni dei sistemi nazionali di monitoraggio con le definizioni normative contenute nell'allegato V, punto 1.2, della direttiva 2000/60/CE. Ai fini dell'esercizio di intercalibrazione gli Stati membri sono organizzati in gruppi geografici di intercalibrazione, formati da Stati membri che condividono tipi particolari di corpi idrici superficiali, come definiti nella parte 2 dell'allegato della decisione 2005/646/CE della Commissione ⁽²⁾.
- (3) La direttiva 2000/60/CE prevede che l'esercizio di intercalibrazione sia realizzato a livello degli elementi biologici, confrontando i risultati di classificazione dei sistemi nazionali di monitoraggio per ciascun elemento biologico e per ciascun tipo di corpo idrico superficiale comune tra gli Stati membri e assicurando la coerenza dei risultati con le definizioni normative di cui all'allegato V, punto 1.2, della suddetta direttiva.

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2005/646/CE della Commissione, del 17 agosto 2005, relativa all'istituzione di un registro di siti destinati a formare la rete di intercalibrazione conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 243 del 19.9.2005, pag. 1).



- (4) La Commissione ha agevolato tre fasi dell'esercizio di intercalibrazione tramite il Centro comune di ricerca. Nell'ambito della strategia di attuazione comune della direttiva quadro sulle acque sono stati elaborati quattro documenti di orientamento [n. 6 ⁽¹⁾, 14 (due versioni ⁽²⁾) e 30 ⁽³⁾] al fine di facilitare l'esercizio di intercalibrazione. Essi forniscono un riepilogo dei principi fondamentali della procedura di intercalibrazione e delle opzioni per lo svolgimento dell'esercizio comprese le scadenze e gli obblighi in materia di relazioni. Essi forniscono inoltre una procedura per adattare i metodi di classificazione nazionali nuovi o modificati alla definizione armonizzata di buono stato ecologico.
- (5) Entro il 2007 la Commissione aveva ricevuto i risultati dell'intercalibrazione per una serie di elementi di qualità biologica. Tali risultati sono stati inclusi nella decisione 2008/915/CE della Commissione ⁽⁴⁾, che fissa i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi che gli Stati membri dovevano utilizzare per le loro classificazioni nazionali dei sistemi di monitoraggio. I risultati della prima fase dell'esercizio di intercalibrazione erano incompleti in quanto non includevano tutti gli elementi di qualità biologica. Si è rivelato tuttavia necessario adottare i risultati disponibili dell'esercizio di intercalibrazione per l'elaborazione del primo programma di misure per i bacini idrografici e dei primi piani di gestione dei bacini idrografici previsti dagli articoli 11 e 13 della direttiva 2000/60/CE.
- (6) Al fine di colmare le lacune e di migliorare la comparabilità dei risultati di intercalibrazione in tempo utile per il secondo ciclo di pianificazione di gestione dei bacini idrografici previsto per il 2015, la Commissione ha avviato una seconda fase dell'esercizio di intercalibrazione, i cui risultati sono stati inclusi nella decisione 2013/480/UE della Commissione ⁽⁵⁾. I risultati hanno evidenziato che in alcuni casi l'intercalibrazione è stata conseguita solo in parte. Inoltre, per alcuni gruppi geografici di intercalibrazione ed elementi di qualità biologica non vi erano risultati di intercalibrazione da includere in detta decisione.
- (7) Una terza fase dell'esercizio di intercalibrazione era pertanto necessaria per colmare dette lacune e migliorare la comparabilità dei risultati dell'intercalibrazione in tempo per il terzo ciclo di pianificazione dei bacini idrografici previsto per il 2021. I risultati di questa terza fase dell'esercizio di intercalibrazione sono inclusi nell'allegato della presente decisione.
- (8) L'allegato della presente decisione riporta i risultati dell'esercizio di intercalibrazione. Per i risultati di cui alla parte 1 dell'allegato, tutte le fasi della procedura di intercalibrazione descritte nei documenti di orientamento sono state interamente completate. La parte 2 dell'allegato contiene i metodi di classificazione nazionali e i rispettivi valori di delimitazione per i quali non è stato tecnicamente possibile completare la valutazione della comparabilità a causa dell'assenza di tipi comuni, delle diverse pressioni considerate o dei diversi concetti di valutazione. Poiché i risultati di cui alla parte 1 e alla parte 2 dell'allegato sono coerenti con le definizioni normative di cui all'allegato V, punto 1.2, della direttiva 2000/60/CE, nelle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri dovrebbero essere utilizzati i rispettivi valori di delimitazione.
- (9) Se i corpi idrici corrispondenti ai tipi intercalibrati sono designati come corpi idrici artificiali o fortemente modificati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, agli Stati membri dovrebbe essere consentito utilizzare i risultati presentati nell'allegato della presente decisione per ricavare il loro «buon potenziale ecologico», tenuto conto delle modifiche fisiche che hanno subito e dell'utilizzo delle acque associate, secondo quanto previsto dalle definizioni normative di cui all'allegato V, punto 1.2.5, della direttiva 2000/60/CE.
- (10) È necessario che gli Stati membri adottino i risultati dell'esercizio di intercalibrazione nei rispettivi sistemi di classificazione nazionali per fissare la delimitazione tra stato «elevato» e «buono» e tra stato «buono» e «sufficiente» per tutti i rispettivi tipi di corpi idrici nazionali.

⁽¹⁾ Strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), documento di orientamento n. 6, *Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise* (Verso un orientamento sull'istituzione della rete di intercalibrazione e del processo per l'esercizio di intercalibrazione), Comunità europee, 2003. ISBN 92-894-5126-2.


⁽²⁾ Strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), Documento di orientamento n. 14. *Guidance document on the Intercalibration Process* (Documento di orientamento sul processo di intercalibrazione) 2004-2006 ISBN 92-894-9471-9.

Strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), Documento di orientamento n. 14. *Guidance document on the Intercalibration Process* (Documento di orientamento sul processo di intercalibrazione) 2008-2011 ISBN: 978-92-79-18997-5.

⁽³⁾ Procedura per adattare i metodi di classificazione nuovi o aggiornati ai risultati di un esercizio di intercalibrazione completato, documento di orientamento n. 30. Relazione tecnica 2015-085, ISBN: 978-92-79-38434-9.

⁽⁴⁾ Decisione 2008/915/CE della Commissione, del 30 ottobre 2008, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione (GU L 332 del 10.12.2008, pag. 20).

⁽⁵⁾ Decisione n. 2013/480/UE della Commissione, del 20 settembre 2013, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2008/915/CE (GU L 266 dell'8.10.2013, pag. 1).



- (11) Le informazioni che saranno rese disponibili nell'ambito dell'istituzione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE nonché del riesame e dell'aggiornamento delle caratteristiche dei distretti idrografici di cui all'articolo 5 di detta direttiva potranno portare nuovi elementi che, a loro volta, potranno condurre all'adeguamento dei sistemi nazionali di monitoraggio e classificazione al progresso scientifico e tecnico. Gli Stati membri possono inoltre sviluppare nuovi metodi di classificazione nazionali riguardanti gli elementi di qualità biologica o i sub-elementi di qualità biologica e i rispettivi valori di delimitazione per i quali dovrebbe essere valutata la coerenza con le definizioni normative di cui all'allegato V, punto 1.2, della direttiva 2000/60/CE. Tali questioni possono condurre a un riesame dei risultati dell'esercizio di intercalibrazione per colmare le lacune e migliorare la qualità e la comparabilità dei risultati dell'intercalibrazione, il che a sua volta può giustificare l'aggiornamento dei risultati contenuti nell'allegato della presente decisione.
- (12) È necessario pertanto abrogare e sostituire di conseguenza la decisione 2013/480/UE.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Ai fini dell'allegato V, punto 1.4.1, iii), della direttiva 2000/60/CE, nell'ambito dei propri sistemi di monitoraggio e classificazione gli Stati membri utilizzano i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi indicati nella parte 1 dell'allegato della presente decisione
2. Qualora una valutazione della comparabilità per un elemento di qualità biologica non sia stata completata nell'ambito di un gruppo di intercalibrazione geografico, gli Stati membri, ai fini dell'allegato V, punto 1.4.1, iii) della direttiva 2000/60/CE, utilizzano nella classificazione dei sistemi di monitoraggio i metodi e i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi di cui alla parte 2 dell'allegato della presente decisione.
3. Gli Stati membri possono utilizzare i metodi e i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi di cui all'allegato della presente decisione per stabilire il buon potenziale ecologico dei corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati secondo l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 2

La decisione 2013/480/UE è abrogata.

Articolo 3


Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2018

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione



ALLEGATO

La parte 1 del presente allegato include i risultati dell'esercizio di intercalibrazione per cui sono state interamente completate tutte le fasi del processo di intercalibrazione, compresi i rispettivi valori di delimitazione.

La parte 2 include i metodi nazionali e i rispettivi valori di delimitazione che sono coerenti con la definizione normativa di cui all'allegato V, punto 1.2, della direttiva 2000/60/CE, ma per i quali non è stato tecnicamente possibile completare la valutazione della comparabilità nell'ambito di un gruppo di intercalibrazione geografico a causa dell'assenza di tipi comuni, delle diverse pressioni affrontate o dei diversi concetti di valutazione.

PARTE 1

Categoria di acque

Fiumi

Gruppo di intercalibrazione geografico

Fiumi alpini

Descrizione dei tipi intercalibrati

Tipo	Caratterizzazione del fiume	Bacino idrografico (km ²)	Altitudine (m s.l.m.) e geomorfologia	Alcalinità	Regime di flusso
R-A1	Pre-alpino, piccole-medie dimensioni, altitudine elevata, calcareo	10-1 000	800-2 500 m (bacino), rocce/ciottoli	Elevata (ma non eccessiva)	
R-A2	Piccole-medie dimensioni, altitudine elevata, siliceo	10-1 000	500-1 000 m (altitudine max. del bacino: 3 000 m, media 1 500 m), rocce	Non calcareo (granito, metamorfico). Alcalinità medio-bassa.	Nivale-glaciale

Paesi che condividono i tipi di corpi idrici intercalibrati

Tipo R-A1: Germania, Austria, Francia, Italia, Slovenia


Tipo R-A2: Austria, Francia, Italia, Spagna

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I FIUMI ALPINI**Elemento di qualità biologica**

Macroinvertebrati bentonici

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato- buono	Delimitazione buono-sufficiente
Tipo R-A1			
Austria	Valutazione dell'elemento di qualità biologica — invertebrati bentonici [Erhebung der biologischen Qualitätselemente — Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]	0,80	0,60
Francia	Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {...} des eaux de surface	0,93	0,79




Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato- buono	Delimitazione buono-sufficiente
Germania	PERLODES — Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos	0,80	0,60
Italia	MacrOper, basato sul calcolo dell'indice STAR_ICM	0,97	0,73
Slovenia	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev	0,80	0,60
Tipo R-A2			
Austria	Valutazione dell'elemento di qualità biologica invertebrati bentonici [Erhebung der biologischen Qualitätselemente Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]	0,80	0,60
Francia (Alpi)	Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique des eaux de surface	0,93	0,71
Francia (Pirenei)	Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {...} des eaux de surface	0,94	0,81
Italia	MacrOper, basato sul calcolo dell'indice STAR_ICM	0,95	0,71
Spagna	Indice BMWP iberico (IBMWP)	0,83	0,53

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I FIUMI ALPINI
Elemento di qualità biologica Macrofite e fitobentos

Sub-elemento di qualità biologica Fitobentos

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Tipo e paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato- buono	Delimitazione buono-sufficiente
Tipo R-A1			
Austria	Valutazione dell'elemento di qualità biologica — fitobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 — Fließgewässer/Phytobenthos]	0,88	0,56



Tipo e paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato- buono	Delimitazione buono-sufficiente
Francia	IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, dicembre 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique (...) des eaux de surface	0,94	0,78
Germania	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen	0,735	0,54
Italia	Indice multimetrico di intercalibrazione (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)	0,87	0,7
Slovenia	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos	0,8	0,6
Tipo R-A2			
Austria	Valutazione dell'elemento di qualità biologica — fitobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 — Fließgewässer/Phytobenthos]	0,88	0,56
Francia	IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, dicembre 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique (...) des eaux de surface	0,94	0,78
Spagna	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,94	0,74
Italia	Indice multimetrico di intercalibrazione (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)	0,85	0,64

Categoria di acque

Fiumi

Gruppo di intercalibrazione geografico

Fiumi centrali e baltici

Descrizione dei tipi intercalibrati

Tipo	Caratterizzazione del fiume	Bacino idrografico (km ²)	Altitudine e geomorfologia	Alcalinità (meq/l)
R-C1	Piccole dimensioni, di pianura, sabbioso, siliceo	10 — 100	Pianura, dominata da substrato sabbioso (particelle piccole), 3-8 m di larghezza (dimensione portata formativa)	> 0,4
R-C2	Piccole dimensioni, di pianura, siliceo, roccioso	10 — 100	Pianura, materiale roccioso 3-8 m di larghezza (dimensione portata formativa)	< 0,4



Tipo	Caratterizzazione del fiume	Bacino idrografico (km ²)	Altitudine e geomorfologia	Alcalinità (meq/l)
R-C3	Piccole dimensioni, medie altitudini, siliceo	10 — 100	MEDIA altitudine, substrato di roccia (granito) — ghiaia, 2-10 m di larghezza (dimensione portata formativa)	< 0,4
R-C4	Medie dimensioni, di pianura, misto	100 — 1 000	Pianura, substrato da sabbioso a ghiaioso, 8-25 m di larghezza (dimensione portata formativa)	> 0,4
R-C5	Grandi dimensioni, di pianura, misto	1 000 — 10 000	Pianura, zona del barbiglio, variazione di velocità, altitudine max. nel bacino 800 m s.l.m., > 25 m di larghezza (dimensione portata formativa)	> 0,4
R-C6	Piccole dimensioni, di pianura, calcareo	10-300	Pianura, substrato ghiaioso (calcare), 3-10 m di larghezza (dimensione portata formativa)	> 2

Paesi che condividono i tipi di corpi idrici intercalibrati

Tipo R-C1: Belgio (Fiandre), Belgio (Vallonia), Germania, Danimarca, Francia, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Regno Unito

Tipo R-C2: Spagna, Francia, Irlanda, Svezia, Regno Unito

Tipo R-C3: Austria, Belgio (Vallonia), Repubblica ceca, Germania, Polonia, Spagna, Svezia, Francia, Lussemburgo, Regno Unito

Tipo R-C4: Belgio (Fiandre), Belgio (Vallonia), Repubblica ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Regno Unito

Tipo R-C5: Belgio (Vallonia), Repubblica ceca, Estonia, Francia, Germania, Spagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Regno Unito

Tipo R-C6: Belgio (Vallonia), Danimarca, Estonia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I FIUMI CENTRALI E BALTICI

Elemento di qualità biologica


Macroinvertebrati bentonici

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Austria	Valutazione dell'elemento di qualità biologica — invertebrati bentonici	0,80	0,60
Belgio (Fiandre)	Indice multimetrico macroinvertebrati Fiandre (Multimetric Macroinvertebrate Index Fiandre — MMIF)	0,90	0,70



Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Belgio (Vallonia)	Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme AFNOR NF T 90 350, 1992) and Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l'identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. Moniteur belge 12.10.2012	0,94 (tipo R-C1) 0,97 (tipi R-C3, R-C5, R-C6)	0,75 (tipo R-C1) 0,74 (tipi R-C3, R-C5, R-C6)
Repubblica ceca	Sistema ceco per la valutazione dello stato ecologico dei fiumi che utilizza i macroinvertebrati bentonici	0,80	0,60
Danimarca	Indice danese per la valutazione della fauna delle acque correnti (Danish Stream Fauna Index — DSFI)	1,00	0,71
Estonia	Valutazione della qualità biologica delle acque superficiali dell'Estonia — macroinvertebrati dei fiumi	0,90	0,70
Germania	PERLODES — Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos	0,80	0,60
Francia	Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {...} des eaux de surface	0,94	0,80
Irlanda	Quality Rating System (Q-value), sistema di valutazione della qualità	0,85	0,75
Italia	MacrOper, basato sul calcolo dell'indice STAR_ICM	0,96	0,72
Lettonia	Indice macroinvertebrati lettone (Latvian Macroinvertebrate Index — LMI)	0,92	0,72
Lituania	Indice macroinvertebrati dei fiumi lituano (Lithuanian River Macroinvertebrate Index — LRMI)	0,80	0,60
Lussemburgo	Classification luxembourgeoise DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350, AFNOR XP T 90-333 e XP T 90-388	0,96	0,72
Paesi Bassi	KRW-maatlat	0,80	0,60
Polonia	RIVECOmacro — MMI_PL	0,91 (tipo R-C1)	0,72 (tipo R-C1)
Spagna	METI	0,93	0,70




Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Svezia	Indice DJ (Dahl & Johnson 2004)	0,80	0,60
Regno Unito	Strumento di classificazione degli invertebrati dei fiumi (River Invertebrate Classification Tool — RICT) — WHPT	0,97	0,86

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I FIUMI CENTRALI E BALTICI
Elemento di qualità biologica Macrofite e fitobentos

Sub-elemento di qualità biologica Macrofite


Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Tipo	Rapporti di qualità ecologica	
			Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Austria	Indice austriaco macrofite (Austrian Index Macrophytes, AIM) per i fiumi	RC-3	0,875	0,625
Belgio (Fiandre)	MAFWAT — Flemish macrophyte assessment system	R-C1	0,80	0,60
Belgio (Vallonia)	IBMR-WL — Indice biologico macrofitico per i fiumi (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l'identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. Moniteur belge 12.10.2012)	R-C3	0,925	0,607
Repubblica ceca	Metodo di valutazione delle acque correnti superficiali nella Repubblica ceca che utilizza macrofite come elemento di qualità biologica	R-C3 (tipo nazionale 1)	0,83	0,67
		R-C3 (tipo nazionale 4)	0,82	0,64
		R-C4	0,86	0,62
Danimarca	Indice danese DSPI (Danish Stream Plant)	R-C1, R-C4	0,70	0,50
Germania	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten	R-C1	0,745	0,495
		R-C3	0,80	0,55
		R-C4	0,575	0,395



Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Tipo	Rapporti di qualità ecologica	
			Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Germania	NRW-Verfahren zur Bewertung von Fließgewässern mit Makrophyten	R-C1, R-C3, R-C4	0,995	0,695
Francia	IBMR — Indice Biologique Macrophytique en Rivière Norma francese NF T90-395 (2003-10-01)	R-C3	0,93	0,79
		R-C4	0,905	0,79
Irlanda	MTR — IE — Mean Trophic Ranking	R-C4	0,74	0,62
Italia	IBMR — IT — Indice biologico macrofitico per i fiumi	R-C1	0,90	0,80
		R-C4	0,90	0,80
Lituania	Lithuanian River Macrophyte Index	R-C4	0,61	0,41
Lettonia	Metodo di valutazione lettone che utilizza le macrofite	R-C4	0,75	0,55
Lussemburgo	IBMR — LU — Indice biologico macrofitico per i fiumi	R-C3, R-C4, R-C5 e R-C6	0,89	0,79
Paesi Bassi	Metodo di valutazione rivisto per i fiumi nei Paesi Bassi che utilizza le macrofite	R-C1 e R-C	0,80	0,60
Polonia	Indice macrofitico per i fiumi (MIR — Macrophyte Index for Rivers)	R-C1	0,90	0,65
		R-C3	0,910	0,684
		R-C4	0,90	0,65
Regno Unito	River LEAFPACS 2	R-C1, R-C3 e R-C4 (*)	0,80	0,60

(*) Per il Regno Unito questi risultati si applicano ai tipi di intercalibrazione comuni appartenenti al gruppo di intercalibrazione geografico settentrionale




RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I FIUMI CENTRALI E BALTICI

Elemento di qualità biologica	Macrofite e fitobentos
--------------------------------------	------------------------

Sub-elemento di qualità biologica	Fitobentos
--	------------

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Tipo	Rapporti di qualità ecologica	
			Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Austria	Valutazione dell'elemento di qualità biologica — fitobentos [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 -Fließgewässer/Phytobenthos]	Tutti i tipi, altitudine < 500 m	0,70	0,42
		Tutti i tipi, altitudine > 500 m	0,71	0,43
Belgio (Fiandre)	PISIAD (Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms), proporzioni di diatomee sensibili all'impatto e associate all'impatto	Tutti i tipi	0,80	0,60
Belgio (Vallonia)	IPS (Coste, in CEMAGREF, 1982; Lenoir & Coste, 1996 and Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l'identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. Moniteur belge 12.10.2012)	Tutti i tipi	0,98	0,73
Repubblica ceca	Metodo di valutazione ceco per i fiumi che utilizza fitobentos	R-C3, R-C4, R-C5	0,80	0,63
Estonia	Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)	Tutti i tipi	0,85	0,70
Francia	IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, dicembre 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique [...] des eaux de surface	Tutti i tipi	0,94	0,78
Germania	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen	R-C1	0,67	0,43
		R-C3	0,67	0,43
		R-C4	0,61	0,43
		R-C5	0,73	0,55



Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Tipo	Rapporti di qualità ecologica	
			Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Irlanda	Forma rivista dell'indice diatamico trofico (Trophic Diatom Index — TDI)	Tutti i tipi	0,93	0,78
Italia	Indice multimetrico di intercalibrazione (IC-Mi) (Mancini & Sollazzo, 2009)	Tutti i tipi	0,89	0,70
Irlanda	Forma rivista dell'indice diatamico trofico (Trophic Diatom Index — TDI)	Tutti i tipi	0,93	0,78
Lituania	Indice fitobentonico lituano	R-C1, R-C4, R-C5, R-C6	0,73	0,55
Lussemburgo	Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)	R-C3, R-C4 (alcalinità bassa)	0,98	0,78
		R-C4 (alcalinità elevata), R-C5 e R-C6	0,99	0,78
Paesi Bassi	KRW Maatlat	Tutti i tipi	0,80	0,60
Polonia	Indeks Okrzemkowy IO dla rzek (Diatom Index for rivers)	Tutti i tipi	0,80	0,58
Spagna	Indice diatamico multimetrico (MDIAT)	R-C2, R-C3, R-C4	0,93	0,70
Svezia	Metodi di valutazione svedesi, norme dell'Agenzia per l'ambiente svedese (NFS 2008:1) basate sull'IPS (Indice de Polluosensibilité Spécifique)	Tutti i tipi	0,89	0,74
Regno Unito	Valutazione diatomee per lo stato ecologico dei fiumi (DARLEQ2)	Tutti i tipi	1,00	0,75

Categoria di acque

Fiumi

Gruppo di intercalibrazione geografico

Fiumi continentali orientali

Descrizione dei tipi intercalibrati

Tipo	Caratterizzazione del fiume	Ecoregione	Bacino idrografico (km ²)	Altitudine (m s.l.m.)	Geologia	Substrato
R-E1a	Carpazi: dimensioni medio-piccole, media altitudine	10	10 — 1 000	500 — 800	Miste	



Tipo	Caratterizzazione del fiume	Ecoregione	Bacino idrografico (km ²)	Altitudine (m s. l.m.)	Geologia	Substrato
R-E1b	Carpazi: dimensioni medio-piccole, media altitudine	10	10 — 1 000	200 — 500	Miste	
R-E2	Pianure: medie dimensioni, di pianura	11 e 12	100 — 1 000	< 200	Miste	Sabbia e limo
R-E3	Pianure: di grandi dimensioni, di pianura	11 e 12	> 1 000	< 200	Miste	Sabbia, limo e ghiaia
R-E4	Pianure: medie dimensioni, media altitudine	11 e 12	100 — 1 000	200 — 500	Miste	Sabbia e ghiaia
R-EX4	Di grandi dimensioni, media altitudine	10, 11 e 12	> 1 000	200 — 500	Miste	Ghiaia e rocce
R-EX5	Pianure: piccole dimensioni	11 e 12	10 — 100	< 200	Miste	Sabbia e limo
R-EX6	Pianure: piccole dimensioni, medie altitudini	11 e 12	10 — 100	200 — 500	Miste	Ghiaia
R-EX7	Balcani: piccole dimensioni, calcareo, media altitudine	5	10 — 100	200 — 500	Calcareo	Ghiaia
R-EX8	Balcani: piccole e medie dimensioni, sorgente carsica calcarea	5	10 — 1 000		Calcareo	ghiaia, sabbia e limo

Paesi che condividono i tipi di corpi idrici intercalibrati

R-E1a: Bulgaria, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia

R-E1b: Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Romania, Slovacchia

R-E2: Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Romania, Slovacchia, Slovenia

R-E3: Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Romania, Slovacchia, Slovenia

R-E4: Austria, Repubblica ceca, Bulgaria, Ungheria, Romania, Slovacchia, Slovenia

R-EX4: Repubblica ceca, Romania, Slovacchia

R-EX5: Ungheria, Romania, Slovenia, Slovacchia

R-EX6: Ungheria, Romania, Slovenia

R-EX7: Slovenia

R-EX8: Slovenia


RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I FIUMI CONTINENTALI ORIENTALI

Elemento di qualità biologica

Macroinvertebrati bentonici

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Tipo	Rapporti di qualità ecologica	
			Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Austria	Valutazione dell'elemento di qualità biologica — invertebrati bentonici	R-E4	0,80	0,60



Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Tipo	Rapporti di qualità ecologica	
			Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Bulgaria	IBI (BG) — indice biotico irlandese, Irish Biotic Index (BG)]	R-E1a, R-E1b	0,86	0,67
		R-E2, R-E3	0,80	0,60
Repubblica ceca	Sistema ceco per la valutazione dello stato ecologico dei fiumi che utilizza i macroinvertebrati bentonici	R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3	0,80	0,60
Ungheria	Indice multimetrico macroinvertebrati ungherese	R-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX6	0,80	0,60
Romania	Metodo di valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici basato sui macroinvertebrati	R-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX4	0,74	0,58
Slovenia	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev	R-E4, R-EX5, R-EX6	0,80	0,60
Slovacchia	Valutazione slovacca degli invertebrati bentonici nei fiumi	R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4	0,80	0,60


RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I Fiumi CONTINENTALI ORIENTALI

Elemento di qualità biologica Macrofite e fitobentos

Sub-elemento di qualità biologica Macrofite

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Tipo	Rapporti di qualità ecologica	
			Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Austria	Indice austriaco macrofite (Austrian Index Macrophytes, AIM) per i fiumi	R-E4	0,875	0,625
Bulgaria	Indice di riferimento	R-E2, R-E3	0,570	0,370
		R-E4	0,510	0,270



Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Tipo	Rapporti di qualità ecologica	
			Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Repubblica ceca	Metodo di valutazione delle acque correnti superficiali nella Repubblica ceca che utilizza macrofite come elemento di qualità biologica	R-E2, R-E3	0,750	0,500
Repubblica ceca	Metodo di valutazione delle acque correnti superficiali nella Repubblica ceca che utilizza macrofite come elemento di qualità biologica	R-E4	0,770	0,560
Ungheria	Indice di riferimento	R-E2, R-E3	0,700	0,370
Romania	Sistema di valutazione rumeno basato sulle macrofite per i fiumi (Macrophyte River Index — MARI)	R-E2, R-E3, R-E4	R-E2 e R-E3: 0,875, R-E4: 0,783	Tutti i tipi: 0,625
Slovenia	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti	R-E2, R-E3, R-E4	0,800	0,600
Slovacchia	Indice biologico macrofitico per i fiumi (IBMR-SK)	R-E2, R-E3, R-E4	0,800	0,600

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I FIUMI CONTINENTALI ORIENTALI
Elemento di qualità biologica Macrofite e fitobentos

Sub-elemento di qualità biologica Fitobentos

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Tipo	Rapporti di qualità ecologica	
			Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Austria	Valutazione dell'elemento di qualità biologica — fitobentos	R-E4	0,70	0,42
Bulgaria	Valutazione dello stato ecologico dei fiumi in Bulgaria in base all'indice diatomoico IPS	R-E1a, R-E1b, R-E3	0,87 (tipo nazionale R2, R4) 0,85 (tipo nazionale R7, R8)	0,66 (tipo nazionale R2, R4) 0,64 (tipo nazionale R7, R8)



Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Tipo	Rapporti di qualità ecologica	
			Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Repubblica ceca	Sistema di valutazione per i fiumi che utilizza il fitobentos	R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX4	0,80	0,60
Ungheria	Valutazione dello stato ecologico dei fiumi in base alle diatomee	R-E2, R-E3, R-EX5	0,80	0,60
Romania	Metodo di valutazione nazionale (romeno) dello stato ecologico dei fiumi basato sul fitobentos (diatomee) RO-AMRP	R-E1a, R-E1b, R-E3	0,80	0,60
Slovenia	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos	R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8	0,80	0,60
Slovacchia	Sistema di valutazione dello stato ecologico per i fiumi che utilizza il fitobentos	R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4	0,90	0,70

Categoria di acque

Fiumi

Gruppo di intercalibrazione geografico

Fiumi mediterranei

Descrizione dei tipi intercalibrati

Tipo	Caratterizzazione del fiume	Bacino idrografico (km ²)	Geologia	Regime di flusso
R-M1	Corsi d'acqua mediterranei di piccole dimensioni	< 100	Misto (ma non siliceo)	Altamente stagionale
R-M2	Corsi d'acqua mediterranei di medie dimensioni	100 — 1 000	Misto (ma non siliceo)	Altamente stagionale
R-M4	Corsi d'acqua mediterranei di montagna		Non siliceo	Altamente stagionale
R-M5	Corsi d'acqua temporanei			Temporaneo

Paesi che condividono i tipi di corpi idrici intercalibrati

R-M1: Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Slovenia, Spagna

R-M2: Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Slovenia, Spagna

R-M4: Cipro, Francia, Grecia, Italia, Spagna

R-M5: Cipro, Italia, Portogallo, Slovenia, Spagna




RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I FIUMI MEDITERRANEI

Elemento di qualità biologica


Macroinvertebrati bentonici

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Tipo e paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
R-M1			
Francia	Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {...} des eaux de surface	0,940	0,700
Grecia	Sistema di valutazione ellenico — Hellenic Evaluation System-2 (HESY-2)	0,943	0,750
Italia	MacrOper, basato sul calcolo dell'indice STAR_ICM	0,970	0,720
Portogallo	Metodo di valutazione della qualità biologica dei fiumi — invertebrati bentonici (IPtIN, IPtIS)	0,870 (tipo 1)	0,678 (tipo 1)
		0,850 (tipo 3)	0,686 (tipo 3)
Slovenia	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev	0,800	0,600
Spagna	Gruppo di lavoro per il monitoraggio biologico iberico (Iberian Biological Monitoring Working Party, IBMWP)	0,845	0,698
Spagna	Indice multimetrico mediterraneo iberico che utilizza dati quantitativi (IMMi-T)	0,811	0,707
R-M2			
Bulgaria	IBI (BG) — indice biotico irlandese, Irish Biotic Index (BG)	0,800	0,600
Francia	Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {...} des eaux de surface	0,940	0,700
Grecia	Sistema di valutazione ellenico — Hellenic Evaluation System-2 (HESY-2)	0,944	0,708
Italia	MacrOper, basato sul calcolo dell'indice STAR_ICM	0,940	0,700



Tipo e paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Portogallo	Metodo di valutazione della qualità biologica dei fiumi — invertebrati bentonici (IPtIN, IPtIS)	0,830 (tipo 2)	0,693 (tipo 2)
		0,880 (tipo 4)	0,676 (tipo 4)
Slovenia	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev	0,800	0,600
Spagna	Gruppo di lavoro per il monitoraggio biologico iberico (Iberian Biological Monitoring Working Party, IBMWP)	0,845	0,698
Spagna	Indice multimetrico mediterraneo iberico che utilizza dati quantitativi (IMMi-T)	0,811	0,707
R-M4			
Cipro	Indice metrico comune di intercalibrazione STAR (STAR_ICMi)	0,972	0,729
Francia	Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {...} des eaux de surface	0,940	0,700
Grecia	Sistema di valutazione ellenico — Hellenic Evaluation System-2 (HESY-2)	0,850	0,637
Italia	MacrOper, basato sul calcolo dell'indice STAR_ICM	0,940	0,700
Spagna	Gruppo di lavoro per il monitoraggio biologico iberico (Iberian Biological Monitoring Working Party, IBMWP)	0,840	0,700
Spagna	Indice multimetrico mediterraneo iberico che utilizza dati quantitativi (IMMi-T)	0,850	0,694
R-M5			
Cipro	Indice metrico comune di intercalibrazione STAR (STAR_ICMi)	0,982	0,737
Grecia	Sistema di valutazione ellenico — Hellenic Evaluation System-2 (HESY-2)	0,963	0,673



Tipo e paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Italia	MacrOper, basato sul calcolo dell'indice STAR_ICM	0,970	0,730
Portogallo	Metodo di valutazione della qualità biologica dei fiumi — invertebrati bentonici (IPtIN, IPtIS)	0,973 (tipo 5)	0,705 (tipo 5)
		0,961 (tipo 6)	0,708 (tipo 6)
Slovenia	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev	0,800	0,600
Spagna	Gruppo di lavoro per il monitoraggio biologico iberico (Iberian Biological Monitoring Working Party, IBMWP)	0,830	0,630
Spagna	Indice multimetrico mediterraneo iberico che utilizza dati quantitativi (IMMi-T)	0,830	0,620

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I FIUMI MEDITERRANEI

Elemento di qualità biologica Macrofite e fitobentos

Sub-elemento di qualità biologica Macrofite

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Tipo e paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
R-M1, M2, M4			
Bulgaria (R-M1 e R-M2)	RI (BG) (Reference Index (BG))	0,640	0,350
Cipro	IBMR — Indice biologico macrofitico per i fiumi	0,795	0,596
Francia	IBMR — Indice Biologique Macrophytique en Rivière Norma francese NF T90-395 (2003-10-01)	0,930	0,745
Grecia	IBMR — Indice biologico macrofitico per i fiumi	0,750	0,560
Italia	IBMR — IT — Indice biologico macrofitico per i fiumi	0,900	0,800



Tipo e paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Portogallo	IBMR — Indice biologico macrofitico per i fiumi	0,920	0,690
Slovenia	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti	0,800	0,600
Spagna	IBMR — Indice biologico macrofitico per i fiumi	0,950	0,740

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I FIUMI MEDITERRANEI
Elemento di qualità biologica Macrofite e fitobentos


Sub-elemento di qualità biologica Fitobentos

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Tipo e paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
R-M1			
Bulgaria	IPS (Indice de polluo-sensibilité)	0,820	0,630
Francia	IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, dicembre 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique (...) des eaux de surface	0,940	0,780
Grecia	IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)	0,956	0,717
Italia	Indice multimetrico di intercalibrazione (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)	0,800	0,610
Portogallo	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,970 (tipo 1)	0,730 (tipo 1)
		0,910 (tipo 3)	0,680 (tipo 3)
Slovenia	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos	0,800	0,600
Spagna	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,937	0,727



Tipo e paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
R-M2			
Bulgaria	IPDS (Indice de polluo-sensibilité)	0,820	0,630
Francia	IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, dicembre 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {...} des eaux de surface	0,940	0,780
Grecia	IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)	0,953	0,732
Italia	Indice multimetrico di intercalibrazione (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)	0,800	0,610
Portogallo	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,910 (tipo 2)	0,680 (tipo 2)
		0,970 (tipo 4)	0,730 (tipo 4)
Slovenia	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos	0,800	0,600
Spagna	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,938	0,727
R-M4			
Cipro	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,910	0,683
Francia	IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, dicembre 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {...} des eaux de surface	0,940	0,780
Grecia	IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)	0,932	0,716
Italia	Indice multimetrico di intercalibrazione (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)	0,800	0,610
Spagna	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,935	0,727
R-M5			
Cipro	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,958	0,718
Italia	Indice multimetrico di intercalibrazione (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)	0,880	0,650



Tipo e paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Portogallo	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,800 (tipo 5)	0,651 (tipo 5)
		0,940 (tipo 6)	0,700 (tipo 6)
Slovenia	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos	0,800	0,600
Spagna	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,935	0,700

Categoria di acque

Fiumi

Gruppo di intercalibrazione geografico

Fiumi settentrionali

Descrizione dei tipi intercalibrati

Tipo	Caratterizzazione del fiume	Superficie bacino del tratto (km ²)	Altitudine e geomorfologia	Alcalinità (meq/l)	Materia organica (mg Pt/l)
R-N1	Piccole dimensioni, di pianura, siliceo, alcalinità moderata	10 — 100	< 200 m s.l.m. o inferiore al punto più elevato della linea costiera	0,2 — 1	< 30 (< 150 in Irlanda)
R-N3	Piccole/medie dimensioni, di pianura, materia organica, alcalinità bassa	10 — 1 000		< 0,2	> 30
R-N4	Medie dimensioni, di pianura, siliceo, alcalinità moderata	100 — 1 000		0,2 — 1	< 30
R-N5	Piccole dimensioni, medie altitudini, siliceo, alcalinità bassa	10 — 100	Tra pianure e altipiani	< 0,2	< 30
R-N9	Piccole/medie dimensioni, medie altitudini, siliceo, alcalinità bassa, materia organica (umico)	10 — 1 000	Tra pianure e altipiani	< 0,2	> 30

Paesi che condividono i tipi di corpi idrici intercalibrati


R-N1: Finlandia, Irlanda, Norvegia, Svezia, Regno Unito

R-N3: Finlandia, Irlanda, Norvegia, Svezia, Regno Unito

R-N4: Finlandia, Norvegia, Svezia, Regno Unito

R-N5: Finlandia, Norvegia, Svezia, Regno Unito

R-N9: Finlandia, Norvegia, Svezia



RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I FIUMI SETTENTRIONALI**Elemento di qualità biologica**

Macroinvertebrati bentonici (metodi sensibili all'arricchimento organico e al degrado generale)

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Finlandia	Metodo di valutazione rivisto dei macroinvertebrati dei fiumi della Finlandia	0,80	0,60
Irlanda	Quality Rating System (Q-value), sistema di valutazione della qualità	0,85	0,75
Norvegia	ASPT	0,99	0,87
Svezia	Indice DJ (Dahl & Johnson 2004)	0,80	0,60
Regno Unito	Strumento di classificazione degli invertebrati dei fiumi (River Invertebrate Classification Tool — RICT) — WHPT	0,97	0,86


Elemento di qualità biologica

Invertebrati bentonici (metodi sensibili all'acidificazione)

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

I seguenti risultati si applicano ai tipi di fiume trasparenti e a bassa alcalinità

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Norvegia	AcidIndex2 (Modified Raddum index2) (acidificazione del fiume)	0,675	0,515
Regno Unito — Scozia	WFD-AWIC	0,910	0,830
Regno Unito — Inghilterra e Galles	WFD-AWIC	0,980	0,890



Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

I seguenti risultati si applicano ai tipi di fiume umici e a bassa alcalinità

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Svezia	Indice MISA (Multimetric Invertebrate Stream Acidification)	0,550	0,400
Regno Unito	WFD-AWIC	0,930	0,830

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I FIUMI SETTENTRIONALI

Elemento di qualità biologica Macrofite e fitobentos

Sub-elemento di qualità biologica Macrofite

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Tipo e paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
R-N3 e R-N9			
Finlandia	Indice trofico TIc	0,889	0,610
Svezia	Indice trofico TIc	0,889	0,610
Norvegia	Indice trofico TIc	0,889	0,610


RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I FIUMI SETTENTRIONALI

Elemento di qualità biologica Macrofite e fitobentos

Sub-elemento di qualità biologica Fitobentos

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Finlandia	Metodo finlandese per fitobentos per i fiumi	0,80	0,60
Svezia	Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)	0,89	0,74



Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Irlanda	Forma rivista dell'indice diatomo trofico (Trophic Diatom Index — TDI)	0,93	0,78
Regno Unito	DARLEQ 2	1,00	0,75
Norvegia	Periphyton Index of Trophic Status (PIT) (indice perifiton dello stato trofico)	0,99 (Ca ≤ 1 mg/l)	0,83
		0,95 (Ca > 1 mg/l)	

Categoria di acque	Fiumi
Gruppi di intercalibrazione geografici	Tutti
Elemento di qualità biologica	Fauna ittica

Gruppi regionali che sono stati istituiti per l'intercalibrazione della fauna ittica dei fiumi:

Gruppo di terre pianeggianti e di medie altitudini — Belgio (Fiandre), Belgio (Vallonia), Francia, Germania, Paesi Bassi, Lituania, Lussemburgo, Regno Unito (Inghilterra e Galles), Polonia, Lettonia, Estonia, Danimarca, Ungheria

Gruppo settentrionale — Finlandia, Irlanda, Svezia, Regno Unito (Scozia e Irlanda del Nord), Norvegia

Gruppo montuoso di tipo alpino — Austria, Francia, Germania, Slovenia, Italia


Gruppo dell'Atlantico meridionale e del Mediterraneo — Portogallo, Spagna, Italia, Grecia, Bulgaria

Gruppo danubiano — Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Bulgaria

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Gruppo di terre pianeggianti e di media altitudine


Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Belgio (Fiandre)	Indice IBI per tratti a monte e pianure	0,850	0,650
Belgio (Vallonia)	IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l'identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. Moniteur belge 12.10.2012)	0,958	0,792
Francia	Indice basato sulla fauna ittica (FBI, Fish-Based Index) — Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344.	1,131	0,835



Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Germania	FIBS — fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland	1,086	0,592
Lettonia	Indice ittico lettone	0,880	0,660
Lituania	Indice ittico lituano per i fiumi	0,940	0,720
Lussemburgo	Classification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344	1,131	0,835
Paesi Bassi	NLFISR	0,800	0,600
Polonia	Indice EFI+PL	0,800	0,600

Gruppo settentrionale

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Finlandia	Indice ittico finlandese (FiFi) — tipo L2	0,665	0,499
Finlandia	Indice ittico finlandese (FiFi) — tipo L3	0,658	0,493
Finlandia	Indice ittico finlandese (FiFi) — tipo M1	0,709	0,532
Finlandia	Indice ittico finlandese (FiFi) — tipo M2	0,734	0,550
Finlandia	Indice ittico finlandese (FiFi) — tipo M3	0,723	0,542
Irlanda	Schema di classificazione della fauna ittica 2 dell'Irlanda (FCS2)	0,845	0,540
Svezia	Metodo svedese VIX	0,739	0,467
Regno Unito — Irlanda del Nord	IR_FCS2	0,845	0,540




Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Regno Unito – Scozia	FC52 Scozia	0,850	0,600

Gruppo Mediterraneo

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Grecia	Indice ittico ellenico (HeFI)	0,800	0,600
Portogallo	F-IBIP — Indice di integrità biotica basato sulla fauna ittica per correnti guadabili portoghesi	0,850	0,675
Spagna	IBIMED — tipo T2	0,816	0,705
Spagna	IBIMED — tipo T3	0,929	0,733
Spagna	IBIMED — tipo T4	0,864	0,758
Spagna	IBIMED — tipo T5	0,866	0,650
Spagna	IBIMED — tipo T6	0,916	0,764

Gruppo alpino

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Austria	FIA	0,875	0,625
Francia	Indice basato sulla fauna ittica (FBI, Fish-Based Index) — Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T90-344	1,131	0,876
Germania	FIBS — fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland	1,086	0,592



Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Italia	Indice NISECI (nuovo indice dello stato ecologico delle comunità ittiche)	0,800	0,520
Slovenia	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib	0,800	0,600

Gruppo danubiano

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Bulgaria	TsBRI (indice ittico bulgaro per tipo specifico)	0,860	0,650
Repubblica ceca	Metodo multimetrico ceco CZI	0,780	0,585
Romania	EFI+ indice ittico europeo (acque ciprinicole con profondità di guado)	0,939	0,700
Romania	EFI+ indice ittico europeo (acque salmonicole)	0,911	0,755
Slovacchia	Indice ittico slovacco (FIS)	0,710	0,570

Categoria acque


Fiumi

Gruppi di intercalibrazione geografici

Tutti — Fiumi di grandi dimensioni

Descrizione dei tipi intercalibrati

Tipo	Caratterizzazione del fiume	Superficie bacino del tratto (km ²)	Alcalinità (meq/l)
R-L1	Fiumi di grandi dimensioni a bassa alcalinità	> 10,000	< 0,5
R-L2	Fiumi di grandi dimensioni, alcalinità da media ad elevata	> 10,000	> 0,5



Paesi che condividono i tipi di corpi idrici intercalibrati

R-L1: Finlandia, Norvegia, Svezia

R-L2: Austria, Belgio (Fiandre), Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia


GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I FIUMI DI GRANDI DIMENSIONI

Elemento di qualità biologica


Macroinvertebrati bentonici

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Austria	Valutazione dell'elemento di qualità biologica — invertebrati bentonici (per i grandi fiumi alpini)	0,80	0,60
Austria	Valutazione slovacca degli invertebrati bentonici nei grandi fiumi (per i grandi fiumi di pianura)	0,80	0,60
Belgio (Fiandre)	Indice multimetrico macroinvertebrati Fiandre (Multimetric Macroinvertebrate Index Fiandre — MMIF)	0,90	0,70
Bulgaria	mRBA — Modified Rapid Biological Assessment	0,80	0,60
Croazia	Sistema di valutazione dello stato ecologico basato sugli invertebrati bentonici nei grandi fiumi	0,80	0,60
Repubblica ceca	Sistema ceco per la valutazione dello stato ecologico dei grandi fiumi non guadabili che utilizza i macroinvertebrati bentonici	0,80	0,60
Germania	Indice PTI (Potamon-Typie-Index) tedesco	0,80	0,60
Estonia	Valutazione della qualità ecologica delle acque superficiali — macroinvertebrati dei grandi fiumi	0,90	0,70
Spagna	Gruppo di lavoro per il monitoraggio biologico iberico (IBMWP, Iberian Biological Monitoring Working Party)	0,79	0,48
Finlandia	Metodo di valutazione rivisto dei macroinvertebrati dei fiumi della Finlandia	0,80	0,60



Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Ungheria	Indice HMMI_II — Hungarian Multimetric Macroinvertebrate Index (indice multimetrico ungherese per i macroinvertebrati per i fiumi di grandi e grandissime dimensioni)	0,80	0,60
Italia	ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) — fiumi mediterranei	0,94	0,70
Italia	ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) — fiumi non mediterranei	0,96	0,72
Lituania	Indice lituano per i macroinvertebrati nei fiumi	0,80	0,60
Lettonia	LRMI — Latvian large River Macroinvertebrate Index (indice lettone per i macroinvertebrati nei grandi fiumi)	0,88	0,63
Paesi Bassi	Standard di misurazione della direttiva quadro sulle acque per i tipi di acque naturali	0,80	0,60
Norvegia	Norway ASPT — Average Score Per Taxon	0,99	0,87
Polonia	RIVECOmacro — MMI_PL	0,91	0,71
Romania	ECO-BENT — metodo di valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici basato sui macroinvertebrati	0,79	0,53
Svezia	Average Score Per Taxon (ASPT) e indice DJ	0,80	0,60
Slovenia	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev	0,80	0,60
Slovacchia	Valutazione slovacca degli invertebrati bentonici nei grandi fiumi	0,80	0,60




GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I FIUMI DI GRANDI DIMENSIONI

Elemento di qualità biologica

Fitoplancton

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Austria	Indice PhytoFluss 4.0 tedesco	0,80	0,60
Belgio (Fiandre)	Indice PhytoFluss 2.0 tedesco	0,80	0,60
Bulgaria	Indice PhytoFluss 4.0 tedesco	0,80	0,60
Croazia	Indice ungherese per il fitoplancton nei fiumi (HRPI — Hungarian River Phytoplankton Index)	0,80	0,60
Repubblica ceca	CZ — Metodo di valutazione dello stato ecologico dei fiumi basato sul fitoplancton	0,80	0,60
Germania	Indice PhytoFluss tedesco	0,80	0,60
Estonia	EST_PHYPLA_R — Indice estone per il fitoplancton nei grandi fiumi	0,85	0,65
Ungheria	Indice ungherese per il fitoplancton nei fiumi (HRPI — Hungarian River Phytoplankton Index)	0,80	0,60
Lituania	Indice PhytoFluss tedesco per i fiumi di pianura di tipo 15.2	0,80	0,60
Lettonia	Indice lettone per il fitoplancton nei grandi fiumi	0,80	0,60
Polonia	Metrica IFPL — metodo di valutazione per i grandi fiumi che utilizza il fitoplancton	1,08	0,92
Romania	ECO-FITO — metodo di valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici basato sul fitoplancton	0,92	0,76
Slovacchia	Phytoplankton-SK — valutazione slovacca del fitoplancton nei grandi fiumi	0,80	0,60




GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I FIUMI DI GRANDI DIMENSIONI

Elemento di qualità biologica	Macrofite e fitobentos
--------------------------------------	------------------------

Sub-elemento di qualità biologica	Fitobentos
--	------------

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
R-L1			
Finlandia	Metodo finlandese per fitobentos per i fiumi	0,80	0,60
Svezia	Alghe bentoniche nelle acque correnti — analisi diatomica	0,89	0,74
R-L2			
Austria	Valutazione dell'elemento di qualità biologica — fitobentos	0,85	0,57
Bulgaria	IPS (Indice de Polluo-Sensibilité)	0,76	0,58
Repubblica ceca	Sistema di valutazione per i fiumi che utilizza il fitobentos	0,80	0,60
Estonia	Valutazione estone della qualità ecologica delle acque superficiali — fitobentos nei fiumi	0,83	0,64
Francia	IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF T90-354, aprile 2016. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique (...) des eaux de surface	0,92	0,76
Spagna	IPS (Coste in Cemagref, 1982)	0,68	0,48
Germania	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen	0,725	0,55
Croazia	Sistema di valutazione dello stato ecologico per il fitobentos nei fiumi basato sulle diatomee	0,8	0,61
Ungheria	Valutazione dello stato ecologico dei fiumi in base alle diatomee	0,762	0,60



Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Italia	Indice multimetrico di intercalibrazione (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)	0,89 (tipo nazionale C)	0,70 (tipo nazionale C)
		0,82 (tipo nazionale M3)	0,62 (tipo nazionale M3)
Paesi Bassi	Standard di misurazione della direttiva quadro sulle acque per i tipi di acque naturali	0,80	0,60
Portogallo	Indice di sensibilità all'inquinamento (IPS — Specific Pollution Sensitivity)	0,90 (tipo nazionale R_GRS/fiume Guadiana)	0,67 (tipo nazionale R_GRS/fiume Guadiana)
Slovacchia	Sistema di valutazione dello stato ecologico per i fiumi che utilizza il fitobentos	0,90	0,70
Slovenia	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos	0,80	0,60

Categoria di acque

Laghi

Gruppo di intercalibrazione geografico

Laghi alpini


Descrizione dei tipi intercalibrati

Tipo	Caratterizzazione dei laghi	Altitudine (m al di sopra del livello del mare)	Profondità media (m)	Alcalinità (meq/l)	Dimensione lago (km ²)
L-AL3	Laghi di pianura o media altitudine, profondi, alcalinità moderata-elevata (influenza alpina), grandi dimensioni	50 — 800	> 15	> 1	> 0,5
L-AL4	Laghi di media altitudine, bassa profondità, alcalinità moderata-elevata (influenza alpina), grandi dimensioni	200 — 800	3 — 15	> 1	> 0,5

Paesi che condividono i tipi di corpi idrici intercalibrati

Tipi L-AL3: Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia

tipi L-AL4: Austria, Francia, Germania, Italia



RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I LAGHI ALPINI

Elemento di qualità biologica Fitoplancton

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Austria	Valutazione dell'elemento di qualità biologica, parte B2 — fitoplancton	0,80	0,60
Francia	Indice del fitoplancton per i laghi (IPLAC) — Indice Phytoplankton Lacustre	0,80	0,60
Germania	PSI (Phyto-Seen-Index) — Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland	0,80	0,60
Italia	Metodo italiano di valutazione del fitoplancton (IPAM)	0,80	0,60
Slovenia	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitoplanktona	0,80	0,60


RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I LAGHI ALPINI

Elemento di qualità biologica Macrofite e fitobentos

Sub-elemento di qualità biologica Macrofite

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Tipo di intercalibrazione	Rapporti di qualità ecologica	
			Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Austria	AIM per i laghi (indice austriaco delle macrofite per i laghi)	L-AL3+ L-AL4	0,80	0,60
Francia	IBML (French Macrophyte Index for Lakes) — indice francese delle macrofite per i laghi — Indice Biologique Macrophytique en Lacs	L-AL3+ L-AL4	0,92	0,72
Germania	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten	L-AL3+ L-AL4	0,76	0,51



Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Tipo di intercalibrazione	Rapporti di qualità ecologica	
			Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Germania	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten und Phytobenthos	LAL4	0,74	0,47
Italia	MacroMMI (indice macrofitico per la valutazione della qualità ecologica dei laghi italiani)	L-AL3+ L-AL4	0,80	0,60
Slovenia	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti	L-AL3	0,80	0,60

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I LAGHI ALPINI
Elemento di qualità biologica

Macroinvertebrati bentonici

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati


Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Slovenia	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi bentoških nevretenčarjev	0,80	0,60
Germania	AESHNA — Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland	0,80	0,60

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I LAGHI ALPINI
Elemento di qualità biologica

Fauna ittica

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Austria	ALFI (Austrian Lake Fish Index): indice multimetrico per valutare lo stato ecologico dei laghi alpini sulla base della fauna ittica	0,80	0,60



Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Germania	DeLFI_SITE — Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie	0,85	0,69
Italia	Indice ittico per i laghi (LFI)	0,82	0,64

Categoria di acque

Laghi

Gruppo di intercalibrazione geografico

Laghi centrali e baltici

Descrizione dei tipi intercalibrati

Tipo	Caratterizzazione dei laghi	Altitudine (m al di sopra del livello del mare)	Profondità media (m)	Alcalinità (meq/l)	Tempo di residenza (anni)
L-CB1	Pianura, profondità bassa, calcarei	< 200	3 — 15	> 1	1 — 10
L-CB2	Pianura, profondità bassa, calcarei	< 200	< 3	> 1	0,1 — 1

Paesi che condividono i tipi di corpi idrici intercalibrati

Tipi L-CB1: Belgio, Germania, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito

Tipi L-CB2: Belgio, Germania, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I LAGHI CENTRALI E BALTICI**Elemento di qualità biologica**

Fitoplancton

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Belgio (Fiandre)	Metodo fiammingo di valutazione del fitoplancton per i laghi	0,80	0,60
Danimarca	Indice danese per il fitoplancton nei laghi	0,80	0,60
Estonia	Valutazione estone della qualità ecologica delle acque superficiali — fitoplancton nei laghi	0,80	0,60
Germania	PSI (Phyto-Seen-Index) — Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland — Phyto-Lake-Index (Phyto-See-Index) tedesco	0,80	0,60




Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Irlanda	Indice irlandese del fitoplancton nei laghi	0,80	0,60
Lettonia	Indice lettone per il fitoplancton nei laghi	0,81	0,61
Lituania	Indice tedesco per il fitoplancton (PSI)	0,81	0,61
Paesi Bassi	Standard di misurazione della direttiva quadro sulle acque per i tipi di acque naturali	0,80	0,60
Polonia	Metodo del fitoplancton per i laghi polacchi (PMPL)	0,80	0,60
Regno Unito	Strumento di valutazione del fitoplancton nei laghi, con modulo d'incertezza (PLUTO)	0,80	0,60

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I LAGHI CENTRALI E BALTICI
Elemento di qualità biologica Macrofite e fitobentos

Sub-elemento di qualità biologica Macrofite

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Tipo di intercalibrazione	Rapporti di qualità ecologica	
			Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Belgio (Fiandre)	Sistema fiammingo di valutazione delle macrofite	Tutti i tipi	0,80	0,60
Danimarca	Indice danese per le macrofite nei laghi	Tutti i tipi	0,80	0,60
Estonia	Valutazione estone della qualità ecologica delle acque superficiali — macrofite nei laghi	LCB1	0,78	0,52
		LCB2	0,76	0,50
Germania	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten	Tutti i tipi	0,80	0,60



Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Tipo di intercalibrazione	Rapporti di qualità ecologica	
			Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Lettonia	Metodo lettone di valutazione delle macrofite	Tutti i tipi	0,80	0,60
Lituania	Indice lituano per le macrofite nei laghi	Tutti i tipi	0,75	0,50
Paesi Bassi	Standard di misurazione della direttiva quadro sulle acque per i tipi di acque naturali	Tutti i tipi	0,80	0,60
Polonia	Metodo di indicazione basato sulle macrofite per i laghi — indice dello stato ecologico delle macrofite (ESMI, Ecological Status Macrophyte Index) (multimetrico)	Tutti i tipi	0,68	0,41
Regno Unito	Lake LEAPPACS 2 (*)	Tutti i tipi	0,80	0,66

(*) Sarà utilizzato in Inghilterra, Galles e Scozia

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I LAGHI CENTRALI E BALTICI

Elemento di qualità biologica

Macroinvertebrati bentonici

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Buono-sufficiente
Belgio (Fiandre)	Indice multimetrico macroinvertebrati Fiandre (Multimetric Macroinvertebrate Index Fiandre — MMIF)	0,90	0,70
Estonia	Valutazione estone della qualità ecologica delle acque superficiali — macroinvertebrati nei laghi	0,86	0,70
Germania	AESHNA — Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland	0,80	0,60
Lettonia	Indice multimetrico lettone per i macroinvertebrati nei laghi (Latvian Lake Multimetric Index, LLMMI)	0,85	0,52
Lituania	Indice lituano per i macroinvertebrati nei laghi	0,74	0,50



Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Buono-sufficiente
Paesi Bassi	Standard di misurazione della direttiva quadro sulle acque per i tipi di acque naturali	0,80	0,60
Regno Unito	Chironomid Pupal Exuvial Technique (CPET)	0,77	0,64

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I LAGHI CENTRALI E BALTICI
Elemento di qualità biologica
Fauna ittica
Descrizione dei tipi di intercalibrazione comuni

Tipo	Caratterizzazione dei laghi	Altitudine (m al di sopra del livello del mare)	Profondità media (m)	Alcalinità (meq/l)	Tempo di residenza (anni)
L-CB1	Pianura, profondità bassa, calcarei	< 200	3 — 15	> 1	1 — 10
L-CB2	Pianura, profondità bassa, calcarei	< 200	< 3	> 1	0,1 — 1
L-CB3	Pianura, bassa profondità, piccole dimensioni, silicei (alcalinità moderata)	< 200	3 — 15	0,2 — 1	1 — 10
L-CB4	Corpi idrici fortemente modificati	200 — 700	3 — 30	> 0,2	0,1 — 5

Paesi che condividono i tipi di corpi idrici intercalibrati

Tipi L-CB1: Belgio, Germania, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito

Tipi L-CB2: Belgio, Germania, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito

Tipi L-CB3: Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Lettonia, Polonia

Tipi L-CB4: Repubblica ceca

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Buono-sufficiente
Repubblica ceca	CZ-FBI	0,870	0,619
Danimarca	Indice ittico danese per i laghi	0,75	0,54



Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Buono-sufficiente
EE	LAFIEE	0,80	0,61
Germania	DeLFI_SITE — Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie	0,95	0,80
Francia	Indice ittico europeo per i laghi (ELFI, European Lake Fish Index) — Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)	0,73	0,49
Lettonia	Indice ittico lettone per i laghi	0,76	0,57
Lituania	Indice ittico lituano per i laghi	0,865	0,605
Paesi Bassi	VISMAATLAT	0,80	0,60
Polonia	LFI+	0,866	0,595
Polonia	LFI EN	0,804	0,557

Categoria di acque

Laghi

Gruppo di intercalibrazione geografico

Fiumi continentali orientali

Descrizione dei tipi di intercalibrazione comuni

Tipo	Caratterizzazione dei laghi	Altitudine (m al di sopra del livello del mare)	Profondità media (m)	Alcalinità (meq/l)	Conduttività (µS/cm)
L-EC1	Pianura, profondità bassa, acqua dura	< 200	< 6	1 — 4	300 — 1 000

Paesi che condividono i tipi di corpi idrici intercalibrati


Tipi L-EC1: Bulgaria, Ungheria, Romania

GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I LAGHI CONTINENTALI ORIENTALI**Elemento di qualità biologica**

Fitoplancton

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Bulgaria	Indice ungherese del fitoplancton nei laghi (HLPI, Hungarian Lake Phytoplankton Index)	0,80	0,60



Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Ungheria	Indice ungherese del fitoplancton nei laghi (HLPI, Hungarian Lake Phytoplankton Index)	0,80	0,60
Romania	Indice ungherese del fitoplancton nei laghi (HLPI, Hungarian Lake Phytoplankton Index)	0,80	0,60

GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I LAGHI CONTINENTALI ORIENTALI

Elemento di qualità biologica Macrofite e fitobentos

Sub-elemento di qualità biologica Macrofite

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati


Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Bulgaria	RI-BG — indice di riferimento adattato	0,83	0,58
Ungheria	HU-RI — Indice di riferimento adattato	0,89	0,67
Romania	MIRO — indice delle macrofite per i laghi romeni (indice di riferimento adattato)	0,86	0,66

GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I LAGHI CONTINENTALI ORIENTALI

Elemento di qualità biologica Macroinvertebrati bentonici

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Bulgaria	HMMI_lakes (indice multimetrico macrozoobentonico ungherese per i laghi)	0,85	0,65
Ungheria	HMMI_lakes (indice multimetrico macrozoobentonico ungherese per i laghi)	0,85	0,65



Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Romania	ECO-NL-BENT — Sistema di valutazione dello stato ecologico romeno per i laghi naturali che utilizza gli invertebrati bentonici	0,93	0,60

GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I LAGHI ORIENTALI

Elemento di qualità biologica Fauna ittica

RISULTATI INTERCALIBRAZIONE NON COMPLETATA

Categoria di acque Laghi

Gruppo di intercalibrazione geografico Laghi mediterranei

Descrizione dei tipi intercalibrati

Tipo	Caratterizzazione dei laghi	Altitudine (m)	Precipitazioni medie annue (mm) e T (°C)	Profondità media (m)	Area (km ²)	Bacino idrografico (km ²)	Alcalinità (meq/l)
L-M5/7	Invasi, profondi, grandi dimensioni, silicei, zone «umide»	< 1 000	> 800 e/o < 15	> 15	0,5 — 50	< 20 000	< 1
L-M8	Invasi, profondi, grandi dimensioni, calcarei	< 1 000	—	> 15	0,5 — 50	< 20 000	> 1

Paesi che condividono i tipi di corpi idrici intercalibrati


Tipi L-M5/7: Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna

Tipi L-M8: Cipro, Francia, Grecia, Italia, Spagna

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I LAGHI MEDITERRANEI

Elemento di qualità biologica Fitoplancton

Paese e tipo	Metodi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
LM 5/7			
Francia	Indice del fitoplancton per i laghi (IPLAC) — Indice Phytoplankton Lacustre	n.d. (*)	0,60



Paese e tipo	Metodi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Grecia	Nuovo sistema di valutazione mediterraneo per gli invasi (NMASRP)	n.d. (*)	0,60
Italia	Nuovo metodo italiano (NITMET)	n.d. (*)	0,60
Portogallo	Nuovo sistema di valutazione della qualità biologica degli invasi — fitoplancton (nuovo sistema di valutazione mediterraneo per gli invasi basato sul fitoplancton: NMASRP).	n.d. (*)	0,60
Spagna	Sistema di valutazione mediterraneo per gli invasi basato sul fitoplancton (MASRP)	n.d. (*)	0,58

L-M8

Cipro	Nuovo sistema di valutazione mediterraneo per gli invasi basato sul fitoplancton (NMASRP)	n.d. (*)	0,60
Francia	Indice del fitoplancton per i laghi (IPLAC) — Indice Phytoplankton Lacustre	n.d. (*)	0,60
Grecia	Nuovo sistema di valutazione mediterraneo per gli invasi (NMASRP)	n.d. (*)	0,60
Italia	Nuovo metodo italiano (NITMET)	n.d. (*)	0,60
Spagna	Sistema di valutazione mediterraneo per gli invasi basato sul fitoplancton (MASRP)	n.d. (*)	0,60

(*) La delimitazione elevato-buono non è definita per gli invasi (i tipi LM5/7 e LM8 sono invasi)

Categoria di acque

Laghi

Gruppo di intercalibrazione geografico


Laghi settentrionali

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I LAGHI SETTENTRIONALI**Elemento di qualità biologica**

Fitoplancton

Descrizione dei tipi intercalibrati

Tipo	Caratterizzazione dei laghi	Altitudine (m al di sopra del livello del mare)	Profondità media (m)	Alcalinità (meq/l)	Colore (mg Pt/l)
L-N1	Di pianura, bassa profondità, alcalinità moderata, acque trasparenti	< 200	3 — 15	0,2 — 1	< 30



Tipo	Caratterizzazione dei laghi	Altitudine (m al di sopra del livello del mare)	Profondità media (m)	Alcalinità (meq/l)	Colore (mg Pt/l)
L-N2a	Di pianura, bassa profondità, bassa alcalinità, acque trasparenti	< 200	3 — 15	< 0,2	< 30
L-N2b	Di pianura, profondi, bassa alcalinità, acque trasparenti	< 200	> 15	< 0,2	< 30
L-N3a	Di pianura, bassa profondità, bassa alcalinità, meso-umici	< 200	3 — 15	< 0,2	30 — 90
L-N5	Medie altitudini, bassa profondità, bassa alcalinità, acque trasparenti	200 — 800	3 — 15	< 0,2	< 30
L-N6a	Medie altitudini, bassa profondità, bassa alcalinità, meso-umici	200 — 800	3 — 15	< 0,2	30 — 90
L-N8a	Di pianura, bassa profondità, alcalinità moderata, meso-umici	< 200	3 — 15	0,2 — 1	30 — 90


Tipi L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a: Irlanda, Finlandia, Norvegia, Svezia, Regno Unito.

Tipi L-N2b: Norvegia, Svezia, Regno Unito.

Tipi L-N5, L-N6a: Norvegia, Svezia.

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Metodi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Finlandia	Metodo finlandese di valutazione del fitoplancton per i laghi	0,80	0,60
Irlanda	Indice irlandese del fitoplancton nei laghi	0,80	0,60
Norvegia	Metodo di classificazione dello stato ecologico del fitoplancton nei laghi	0,80	0,60
Svezia	Metodi di valutazione ecologica per i laghi: fattore di qualità fitoplancton	0,80	0,60
Regno Unito	Strumento di valutazione del fitoplancton nei laghi, con modulo d'incertezza (PLUTO)	0,80	0,60



RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I LAGHI SETTENTRIONALI

Elemento di qualità biologica	Macrofite e fitobentos
--------------------------------------	------------------------

Sub-elemento di qualità biologica	Macrofite
--	-----------

Descrizione dei tipi intercalibrati

Tipo	Caratterizzazione dei laghi	Alcalinità (meq/l)	Colore (mg Pt/l)
L-N-M 101	Bassa alcalinità, acque trasparenti	0,05 — 0,2	< 30
L-N-M 102	Bassa alcalinità, umici	0,05 — 0,2	> 30
L-N-M 201	Alcalinità moderata, acque trasparenti	0,2 — 1,0	< 30
L-N-M 202	Alcalinità moderata, umici	0,2 — 1,0	> 30
L-N-M 301a	Alcalinità elevata, acque trasparenti, sottotipo atlantico	> 1,0	< 30
L-N-M 302a	Alcalinità elevata, umici, sottotipo atlantico	> 1,0	> 30


Tipi 101, 102, 201 e 202: Irlanda, Finlandia, Norvegia, Svezia, Regno Unito.

Tipo 301a: Irlanda, Regno Unito.

Tipo 302a: Irlanda, Regno Unito.

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Metodi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Buono-sufficiente
Finlandia	Sistema finlandese di classificazione delle macrofite (Finnmac)	0,8 (tutti i tipi)	0,6 (tutti i tipi)
Irlanda	Free Macrophyte Index	0,9 (tutti i tipi)	0,68 (tutti i tipi)
Norvegia	Indice nazionale delle macrofite (Trophic Index — TIC)	Tipo 101: 0,98 Tipo 102: 0,96 Tipo 201: 0,95 Tipo 202: 0,99	Tipo 101: 0,87 Tipo 102: 0,87 Tipo 201: 0,75 Tipo 202: 0,77
Svezia	Indice trofico delle macrofite (Trophic Macrophyte Index, TMI)	Tipo 101: 0,93 Tipo 102: 0,93 Tipo 201: 0,89 Tipo 202: 0,91	Tipo 101: 0,80 Tipo 102: 0,83 Tipo 201: 0,78 Tipo 202: 0,78



Paese	Metodi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Buono-sufficiente
Regno Unito	Lake LEAFPACS 2 (*)	0,8 (tutti i tipi)	0,66 (tutti i tipi)
Regno Unito	Free Macrophyte Index (**)	0,9 (tutti i tipi)	0,68 (tutti i tipi)

(*) Sarà utilizzato in Inghilterra, Galles e Scozia

(**) Sarà utilizzato anche nel Regno Unito (Irlanda del Nord)

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I LAGHI SETTENTRIONALI

Elemento di qualità biologica

Macroinvertebrati bentonici

Descrizione dei tipi intercalibrati


Tipo	Caratterizzazione dei laghi	Ecoregione	Altitudine (m s.l.m.)	Alcalinità (meq/l)	Colore (mg Pt/l)
Acidificazione litoranea del lago					
L-N-BF1	Di pianura/altitudine media, bassa alcalinità, acque trasparenti	n.d.	< 800	0,05 — 0,2	< 30
Eutrofizzazione profonda del lago					
L-N-BF2	Ecoregione 22, bassa alcalinità, acque trasparenti, umici	22	Area > 1 km ² , profondità massima > 6 m	< 0,2	n.d.

Tipi L-N-BF1: Norvegia, Svezia, Regno Unito, Irlanda, Finlandia

Tipi L-N-BF2: Finlandia, Svezia

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Metodi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Elevato-buono	Buono-sufficiente
Acidificazione litoranea del lago			
Norvegia	MultiClear: indice multimetrico degli invertebrati per i laghi limpidi	0,95	0,74
Svezia	MILA: indice multimetrico di acidificazione dei laghi — invertebrati	0,85	0,60



Paese	Metodi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Elevato-buono	Buono-sufficiente
Regno Unito	LAMM (Lake Acidification Macroinvertebrate Metric)	0,86	0,70
	Eutrofizzazione profonda del lago		
Finlandia	Metodo finlandese rivisto di valutazione dei macroinvertebrati dei laghi (PICM)	0,80	0,60
Svezia	Indice di qualità bentonico (BQI, Benthic Quality Index)	0,84	0,67

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER I LAGHI SETTENTRIONALI
Elemento di qualità biologica

Fauna ittica

Descrizione dei tipi intercalibrati

Tipo	Caratterizzazione dei laghi	Dimensioni lago km ²	Alcalinità (meq/l)	Colore (mg Pt/l)
L-N-F1	Laghi dimittici, acque trasparenti	< 40	< 0,2	< 30
L-N-F2	Laghi dimittici umici	< 5	< 0,2	30 — 90

Tipi L-N-F1: Irlanda, Finlandia, Norvegia, Svezia, Regno Unito.

Tipi L-N-F2: Irlanda, Finlandia, Norvegia, Svezia, Regno Unito.

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Metodi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente

Eutrofizzazione

Finlandia	EQR4	0,80	0,60
Irlanda	FIL2	0,76	0,53
Regno Unito (Irlanda del Nord)	FIL2	0,76	0,53
Norvegia	EindexW3	0,75	0,56
Svezia	EindexW3	0,75	0,56



Paese	Metodi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Acidificazione			
Norvegia	AindexW5	0,74	0,55
Svezia	AindexW5	0,74	0,55

Categoria di acque

Laghi

Gruppo di intercalibrazione geografico

Fitobentos Cross-GIG

Descrizione dei tipi intercalibrati

Tipo	Caratterizzazione dei laghi	Alcalinità (meq/l)	Ecoregioni
HA	Laghi ad alta alcalinità	> 1	Alpina, Centrale-baltica, Continentale orientale, Mediterranea
MA	Laghi ad alcalinità moderata	0,2 — 1	Alpina, Centrale-baltica, Continentale orientale, Mediterranea, Settentrionale
LA	Laghi a bassa alcalinità	< 0,2	Settentrionale

Tipi HA: Belgio, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Svezia, Slovenia, Regno Unito


Tipi MA: Belgio, Finlandia, Irlanda, Italia, Romania, Svezia, Regno Unito

Tipi LA: Finlandia, Irlanda, Svezia, Regno Unito.

Paese e tipo	Metodi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente

Tipo HA

Belgio (Fiandre)	PISIAD (Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms), proporzioni di diatomee sensibili all'impatto e associate all'impatto	0,80	0,60
Germania	Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Phytobenthos	0,80	0,55
Ungheria	Indice multimetrico per i laghi (MIL — Multimetric Index for Lakes)	0,80	0,69
Irlanda	Lake Trophic Diatom Index (IE)	0,90	0,63



Paese e tipo	Metodi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Italia	Metodo nazionale italiano per la valutazione della qualità ecologica dei corpi idrici lacustri mediante diatomee bentoniche (EPI-L)	0,75	0,5
Lituania	Indice lituano del fitobentos nei laghi	0,63	0,47
Polonia	PL IOJ (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior = indice multimetrico delle diatomee nei laghi)	0,91	0,76
Svezia	IPS	0,89	0,74
Slovenia	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos	0,80	0,60
Regno Unito	DARLEQ 2	0,92	0,70

Tipo MA

Belgio (Fiandre)	PISIAD (Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms), proporzioni di diatomee sensibili all'impatto e associate all'impatto	0,80	0,60
Finlandia	Metodo finlandese basato sul fitobentos per i laghi	0,80	0,60
Irlanda	Indice trofico diatomee per i laghi (IE)	0,90	0,63
Italia	Metodo nazionale italiano per la valutazione della qualità ecologica dei corpi idrici lacustri mediante diatomee bentoniche (EPI-L)	0,75	0,5
Romania	Metodo di valutazione nazionale (romeno) per lo stato ecologico dei laghi naturali basato sul fitobentos (diatomee) RO-AML P	0,80	0,60
Svezia	IPS	0,89	0,74
Regno Unito	DARLEQ 2	0,93	0,66

Tipo LA

Irlanda	Indice trofico diatomee per i laghi (IE)	0,90	0,66
Regno Unito	DARLEQ 2	0,92	0,70



Categoria di acque

Acque costiere

Gruppo di intercalibrazione geografico

Mar Baltico

Descrizione dei tipi intercalibrati

Tipo	Salinità di superficie (psu)	Salinità fondo (psu)	Esposizione	Giorni di gelo	Altre caratteristiche
BC1	0,5 — 6 Oligoalina	1 — 6	Esposte	90-150	Siti nel Kvarken e nel Mare di Botnia che si estendono fino al Mare dell'Arcipelago (per il fitoplancton quest'ultimo non è ammissibile ed è integrato nel tipo BC9). Influenza di sostanze umiche
BC2	6 — 22 Mesoalina	2 — 6	Molto riparata		Lagune
BC3	3 — 6 Oligoalina	3 — 6	Riparate	90 — 150	Coste finlandesi ed estoni del Golfo di Finlandia
BC4	5 — 8 Mesoalina bassa	5 — 8	Riparate	< 90	Siti dell'Estonia e della Lettonia nel golfo di Riga
BC5	6 — 8 Mesoalina bassa	6 — 12	Esposte	< 90	Siti nel settore sudorientale del Mar Baltico lungo la costa della Lettonia, della Lituania e della Polonia
BC6	8 — 12 Mesoalina media	8 — 12	Riparate	< 90	Siti lungo il Mar Baltico occidentale nella costa meridionale svedese e nella costa sud-orientale danese
BC7	6 — 8 Mesoalina media	8 — 11	Esposte	< 90	Costa occidentale polacca e orientale tedesca
BC8	13 — 18 Mesoalina alta	18 — 23	Riparate	< 90	Coste danesi e tedesche nel Mar Baltico occidentale
BC9	3 — 6 Mesoalina bassa	3 — 6	Da moderatamente esposta a esposta	90 — 150	Siti occidentali del Golfo di Finlandia, Mare dell'Arcipelago e arcipelago Askö (solo per il fitoplancton)

Paesi che condividono i tipi di corpi idrici intercalibrati

Tipo BC1: Finlandia, Svezia

Tipo BC2: Germania

Tipo BC3: Estonia, Finlandia

Tipo BC4: Estonia, Lettonia


Tipo BC5: Lettonia, Lituania

Tipo BC6: Svezia, Danimarca

Tipo BC7: Germania, Polonia

Tipo BC8: Germania, Danimarca

Tipo BC9: Finlandia, Svezia, Estonia (tipo pertinente unicamente per il fitoplancton)



RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER IL MAR BALTICO**Elemento di qualità biologica**

Fitoplancton

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente

BC7

Germania	Metodo del fitoplancton per le acque costiere della Germania	0,8	0,6
Polonia	Metodo del fitoplancton per le acque costiere della Polonia	0,8	0,6

BC8

Danimarca	Metodo del fitoplancton per le acque costiere della Danimarca	0,8	0,6
Germania	Metodo del fitoplancton per le acque costiere della Germania	0,8	0,6

Risultati del parametro indicativo di biomassa (clorofilla-a)


Paese e tipo	Rapporti di qualità ecologica		Valori (µg/l)	
	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente

BC1

Finlandia (Kvarken, esterno)	0,76	0,59	1,7	2,2
Finlandia (Mare di Botnia, esterno)	0,78	0,60	1,6	2,1
Svezia (Kvarken, esterno)	0,75	0,58	1,6	2,1
Svezia (Mare di Botnia, esterno)	0,80	0,60	1,5	2,0

BC4

Estonia	0,830	0,670	2,4	3,0
Lettonia	0,82	0,67	2,2	2,7




Paese e tipo	Rapporti di qualità ecologica		Valori (µg/l)	
	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
BC5				
Lettonia	0,650	0,390	1,85	3,1
Lituania	0,880	0,600	2,5	4,9
BC6				
Danimarca	0,78	0,62	1,36	1,72
Svezia	0,79	0,64	1,44	1,78
BC9				
Estonia	0,82	0,67	2,20	2,70
Finlandia	0,79	0,65	1,90	2,30
Svezia	0,80	0,67	1,50	1,80

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER IL MAR BALTICO
Elemento di qualità biologica

Macroalghe e angiosperme

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
BC3			
Estonia	EPI — indice estone del fitobentos nelle acque costiere (macroalghe e angiosperme)	0,98	0,86
Finlandia	Limite di profondità Fucus (macroalghe)	0,92	0,79
BC4			
Estonia	Indice estone del fitobentos (EPI, Estonian Phytobenthos Index) (macroalghe e angiosperme)	0,91	0,70
Lettonia	Indice della qualità ecologica del fitobentos (PEQI, Phytobenthos Ecological Quality Index)	0,90	0,75



Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
BC5			
Lettonia	Profondità massima di distribuzione dell'alga rossa <i>Furcellaria lumbricalis</i> (MDFLD) (macroalghe)	0,90	0,75
Lituania	Profondità massima di distribuzione dell'alga rossa <i>Furcellaria lumbricalis</i> in Lituania (MDFLD) (macroalghe)	0,84	0,68

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER IL MAR BALTICO
Elemento di qualità biologica

Macroinvertebrati bentonici

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati


Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
BC1			
Finlandia	BBI — Indice bentonico finlandese acque salmastre	0,96	0,56
Svezia	BQI — Indice multimetrico svedese della qualità biologica (infauna fondi mobili)	0,77	0,31

BC3

Estonia	ZKI — Indice estone della fauna macrozoobentonica delle acque costiere	0,39	0,24
Finlandia	BBI — Indice bentonico finlandese delle acque salmastre	0,94	0,56

BC5

Lettonia	Indice di qualità bentonica (BQI, Benthic Quality Index)	0,87	0,61
----------	--	------	------



Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Lituania	Indice lituano di qualità bentonica (BQI)	0,94	0,81

BC6

Danimarca	Danish Quality Index version 2 (DKI ver2) (versione 2 dell'indice danese di qualità)	0,84	0,68
Svezia	BQI — Indice multimetrico svedese della qualità biologica (infauna fondi mobili)	0,76	0,27

BC7

Germania	MarBIT — Marine Biotic Index Tool	—	0,60
Polonia	Valutazione dell'elemento di qualità biologica B — Macrozoobenthos mediante indice multimetrico	—	0,58

BC8

Danimarca	Danish Quality Index version 2 (DKI ver2) (versione 2 dell'indice danese di qualità)	0,86	0,72
Germania	MarBIT — Marine Biotic Index Tool	0,80	0,60

Categoria di acque

Acque costiere

Gruppo di intercalibrazione geografico


Atlantico nord-orientale

Descrizione dei tipi intercalibrati

Tipo	Caratterizzazione	Salinità (psu) Escursione tidale (m) Profondità (m)	Velocità della corrente (nodi) — Esposizione	Miscelamento - Tempo di residenza
------	-------------------	---	--	--------------------------------------

Tipo per fioritura di macroalghe opportuniste, fanerogame marine, flora delle lagune e macroinvertebrati bentonici

NEA 1/26	Acque oceaniche aperte o mari chiusi, esposti o riparati, acque eualine, poco profonde	< 30 Mesotidale 1 — 5 < 30	MEDIA 1 — 3, esposte o riparate	Completamente mescolate Giorni (fino a settimane nel mare di Wadden)
----------	--	----------------------------------	------------------------------------	---



Tipo	Caratterizzazione	Salinità (psu) Escursione tidale (m) Profondità (m)	Velocità della corrente (nodi) — Esposizione	Miscelamento - Tempo di residenza
------	-------------------	---	---	--------------------------------------

Sottotipi di macroalghe intertidali


NEA 1/26 A2	Acque oceaniche aperte o mari chiusi, esposti o riparati, acque eualine, poco profonde, temperate (principalmente > 13 °C) e irraggiamento elevato (principalmente PAR > 29 Mol/m ² giorno)	> 30 Mesotidale 1 — 5 < 30	MEDIA 1 — 3, esposte o riparate	Completamente mescolate Giorni
NEA 1/26 B21	Acque oceaniche aperte o mari chiusi, esposti o riparati, acque eualine, poco profonde Acque fredde (principalmente < 13 °C) e irraggiamento medio (principalmente PAR < 29 Mol/m ² giorno)	> 30 Principalmente mesotidale 1 — 5 < 30	MEDIA 1 — 3 Esposte o riparate	Completamente mescolate Giorni

Sottotipi per il fitoplancton

NEA 1/26a	Acque oceaniche aperte, esposte o riparate, acque eualine, poco profonde	> 30 Mesotidale 1 — 5 < 30	MEDIA 1 — 3 Esposte o riparate	Completamente mescolate Giorni
NEA 1/26b	Mari chiusi, esposti o riparati, acque eualine, poco profonde	> 30 Mesotidale 1 — 5 < 30	MEDIA 1 — 3 Esposte o riparate	Completamente mescolate Giorni
NEA 1/26c	Mari chiusi, chiusi o riparati, parzialmente stratificati	> 30 Microtidale/Mesotidale < 1 — 5 < 30	MEDIA 1 — 3 Esposte o riparate	Parzialmente stratificate Da giorni a settimane
NEA 1/26d	Costa scandinava, esposta o riparata, acque poco profonde	> 30 Microtidale < 1 < 30	Bassa < 1 Esposte o moderatamente esposte	Parzialmente stratificate Da giorni a settimane
NEA 1/26e	Zone di risalita di acque profonde, esposte o riparate, eualine, poco profonde	> 30 Mesotidale < 1 < 30	MEDIA 1 — 3 Esposte o riparate	Completamente mescolate Giorni

Tipi per fitoplancton, macroalghe, fanerogame marine, flora delle lagune e macroinvertebrati bentonici

NEA 5	Helgoland (golfo di Helgoland), rocciose, esposte e parzialmente stratificate	> 30 Mesotidale < 30	MEDIA 1 — 3 Esposte	Parzialmente stratificate Giorni
NEA 3/4	Polialine, esposte o moderatamente esposte (tipo Mare di Wadden)	Polialina 18-30 Mesotidale 1 — 5 < 30	MEDIA 1 — 3 Esposte o moderatamente esposte	Completamente mescolate Giorni



Tipo	Caratterizzazione	Salinità (psu) Escursione tidale (m) Profondità (m)	Velocità della corrente (nodi) — Esposizione	Miscelamento - Tempo di residenza
NEA 7	Sistemi di fiordi e laghi marini profondi	> 30 Mesotidale 1 — 5 > 30	Bassa < 1 Riparate	Completamente mescolate Giorni
NEA 8a	Tipo arco interno dello Skagerrak, acque polialine, microtidali, moderatamente esposte, poco profonde	Polialina 25 — 30 Microtidale < 1 > 30	Bassa < 1 Moderatamente esposte	Completamente mescolate Da giorni a settimane
NEA 8b	Tipo arco interno dello Skagerrak, acque polialine, microtidali, moderatamente riparate, poco profonde	Polialina 10 — 30 Microtidale < 1 < 30	Bassa < 1 Da riparate a moderatamente esposte	Parzialmente stratificate Da giorni a settimane
NEA 9	Fiordo con imboccatura poco profonda con una profondità massima molto elevata nel bacino centrale con poco ricambio di acque profonde	Polialina 25 — 30 Microtidale < 1 > 30	Bassa < 1 Riparate	Parzialmente stratificate Settimane
NEA 10	Tipo arco esterno dello Skagerrak, acque polialine, microtidali, esposte, profonde	Polialina 25 — 30 Microtidale < 1 > 30	Bassa < 1 Esposte	Parzialmente stratificate Giorni

Paesi che condividono i tipi di corpi idrici intercalibrati

Tipo NEA1/26 per fioritura di macroalghe opportuniste, fanerogame marine, flora delle lagune, macroinvertebrati bentonici: Belgio, Francia, Germania, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Regno Unito

Tipo NEA1/26 A2 macroalghe intertidali: Francia, Spagna, Portogallo

Tipo NEA1/26 B21 macroalghe intertidali: Francia, Irlanda, Norvegia, Regno Unito

Tipo NEA1/26a fitoplancton: Spagna, Francia, Irlanda, Norvegia, Regno Unito

Tipo NEA1/26b fitoplancton: Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito

Tipo NEA1/26c fitoplancton: Germania, Danimarca

Tipo NEA1/26d fitoplancton: Danimarca

Tipo NEA1/26e fitoplancton: Portogallo, Spagna

Tipo NEA 5: Germania

Tipo NEA3/4: Germania, Paesi Bassi


Tipo NEA7: Norvegia, Regno Unito

Tipo NEA8a: Norvegia, Svezia

Tipo NEA8b: Danimarca, Svezia

Tipo NEA9: Norvegia, Svezia

Tipo NEA10: Norvegia, Svezia



RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER L'ATLANTICO NORDORIENTALE


Elemento di qualità biologica

Fitoplancton


Fitoplancton: parametro indicativo del parametro biomassa (clorofilla-a)**Risultati:** rapporti di qualità ecologica e valori dei parametri

I valori dei parametri sono espressi in µg/l come 90° percentile calcolato nel corso della stagione di fioritura definita in un arco di sei anni.

Paese e tipo	Rapporti di qualità ecologica		Valori (µg/l)	
	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
<i>NEA 1/26a</i>				
Francia	0,76	0,33	4,40	10,00
Irlanda	0,82	0,60	9,90	15,00
Norvegia	0,67	0,33	2,50	5,00
Spagna (costa cantabrica orientale)	0,67	0,33	1,50	3,00
Spagna (costa cantabrica centro-occidentale)	0,67	0,33	3,00	6,00
Spagna (costa del Golfo di Cadice)	0,67	0,33	5,00	10,00
Regno Unito	0,80	0,60	5,00	10,00
<i>NEA 1/26b</i>				
Belgio	0,80	0,67	12,50	15,00
Francia	0,67	0,44	10,00	15,00
Paesi Bassi	0,67	0,44	10,00	15,00
Regno Unito (meridionale)	0,82	0,63	9,80	14,30
Regno Unito (settentrionale)	0,80	0,60	10,00	15,00
<i>NEA 1/26c</i>				
Germania	0,67	0,44	5,0	7,5
Danimarca	0,67	0,44	5,0	7,5
<i>NEA 1/26e</i>				
Portogallo (penisola iberica, forte risalita di acque profonde-A5)	0,670	0,440	8,000	12,000



Paese e tipo	Rapporti di qualità ecologica		Valori (µg/l)	
	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Portogallo (risalita di acque profonde-A6, A7)	0,880	0,490	4,500	8,200
Spagna (penisola iberica occidentale, risalita di acque profonde, costa)	0,67	0,44	6,00	9,00
Spagna (penisola iberica occidentale, risalita di acque profonde, costa — rías)	0,67	0,44	8,00	12,00
<i>NEA 3/4</i>				
Germania (Ems Dollard)	0,80	0,60	7,00	11,00
Germania (mare di Wadden)	0,80	0,60	7,00	11,00
Paesi Bassi (Ems Dollard)	0,80	0,60	6,75	10,13
Paesi Bassi (mare di Wadden)	0,80	0,60	9,60	14,40
Paesi Bassi (Mare del Nord)	0,80	0,60	11,25	16,88
<i>NEA 8a</i>				
Norvegia	0,79	0,57	3,95	5,53
Svezia	0,75	0,49	1,54	2,35
<i>NEA 8b (Øresund)</i>				
Danimarca	0,79	0,59	1,22	1,63
Svezia	0,80	0,60	1,18	1,56
<i>NEA 8b (Kattegat e Grande Belt)</i>				
Danimarca	0,83	0,64	1,22	1,58
Svezia	0,84	0,65	1,18	1,52
<i>NEA 9</i>				
Norvegia	0,76	0,43	3,92	6,90
Svezia	0,73	0,38	1,89	3,60
<i>NEA 10</i>				
Norvegia	0,73	0,49	3,53	5,26
Svezia	0,71	0,46	1,39	2,14



RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER L'ATLANTICO NORDORIENTALE

Elemento di qualità biologica	Macroalghe e angiosperme
--------------------------------------	--------------------------

Sub-elemento di qualità biologica	Macroalghe
--	------------

Macroalghe intertidali o subtidali su fondo roccioso**Risultati:** rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente

Tipo NEA1/26 A2 macroalghe intertidali

Francia	CCO — Cover, Characteristic species, Opportunistic species on intertidal rocky bottoms (copertura, specie caratteristiche, specie opportuniste su fondali rocciosi intertidali)	0,80	0,60
Portogallo	PMarMAT — strumento di valutazione delle macroalghe marine	0,80	0,61
Spagna	CFR — qualità dei fondali rocciosi	0,81	0,60
Spagna	RICQI — indice di qualità delle comunità intertidali rocciose	0,82	0,60
Spagna	RSL — elenco ridotto delle specie	0,75	0,48

Tipo NEA1/26 B21 macroalghe intertidali

Irlanda	RSL — elenco ridotto delle specie per le coste rocciose	0,80	0,60
Norvegia	RSLA — Elenco ridotto delle specie per le coste rocciose con abbondanza	0,80	0,60
Regno Unito	RSL — elenco ridotto delle specie per le coste rocciose	0,80	0,60

Tipo NEA7 macroalghe intertidali

Norvegia	RSLA — Elenco ridotto delle specie per le coste rocciose con abbondanza	0,80	0,60
Regno Unito	RSL — elenco ridotto delle specie per le coste rocciose	0,80	0,60



Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente

Tipo NEA8a/9/10 macroalghe subtidali

Norvegia	Indice di profondità massima multispecie (MSMDI, Multi Species Maximum Depth Index)	0,80	0,60
Svezia	Indice di profondità massima multispecie (MSMDI, Multi Species Maximum Depth Index)	0,80	0,60

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER L'ATLANTICO NORDORIENTALE

Elemento di qualità biologica Macroalghe e angiosperme

Sub-elemento di qualità biologica Macroalghe

Macroalghe intertidali che fioriscono su fondo molle, indicativo di abbondanza

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente

Tipo NEA 1/26

Germania	OMAI — macroalghe opportuniste-copertura/superficie su fondi mobili intertidali nelle acque costiere	0,78	0,59
Francia	CWOGA — valutazione della proliferazione di macroalghe	0,825	0,617
Irlanda	Strumento OGA — abbondanza di macroalghe verdi opportuniste	0,80	0,60
Regno Unito	OMBT — strumento di valutazione della proliferazione di macroalghe opportuniste	0,80	0,60



RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER L'ATLANTICO NORDORIENTALE

Elemento di qualità biologica	Macroalghe e angiosperme
--------------------------------------	--------------------------

Sub-elemento di qualità biologica	Angiosperme
--	-------------

Fanerogame marine**Risultati:** rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati


Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente

Tipo NEA 1/26

Germania	SG — strumento di valutazione delle fanerogame marine intertidali nelle acque costiere e di transizione	0,80	0,60
Francia	SBQ — qualità delle praterie di fanerogame marine nei corpi idrici costieri e di transizione	0,80	0,645
Irlanda	Strumento di valutazione delle fanerogame marine intertidali	0,80	0,61
Paesi Bassi	SG — monitoraggio delle praterie sottomarine per corpo idrico mediante fotografie aeree, dati di campo e dati sulla superficie e la densità per ciascuna specie	0,80	0,60
Portogallo	Indice di qualità delle fanerogame marine (SQI — Seagrass quality index)	0,80	0,60
Regno Unito	Strumento di valutazione delle fanerogame marine intertidali	0,80	0,61

Tipo NEA 3/4

Germania	SG — Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland	0,80	0,60
Paesi Bassi	Monitoraggio delle praterie sottomarine per corpo idrico mediante fotografie aeree, dati di campo e dati sulla superficie e la densità per ciascuna specie	0,80	0,60



RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER L'ATLANTICO NORDORIENTALE

Elemento di qualità biologica

Macroinvertebrati bentonici

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente

Tipo NEA 1/26


Belgio	Indice di qualità dell'ecosistema bentonico (BEQI — Benthic Ecosystem Quality Index)	0,80	0,60
Danimarca	Indice di qualità danese (Danish Quality Index, DKI)	0,80	0,60
Germania	M-AMBI-Multivariate AZTÌs Marine Biotic Index	0,85	0,70
Francia	M-AMBI-Multivariate AZTÌs Marine Biotic Index	0,77	0,53
Irlanda	Indice di qualità infauna (IQI, Infaunal Quality Index)	0,75	0,64
Paesi Bassi	Indice di qualità dell'ecosistema bentonico 2 (BEQI2 — Benthic Ecosystem Quality Index 2)	0,80	0,60
Norvegia	Indice di qualità norvegese (NQI — Norwegian Quality Index)	0,72	0,63
Portogallo	Strumento di valutazione degli organismi bentonici (BAT, Benthic Assessment Tool)	0,79	0,58
Spagna	M-AMBI-Multivariate AZTÌs Marine Biotic Index	0,77	0,63
Regno Unito	Indice di qualità infauna (IQI, Infaunal Quality Index)	0,75	0,64

Tipo NEA 3/4

Germania	M-AMBI-Multivariate AZTÌs Marine Biotic Index	0,85	0,70
Paesi Bassi	Indice di qualità dell'ecosistema bentonico 2 (BEQI2 — Benthic Ecosystem Quality Index 2)	0,80	0,60

Tipo NEA 7

Norvegia	Indice di qualità norvegese (NQI — Norwegian Quality Index)	0,72	0,63
Regno Unito	Indice di qualità infauna (IQI, Infaunal Quality Index)	0,75	0,64



Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
<i>Tipo NEA 8b</i>			
Danimarca	Indice di qualità danese (Danish Quality Index, DKI)	0,84	0,68
Svezia	BQI — Indice multimetrico svedese della qualità biologica (infauna fondi mobili)	0,71	0,54
<i>Tipo NEA 8a/9/10</i>			
Norvegia	Indice di qualità norvegese (NQI — Norwegian Quality Index)	0,82	0,63
Svezia	BQI — Indice multimetrico svedese della qualità biologica (infauna fondi mobili)	0,71	0,54

Categoria di acque

Acque costiere

Gruppo di intercalibrazione geografico

Mar Mediterraneo

Descrizione dei tipi intercalibrati (solo per il fitoplancton)

Per la fauna degli invertebrati bentonici, macroalghe e fanerogame marine i risultati dell'intercalibrazione si applicano alle parti del Mare Mediterraneo in cui si affacciano i paesi

Tipo	Descrizione	Densità (kg/m ³)	Salinità media annua (psu)
Tipo I	Molto influenzata dall'apporto di acque dolci	< 25	< 34,5
Tipo IIA, IIA Adriatico	Moderatamente influenzata dall'apporto di acque dolci (influenza continentale)	25 — 27	34,5 — 37,5
Tipo IIIW	Costa continentale, non influenzata dall'apporto di acque dolci (bacino occidentale)	> 27	> 37,5
Tipo IIIE	Non influenzata dall'apporto di acque dolci (bacino orientale)	> 27	> 37,5
Tipo isola-W*	Costa insulare (bacino occidentale)	Intero intervallo	Intero intervallo

Paesi che condividono i tipi di corpi idrici intercalibrati:

Tipo I: Francia, Italia


Tipo IIA: Francia, Spagna, Italia

Tipo II-A Adriatico: Italia, Slovenia

*Tipo isola-W** (nessuna delimitazione per questo tipo e intercalibrazione impossibile per motivi giustificati): Francia, Spagna, Italia

Tipo IIIW: Francia, Spagna, Italia

Tipo IIIE: Grecia, Cipro



RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER IL MARE MEDITERRANEO
Elemento di qualità biologica Fitoplancton

Fitoplancton: parametro indicativo del parametro biomassa (clorofilla-a)

Risultati: rapporti di qualità ecologica e valori dei parametri

I valori dei parametri sono espressi in µg/l di clorofilla-a, per il 90° percentile calcolato sull'arco di un anno per un periodo di almeno cinque anni.

Paese e tipo	Rapporti di qualità ecologica		Valori (µg/l)	
	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente

Tipo II A

Francia	0,67	0,37	1,92	3,50
Spagna	0,67	0,37	1,92	3,50

Tipo II A Adriatico

Croazia	0,82	0,61	1,70	4,00
Italia	0,82	0,61	1,70	4,00
Slovenia	0,82	0,61	1,70	4,00

Tipo IIIW

Francia	0,67	0,42	1,18	1,89
Spagna	0,67	0,42	1,18	1,89

Tipo IIIE

Cipro	0,66	0,37	0,29	0,53
Grecia	0,66	0,37	0,29	0,53

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER IL MARE MEDITERRANEO
Elemento di qualità biologica Macroalghe e angiosperme

Sub-elemento di qualità biologica Macroalghe

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati


I risultati seguenti sono applicabili alla zona infralitoranea superiore (profondità 3,5 — 0,2 m) nelle coste rocciose:

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Cipro	Indice di valutazione ecologica EEI-c	0,76	0,48
Francia	CARLIT — Cartografia delle scogliere litoranee e sublitoranee superiori	0,75	0,60
Grecia	Indice di valutazione ecologica EEI-c	0,76	0,48
Croazia	CARLIT — Cartografia delle scogliere litoranee e sublitoranee superiori	0,75	0,60
Italia	CARLIT — Cartografia delle scogliere litoranee e sublitoranee superiori	0,75	0,60
Malta	CARLIT — Cartografia delle scogliere litoranee e sublitoranee superiori	0,75	0,60
Slovenia	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi makroalg	0,76	0,48
Spagna	CARLIT — Cartografia delle scogliere litoranee e sublitoranee superiori	0,75	0,60


RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER IL MARE MEDITERRANEO

Elemento di qualità biologica Macroalghe e angiosperme

Sub-elemento di qualità biologica Angiosperme

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Croazia	Indice multivariabile della Posidonia oceanica (POMI — Posidonia oceanica Multivariate Index)	0,775	0,55
Cipro	Indice rapido della Posidonia oceanica (PREI — Posidonia oceanica Rapid Easy Index)	0,775	0,55




Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Francia	Indice rapido della Posidonia oceanica (PREI — Posidonia oceanica Rapid Easy Index)	0,775	0,55
Italia	Indice rapido della Posidonia oceanica (PREI — Posidonia oceanica Rapid Easy Index)	0,775	0,55
Malta	Indice rapido della Posidonia oceanica (PREI — Posidonia oceanica Rapid Easy Index)	0,775	0,55
Spagna	Indice multivariabile della Posidonia oceanica (POMI — Posidonia oceanica Multivariate Index)	0,775	0,55
Spagna	Valencian-CS	0,775	0,55

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER IL MARE MEDITERRANEO
Elemento di qualità biologica

Macroinvertebrati bentonici

Elemento di qualità biologica
Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Italia	M-AMBI — Multivariate AZTIs Marine Biotic Index	0,81	0,61
Slovenia	Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi bentoških nevretenčarjev	0,83	0,62
Cipro	Bentix	0,75	0,58
Francia	AMBI	0,83	0,58
Grecia	Bentix	0,75	0,58
Spagna	BOPA	0,95	0,54
Spagna	MEDOCC	0,73	0,47



Categoria di acque Acque costiere

Gruppo di intercalibrazione geografico Mar Nero

Descrizione dei tipi intercalibrati

Tipo	Descrizione
CW-BL1	Mesoaline, microtidali (< 1 m), poco profonde (< 30 m), da moderatamente esposte a molto esposte, substrato misto (sabbia fine per zoobenthos)

Paesi che condividono i tipi di corpi idrici intercalibrati Bulgaria e Romania

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER IL MAR NERO

Elemento di qualità biologica Fitoplancton

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati


Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Bulgaria	IBI	0,80	0,63
Romania	IBI	0,80	0,63

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER IL MAR NERO

Elemento di qualità biologica Macroalghe e angiosperme

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Bulgaria	Indice ecologico (EI-Ecological Index)	0,837	0,644
Romania	Indice ecologico (EI-Ecological Index)	0,837	0,644



RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER IL MAR NERO**Elemento di qualità biologica**

Macroinvertebrati bentonici

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Bulgaria	M-AMBI(n) — Multivariate AZTIs Marine Biotic Index Normalized (indice biotico marino normalizzato)	0,90	0,68
Romania	M-AMBI(n) — Multivariate AZTIs Marine Biotic Index Normalized (indice biotico marino normalizzato)	0,90	0,68

Categoria di acque

Acque di transizione

Gruppo di intercalibrazione geografico

Mar Baltico GIG

Descrizione dei tipi intercalibrati

Tipo	Salinità di superficie psu	Salinità fondo (psu)	Esposizione	Giorni di gelo	Altre caratteristiche
BT1	0 — 8 Oligoalina	0 — 8	Molto riparata	—	Laguna della Vistola in Polonia e laguna di Curonia in Lituania

Paesi che condividono i tipi di corpi idrici intercalibrati

Lituania e Polonia

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER IL MAR BALTICO**Elemento di qualità biologica**

Fitoplancton

Risultati del parametro indicativo di biomassa (clorofilla-a)

I risultati seguenti si riferiscono alla media estiva maggio/giugno-settembre

Paese	Rapporti di qualità ecologica		Valori (µg/l)	
	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Lituania	0,83	0,57	31,70	46,60
Polonia	0,77	0,61	33,46	42,20



Categoria di acque

Acque di transizione

Gruppo di intercalibrazione geografico

Atlantico nord-orientale

Descrizione dei tipi intercalibrati

Tipo	Caratterizzazione	Salinità (psu), escursione tidale (m), profondità (m)	Velocità della corrente (nodi), esposizione	Mescolamento - Tempo di residenza
NEA 11	Acque di transizione	0 — 35 Da micro a macrotidale < 30	Variabile Riparate o moderatamente esposte	Parzialmente stratificate in modo permanente Da giorni a settimane

Paesi che condividono i tipi di corpi idrici intercalibrati:

Belgio, Germania, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito

Descrizione dei tipi di intercalibrazione comuni per l'elemento di qualità biologica: invertebrati bentonici

Sottotipo	Caratterizzazione	SM che condividono il sottotipo
A	Lagune	Irlanda, Spagna, Regno Unito
B	Acque dolci, oligoalina, flusso fluviale medio	Irlanda, Spagna, Regno Unito
C	Estuario mesotidale con flusso fluviale irregolare	Portogallo, Spagna
D	Grandi estuari	Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito
E	Estuario di dimensioni medio-piccole con area intertidale inferiore al 50 %	Irlanda, Germania, Spagna, Regno Unito
F	Estuario di dimensioni medio-piccole con area intertidale inferiore al 50 %	Irlanda, Portogallo, Spagna, Regno Unito


RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER L'ATLANTICO NORDORIENTALE**Elemento di qualità biologica**

Fitoplancton

Fitoplancton: parametro indicativo del parametro biomassa (clorofilla-a)**Risultati:** rapporti di qualità ecologica e valori dei parametri

I valori dei parametri sono espressi in µg/l misurati come metrica nazionale della clorofilla-a e calcolati in un arco di sei anni. Gli standard di misurazione nazionali di Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna utilizzano in genere una misura di clorofilla-a P90 con soglie adeguate in base alla salinità, l'Irlanda utilizza una combinazione di clorofilla-a P90 e valori mediani e il Regno Unito utilizza una metrica basata sul conteggio del superamento di determinate misure statistiche. Nel caso del Regno Unito, i valori P90 sono stati calcolati unicamente ai fini dell'intercalibrazione.

Paese	Rapporti di qualità ecologica		Valori (µg/l)	
	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Francia	0,67	0,397	5,33	8,88



Paese	Rapporti di qualità ecologica		Valori (µg/l)	
	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Irlanda	0,80	0,60	12,96	25,96
Paesi Bassi	0,80	0,60	12,00	18,00
Portogallo settentrionale	0,667	0,467	10,000	14,288
Spagna — estuari del Cantabrico centrale e della Galizia — zona di mescolamento (*)	0,67	0,44	8,00	12,00
Spagna — estuari del Cantabrico centrale e della Galizia — acque eualine (*)	0,67	0,33	4,00	8,00
Spagna — estuari del Cantabrico orientale — acque eualine (*)	0,67	0,33	1,95	3,90
Spagna — estuari del Cantabrico orientale — acque polialine (*)	0,67	0,33	3,30	6,60
Spagna — estuari del Cantabrico orientale — acque mesoaline (*)	0,67	0,33	5,10	10,20
Spagna — estuari del Cantabrico orientale — acque oligoaline (*)	0,67	0,33	6,60	13,20
Spagna — estuari del Golfo di Cadice — zona di mescolamento (*)	0,67	0,33	3,75	7,50
Spagna — estuari del Golfo di Cadice — acque eualine (*)	0,67	0,33	3,00	6,00
Regno Unito	0,80	0,60	10,00	15,00

(*) Intervalli di salinità stabiliti mediante la salinità mediana (P50) come segue: acque eualine [30,1-34,4] PSU; acque polialine [18,1-30,0] PSU; acque mesoaline [5,1-18,0] PSU; acque oligoaline [0,5-5,0] PSU

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER L'ATLANTICO NORDORIENTALE

Elemento di qualità biologica Macroalghe e angiosperme

Sub-elemento di qualità biologica Macroalghe

Macroalghe intertidali che fioriscono su fondo molle, indicativo di abbondanza

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Francia	TWOGA — valutazione della proliferazione di macroalghe	0,80	0,60



Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Irlanda	Strumento OGA — abbondanza di macroalghe verdi opportuniste	0,80	0,60
Regno Unito	OMBT — strumento di valutazione della proliferazione di macroalghe opportuniste	0,80	0,60

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER L'ATLANTICO NORDORIENTALE

Elemento di qualità biologica Macroalghe e angiosperme

Sub-elemento di qualità biologica Angiosperme

Fanerogame marine

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Germania	SG — strumento di valutazione delle fanerogame marine intertidali nelle acque costiere e di transizione	0,80	0,60
Francia	SBQ — qualità delle praterie nei corpi idrici costieri e di transizione	0,80	0,645
Irlanda	Strumento di valutazione delle fanerogame marine intertidali	0,80	0,61
Paesi Bassi	SG — monitoraggio delle praterie sottomarine per corpo idrico mediante fotografie aeree, dati di campo e dati sulla superficie e la densità per ciascuna specie	0,80	0,60
Portogallo	Indice di qualità delle fanerogame marine (SQI, Seagrass Quality Index)	0,800	0,600
Regno Unito	Strumento di valutazione delle fanerogame marine intertidali	0,80	0,61



RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER L'ATLANTICO NORDORIENTALE
Elemento di qualità biologica Macroalghe e angiosperme

Sub-elemento di qualità biologica Angiosperme

Flora delle lagune
Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Spagna — Cantabria	Indice di qualità angiosperme (AQI — Angiosperm Quality Index)	0,88	0,73
Portogallo	AQuA — indice di valutazione della qualità basato sulle angiosperme	0,800	0,600
Regno Unito	SM — UK Saltmarsh Tool (strumento di valutazione delle zone salmastre del Regno Unito)	0,800	0,600


RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER L'ATLANTICO NORDORIENTALE
Elemento di qualità biologica Macroinvertebrati bentonici

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
<i>Sottotipo D</i>			
Germania	M-AMBI — Multivariate AZTIs Marine Biotic Index	0,850	0,700
Paesi Bassi	Indice di qualità dell'ecosistema bentonico 2 (BEQI2 — Benthic Ecosystem Quality Index 2)	0,800	0,600
Spagna	M-AMBI — Multivariate AZTIs Marine Biotic Index	0,770	0,530
Portogallo	Strumento di valutazione degli organismi bentonici (BAT, Benthic Assessment Tool)	0,838	0,582

Sottotipo E


Spagna	M-AMBI — Multivariate AZTIs Marine Biotic Index	0,770	0,530
Spagna	Qualità dei fondali molli (QSB — Quality of Soft Bottoms)	0,800	0,600



Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
<i>Sottotipo F</i>			
Spagna	M-AMBI — Multivariate AZTIs Marine Biotic Index	0,770	0,530
Portogallo	Strumento di valutazione degli organismi bentonici (BAT, Benthic Assessment Tool)	0,806	0,580

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER L'ATLANTICO NORDORIENTALE
Elemento di qualità biologica
Fauna ittica
Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Belgio	Indice biotico dell'estuario della Schelda (EBI)	0,850	0,615
Francia	Indice dei pesci degli estuari e delle lagune (ELFI — Estuarine and Lagoon Fish Index)	0,910	0,675
Germania	FAT — TW — Fischbasiertes Bewertungswerkzeug für Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare	0,840	0,620
Irlanda	Indice di classificazione dei pesci per le acque di transizione (TFCI — Transitional Fish Classification Index)	0,810	0,580
Irlanda	Indice ittico multimetrico per gli estuari (EMFI — Estuarine Multi-metric Fish Index)	0,920	0,650
Paesi Bassi	FAT — TW — indice ittico della direttiva quadro sulle acque per le acque di transizione, tipo O2	0,800	0,600
Portogallo	Indice di valutazione dei pesci degli estuari (EFAI — Estuarine Fish Assessment Index)	0,865	0,700
Spagna	AFI — indice ittico AZTI	0,780	0,550
Spagna	Indice di classificazione dei pesci per le acque di transizione (TFCI — Transitional Fish Classification Index)	0,900	0,650
Regno Unito	Indice di classificazione dei pesci per le acque di transizione (TFCI — Transitional Fish Classification Index)	0,810	0,580



Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Regno Unito	Indice ittico multimetrico per gli estuari (EMFI — Estuarine Multi-metric Fish Index)	0,920	0,650

Categoria di acque

Acque di transizione

Gruppo di intercalibrazione geografico

Mar Mediterraneo

Descrizione dei tipi intercalibrati

Tipo di intercalibrazione comune	Caratteristiche del tipo	SM che condividono un tipo comune di intercalibrazione
CL-oligoalina	Lagune costiere (salinità < 5 psu)	Spagna, Francia, Italia
CL-acque mesoaline, lagune confinate e non confinate	Lagune costiere (salinità 5 — 18 psu)	Spagna (*), Francia (*), Italia, Grecia
CL-polialine, lagune confinate e non confinate	Lagune costiere (salinità 18 — 40 psu)	Spagna (*), Francia (*), Italia, Grecia
Iperaline (Salinità > 40 psu)	Iperaline (Salinità > 40 psu)	Spagna
Estuari	Estuari (con cuneo salino)	Spagna, Croazia

(*) La Spagna e la Francia non fanno distinzione tra lagune confinate e non confinate.

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER IL MARE MEDITERRANEO**Elemento di qualità biologica**

Fitoplancton

Fitoplancton: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
<i>Lagune costiere polialine confinate</i>			
Francia	PhIL — indice del fitoplancton per le lagune polialine del Mediterraneo	0,710	0,390
Grecia	Indice multimetrico del fitoplancton (MPI — Multimetric Phytoplankton Index)	0,780	0,510
Italia	Indice multimetrico del fitoplancton (MPI — Multimetric Phytoplankton Index)	0,780	0,510



Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
<i>Lagune costiere polialine non confinate</i>			
Francia	PhIL — indice del fitoplancton per le lagune polialine del Mediterraneo	0,710	0,390
Grecia	Indice multimetrico del fitoplancton (MPI — Multimetric Phytoplankton Index)	0,820	0,540
Italia	Indice multimetrico del fitoplancton (MPI — Multimetric Phytoplankton Index)	0,820	0,540

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER IL MARE MEDITERRANEO
Elemento di qualità biologica

Macroalghe e angiosperme

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati


Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Francia	Exclame	0,8	0,6
Grecia	Indice di valutazione ecologica EEI-c	0,7	0,4
Italia	MaQI — Indice macrofitico di qualità	0,8	0,6

RISULTATI DEL GRUPPO DI INTERCALIBRAZIONE GEOGRAFICO PER IL MARE MEDITERRANEO
Elemento di qualità biologica

Macroinvertebrati bentonici

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali intercalibrati

Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
<i>Lagune costiere polialine non confinate</i>			
Francia	M-AMBI — Multivariate AZTIs Marine Biotic Index	0,84	0,63



Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Italia	M-AMBI — Multivariate AZTÌs Marine Biotic Index	0,96	0,71
Grecia	M-AMBI — Multivariate AZTÌs Marine Biotic Index	0,83	0,62

CL-acque mesoaline, lagune confinate e non confinate

Italia	M-AMBI — Multivariate AZTÌs Marine Biotic Index	—	0,71
Grecia	M-AMBI — Multivariate AZTÌs Marine Biotic Index	—	0,62

PARTE 2

Categoria di acque

Fiumi

Gruppo di intercalibrazione geografico

Cross-GIG fiumi fauna ittica


Elemento di qualità biologica

Fauna ittica

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali

Gruppo Mediterraneo

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Italia	Indice NISECI (nuovo indice dello stato ecologico delle comunità ittiche)	0,80	0,60
Bulgaria	TsBRI (indice ittico bulgaro per tipo specifico)	0,860	0,650



Categoria di acque	Fiumi
Gruppo di intercalibrazione geografico	Cross-GIG fiumi di grandi dimensioni
Elemento di qualità biologica	Macrofite e fitobentos
Sub-elemento di qualità biologica	Fitobentos

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali intercalibrati — Tipo R-L2

Paese	Sistemi di classificazione nazionali intercalibrati	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Belgio (Fiandre)	Indice PISIAD (Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms), proporzioni di diatomee sensibili all'impatto e associate all'impatto	0,80	0,60

Categoria di acque	Laghi
Gruppo di intercalibrazione geografico	Laghi alpini
Elemento di qualità biologica	Invertebrati bentonici


Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali

Paese	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Italia	BQIES (Indice di qualità bentonica basato sul numero atteso di specie)	0,88	0,76

Elemento di qualità biologica	Fauna ittica
--------------------------------------	--------------

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali

Paese	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Francia	Indice ittico europeo per i laghi (ELFI, European Lake Fish Index) — Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)	0,73	0,49



Categoria di acque	Laghi
Gruppo di intercalibrazione geografico	Laghi centrali e baltici
Elemento di qualità biologica	Fitoplancton

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali

Paese	Metodi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Francia	Indice del fitoplancton per i laghi (IPLAC) — Indice Phytoplankton Lacustre	0,80	0,60


Elemento di qualità biologica	Macrofite e fitobentos
Sub-elemento di qualità biologica	Macrofite

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali

Paese	Metodi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Francia	IBML (French Macrophyte Index for Lakes) — indice francese delle macrofite per i laghi — Indice Biologique Macrophytique en Lacs	0,80	0,60

Elemento di qualità biologica	Fauna ittica
Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali	

Paese	Metodi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Belgio (Fiandre)	Indice basato sui pesci per i laghi e gli invasi nelle Fiandre (Belgio)	0,80	0,60



Categoria di acque

Laghi

Gruppo di intercalibrazione geografico

Laghi mediterranei

Elemento di qualità biologica

Fitoplancton

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali

Paese	Metodi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Francia	Indice del fitoplancton per i laghi (IPLAC) — Indice Phytoplancton Lacustre	0,80	0,60
Grecia	HeLPhy — metodo greco di valutazione del fitoplancton nei laghi	0,80	0,60
Italia	Metodo italiano di valutazione del fitoplancton (IPAM)	0,80	0,60

Elemento di qualità biologica

Macrofite e fitobentos

Sub-elemento di qualità biologica

Macrofite

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali


Paese	Metodi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Francia	IBML (French Macrophyte Index for Lakes) — indice francese delle macrofite per i laghi — Indice Biologique Macrophytique en Lacs	0,80	0,60
Grecia	HeLM — Hellenic Lake Macrophytes Assessment Method	0,80	0,60
Italia	Indice multimetrico macrofitico, laghi vulcanici (VLMMI — Volcanic Lakes Multimetric Macrophyte Index)	0,70	0,50

Elemento di qualità biologica

Macroinvertebrati bentonici

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali

Paese	Metodi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Grecia	Indice greco degli invertebrati bentonici nei laghi (GLBII — Greek Lake Benthic invertebrate Index)	0,80	0,60



Paese	Metodi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Italia	BQIES (Indice di qualità bentonica basato sul numero atteso di specie)	0,88	0,76

Elemento di qualità biologica

Fauna ittica

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali

Paese	Metodi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Francia	Indice ittico europeo per i laghi (ELFI) — Indice Ichtyofaune Lacustre (ILL)	0,73	0,49
Grecia	Indice greco dei pesci di lago (GLFI — Greek Lake Fish Index)	0,80	0,60
Italia	Indice ittico per i laghi (LFI)	0,82	0,64

Categoria di acque

Laghi

Gruppo di intercalibrazione geografico

Fiumi continentali orientali

Elemento di qualità biologica

Fauna ittica

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei metodi di classificazione nazionali

Paese	Metodi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Bulgaria	Metodo bulgaro basato sulla fauna ittica per la classificazione ecologica e il monitoraggio dei laghi	0,76	0,52

Categoria di acque

Acque costiere

Gruppo di intercalibrazione geografico

Mar Baltico

Elemento di qualità biologica

Fitoplancton

Fitoplancton: parametro indicativo del parametro biomassa (clorofilla-a)

Risultati: rapporti di qualità ecologica e valori dei parametri


Paese e tipo	Rapporti di qualità ecologica		Valori (µg/l)	
	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
<i>BC2 (inclusi i tipi nazionali tedeschi B1, B2a, B2b)</i>				
Germania (B1)	0,91	0,67	9,30	12,70
Germania (B2a)	0,89	0,67	1,80	2,40
Germania (B2b)	0,93	0,67	1,40	1,95

Elemento di qualità biologica

Macroalghe e angiosperme

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali

Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
<i>BC2</i>			
Germania	PHYBIBCO — indice fitobentonico per le acque costiere interne del Baltico	0,80	0,60
<i>BC1</i>			
Finlandia	Limite di profondità Fucus (macroalghe)	0,90	0,74
Svezia	MSMDI (macroalghe e angiosperme)	0,60	0,40
<i>BC6</i>			
Danimarca	Limite di profondità dell'alga marina <i>Zostera marina</i> (angiosperme)	0,90	0,74
Svezia	MSMDI (macroalghe e angiosperme)	0,60	0,40
<i>BC7</i>			
Germania	Balcosis — sistema di analisi della popolazione di alghe del Baltico (macroalghe e angiosperme)	0,80	0,60



Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Polonia	Indice di valutazione della qualità basato sulle macrofite (MQAI, Macrophyte Quality Assessment Index)	0,90	0,70

BC8

Germania	Balcosis — sistema di analisi della popolazione di alghe del Baltico (macroalghe e angiosperme)	0,80	0,60
----------	---	------	------

Risultati: rapporti di qualità ecologica e valori del parametro indicativo di abbondanza (limite di profondità dell'alga marina *Zostera marina* (angiosperma)]

Paese e tipo	Rapporti di qualità ecologica		Valori/intervalli parametrici — Limite di profondità (m) — alga marina <i>Zostera marina</i>	
	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Danimarca Costa aperta	0,90	0,74	8,5	7

BC8

Danimarca Costa aperta	0,90	0,74	8,5	7
---------------------------	------	------	-----	---

Elemento di qualità biologica

Macroinvertebrati bentonici

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali

Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
BC2			
Germania	MarBIT — Marine Biotic Index Tool	0,80	0,60
BC4			
Estonia	ZKI — Indice estone della fauna macrozoobentonica delle acque costiere	0,39	0,24
Lettonia	Indice di qualità bentonica (BQI, Benthic Quality Index)	0,88	0,75



Categoria di acque Acque costiere

Gruppo di intercalibrazione geografico Atlantico nord-orientale

Elemento di qualità biologica Fitoplancton

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali

Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
NEA 7			
Regno Unito	Strumento di valutazione del fitoplancton	0,80	0,60

Fitoplancton: parametro indicativo del parametro biomassa (clorofilla-a)

Risultati: rapporti di qualità ecologica e valori dei parametri

I valori dei parametri sono espressi in µg/l come 90° percentile calcolato nel corso della stagione di fioritura definita in un arco di sei anni.

Paese e tipo	Rapporti di qualità ecologica		Valori (µg/l)	
	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
NEA 1/26d				
Danimarca	0,66	0,50	3,00	4,00
NEA 5				
Germania	0,67	0,44	5,00	7,50
NEA 7				
Norvegia	0,67	0,33	2,50	5,00
Regno Unito (prossimità della costa/Mare del Nord)	0,67	0,33	10,00	15,00
Regno Unito (Atlantico)	0,67	0,33	5,00	10,00



Elemento di qualità biologica Macroalghe e angiosperme

Sub-elemento di qualità biologica Macroalghe

Macroalghe intertidali o subtidali su fondo roccioso

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali

Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Tipo NEA 5			
Germania	Indice fitobentonico per Helgoland (HPI, Helgoland Phyto-benthic Index)	0,80	0,60

Elemento di qualità biologica Macroalghe e angiosperme

Sub-elemento di qualità biologica Macroalghe

Macroalghe intertidali che fioriscono su fondo molle, indicativo di abbondanza

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali

Paese	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
NEA 3/4			
Germania	OMAI — macroalghe opportuniste-copertura/superficie su fondi mobili intertidali nelle acque costiere	0,80	0,60


Elemento di qualità biologica Macroalghe e angiosperme

Sub-elemento di qualità biologica Angiosperme

Flora delle lagune

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali

Paese	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Germania	EM — Valutazione della vegetazione delle zone salmastre nelle acque costiere e di transizione	0,80	0,60



Paese	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Irlanda	Strumento di valutazione delle angiosperme delle zone salmastre per l'Irlanda (SMAATIE, Saltmarsh Angiosperm Assessment Tool for Ireland)	0,80	0,60
Paesi Bassi	TSM — standard di misurazione della direttiva quadro sulle acque per i tipi di acque naturali: zone salmastre tidali	0,80	0,60
Regno Unito	SM — UK Saltmarsh Tool (strumento di valutazione delle zone salmastre del Regno Unito)	0,80	0,60

Elemento di qualità biologica

Macroalghe e angiosperme

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali


Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Tipo NEA 8b			
Svezia	MSMDI (macroalghe e angiosperme)	0,80	0,60
Danimarca	Limite di profondità dell'alga marina <i>Zostera marina</i> (angiosperme)	0,90	0,74

Elemento di qualità biologica

Macroinvertebrati bentonici

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali

Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Tipo NEA 1/26			
Portogallo	Strumento di valutazione delle coste rocciose (RAT)	0,800	0,600
Spagna	BO2 A — indice bentonico dei policheti/degli anfipodi opportunisti	0,83	0,50



Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
<i>Tipo NEA 5*</i>			
Germania	MarBIT — Marine Biotic Index Tool	0,80	0,60

Categoria di acque Acque costiere

Gruppo di intercalibrazione geografico Mar Mediterraneo

Elemento di qualità biologica Fitoplancton


Fitoplancton: parametro indicativo del parametro biomassa (clorofilla-a)

Risultati: rapporti di qualità ecologica e valori dei parametri

I valori dei parametri sono espressi in µg/l di clorofilla-a, per il 90° percentile calcolato sull'arco di un anno per un periodo di almeno cinque anni.

Paese e tipo	Rapporti di qualità ecologica		Valori (µg/l)	
	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
<i>Tipo I</i>				
Francia	0,670	0,330	4,925	10,000
Italia	0,850	0,620	5,600	14,100
<i>Tipo II A Tirreno</i>				
Italia	0,84	0,62	1,17	2,90
<i>Tipo III W Adriatico</i>				
Italia				1,7 (*)
<i>Tipo III W Tirreno</i>				
Italia				1,17 (*)

(*) I valori non sono delimitazioni nazionali ma valori di soglia



Elemento di qualità biologica Macroalghe e angiosperme

Sub-elemento di qualità biologica Angiosperme

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali

Paese	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Grecia	CymoSkew	0,75	0,5

Categoria di acque Acque di transizione

Gruppo di intercalibrazione geografico Atlantico nord-orientale

Elemento di qualità biologica Fitoplancton

Fitoplancton: parametro indicativo del parametro biomassa (clorofilla-a)

Risultati: rapporti di qualità ecologica e valori dei parametri

I valori dei parametri sono espressi in µg/l come 90° percentile calcolato nel corso della stagione di fioritura definita

Paese	Rapporti di qualità ecologica		Valori (µg/l)	
	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente	Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Belgio	1,00	0,60	100	200


Elemento di qualità biologica Macroalghe e angiosperme

Sub-elemento di qualità biologica Angiosperme

Flora delle lagune

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali

Paese	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Belgio	Indice di qualità delle paludi tidali (TMQI, Tidal Marsh Quality Index)	0,85	0,75
Germania	EM — Valutazione della vegetazione delle zone salmastre nelle acque costiere e di transizione	0,80	0,60



Paese	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Irlanda	Strumento di valutazione delle angiosperme delle zone salmastre per l'Irlanda (SMAATIE — Saltmarsh Angiosperm Assessment Tool for Ireland)	0,80	0,60
Paesi Bassi	TSM — standard di misurazione della direttiva quadro sulle acque per i tipi di acque naturali: zone salmastre tidali	0,80	0,60

Elemento di qualità biologica Macroalghe e angiosperme

Sub-elemento di qualità biologica Angiosperme

Fanerogame marine

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali

Paese	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Spagna — Cantabria	Indice di qualità delle angiosperme (AQI — Angiosperms Quality Index)	0,850	0,700

Elemento di qualità biologica Macroinvertebrati bentonici

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali

Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Belgio	Indice di qualità dell'ecosistema bentonico (BEQI — Benthic Ecosystem Quality Index)	0,75	0,5

Sottotipo D

Germania	AeTV — Aestuar Type Verfahren	0,80	0,60
Irlanda	Indice di qualità infauna (IQI, Infaunal Quality Index)	0,75	0,64
Spagna	TasBEM — indice multimetrico bentonico sufficiente sul piano tassonomico	0,79	0,66
Regno Unito	Indice di qualità infauna (IQI, Infaunal Quality Index)	0,75	0,64



Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
<i>Sottotipo E</i>			
Germania	AeTV — Aestuar Type Verfahren	0,80	0,60
Germania	M-AMBI	0,85	0,70
Irlanda	Indice di qualità infauna (IQI, Infaunal Quality Index)	0,75	0,64
Spagna	TasBEM — indice multimetrico bentonico sufficiente sul piano tassonomico	0,79	0,66
Regno Unito	Indice di qualità infauna (IQI, Infaunal Quality Index)	0,75	0,64

Sottotipo F

Irlanda	Indice di qualità infauna (IQI, Infaunal Quality Index)	0,75	0,64
Spagna	TasBEM — indice multimetrico bentonico sufficiente sul piano tassonomico	0,79	0,66
Regno Unito	Indice di qualità infauna (IQI, Infaunal Quality Index)	0,75	0,64

Categoria di acque

Acque di transizione

Gruppo di intercalibrazione geografico


Mar Mediterraneo

Elemento di qualità biologica

Fitoplancton

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali

Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
<i>Lagune costiere oligoaline e mesoaline</i>			
Spagna (isole Baleari)	FITOHMIB	0,93	0,73
<i>Estuari</i>			
Spagna (costa meridionale)	TWif — indice del fitoplancton per le acque di transizione	0,50	0,36



Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Croazia	Indice multimetrico del fitoplancton (MPI, Multimetric Phytoplankton Index)	0,80	0,60

Elemento di qualità biologica

Macroinvertebrati bentonici

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali

Paese e tipo	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente

Lagune costiere — oligoaline, mesoaline e polialine

Spagna (isole Baleari)	INVHMIB	0,93	0,73
<i>Lagune costiere — oligoaline</i>			
Spagna (costa nordorientale)	QAELS	0,86	0,58

Lagune costiere — mesoaline

Spagna (costa nordorientale)	QAELS	0,72	0,62
------------------------------	-------	------	------

Estuari


Spagna (senza cuneo salino — costa meridionale)	BO2 A	0,87	0,45
Spagna (con cuneo salino — costa meridionale)	BO2 A	0,87	0,52

Elemento di qualità biologica

Fauna ittica

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali

Paese	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Italia	Bioindicatore degli habitat dei pesci (HFBI, Habitat Fish Bio-Indicator)	0,94	0,55
Croazia	Indice modificato dei pesci degli estuari (M-EFI, Modified Estuarine Fish Index)	0,80	0,60



Categoria di acque Acque di transizione

Gruppo di intercalibrazione geografico Mar Nero

Elemento di qualità biologica Fitoplancton

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali


Paese	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Romania	Indice biologico integrato (IBI, Integrated Biological Index)	0,70	0,42

Elemento di qualità biologica Macroinvertebrati bentonici

Risultati: rapporti di qualità ecologica dei sistemi di classificazione nazionali

Paese	Sistemi di classificazione nazionali	Rapporti di qualità ecologica	
		Delimitazione elevato-buono	Delimitazione buono-sufficiente
Romania	M-AMBI(n) — Multivariate AZTIs Marine Biotic Index Normalized (indice biotico marino normalizzato)	0,90	0,68

18CE0768



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/230 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2018

che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Monor, Monori» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,


considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Monor, Monori» presentata dall'Ungheria è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la denominazione «Monor, Monori» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Monor, Monori» (DOP) è protetta.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU C 329 del 30.9.2017, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE0769



REGOLAMENTO (UE) 2018/231 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 26 gennaio 2018
sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione (BCE/2018/2)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea ⁽²⁾,

considerando quanto segue:


- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che, ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2533/98 deriva che i fondi pensione (FP) rientrano tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e nell'ambito delle statistiche monetarie e finanziarie. L'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito delle categorie di operatori soggetti ad obblighi di segnalazione e le conferisce il potere di esentare parzialmente o totalmente determinate classi di soggetti dichiaranti dagli obblighi di segnalazione statistica.
- (2) La finalità dell'imposizione di obblighi di segnalazione statistica nei confronti degli FP è quella di fornire alla BCE statistiche adeguate sulle attività finanziarie del sottosettore degli FP negli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, gli «Stati membri dell'area dell'euro») considerati come un unico territorio economico. La raccolta di informazioni statistiche sugli FP è necessaria per soddisfare il fabbisogno analitico normale e ad hoc, per sostenere la BCE nell'esercizio dell'analisi monetaria e finanziaria, e per il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario.
- (3) Alle BCN dovrebbe essere conferita la facoltà di raccogliere e verificare le informazioni necessarie sugli FP che rientrano tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito di un più ampio quadro di segnalazioni statistiche, purché l'adempimento degli obblighi statistici previsti dalla BCE non ne risulti pregiudicato. In tali casi è opportuno garantire trasparenza informando i soggetti dichiaranti dei diversi fini statistici per i quali i dati sono raccolti. Al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione per gli FP, alle BCN dovrebbe essere data la facoltà di combinare gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento con quelli imposti ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) ⁽³⁾.
- (4) Inoltre, al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione per gli FP, le BCN dovrebbero avere il potere di raccogliere le informazioni necessarie sugli FP attraverso l'autorità nazionale competente (ANC) interessata che già raccoglie i dati sugli FP, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale.
- (5) Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (di seguito, il «SEC 2010») istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ richiede che le attività e le passività delle unità istituzionali siano segnalate nel paese di residenza.
- (6) Alla raccolta di informazioni statistiche ai sensi del presente regolamento si applicano le norme per la protezione e l'utilizzo di informazioni statistiche riservate stabilite nell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98.

⁽¹⁾ GUL 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ Parere espresso in data 26 settembre 2017.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GUL 305 dell'1.11.2012, pag. 6).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GUL 174 del 26.6.2013, pag. 1).



- (7) Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati conformemente all'articolo 34.1 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC») non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito, gli «Stati membri non appartenenti all'area dell'euro»), l'articolo 5 dello statuto del SEBC si applica sia agli Stati membri dell'area dell'euro sia a quelli non appartenenti all'area dell'euro. L'articolo 5 dello statuto del SEBC, unitamente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, implica un obbligo di predisporre ed attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro reputano idonee al fine di provvedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e ad approntare tempestivamente, in campo statistico, i preparativi necessari a divenire Stati membri dell'area dell'euro.
- (8) Sebbene il presente regolamento sia principalmente rivolto agli FP, informazioni complete sulle attività degli FP potrebbero non essere nella diretta disponibilità degli FP e dunque la BCN competente può includere i gestori dei fondi pensione tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione.
- (9) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo ai soggetti dichiaranti qualora essi non adempiano agli obblighi derivanti da regolamenti e decisioni della BCE.
- (10) Entro il 2022, il Consiglio direttivo dovrebbe valutare meriti e benefici: a) di una riduzione dei termini per la trasmissione dei dati sulle attività da parte dei soggetti dichiaranti a cinque settimane dalla fine del trimestre al quale i dati si riferiscono; e (b) di una estensione dell'ambito degli obblighi di segnalazione statistica per includere la segnalazione dei singoli prestiti da parte degli FP, tenendo conto di un aumento della significatività economica dei prestiti da parte di questo settore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1. per «fondo pensione (FP)» (sottosectore S.129 del SEC 2010) si intende una società o quasi-società finanziaria che svolge come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). Un fondo pensione, come un sistema di assicurazione sociale, fornisce reddito ai pensionati e può fornire prestazioni in caso di morte o di invalidità.

Non sono compresi nella definizione:


- a) i fondi di investimento (FI) di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) ⁽¹⁾;
- b) le società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) ⁽²⁾;
- c) le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) ⁽³⁾;
- d) le imprese di assicurazione (IA) di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50) ⁽⁴⁾;
- e) i fondi pensione non autonomi, che non sono unità istituzionali e rimangono parte dell'unità istituzionale che li istituisce;
- f) enti di previdenza e assistenza sociale di cui al paragrafo 2.117 del SEC 2010.
2. il termine «soggetti dichiaranti» ha il significato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98;

⁽¹⁾ Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GUL 297 del 7.11.2013, pag. 73).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GUL 297 del 7.11.2013, pag. 107).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GUL 297 del 7.11.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GUL 366 del 20.12.2014, pag. 36).



3. il termine «residente» ha il significato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98. Ai fini del presente regolamento, se una persona giuridica è priva di dimensione fisica, si considera residente nel territorio economico ai sensi della cui normativa è registrata. Se il soggetto è privo di personalità giuridica, si considera residente nel paese il cui sistema giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto;
4. per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell'area dell'euro in cui l'FP e/o il gestore del fondo pensione è residente;
5. per «ANC di riferimento» si intende la ACN dello Stato membro dell'area dell'euro in cui l'FP e/o il gestore del fondo pensione è residente;
6. il termine «gestore del fondo pensione» ha il medesimo significato di cui al paragrafo 5.185 del SEC 2010;
7. per «dati titolo per titolo» si intendono i dati disaggregati per singoli titoli;
8. per «dati voce per voce» si intendono i dati disaggregati per singole attività e passività;
9. per «dati su base aggregata» si intendono i dati non disaggregati per singole attività e passività;
10. per «operazione finanziaria» si intende un'operazione che deriva dalla creazione, liquidazione o mutamento della proprietà delle attività o passività finanziarie, come descritto nella parte 5 dell'allegato II;
11. per «aggiustamenti da rivalutazione» si intendono le variazioni nella valutazione di attività e passività che derivano da variazioni nel prezzo di attività e passività e/o l'effetto dei tassi di cambio sui valori, espressi in euro, di attività e passività denominate in valuta estera come descritto nella parte 5 dell'allegato II.

Articolo 2


Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione consistono negli FP residenti negli Stati membri dell'area dell'euro.
2. Gli FP compresi fra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono soggetti a obblighi di segnalazione statistica integrale, a meno che non siano applicabili deroghe ai sensi dell'articolo 7.
3. Fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 1, ai fini della raccolta di informazioni sulle attività e le passività degli FP conformemente alla parte 3 dell'allegato I, la BCN competente può decidere che gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione includano singoli gestori di fondi residenti nel loro Stato membro. In tali casi, la BCN può garantire una deroga ad un FP collegato al gestore del fondo pensione incluso tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione a condizione che le informazioni statistiche richieste in conformità alla parte 3 dell'allegato I siano raccolte dal rispettivo gestore del fondo pensione o dalle altre fonti disponibili. Le BCN verificano per tempo il rispetto di tale condizione al fine di accordare o revocare, se del caso, eventuali deroghe con decorrenza dall'inizio dell'anno civile successivo, di concerto con la BCE.

Articolo 3

Elenco degli FP a fini statistici

1. Il Comitato esecutivo della BCE stila e aggiorna, a fini statistici, un elenco degli FP e dei gestori dei fondi pensione che fanno parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento. L'elenco può essere basato su elenchi di FP attualmente stilati da autorità nazionali, ove tali liste siano disponibili, integrate da altri FP e gestori di fondi pensione che rientrano nella definizione di FP e gestore del fondo pensione di cui all'articolo 1.
2. Le BCN e la BCE assicurano che tale elenco e i relativi aggiornamenti siano accessibili secondo modalità appropriate, compresi mezzi elettronici, Internet o, su richiesta dei soggetti dichiaranti interessati, supporti cartacei.
3. Qualora la più recente versione elettronica disponibile dell'elenco di cui al paragrafo 2 non sia corretta, la BCE si astiene dall'imporre sanzioni al soggetto dichiarante che non abbia correttamente ottemperato ai propri obblighi di segnalazione statistica avendo fatto affidamento, in buona fede, sull'elenco errato.



Articolo 4

Obblighi di segnalazione statistica

1. I soggetti dichiaranti forniscono alla BCN competente, direttamente o tramite l'ANC di riferimento secondo meccanismi di cooperazione a livello locale e in conformità agli allegati I e II:
 - a) su base trimestrale, le consistenze di fine trimestre sulle attività degli FP e, se del caso, in linea con l'articolo 5, gli aggiustamenti da rivalutazione o le operazioni finanziarie relative alle attività trimestrali;
 - b) su base annuale, le consistenze di fine anno sulle passività degli FP come minimo e, se del caso, in linea con l'articolo 5, gli aggiustamenti da rivalutazione o le operazioni finanziarie relative alle passività annuali;
 - c) su base annuale, i dati di fine anno relativi al numero degli iscritti ai sistemi pensionistici disaggregati per iscritti attivi, iscritti con pensione differita e pensionati.
2. Le BCN ricavano stime trimestrali per le passività degli FP sulla base dei dati forniti su base annuale dai soggetti dichiaranti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
3. Le BCN informano i soggetti dichiaranti dei diversi scopi per i quali sono raccolti i loro dati.
4. Al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione per gli FP, le BCN dovrebbero avere la facoltà di combinare gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento con quelli imposti ai sensi dal regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).
5. Laddove la BCN competente non abbia deciso di includere un gestore del fondo pensione tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, il rispettivo gestore del fondo pensione che detiene i dati che devono essere segnalati ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), fornisce tali dati all'FP tempestivamente per consentire all'FP di adempiere ai suoi obblighi di segnalazione conformemente all'articolo 8. Se l'FP non ottempera ai propri obblighi di segnalazione statistica a causa della mancata comunicazione dei dati da parte del gestore del fondo all'FP, la BCN deve decidere di includere il gestore del fondo pensione tra gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 5

Aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie


1. Le informazioni relative ad aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie sono ottenute con le modalità di seguito indicate:
 - a) I soggetti dichiaranti segnalano aggiustamenti da rivalutazione o operazioni finanziarie, in conformità alle istruzioni impartite dalla BCN competente, per le informazioni segnalate su base aggregata.
 - b) le BCN effettuano un calcolo approssimativo del valore delle operazioni in titoli dalle informazioni titolo per titolo oppure raccolgono direttamente i dati su tali operazioni dai soggetti dichiaranti titolo per titolo. Nella raccolta di dati voce per voce, le BCN possono anche seguire un metodo analogo per attività diverse dai titoli.
 - c) Nel caso di diritti pensionistici riconosciuti dagli FP, le approssimazioni del valore delle operazioni finanziarie sono ricavate:
 - i) dai soggetti dichiaranti, in conformità agli orientamenti della BCN competente basati sulle migliori pratiche comuni stabilite a livello dell'area dell'euro; ovvero
 - ii) dalla BCN competente sulla base dei dati forniti dagli FP.
2. Ulteriori orientamenti relativi alla compilazione degli aggiustamenti da rivalutazione e delle operazioni finanziarie sono inseriti all'allegato II.

Articolo 6

Norme contabili

1. Salvo che sia diversamente stabilito nel presente regolamento, le norme contabili osservate dagli FP ai fini delle segnalazioni ai sensi del presente regolamento sono quelle dettate dalla pertinente normativa nazionale di attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o da qualunque altro standard nazionale o internazionale cui gli FP sono tenuti a conformarsi sulla base delle istruzioni impartite dalle BCN.

(1) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).



2. Sono detratte dal valore capitale in essere dei prestiti e segnalate separatamente le cancellazioni totali e parziali determinate dalle pertinenti prassi contabili.
3. Fatte salve le prassi contabili e gli accordi di compensazione in vigore negli Stati membri dell'area dell'euro, tutte le attività e passività finanziarie sono segnalate su base lorda a fini statistici.

Articolo 7

Deroghe

1. Agli FP di piccole dimensioni possono essere concesse deroghe come di seguito indicato:
 - a) Le BCN possono accordare deroghe agli FP di dimensioni più piccole in termini di attività totali, a condizione che gli FP che contribuiscono al bilancio trimestrale aggregato rappresentino una quota di almeno l'85 % delle attività totali degli FP residenti nel relativo Stato membro dell'area dell'euro.
 - b) Fatto salvo l'articolo 13, le BCN possono accordare deroghe agli FP di dimensioni più piccole laddove le attività totali aggregate per trimestre dell'FP siano inferiori a 25 milioni di EUR o il numero dei suoi iscritti sia inferiore a 100, sulla base dell'ultimo invio di dati annuali o, per la prima segnalazione, dei dati segnalati per il 2018 nella disponibilità della competente BCN o ANC. La BCN competente garantisce che gli FP che contribuiscono al bilancio trimestrale aggregato rappresentino una quota di almeno l'80 % delle attività totali degli FP residenti nel relativo Stato membro dell'area dell'euro.
 - c) Un FP cui è concessa una deroga ai sensi delle lettere a) o b) agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 4 adempie in ogni caso agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), su base annuale, a condizione che gli FP che contribuiscono al bilancio annuale aggregato rappresentino una quota di almeno il 95 % delle attività totali degli FP residenti nel relativo Stato membro dell'area dell'euro.
 - d) Un FP cui è concessa una deroga ai sensi delle lettere a) e b) segnala, come minimo, le attività totali disaggregate per titoli di debito, partecipazioni/quote di fondi di investimento ed altri conti attivi/passivi su base annuale.
 - e) Le BCN verificano il rispetto delle condizioni dettate ai punti da a) a c) con cadenza annuale e in modo tempestivo al fine di accordare o revocare, se del caso, eventuali deroghe con decorrenza dall'inizio del secondo anno civile successivo.
2. Gli FP hanno la facoltà di rinunciare a far uso di una deroga e di ottemperare invece in maniera integrale agli obblighi di segnalazione statistica completa di cui all'articolo 4. Se un FP esercita tale facoltà, potrà avvalersi successivamente della deroga previo consenso della BCN interessata.

Articolo 8


Tempestività

1. I soggetti dichiaranti trasmettono alla BCN competente o all'ANC di riferimento o a entrambe, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, i dati trimestrali richiesti, non oltre dieci settimane dopo la fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. Tale termine è anticipato di una settimana ogni anno e sarà di sette settimane nel 2022.
2. I soggetti dichiaranti trasmettono alla BCN competente o all'ANC di riferimento o a entrambe, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, i dati annuali richiesti, non oltre venti settimane dopo la fine dell'anno a cui i dati si riferiscono. Tale termine è anticipato di due settimane ogni anno e sarà di quattordici settimane nel 2022.

Articolo 9

Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione

1. I soggetti dichiaranti adempiono agli obblighi di segnalazione statistica a cui sono tenuti nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, di cui all'allegato III.
2. Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione. Le BCN assicurano che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e permettano un'accurata verifica di conformità ai requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all'allegato III.



*Articolo 10***Fusioni, scissioni e riorganizzazioni**

In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, ogni soggetto dichiarante interessato, una volta che l'intenzione di realizzare tali operazioni sia divenuta di pubblico dominio e in ragionevole anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informa la BCN competente, direttamente o tramite l'ANC di riferimento, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, delle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.

*Articolo 11***Verifica e raccolta obbligatoria**

Le BCN esercitano il diritto di verificare o raccogliere in modo coattivo le informazioni che i soggetti dichiaranti sono tenuti a fornire in conformità al presente regolamento, salvo il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un ente incluso tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e di revisione definiti nell'allegato III.

*Articolo 12***Prima segnalazione**

1. Le prime segnalazioni hanno inizio con i dati trimestrali sulle attività relativi al terzo trimestre 2019 e con i dati annuali sulle passività e sugli iscritti relativi al 2019. Tali dati sono segnalati in conformità all'articolo 8.
2. Gli FP di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e d) segnalano i dati annuali sulle attività in conformità con tali disposizioni per il 2018 entro la fine del 2019.
3. Al fine di ricavare stime trimestrali per le passività degli FP conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, per il 2019, le BCN utilizzano i dati annuali sulle passività nella disponibilità della BCN competente o dell'ANC di riferimento.

*Articolo 13***Disposizioni transitorie**

Qualora una BCN accordi una deroga ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), la BCN competente assicura che gli FP che contribuiscono al bilancio trimestrale aggregato rappresentino una quota pari almeno al 75 % delle attività totali degli FP residenti nello Stato membro dell'area dell'euro interessato per la prima segnalazione e fino alla data entro la quale i soggetti dichiaranti devono trasmettere i dati trimestrali e annuali per il 2022 ai sensi dell'articolo 8.

*Articolo 14***Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 gennaio 2018.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI



ALLEGATO I

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA

PARTE 1

Obblighi di segnalazione statistica generali

1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione devono fornire, su base trimestrale, le seguenti informazioni statistiche.
 - a) dati titolo per titolo, per titoli muniti di codice ISIN;
 - b) dati su titoli privi di codice ISIN titolo per titolo o su base aggregata, disaggregati per categorie di strumento/scadenza e controparti;
 - c) dati sulle attività diverse dai titoli, voce per voce o su base aggregata, disaggregati per categorie di strumento/scadenza e controparti.
2. I dati aggregati devono essere forniti in termini di consistenze e, in conformità alle istruzioni impartite dalla banca centrale nazionale (BCN) competente, in termini di: a) rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio; ovvero b) operazioni finanziarie.
3. In aggiunta, i fondi pensione (FP) residenti in uno Stato membro dell'area dell'euro devono fornire, su base annuale, dati sulle passività come specificati nell'allegato II.
4. I dati da fornire titolo per titolo alla BCN competente sono specificati nella tabella 2.1. per i titoli muniti di codice ISIN e nella tabella 2.2. per i titoli che ne sono privi. Gli obblighi di segnalazione statistica aggregata trimestrale relativi alle consistenze e alle rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi cambio o a operazioni finanziarie sono specificate nelle tabelle 1a e 1c. Gli obblighi di segnalazione statistica aggregata annuale relativi alle consistenze e alle rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi cambio o a operazioni finanziarie sono specificati nella tabella 1b. I dati annuali da fornire relativi al numero degli iscritti ai sistemi pensionistici sono specificati nella tabella 3.

PARTE 2

Riserve dei fondi pensione

1. Per quanto concerne le riserve dei fondi pensione, in relazione agli obblighi di segnalazione annuale di seguito elencati, ove i dati non possano essere direttamente rilevati, i soggetti dichiaranti effettuano un calcolo approssimativo in conformità agli orientamenti adottati dalla BCN competente, sulla base delle migliori pratiche che possano essere definite a livello dell'area dell'euro:
 - i diritti pensionistici disaggregati per sistemi a contribuzione definita e di sistemi a prestazioni definite;
 - aggiustamenti da rivalutazione (inclusi aggiustamenti da tasso di cambio) o operazioni finanziarie per tutte le disaggregazioni richieste, come evidenziato nella tabella 1b.
2. Le BCN ricaveranno stime trimestrali sulla base dei dati forniti su base annuale dai soggetti dichiaranti.



PARTE 3
Tabelle di segnalazione


Tabella 1a

ATTIVITÀ

Consistenze e aggiustamenti da rivalutazione (inclusi aggiustamenti da tasso di cambio) o operazioni finanziarie

Dati da fornirsi obbligatoriamente su base trimestrale

	Residenti nazionali/residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali (totale)										Resto del mondo (totale)
	Totale	IFM (S.121 + 122)	Non-IFM - Totale							Totale	
			Amministrazioni pubbliche (S.13)	Fondi di investimento non FCM (S.124)	Altri intermediari finanziari (S.125), ausiliari finanziari (S.126), prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127)	Imprese di assicurazione (S.128)	Fondi pensione (S.129)	Società non finanziarie (S.11)	Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)		
ATTIVITÀ (totale)											
1 Biglietti, monete e depositi (SEC 2010: F.21, F.22 e F.29) di cui depositi trasferibili (SEC 2010: F.22)											
2 Titoli di credito (SEC 2010: F.3) fino a 1 anno oltre a 1 anno e fino a 2 anni oltre 2 anni											
3 Prestiti (SEC 2010: F.4) fino a 1 anno oltre a 1 anno e fino a 5 anni oltre 5 anni											
4 Azioni e altre partecipazioni (SEC 2010: F.51) di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511)											



	Residenti nazionali/residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali (totale)										Resto del mondo (totale)
	Non-IFM - Totale										
	IFM (S.121 + 122)	Amministrazioni pubbliche (S.13)	Totale	Fondi di investimento non FCM (S.124)	Altri intermediari finanziari (S.125), ausiliari finanziari (S.126), prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127)	Imprese di assicurazione (S.128)	Fondi pensione (S.129)	Società non finanziarie (S.11)	Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)		
Totale											
di cui azioni non quotate (SEC 2010: F.512)											
di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519)											
5 Quote/partecipazioni in fondi di investimento (SEC 2010: F.52)											
Quote o partecipazioni in FCM (SEC 2010: F.521)											
Quote e partecipazioni relative a soggetti diversi dai FCM (SEC 2010: F.522)											
di cui fondi obbligazionari											
di cui fondi azionari											
di cui fondi misti											
di cui fondi immobiliari											
di cui hedge fund											
di cui altri fondi											
6 Riserve dei fondi pensione (SEC 2010: F. 6)											
di cui diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi (SEC 2010: F.64)											
di cui importi recuperabili da contratti di riassicurazione (F.61)											
7 Strumenti finanziari derivati (SEC 2010: F.7)											
8 Altri conti attivi e passivi (SEC 2010: F.8)											
9 Attività non finanziarie											





Tabella 1b

PASSIVITÀ

Consistenze e aggiustamenti da rivalutazione (inclusi aggiustamenti da tasso di cambio) o operazioni finanziarie

Dati da fornirsi obbligatoriamente su base annuale (1)

	Residenti nazionali/residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali (totale)										Resto del mondo (totale)
	Totale	IFM (S.121 + 1.22)	Non-IFM - Totale							Totale	
			Amministrazioni pubbliche (S.13)	Fondi di investimento non FCM (S.124)	Altri intermediari finanziari (S.125), ausiliari finanziari (S.126), istituzioni finanziarie captive e prestatori di fondi (S.127)	Imprese di assicurazione (S.128)	Fondi pensione (S.129)	Società non finanziarie (S.11)	Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (2)		
PASSIVITÀ (totale)											
10	Prestiti ricevuti (SEC 2010: F.4)										
	Fino a 1 anno										
	Oltre 1 anno e fino a 5 anni										
	Oltre 5 anni										
11	Titoli di debito emessi (SEC 2010: F.3)										
12	Azioni e altre partecipazioni (SEC 2010: F.5, F.519)										
13.	Riserve tecniche (SEC 2010: F.6) (3)										
13.1	Diritto pensionistico (SEC 2010: F.63)										
	di cui sistemi a contribuzione definita										
	di cui sistemi a prestazioni definite (3)										
13.2	Diritto dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi (SEC 2010: F.64)										
13.3	Diritto a prestazioni non pensionistiche (SEC 2010: F.65)										



Totale	Residenti nazionali/residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali (totale)										Resto del mondo (totale)
	Non-IFM - Totale										
	Altri residenti										
	IFM (S.121 + 1.22)	Amministrazioni pubbliche (S.1.3)	Totale	Fondi di investimento non FCM (S.1.2.4)	Altri intermediari finanziari (S.1.25), ausiliari finanziari (S.1.26), istituzioni finanziarie captive e prestatori di fondi (S.1.27)	Imprese di assicurazione (S.1.28)	Fondi pensione (S.1.29)	Società non finanziarie (S.1.1)	Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.1.4 + S.1.5) (*)		
14 Strumenti finanziari derivati (SEC 2010: F.71)											
15 Altri conti attivi e passivi (SEC 2010: F.8)											
16 Patrimonio netto (ESA 2010: B.90)											

(*) Stime trimestrali che devono essere fornite dalle BCN
 (†) Le riserve tecniche totali possono includere le riserve tecniche di assicurazione sulla vita
 (‡) Sistemi figurativi a contribuzione definita e sistemi ibridi sono classificati come sistemi a prestazione definita
 (¶) Diritti rilevanti solo per le famiglie (S.1.4)

Tabella 1c


DISAGGREGAZIONE PER PAESE

Consistenze e aggiustamenti da rivalutazione (inclusi aggiustamenti da tasso di cambio) o operazioni finanziarie

Dati sulle attività da fornirsi obbligatoriamente su base trimestrale e dati sulle passività da fornirsi obbligatoriamente su base annuale (1)

ATTIVITÀ (totale)	Altri residenti nell'area dell'euro (ad eccezione dei nazionali)																			
	BE	DE	EE	IE	EL	ES	FR	IT	CY	LV	LT	LU	MT	NL	AT	PT	SI	SK	FI	
Biglietti, monete e depositi																				
Titoli di debito (SEC 2010: F.3)																				
emessi da IFM																				
fino a 1 anno																				
oltre un anno																				


(1) Stime trimestrali che devono essere fornite dalle BCN.



	Altri residenti nell'area dell'euro (ad eccezione dei nazionali)																			
	BE	DE	EE	IE	EL	ES	FR	IT	CY	LV	LT	LU	MT	NL	AT	PT	SI	SK	FI	
emessi da istituzioni diverse dalle IFM																				
Amministrazioni pubbliche																				
fino a 1 anno																				
oltre un anno																				
Altri residenti																				
fino a 1 anno																				
oltre un anno																				
Azioni e altre partecipazioni (SEC 2010: F.51)																				
emessi da IFM																				
di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511)																				
di cui azioni non quotate (SEC 2010: F. 512)																				
di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519)																				
emesse da istituzioni diverse dalle IFM																				
Amministrazioni pubbliche																				
di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511)																				
di cui azioni non quotate (SEC 2010: F. 512)																				
di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519)																				
Altri residenti																				
di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511)																				




	Altri residenti nell'area dell'euro (ad eccezione dei nazionali)																			
	BE	DE	EE	IE	EL	ES	FR	IT	CY	LV	LT	LU	MT	NL	AT	PT	SI	SK	FI	
di cui: azioni non quotate (SEC 2010: F. 51.2)																				
di cui: altre partecipazioni (SEC 2010: F.519)																				
Quote/partecipazioni in fondi di investimento (SEC 2010: F.52)																				
PASSIVITÀ (totale)																				
Diritti pensionistici (SEC 2010: F. 63) (*)																				
(*) stime trimestrali che devono essere fornite dalle BCN																				
	Stati membri non partecipanti																			
	BG	CZ	DK	HR	HU	PL	RO	SE	UK											
ATTIVITÀ (totale)																				
Biglietti, monete e depositi																				
Titoli di debito (SEC 2010: F.3)																				
emessi da IFM																				
fino a 1 anno																				
oltre 1 anno																				
emesse da istituzioni diverse dalle IFM																				
Amministrazioni pubbliche																				
fino a 1 anno																				
oltre 1 anno																				
Altri residenti																				
fino a 1 anno																				
oltre 1 anno																				



	Stati membri non partecipanti									
	BG	CZ	DK	HR	HU	PL	RO	SE	UK	
Azioni e altre partecipazioni (SEC 2010: F.51)										
emesse da IFM										
di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511)										
di cui azioni non quotate (SEC 2010: F. 512)										
di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519)										
emesse da istituzioni diverse dalle IFM										
Amministrazioni pubbliche										
di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511)										
di cui azioni non quotate (SEC 2010: F. 512)										
di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519)										
Altri residenti										
di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511)										
di cui azioni non quotate (SEC 2010: F. 512)										
di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519)										
Quote/partecipazioni in fondi di investimento (SEC 2010: F.52)										
PASSIVITÀ (totale)										
Diritti pensionistici (SEC 2010: F.63) ⁽¹⁾										

(1) stime trimestrali che devono essere fornite dalle BCN



	Controparti principali al di fuori dell'UE											
	Brasile	Canada	Cina	Hong Kong	India	Giappone	Russia	Swizzera	USA	istituzioni dell'UE	Altre organizzazioni internazionali	Centri finanziari off-shore (come gruppo)
ATTIVITÀ (totale)												
Biglietti, monete e depositi												
Titoli di debito (SEC 2010: F.3)												
fino a 1 anno												
oltre 1 anno												
Azioni e altre partecipazioni (SEC 2010: F.51)												
di cui azioni quotate (SEC 2010: F.511)												
di cui azioni non quotate (SEC 2010: F.512)												
di cui altre partecipazioni (SEC 2010: F.519)												
Quote/partecipazioni in fondi di investimento (SEC 2010: F.52)												
PASSIVITÀ (totale)												
Diritti pensionistici (SEC 2010: F.63) (*)												

(*) Stime trimestrali che devono essere fornite dalle BCN



Tabella 2

Dati richiesti titolo per titolo

Per ciascun titolo classificato sotto le categorie «strumenti di debito», «azioni» e «quote/partecipazioni in fondi di investimento» (come definiti nell'allegato II della parte 1 alla tabella A) devono essere segnalati i dati per i campi di cui alle tabelle 2.1 e 2.2. Mentre la tabella 2.1. fa riferimento a titoli con codice ISIN, la tabella 2.2 si riferisce a titoli che ne sono privi.

Tabella 2.1: Disponibilità in titoli con codice ISIN

La segnalazione dei dati per campi deve essere effettuata per ciascun titolo in conformità alle seguenti disposizioni:

1. Sono segnalati i dati relativi al campo 1.
2. Se la BCN competente non raccoglie direttamente i dati sulle operazioni titolo per titolo, devono essere segnalati i dati relativi ad almeno due tra i campi 2, 3 e 4 (ossia i campi 2 e 3; 2 e 4 o 3 e 4). Se si raccolgono i dati relativi al campo 3 devono altresì raccogliersi quelli relativi al campo 3b.
3. Se la BCN competente raccoglie direttamente i dati sulle operazioni titolo per titolo, devono altresì segnalarsi i dati relativi ai campi di seguito indicati:
 - a) campo 5; ovvero campi 6 e 7; e
 - b) campo 4; ovvero campi 2 e 3.
4. La BCN competente ha facoltà di richiedere ai soggetti dichiaranti di segnalare i dati relativi ai campi 8, 9, 10 e 11.
5. La BCN competente garantirà che la copertura basata sui dati forniti sia il 95 % dei titoli muniti di codici ISIN ma la BCN non è tenuta ad aumentare gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione per il totale delle attività laddove siano concesse deroghe ai sensi dell'articolo 7.


Campo	Titolo
1	Codice ISIN
2	Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato
3	Prezzo
3b	Base di quotazione
4	Ammontare complessivo al valore di mercato
5	Operazioni finanziarie
6	Titoli acquistati (attività) ovvero emessi (passività)
7	Titoli venduti (attività) ovvero rimborsati (passività)
8	Valuta nella quale il titolo è registrato
9	Altre variazioni di volume al valore nominale
10	Altre variazioni di volume al valore di mercato
11	Investimento di portafoglio o investimento diretto

Tabella 2.2: Dati relativi a disponibilità di titoli privi di codice ISIN

I dati relativi ai campi devono essere segnalati alternativamente: a) per ciascun titolo; ovvero b) aggregando un qualsivoglia numero di titoli come un'unica voce.

Nell'ipotesi a) si applicano le seguenti regole:

1. Sono segnalati i dati relativi ai campi 1, 12, 13, 14, 15 e 17.




2. Se la BCN competente non raccoglie direttamente i dati sulle operazioni titolo per titolo, devono essere segnalati i dati relativi ad almeno due tra i campi 2, 3 e 4 (ossia i campi 2 e 3; 2 e 4 o 3 e 4).
3. Se la BCN competente raccoglie direttamente i dati sulle operazioni titolo per titolo, devono altresì segnalarsi i dati relativi ai campi di seguito indicati:
 - a) campo 5; ovvero campi 6 e 7; e
 - b) campo 4; ovvero campi 2 e 3.
4. Se si raccolgono i dati relativi al campo 3 devono altresì raccogliersi quelli relativi al campo 3b.
5. La BCN competente può altresì richiedere ai soggetti dichiaranti di segnalare i dati relativi ai campi 3b, 8, 9, 10 e 11.

Nell'ipotesi b) si applicano le seguenti regole:

1. Sono segnalati i dati relativi ai campi 4, 12, 13, 14 e 15;
2. Sono segnalati i dati relativi al campo 5 o ai campi 10 e 16;
3. La BCN competente ha facoltà di richiedere ai soggetti dichiaranti di segnalare i dati relativi ai campi 8, 9 e 11.

Campo	Titolo
1	Codice identificativo del titolo
2	Numero di partecipazioni o importo nominale aggregato
3	Prezzo
3b	Base di quotazione
4	Ammontare complessivo al valore di mercato
5	Operazioni finanziarie
6	Titoli acquistati (attività) ovvero emessi (passività)
7	Titoli venduti (attività) ovvero rimborsati (passività)
8	Valuta di registrazione del titolo
9	Altre variazioni di volume al valore nominale
10	Altre variazioni di volume al valore di mercato
11	Investimento di portafoglio o investimento diretto
12	Strumento: — Titoli di debito (F.3) — Azioni ed altre partecipazioni (F.51) — di cui azioni quotate (F.511) — di cui azioni non quotate (F.512) — di cui altre partecipazioni (F.519) — Quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52) — di cui quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (FCM) (F.521) — di cui quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (F.522)



Campo	Titolo
13	Data di emissione e data di scadenza per titoli di debito. Alternativamente, la disaggregazione per scadenza può essere articolata con le seguenti fasce: scadenza originaria fino a un anno, da uno a due anni, oltre due anni e scadenza residua fino a un anno, da uno a due anni, da due a cinque anni, oltre cinque anni.
14	Settore o sottosettore dell'emittente: — Autorità bancarie centrali (S.121) — Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) — Fondi comuni monetari (S.123) — Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124) — Altri intermediari finanziari, ad esclusione di imprese di assicurazione e fondi pensione; ausiliari finanziari; istituzioni finanziarie captive e prestatori di fondi (S.125 + S.126 + S.127); — Imprese di assicurazione (S.128) — Fondi pensione (S.129) — Società non finanziarie (S.11) — Amministrazioni pubbliche (S.13) — Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) ⁽¹⁾
15	Paese dell'emittente
16	Aggiustamenti da rivalutazione
17	Data di frazionamento ⁽²⁾ e rapporto di frazionamento ⁽³⁾

⁽¹⁾ La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente dichiaranti identifichino separatamente i sottosectori «famiglie» (S.14) e «istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie» (S.15).

⁽²⁾ La data di frazionamento è la data in cui si è verificato l'ultimo frazionamento o raggruppamento azionario. I frazionamenti azionari sono operazioni che frazionano le azioni esistenti, così riducendo il prezzo dell'azione e aumentando il numero di azioni disponibili sul mercato nella stessa proporzione. I raggruppamenti azionari aumentano il prezzo dell'azione e riducono il numero di azioni disponibili sul mercato nella stessa proporzione.

⁽³⁾ Il rapporto di frazionamento è calcolato come il numero di azioni dopo il frazionamento diviso per il numero di azioni prima del frazionamento.

Tabella 3

Numero degli iscritti ai sistemi pensionistici
Dati da fornirsi obbligatoriamente su base annuale - Dati di fine anno

	Totale		
	di cui: iscritti attivi	di cui: iscritti con pensione differita	di cui: pensionati
Numero degli iscritti			



ALLEGATO II

DESCRIZIONI

PARTE I

Descrizioni delle categorie di strumenti


1. La presente tabella fornisce una descrizione dettagliata standard delle categorie di strumenti che le banche centrali nazionali (BCN) traspongono in categorie applicabili a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento. Né l'elenco dei singoli strumenti nella tavola né le corrispondenti descrizioni devono intendersi come esaustive. Le descrizioni fanno riferimento al Sistema europeo dei conti disciplinato dal regolamento (UE) n. 549/2013 (di seguito, il «SEC 2010»).
2. Per alcune categorie di strumenti si richiede la disaggregazione per scadenza. Si fa riferimento alla scadenza originaria, ossia la scadenza all'emissione, corrispondente al periodo di vita di uno strumento finanziario prima del quale questo non può essere rimborsato, come ad esempio per i titoli di debito, ovvero prima del quale lo strumento può essere rimborsato con una penale, come ad esempio per alcuni tipi di deposito.
3. I crediti finanziari possono essere distinti in relazione al loro carattere negoziabile o meno. Un credito è negoziabile se la sua titolarità può essere prontamente trasferita da un'unità all'altra mediante consegna o girata o compensazione in caso di derivati finanziari. Se qualunque strumento finanziario è potenzialmente scambiabile, gli strumenti negoziabili sono destinati a essere scambiati in un mercato organizzato o fuori borsa, sebbene l'effettivo scambio non costituisca una condizione essenziale per la negoziabilità.

Tabella A


Descrizione di categorie di strumenti presenti nelle attività e passività di fondi pensione

ATTIVITÀ

Categoria di strumenti	Descrizione delle caratteristiche principali
1. Biglietti, monete e depositi	Disponibilità di banconote e monete in euro e valuta estera in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti e depositi dei fondi pensione (FP) presso istituzioni finanziarie monetarie (IFM). Possono includere depositi overnight, depositi con durata prestabilita e depositi rimborsabili con preavviso, nonché crediti derivanti da operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine ovvero da prestito di titoli verso garanzie in denaro [ciò si applica solo qualora la controparte sia un istituto di deposito (SEC 2010, paragrafo 5.130)].
1.1 Depositi trasferibili	I depositi trasferibili sono depositi direttamente trasferibili, su richiesta, per effettuare pagamenti verso altri operatori economici tramite mezzi di pagamento comunemente utilizzati, come bonifico, addebito diretto, carta di credito o di debito, operazioni con moneta elettronica, assegno o altro mezzo analogo, senza ritardi significativi, restrizioni o penali. Depositi utilizzabili esclusivamente per prelievi in contante e/o depositi dai quali i fondi possono essere solo prelevati o trasferiti tramite un altro conto dello stesso titolare non devono essere inclusi come depositi trasferibili.
2. Titoli di debito	Le disponibilità in titoli di debito, che sono strumenti finanziari negoziabili comprovanti l'esistenza di un debito, sono solitamente negoziate su mercati secondari. Possono anche essere compensate sul mercato e non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull'istituzione emittente. Tale categoria di strumenti include: — disponibilità in titoli che conferiscono al titolare un diritto incondizionato a un reddito fisso o contrattualmente determinato sotto forma di pagamento di cedole e/o di una somma predeterminata a una data prefissata o a scadenze prestabilite o a partire da una data definita al momento dell'emissione;



Categoria di strumenti	Descrizione delle caratteristiche principali
	<ul style="list-style-type: none"> — prestiti che sono divenuti negoziabili su un mercato organizzato, quali ad esempio i prestiti negoziati, purché sussista la prova di contrattazioni sul mercato secondario, inclusa l'esistenza di market-maker, e di quotazioni frequenti dell'attività finanziaria, comprovate, ad esempio, dallo scarto denaro-lettera. Ove tali criteri non siano soddisfatti essi dovrebbero essere classificati sotto la categoria 3 «Prestiti» (si vedano anche «prestiti negoziati» nella stessa categoria); — debiti subordinati in forma di titoli di debito (si vedano anche i «debiti subordinati nella forma di prestiti» nella categoria 3 «Prestiti»). <p>I titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli o venduti mediante un'operazione di pronti contro termine rimangono nel bilancio del titolare originario (e non devono essere iscritti nel bilancio dell'acquirente temporaneo), laddove vi sia l'impegno irrevocabile a invertire l'operazione (e non una semplice opzione). Nel caso in cui l'acquirente temporaneo venda i titoli ricevuti, tale vendita è registrata come un'operazione definitiva in titoli e segnalata dall'acquirente temporaneo come una posizione negativa nel portafoglio titoli.</p>
3. Prestiti	<p>Ai fini del sistema di segnalazione, la presente voce consiste di fondi prestati da FP ai prenditori di fondi o prestiti rilevati da FP che siano rappresentati da certificati non negoziabili o non rappresentati da alcun certificato.</p> <p>Sono incluse le seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> — disponibilità in titoli non negoziabili: disponibilità in titoli di debito che non sono negoziabili e che non possono essere scambiati su mercati secondari; — prestiti negoziati: prestiti che di fatto sono divenuti negoziabili sono classificati nella categoria prestiti purché non vi sia via prova di contrattazioni sul mercato secondario. Altrimenti essi sono classificati come titoli di debito (categoria 2); — debiti subordinati nella forma di prestiti: gli strumenti di debito subordinato attribuiscono un credito subordinato nei confronti dell'istituzione emittente che può essere fatto valere solo dopo che tutti i crediti di rango superiore sono stati soddisfatti, attribuendo ad essi alcune delle caratteristiche tipiche delle azioni e altre partecipazioni. A fini statistici i debiti subordinati sono classificati alternativamente come «prestiti» o «titoli di debito» a seconda della natura dello strumento. Laddove le disponibilità di un FP in tutte le forme di debiti subordinati siano identificate in un valore unico a fini statistici, tale valore deve essere classificato nella categoria «titoli di debito», dato che i debiti subordinati sono costituiti in prevalenza in forma di titoli di debito piuttosto che di prestiti; — crediti derivanti da operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o prestito titoli a fronte di contante a garanzia (ciò si applica solo qualora la controparte sia un istituto di deposito (SEC 2010, paragrafo 5.130)): contropartita del contante pagato in cambio di titoli acquistati da parte dei soggetti dichiaranti ad un determinato prezzo con l'impegno irrevocabile a rivendere quei titoli o altri simili ad un prezzo prestabilito in una specifica data futura, o prestito titoli a fronte di contante a garanzia. <p>Tale categoria esclude attività nella forma di depositi degli FP (inclusi nella categoria 1).</p>
4. Azioni e altre partecipazioni	<p>Attività finanziarie che rappresentano la titolarità di diritti di proprietà su società o quasi società. Tali attività finanziarie attribuiscono generalmente ai loro titolari il diritto a una partecipazione agli utili delle società o delle quasi-società e a una quota delle loro attività nette in caso di liquidazione.</p> <p>Tale categoria include azioni quotate e non quotate e altre partecipazioni.</p> <p>Titoli azionari dati in prestito mediante operazioni di prestito in titoli o venduti mediante un'operazione di pronti contro termine sono trattati secondo le norme previste per la categoria 2 «Titoli di debito».</p>



Categoria di strumenti	Descrizione delle caratteristiche principali
4.1 Azioni quotate	Titoli azionari quotati in una borsa valori. La borsa valori può essere una borsa riconosciuta o un qualunque altro tipo di mercato secondario. Le azioni quotate sono designate anche come azioni in listino.
4.2 Azioni non quotate	Le azioni non quotate non sono oggetto di quotazione in un borsa valori.
4.3 Altre partecipazioni	Le altre partecipazioni comprendono tutte le forme di partecipazione al capitale diverse da quelle classificate come azioni quotate e azioni non quotate.
5. Quote/partecipazioni in fondi di investimento	Tale categoria include la disponibilità di azioni o quote emessa da fondi comuni monetari (FCM) e fondi di investimento diversi dagli FCM.
5.1 Quote o partecipazioni in FCM	Disponibilità di quote o partecipazioni emesse da FCM di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).
5.2 Quote e partecipazioni relative a soggetti diversi dai FCM	Disponibilità di quote o partecipazioni emesse da fondi d'investimento diversi dagli FCM di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38).
6. Riserve dei fondi pensione	Tale categoria di strumenti include: <ul style="list-style-type: none"> — crediti degli FP sui gestori dei fondi pensione come definiti nel SEC 2010, paragrafi 5.186 e 17.78; — crediti finanziari degli FP contro le imprese di riassicurazione connesse con le riserve pensionistiche (importi recuperabili da contratti di riassicurazione).
7. Strumenti finanziari derivati	<p>Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti finanziari correlati a uno strumento finanziario, un indicatore, una merce determinati, grazie ai quali specifici rischi finanziari possono essere negoziati in quanto tali sui mercati finanziari.</p> <p>Tale categoria di strumenti include:</p> <ul style="list-style-type: none"> — opzioni; — warrant; — future; — forward; — swap; — derivati su crediti <p>Gli strumenti finanziari derivati sono registrati al valore di mercato iscritto a bilancio su base lorda. I contratti derivati non standardizzati aventi un valore lordo di mercato positivo, sono registrati nel lato dell'attivo del bilancio, mentre i contratti aventi un valore lordo di mercato negativo nel lato del passivo.</p> <p>Gli impegni futuri lordi derivanti da contratti derivati non devono essere iscritti quali voci di bilancio.</p> <p>Gli strumenti finanziari derivati possono essere registrati su base netta secondo criteri di valutazione differenti. Nel caso in cui siano disponibili solo posizioni nette, o le posizioni siano registrate per un valore diverso da quello di mercato, dovrebbero essere segnalate tali posizioni.</p> <p>Tale categoria non comprende gli strumenti finanziari derivati che non sono sottoposti a iscrizione nel bilancio in forza di norme nazionali.</p>



Categoria di strumenti	Descrizione delle caratteristiche principali
8. Altri conti attivi e passivi	<p>Questa categoria rappresenta la voce residuale del lato dell'attivo di bilancio, definita come «attività non incluse altrove». Le BCN possono imporre la segnalazione di specifiche subposizioni incluse nella categoria, come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — dividendi esigibili; — interessi maturati sui depositi; — interessi maturati sui prestiti; — interessi maturati sui titoli di debito; — canoni scaduti esigibili; — importi esigibili non connessi con l'attività principale dell'FP.
9. Attività non finanziarie	<p>Attività materiali e immateriali diverse da quelle finanziarie.</p> <p>Tale categoria comprende abitazioni, altri fabbricati e strutture, impianti e macchinari, oggetti di valore e prodotti di proprietà intellettuale come software e banche dati.</p>

PASSIVITÀ

Categoria di strumenti	Descrizione delle caratteristiche principali
10. Prestiti ricevuti	<p>Importi dovuti ai creditori da parte dell'FP, diversi da quelli derivanti dall'emissione di titoli negoziabili. In tale categoria sono ricompresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — prestiti: prestiti concessi all'FP rappresentati da certificati non negoziabili o che non sono rappresentati da certificati; — pronti contro termine o operazioni analoghe a fronte di contante a garanzia: contropartita del contante pagato in cambio di titoli venduti dall'FP a un determinato prezzo con l'impegno irrevocabile a riacquistare quei titoli o altri simili ad un prezzo prestabilito in una specifica data futura. Gli importi ricevuti dall'FP in cambio di titoli trasferiti a un terzo (l'acquirente temporaneo) devono essere qui classificati laddove vi sia l'impegno irrevocabile a invertire l'operazione (e non una semplice opzione). Ciò implica che l'FP assume tutti i rischi e i benefici dei titoli sottostanti nel corso dell'operazione; — contante ricevuto a garanzia in cambio del prestito di titoli: importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a un terzo sotto forma di operazioni di prestito titoli contro garanzia in contante; — contante ricevuto a garanzia in operazioni che prevedono il temporaneo trasferimento di oro a fronte della garanzia prestata.
11. Titoli di debito emessi	<p>Titoli emessi dall'FP diversi dalle azioni, solitamente negoziabili e scambiati sui mercati secondari o suscettibili di essere compensati sul mercato, e che non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull'istituzione emittente.</p>
12. Azioni e altre partecipazioni	<p>Si veda la categoria 4.</p>
13. Riserve tecniche	<p>Il capitale che l'FP detiene per fare fronte alle domande di prestazioni pensionistiche future in favore dei beneficiari.</p>
13.1 di cui diritti pensionistici	<p>Il capitale che l'FP detiene per fare fronte a prestazioni future erogate dai propri sistemi pensionistici.</p>



Categoria di strumenti	Descrizione delle caratteristiche principali
Diritti pensionistici, di cui sistemi a contribuzione definita	<p>Il capitale che l'FP detiene per fare fronte alle domande di prestazioni pensionistiche future a favore dei beneficiari di sistemi pensionistici a contribuzione definita.</p> <p>In un sistema a contribuzione definita le prestazioni corrisposte dipendono dall'andamento delle attività acquisite dal sistema pensionistico. Il passivo di un sistema a contribuzione definita è l'attuale valore di mercato delle attività del fondo.</p>
Diritti pensionistici, di cui sistemi a prestazioni definite	<p>Il capitale che l'FP detiene per fare fronte alle domande di prestazioni pensionistiche future a favore dei beneficiari di sistemi pensionistici a prestazioni definite.</p> <p>In un sistema pensionistico a prestazioni definite il livello delle prestazioni pensionistiche promesso ai dipendenti che vi partecipano è determinato da una formula previamente convenuta. Il passivo di un sistema pensionistico a prestazioni definite è pari all'attuale valore delle prestazioni promesse.</p> <p>Sistemi figurativi a contribuzione definita e sistemi ibridi sono classificati come sistemi a prestazione definita (SEC 2010, paragrafo 17.59). Un sistema figurativo a contribuzione definita è simile a un sistema a contribuzione definita ma prevede il pagamento di un importo minimo garantito. I sistemi ibridi sono quei sistemi che presentano sia una componente di prestazione definita sia una componente di contribuzione definita. Un sistema viene classificato come «ibrido» perché sono presenti entrambe le componenti o perché comprende un sistema figurativo a contribuzione definita e allo stesso tempo un sistema a contribuzione definita o a prestazione definita.</p>
13.2 Diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi	Si veda la categoria 6.
13.3 Diritti a prestazioni non pensionistiche	Si intende la differenza tra i contributi netti e le prestazioni, che rappresenta un incremento delle passività dei sistemi di assicurazione nei confronti dei beneficiari (accezione di cui al SEC 2010, paragrafo 5.187).
14. Strumenti finanziari derivati	Si veda la categoria 7.
15. Altri conti attivi e passivi	<p>Si tratta della categoria residuale sul lato del passivo di bilancio, definita come «passività non incluse altrove». Le BCN possono imporre la segnalazione di specifiche subposizioni incluse nella categoria, come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — importi dovuti non connessi con l'attività principale dell'FP, ad esempio importi dovuti a fornitori, tasse, salari, contributi sociali ecc.; — accantonamenti a fronte di debiti nei confronti di terzi, ad esempio pensioni, dividendi ecc.; — posizioni nette derivanti dal prestito di titoli non garantito da contante; — importi netti dovuti a fronte del futuro regolamento di operazioni in titoli; — interessi maturati dovuti su prestiti.
16. Patrimonio netto	Tale categoria corrisponde al saldo contabile di un conto patrimoniale (B.90) (SEC 2010, paragrafo 7.02). Le consistenze delle attività e delle passività registrate nello stato patrimoniale sono valutate di norma ai prezzi di mercato correnti alla data cui lo stato patrimoniale si riferisce. In un sistema pensionistico a prestazioni definite, tuttavia, il livello delle prestazioni pensionistiche promesso ai dipendenti che vi partecipano è determinato da una formula previamente convenuta. Il passivo di un sistema pensionistico a prestazioni definite è pari all'attuale valore delle prestazioni promesse, e dunque in un sistema pensionistico a prestazioni definite il patrimonio netto può non essere pari a zero.



Categoria di strumenti	Descrizione delle caratteristiche principali
	In un sistema a contribuzione definita le prestazioni corrisposte dipendono dall'andamento delle attività acquisite dal sistema pensionistico. Il passivo di un sistema a contribuzione definita è pari all'attuale valore di mercato delle attività del fondo. Il patrimonio netto del fondo è sempre pari a zero.

PARTE 2

Descrizioni degli attributi titolo per titolo

Tabella B

Descrizioni degli attributi titolo per titolo

Campo	Descrizione
Codice identificativo del titolo	Un codice che identifica in modo univoco un titolo, secondo le istruzioni della BCN (ad esempio numero di identificazione della BCN, CUSIP, SEDOL). Il codice deve essere mantenuto coerente nel tempo.
Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato	Numero delle partecipazioni relative ad un titolo, o importo nominale aggregato nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati.
Prezzo	Prezzo di mercato unitario del titolo o percentuale dell'importo nominale aggregato nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in unità. Le BCN possono altresì richiedere la segnalazione degli interessi maturati nell'ambito di tale posizione.
Base di quotazione	Indica se il titolo è quotato in percentuale o in unità.
Importo totale	Valore di mercato complessivo di un titolo. In caso di titoli negoziati in unità tale importo è pari al numero di titoli moltiplicato per il loro prezzo unitario. Ove i titoli siano negoziati in importi e non in unità, tale importo è pari all'importo nominale aggregato moltiplicato per il prezzo espresso come percentuale dell'importo nominale. In linea di principio, le BCN sono tenute a richiedere la segnalazione degli interessi maturati nell'ambito di tale posizione o separatamente. Tuttavia, le BCN possono, a propria discrezione, richiedere dati esclusi gli interessi maturati.
Operazioni finanziarie	La somma degli acquisti detratte le vendite (titoli dal lato dell'attivo) o delle emissioni detratti i rimborsi (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrati al valore dell'operazione in euro.
Titoli acquistati (attività) ovvero emessi (passività)	Il totale degli acquisti (titoli sul lato dell'attivo) o delle emissioni (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrato al valore dell'operazione.
Titoli venduti (attività) ovvero rimborsati (passività)	Il totale delle vendite (titoli sul lato dell'attivo) o dei rimborsi (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrato al valore dell'operazione.
Valuta di registrazione del titolo	Codice ISO o equivalente della valuta utilizzata per esprimere il prezzo e/o le consistenze del titolo.
Altre variazioni di volume al valore nominale	Altre variazioni di volume dei titoli detenuti, al valore nominale in valuta nominale/unità nominali o in euro.
Altre variazioni di volume al valore di mercato	Altre variazioni di volume dei titoli detenuti, al valore di mercato in euro.



Campo	Descrizione
Investimento di portafoglio o investimento diretto	La funzione dell'investimento ai sensi della classificazione delle statistiche della bilancia dei pagamenti ⁽¹⁾ .
Paese dell'emittente	Residenza dell'emittente. In caso di partecipazioni/quote di fondi di investimento, il paese dell'emittente si riferisce al luogo nel quale il fondo di investimento risiede e non al luogo di residenza del gestore del fondo.

⁽¹⁾ Indirizzo BCE/2011/23 della Banca centrale europea, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1).

PARTE 3

Descrizioni del numero degli iscritti ai sistemi pensionistici

Tabella C

Descrizioni del numero dei membri dei sistemi pensionistici

Categoria	Descrizione
1. Numero dei membri dei sistemi pensionistici (totale)	Il numero totale degli iscritti ai sistemi pensionistici. Tale valore è pari alla somma degli iscritti attivi, degli iscritti con pensione differita e dei pensionati. Cfr. categorie 2, 3 e 4.
2. di cui iscritti attivi	Il numero degli iscritti attivi al sistema pensionistico. Un iscritto attivo è un iscritto al sistema pensionistico che versa contributi (e/o per conto di chi i contributi sono versati) e sta accumulando attività o ha maturato attività in passato e non è ancora pensionato.
3. di cui iscritti con pensione differita	Il numero degli iscritti al sistema pensionistico con pensione differita. Un iscritto al sistema con pensione differita è un iscritto al sistema pensionistico che non contribuisce o né matura più prestazioni del sistema, ma non ha ancora iniziato a ricevere prestazioni pensionistiche dal sistema.
4. di cui pensionati	Il numero dei pensionati del sistema pensionistico. Un pensionato è un iscritto al sistema pensionistico che non contribuisce o matura più prestazioni dal sistema, ma ha iniziato a ricevere prestazioni pensionistiche dal sistema.

PARTE 4

Descrizioni per settore

Il SEC 2010 fornisce lo standard relativo alla classificazione per settore. La Tabella D fornisce una descrizione dettagliata di tali settori, che le BCN devono trasporre nelle rispettive classificazioni applicabili a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento. Le controparti residenti nei territori degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono individuate secondo il proprio settore conformemente agli elenchi conservati presso la Banca centrale europea (BCE) a fini statistici e alla guida alla classificazione statistica delle controparti fornita nel «Monetary Financial Institutions and Markets Statistics Sector Manual: Guidance for the Statistical Classification of Customers».





Tabella D

Descrizioni per settore

Settore	Descrizione
1. IFM	Le IFM sono definite all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Tale settore è costituito da BCN (S.121), enti creditizi come definiti dal diritto dell'Unione, FCM, altre istituzioni finanziarie la cui attività consiste nell'accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell'erogare prestiti e/o nell'effettuare investimenti in titoli per conto proprio, quanto meno in termini economici, e istituti di moneta elettronica che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica (S.122).
2. Amministrazioni pubbliche	Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito da unità istituzionali che sono produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché da unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113).
3. Altri intermediari finanziari, ad esclusione di imprese di assicurazione e fondi pensione + ausiliari finanziari + istituzioni finanziarie captive e prestatori di fondi	<p>Gli altri intermediari finanziari, ad esclusione di imprese di assicurazione e il sottosettore dei fondi pensione (S.125), comprendono tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione di passività da unità istituzionali in forme diverse da moneta, depositi (o loro prossimi sostituti), quote/partecipazioni di FI o in relazione a assicurazioni, pensioni e sistemi di garanzie standard. Le società veicolo finanziarie di cui al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) sono comprese nel presente sottosettore (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94).</p> <p>Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'esercitare attività strettamente correlate all'intermediazione finanziaria, ma che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Tale sottosettore include anche le holding operative le cui consociate sono tutte o per la maggior parte società finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97).</p> <p>Il sottosettore dei prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti. Tale sottosettore include le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia che non amministrano o gestiscono altre unità (SEC 2010, paragrafi da 2.98 a 2.99).</p>
4. FI diversi dai FCM	I FI sono definiti all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38). Il presente sottosettore comprende tutti gli organismi di investimento collettivi, esclusi i FCM, che investono in attività finanziarie e/o non finanziarie, nella misura in cui abbiano per oggetto l'investimento di capitali raccolti presso il pubblico (S.124).
5. Imprese di assicurazione	Le imprese di assicurazione (IA S.128) sono definite all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50).
6. fondi pensione	Gli FP sono definiti dall'articolo 1 del presente regolamento (S.129).
6.1. Gestori dei fondi pensione	I gestori dei fondi pensione sono definiti dall'articolo 1 del presente regolamento.




Settore	Descrizione
7. Società non finanziarie	Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Tale settore include altresì quasi società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.50).
8. Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale. Il settore delle famiglie include le imprese individuali e le società di persone non riconosciute come entità giuridiche — diverse da quelle considerate quasi-società — che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (SEC 2010, paragrafi da 2.118 a 2.128). Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (ISLASF) (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale (SEC 2010, paragrafi 2.129 e 2.130).

PARTE 5

Descrizioni delle operazioni finanziarie e degli aggiustamenti da rivalutazione

1. Le «operazioni finanziarie» si riferiscono a quelle operazioni che derivano dalla creazione, liquidazione o mutamento della proprietà delle attività o passività finanziarie. Le operazioni finanziarie sono misurate in termini di differenza tra le consistenze alle date di segnalazione di fine periodo, rettificata eliminando l'effetto delle variazioni dovute a elementi derivanti da «aggiustamenti da rivalutazione» (dovuti a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio) e «riclassificazioni e altri aggiustamenti». La BCE richiede informazioni statistiche a fini di compilazione dei dati sulle operazioni finanziarie nella forma di aggiustamenti che implicano sia «riclassificazioni e altri aggiustamenti» sia «rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio».
2. Per «aggiustamenti da rivalutazione» si intendono le variazioni nella valutazione di attività e passività che derivano da variazioni nel prezzo di attività e passività e/o l'effetto dei tassi di cambio sui valori, espressi in euro, di attività e passività denominate in valuta estera. L'aggiustamento relativo alla rivalutazione dei prezzi delle attività e delle passività si riferisce alle fluttuazioni nella valutazione delle attività e passività dovute a variazioni del prezzo al quale le attività e le passività sono registrate o negoziate. La rivalutazione dei prezzi comprende le variazioni nel tempo del valore delle consistenze di fine periodo derivanti dalle variazioni del valore di riferimento al quale sono registrate, ossia guadagni/perdite in conto capitale. Le oscillazioni dei tassi di cambio tra l'euro e le altre valute tra le date di segnalazione di fine periodo determinano, alla conversione in euro, una variazione delle consistenze di attività/passività in valuta estera. Poiché tali variazioni rappresentano guadagni o perdite in conto capitale e non derivano da operazioni finanziarie, i relativi effetti devono essere eliminati dai dati inerenti alle operazioni. In linea di principio, gli aggiustamenti da rivalutazione comprendono anche le variazioni di valutazione derivanti da operazioni in attività/passività, ossia utili/perdite realizzati, ma a tale proposito le prassi nazionali possono divergere.
3. Per «cancellazioni totali/parziali» si intendono le riduzioni di valore di un prestito iscritte a bilancio nei casi in cui il credito è considerato un'attività priva di valore (cancellazione totale) o nei casi in cui si ritenga che il credito non si recupererà pienamente (cancellazione parziale). Sono incluse anche le cancellazioni totali/parziali riconosciute nel momento in cui il credito è venduto o trasferito a un terzo, laddove identificabili.



ALLEGATO III

**REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI
AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE**

Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE), i soggetti dichiaranti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per la qualità dei dati.

1. Requisiti minimi per la trasmissione:
 - a) le segnalazioni devono essere tempestive ed avvenire entro i termini fissati dalla banca centrale nazionale (BCN) competente;
 - b) le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici definiti dalla BCN competente;
 - c) il soggetto dichiarante deve fornire alla BCN competente i dettagli di una o più persone che fungono da referenti;
 - d) devono essere rispettate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCN competente;
 - e) per le segnalazioni titolo per titolo, se la BCN ne fa richiesta, il soggetto dichiarante deve fornire ulteriori informazioni (ad esempio il nome dell'emittente, la data di emissione) necessarie a individuare titoli i cui codici identificativi sono errati ovvero non pubblici.
2. Requisiti minimi per l'accuratezza:
 - a) le informazioni statistiche devono essere corrette: tutti i vincoli lineari devono essere rispettati (ad esempio la somma dei sottototali deve essere pari ai totali);
 - b) i soggetti dichiaranti devono essere in grado di fornire informazioni sugli sviluppi impliciti nei dati trasmessi;
 - c) le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere lacune continue e strutturali; eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCN competente e, se possibile, colmate al più presto; e;
 - d) i soggetti dichiaranti devono attenersi alle dimensioni, alla politica di arrotondamento e ai decimali fissati dalla BCN competente per la trasmissione tecnica dei dati.
3. Requisiti minimi per la conformità concettuale:
 - a) le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;
 - b) in caso di deviazione da tali definizioni e classificazioni, i soggetti segnalanti devono controllare e quantificare la differenza a intervalli regolari tra i criteri utilizzati e i criteri previsti dal presente regolamento;
 - c) i soggetti dichiaranti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati trasmessi e quelli relativi ai periodi precedenti.
4. Requisiti minimi per le revisioni:

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.

18CE0770



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/232 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2018

relativa alla proroga della misura presa dal Belgio per la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi VectoMax G e Aqua-K-Othrine in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 759]

(I testi in lingua neerlandese e francese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 3 maggio 2017 il Belgio ha adottato una decisione in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine di permettere, fino al 31 ottobre 2017, la messa a disposizione sul mercato e l'uso, nella regione fiamminga, dei biocidi VectoMax G e Aqua-K-Othrine per il controllo delle larve e degli adulti di zanzare esotiche invasive (del genere *Aedes*) (di seguito denominate «zanzare») e di eventuali nuove popolazioni rilevate nella regione fiamminga nel contesto del progetto per il monitoraggio delle zanzare esotiche in Belgio, noto come progetto «MEMO» («la misura»). Il Belgio ha informato senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
- (2) Il VectoMax G contiene i principi attivi *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* sierotipo H14, ceppo AM65-52 e *Bacillus sphaericus* subsp. 2362, ceppo ABTS-1743 (di seguito denominati rispettivamente «*Bacillus thuringiensis israelensis*» e «*Bacillus sphaericus*»), mentre l'Aqua-K-Othrine contiene il principio attivo deltametrina; per tutti è previsto l'uso nel tipo di prodotto 18 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. In base alle informazioni fornite dal Belgio, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica poiché tali zanzare, la cui presenza è stata rilevata in Belgio in due siti della provincia delle Fiandre orientali, possono essere vettori di malattie quali dengue e chikungunya. La loro eventuale proliferazione dovrebbe essere prevenuta il più efficacemente e tempestivamente possibile.
- (3) Il 27 settembre 2017 la Commissione ha ricevuto dal Belgio una richiesta motivata di proroga della misura, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata è stata presentata sulla base delle preoccupazioni destinate dalle zanzare in termini di rischio per la salute pubblica. Poiché la campagna di lotta alle popolazioni di zanzare individuate in Belgio non si è ancora conclusa e il progetto di monitoraggio MEMO è ancora in corso, i suddetti prodotti sarebbero necessari per il controllo delle popolazioni già individuate e di eventuali nuove popolazioni di zanzare che potrebbero essere rilevate nella regione fiamminga, data l'assenza di adeguati prodotti alternativi in Belgio.
- (4) Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie riconosce che le zanzare invasive, tra cui il genere *Aedes*, hanno registrato una notevole espansione globale, facilitata in particolare dalle attività umane, e possono rappresentare un grave rischio per la salute.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.



- (5) Poiché l'assenza di un controllo adeguato delle zanzare, che non possono essere contrastate con altri mezzi, potrebbe costituire un pericolo per la salute pubblica, è opportuno permettere al Belgio di prorogare la misura per un periodo non superiore a 550 giorni e a determinate condizioni.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Belgio può prorogare, per un periodo complessivo non superiore a 550 giorni, la misura per la messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi VectoMax G e Aqua-K-Othrine per il tipo di prodotto 18, quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, provvedendo affinché tali prodotti siano usati solo da operatori certificati e sotto la supervisione dell'autorità competente.


Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

18CE0771



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/233 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2018

che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio*[notificata con il numero C(2018) 818]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui al suo allegato I. L'articolo 29 di detta direttiva impone ai paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla stessa direttiva di presentare un piano di sorveglianza dei residui che offra le garanzie richieste («il piano»). Tale piano dovrebbe essere applicato almeno alle categorie di residui e alle sostanze di cui al suddetto allegato I.
- (2) La decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽²⁾ approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco dell'allegato di tale decisione («l'elenco»).
- (3) Pur non avendo presentato un piano di sorveglianza dei residui per i suini prodotti a livello nazionale, Andorra ha fornito garanzie per quanto riguarda le materie prime suine originarie di Stati membri o di paesi terzi autorizzati a esportare tali materie prime nell'Unione europea. È pertanto opportuno aggiungere all'elenco una voce relativa ad Andorra per i suini, con la corrispondente nota a piè di pagina.
- (4) Il Burkina Faso ha presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa al Burkina Faso per il miele.
- (5) Il Benin ha presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa al Benin per il miele.
- (6) Pur non avendo presentato un piano di sorveglianza dei residui per il miele prodotto a livello nazionale, la Repubblica di Maurizio ha fornito garanzie per quanto riguarda le materie prime del miele originarie di Stati membri o di paesi terzi autorizzati a esportare tali materie prime nell'Unione europea. È pertanto opportuno aggiungere all'elenco una voce relativa alla Repubblica di Maurizio per il miele, con la corrispondente nota a piè di pagina.
- (7) San Marino ha presentato alla Commissione un piano per il latte. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa a San Marino per il latte.
- (8) Il Sud Africa figura attualmente nell'elenco per quanto riguarda la selvaggina d'allevamento. L'ultimo audit condotto dalla Commissione in Sud Africa ha tuttavia confermato l'esistenza di carenze nella capacità delle autorità sudafricane di effettuare controlli affidabili per quanto concerne la selvaggina d'allevamento. È pertanto opportuno sopprimere dall'elenco la voce relativa al Sud Africa concernente la selvaggina d'allevamento. Il Sud Africa è stato informato di conseguenza.
- (9) Lo Zimbabwe figura attualmente nell'elenco per quanto riguarda l'acquacoltura e la selvaggina d'allevamento. Lo Zimbabwe non ha tuttavia presentato un piano come prescritto all'articolo 29 della direttiva 96/23/CE e ha dichiarato che attualmente non vengono condotte prove sui residui, che prevedibilmente non ne saranno eseguite e che l'esportazione nell'UE di prodotti dell'acquacoltura non poteva più essere effettuata. È pertanto opportuno sopprimere dall'elenco la voce relativa allo Zimbabwe concernente l'acquacoltura e la selvaggina d'allevamento. Lo Zimbabwe è stato informato di conseguenza.

⁽¹⁾ GUL 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽²⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GUL 70 del 17.3.2011, pag. 40).



- (10) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, è opportuno fissare un periodo di transizione per le partite pertinenti provenienti dal Sud Africa e dallo Zimbabwe spedite nell'Unione prima della data di applicazione della presente decisione.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2


Per un periodo transitorio che termina il 15 aprile 2018 gli Stati membri accettano le partite di selvaggina d'allevamento provenienti dal Sud Africa e dallo Zimbabwe, a condizione che l'importatore possa dimostrare che dette partite sono state certificate e spedite nell'Unione prima del 1° marzo 2018 in conformità alla decisione 2011/163/UE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per la Commissione
Vytis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
AD	Andorra	X	X	X ⁽²⁾	X								X
AE	Emirati arabi uniti						X ⁽²⁾	X ⁽¹⁾					
AL	Albania		X				X		X				
AM	Armenia						X						X
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X	X			X	X	X
BA	Bosnia-Erzegovina					X	X	X	X				X
BD	Bangladesh						X						
BF	Burkina Faso												X
BJ	Benin												X
BN	Brunei						X						
BR	Brasile	X			X	X	X						X
BW	Botswana	X			X							X	
BY	Bielorussia				X ⁽²⁾		X	X	X				
BZ	Belize						X						
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
CL	Cile	X	X	X		X	X	X			X		X
CM	Camerun												X
CN	Cina					X	X		X	X			X
CO	Colombia						X	X					
CR	Costa Rica						X						
CU	Cuba						X						X
DO	Repubblica dominicana												X
EC	Ecuador						X						
ET	Etiopia												X
FK	Isole Falkland	X	X				X						
FO	Isole Fær Øer						X						
GE	Georgia												X
GH	Ghana												X
GL	Groenlandia		X								X	X	
GT	Guatemala						X						X
HN	Honduras						X						
ID	Indonesia						X						
IL	Israele (?)					X	X	X	X			X	X
IN	India						X		X				X
IR	Iran						X						



Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
JM	Giamaica												X
JP	Giappone	X					X						
KE	Kenya						X						
KG	Kirghizistan												X
KR	Corea del Sud					X	X						
LK	Sri Lanka						X						
MA	Marocco					X	X						
MD	Moldova					X	X		X				X
ME	Montenegro	X		X		X	X	X	X				X
MG	Madagascar						X						X
MK	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (*)	X		X		X	X	X	X		X		X
MM	Myanmar/Birmania						X						
MU	Maurizio						X						X (*)
MX	Messico						X		X				X
MY	Malaysia						X						
MZ	Mozambico						X						
NA	Namibia	X											
NC	Nuova Caledonia	X (*)					X				X		X



Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
NI	Nicaragua						X						X
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
PA	Panama						X						
PE	Perù						X						
PH	Filippine						X						
PM	Saint Pierre e Miquelon					X							
PN	Isole Pitcairn												X
PY	Paraguay	X											
RS	Serbia ⁽²⁾	X	X	X	X ⁽²⁾	X	X	X	X		X		X
RU	Russia	X	X	X		X		X	X			X ⁽⁶⁾	X
RW	Ruanda												X
SA	Arabia Saudita						X						
SG	Singapore	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X ⁽⁶⁾	X ⁽³⁾	X	X ⁽³⁾			X ⁽⁶⁾	X ⁽⁶⁾	
SM	San Marino	X		X ⁽³⁾				X					X
SR	Suriname						X						
SV	El Salvador												X
SZ	Swaziland	X											
TH	Thailandia					X							X
TN	Tunisia					X	X				X		
TR	Turchia					X	X	X	X				X



Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acquacoltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
TW	Taiwan						X						X
TZ	Tanzania						X						X
UA	Ucraina	X		X		X	X	X	X	X			X
UG	Uganda						X						X
US	Stati Uniti	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X	X			X		X
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						X
ZA	Sud Africa										X		
ZM	Zambia												X

(1) Solo latte di cammello.

(2) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(3) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi autorizzati a importare dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.


(4) Ex Repubblica jugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso a livello delle Nazioni Unite.

(5) Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).

(6) Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.

(7) Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(8) Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.⁹



RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/234 DELLA COMMISSIONE**del 14 febbraio 2018****sul rafforzare la natura europea e l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo del 2019**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,


considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.
- (2) Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.
- (3) Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo deve tener conto del risultato delle elezioni del Parlamento europeo al momento di proporre un candidato alla carica di presidente della Commissione europea.
- (4) Per rafforzare ulteriormente la natura europea e l'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo, è necessario aggiornare e integrare alcuni elementi della raccomandazione 2013/142/UE della Commissione ⁽¹⁾, in tempo utile per le elezioni del 2019.
- (5) È essenziale rafforzare la legittimità democratica dell'UE e garantire la partecipazione dei cittadini alla vita politica a livello europeo. I cittadini sarebbero più propensi a votare alle elezioni del Parlamento europeo se fossero maggiormente consapevoli dell'impatto delle politiche dell'UE sulla loro vita quotidiana e se fossero convinti di avere la possibilità di esprimersi sulle principali scelte dell'Unione, quali la selezione dei leader delle istituzioni dell'UE e la definizione delle priorità per il futuro dell'Unione.
- (6) La necessità di rafforzare la responsabilità e la trasparenza ha implicazioni anche per la Commissione europea. La Commissione ha riveduto il Codice di condotta dei membri della Commissione ⁽²⁾. Il nuovo codice consente ai membri della Commissione di candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo senza dover chiedere un'aspettativa. Le pertinenti norme dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sono state riviste per tener conto di tale modifica ⁽³⁾.
- (7) Le politiche decise a livello europeo hanno implicazioni dirette sulla vita quotidiana dei cittadini e sono avvertite a livello locale. Per effettuare una scelta alle elezioni del Parlamento europeo i cittadini devono sapere qual è la posta in gioco a livello europeo. Coinvolgere i cittadini in discussioni su tematiche europee incoraggia la loro partecipazione democratica al processo decisionale dell'UE. Da gennaio 2015 l'attuale Commissione ha organizzato 478 dialoghi con i cittadini in tutti gli Stati membri, anche in collaborazione con partner istituzionali come il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo. Dal febbraio 2018 al 9 maggio 2019 la Commissione organizzerà o contribuirà ad organizzare circa 500 dialoghi aggiuntivi in collaborazione con gli Stati membri, gli enti regionali e locali, nonché il Parlamento europeo e altre istituzioni europee.

⁽¹⁾ Raccomandazione della Commissione 2013/142/UE, del 12 marzo 2013, sul rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo (GU L 79, del 21.3.2013, pag. 29).


⁽²⁾ Decisione della Commissione del 31 gennaio 2018 sul codice di condotta dei membri della Commissione europea [C(2018) 700 final].

⁽³⁾ Decisione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea [2017/2233(ACI)].



- (8) Diversi Stati membri hanno annunciato la loro disponibilità ad avviare un ampio dibattito pubblico sul futuro dell'Europa, e in alcuni Stati membri tali dialoghi nazionali sono già in corso. Dialogando con i cittadini di tutta Europa e organizzando eventi divulgativi, a seconda delle rispettive strutture e pratiche politiche, gli Stati membri potrebbero contribuire a sensibilizzare i cittadini sull'importanza del loro voto nel determinare la visione più indicata a portare avanti il progetto europeo. Tali eventi dovrebbero svolgersi durante il periodo compreso tra la riunione dei leader del 23 febbraio 2018 e il vertice di Sibiu del 9 maggio 2019, poco prima delle elezioni del Parlamento europeo, in cui i capi di Stato o di governo dovrebbero trarre le conclusioni sulle prossime tappe dell'Unione.
- (9) I partiti politici europei svolgono un ruolo centrale nel formare la coscienza politica europea, incoraggiare la partecipazione al voto ed esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. Tale ruolo potrebbe essere potenziato se, nei mesi a venire, i partiti politici europei, in contatto con i loro partiti nazionali affiliati e la società civile, facessero opera di sensibilizzazione sulle scelte riguardanti il futuro dell'Europa e gli interessi dei cittadini che rappresentano.
- (10) Il sistema dei candidati capilista alla carica di presidente della Commissione («Spitzenkandidaten») è stato messo in atto per la prima volta alle elezioni del Parlamento europeo del 2014.
- (11) Tale processo ha contribuito a rafforzare l'efficienza dell'Unione e la sua legittimità democratica, che poggia sui due pilastri della rappresentanza diretta dei cittadini al Parlamento europeo e della loro rappresentanza indiretta da parte dei governi degli Stati membri in seno al Consiglio europeo e al Consiglio. Ha inoltre contribuito a potenziare la responsabilità della Commissione, in linea con l'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea. Esso andrebbe proseguito e perfezionato in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2019.
- (12) I partiti politici europei e nazionali dovrebbero rendere noti, molto prima dell'inizio della campagna elettorale, preferibilmente entro la fine del 2018, il rispettivo candidato alla carica di presidente della Commissione europea e, preferibilmente all'inizio del 2019, il relativo programma. Ciò consentirebbe di rendere più trasparente il collegamento tra il voto individuale di un cittadino dell'Unione per un partito politico alle elezioni del Parlamento europeo, il candidato alla presidenza della Commissione appoggiato da quel partito e la relativa visione per il futuro dell'Europa.
- (13) Selezionando i loro candidati capilista in modo aperto, inclusivo e trasparente, ad esempio mediante elezioni primarie, i partiti politici europei e i loro partiti nazionali affiliati potrebbero rafforzare ulteriormente questo processo. Ciò contribuirebbe anche a ottenere maggiore attenzione e a mobilitare gli elettori.
- (14) L'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea attribuiscono un ruolo chiave ai partiti politici europei. Lo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee sono disciplinati a livello europeo. Per motivi di trasparenza, controllo e responsabilità democratica dei partiti politici europei, la Commissione ha proposto di modificarne le norme in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2019 ⁽¹⁾. In particolare, l'accesso ai finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea dovrebbe essere subordinato alla pubblicazione da parte dei partiti affiliati del programma e del logo del partito politico europeo interessato. Ai cittadini andrebbero offerte per tempo informazioni chiare e pertinenti per consentire loro di comprendere l'impatto del loro voto a livello dei partiti europei. Manifestazioni di partito, come i congressi, e le campagne elettorali dei partiti nazionali costituiscono mezzi adatti ed efficienti per rendere nota l'affiliazione dandovi forte visibilità.
- (15) Il fatto di avviare le campagne per le elezioni del Parlamento europeo molto prima rispetto al passato e di rendere note le affiliazioni europee dei partiti nazionali partecipanti all'inizio della campagna dovrebbe contribuire ad accrescere la dimensione europea di tali elezioni.
- (16) Tenuto conto delle specificità del panorama politico nazionale degli Stati membri, i partiti politici europei sono invitati a rendere noto, prima dell'inizio della campagna, e di preferenza al momento di annunciare i loro candidati alla carica di presidente della Commissione, a quale gruppo politico del Parlamento europeo intendono aderire o quale intendono creare nella prossima legislatura. Ciò consentirebbe di aumentare ulteriormente la trasparenza del collegamento esistente tra i partiti nazionali, i partiti politici europei e i gruppi politici del Parlamento europeo.

⁽¹⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee – COM(2017) 481 del 13 settembre 2017.



- (17) Incoraggiando e favorendo la diffusione all'elettorato delle informazioni sulle affiliazioni dei partiti nazionali ai partiti politici europei durante la campagna per le elezioni del Parlamento europeo e, ove possibile, anche sulle schede elettorali, gli Stati membri aumenterebbero la visibilità dei partiti politici europei e delle piattaforme che propongono durante l'intero processo elettorale europeo.
- (18) A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i cittadini dell'Unione hanno il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui scelgono di vivere, mentre la direttiva 93/109/CE del Consiglio definisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini ⁽¹⁾.
- (19) Al fine di sostenere la partecipazione dei cittadini e la dimensione europea delle elezioni del Parlamento europeo, è opportuno promuovere l'individuazione e la diffusione delle migliori pratiche degli Stati membri e delle misure da essi attuate nel preparare e gestire tali elezioni, anche per quanto riguarda il diritto di voto dei cittadini europei residenti in un altro Stato membro e la promozione dell'esercizio dei diritti elettorali da parte di gruppi sottorappresentati, incluse le persone con disabilità.
- (20) Alla luce dei rischi che gli attacchi informatici e la disinformazione comportano per il processo elettorale, quali riscontrati in occasione di recenti elezioni e campagne, andrebbe incoraggiato lo scambio di esperienze tra Stati membri in merito.
- (21) Gli Stati membri e i partiti politici europei e nazionali detengono la responsabilità particolare di rafforzare lo svolgimento democratico ed efficiente delle elezioni del Parlamento europeo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Coinvolgere i cittadini europei in dibattiti su tematiche europee prima delle elezioni del Parlamento europeo

1. A partire dalla riunione dei leader del 23 febbraio 2018 e tenendo conto delle rispettive strutture e pratiche politiche nazionali, gli Stati membri dovrebbero organizzare eventi di sensibilizzazione al fine di coinvolgere i cittadini in dibattiti pubblici su tematiche relative all'Unione europea, tra cui, in particolare, il futuro dell'Europa. Tali eventi di sensibilizzazione dovrebbero continuare fino alla riunione dei leader di Sibiu del 9 maggio 2019, poco prima delle elezioni del Parlamento europeo.

Nello stesso periodo, i partiti politici europei e i partiti nazionali dovrebbero contribuire a sensibilizzare i cittadini sulle questioni in gioco a livello dell'Unione e su come intendono affrontarle nel corso della prossima legislatura.

Sostegno a un candidato alla carica di presidente della Commissione europea

2. Con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni del Parlamento europeo, e preferibilmente entro la fine del 2018, ogni partito politico europeo dovrebbe rendere noto il candidato alla carica di presidente della Commissione che appoggia. Preferibilmente all'inizio del 2019 dovrebbe anche rendere noto il programma politico del candidato.

I partiti politici europei e i rispettivi partiti nazionali affiliati sono incoraggiati a selezionare i rispettivi candidati capilista in modo aperto, inclusivo e trasparente.

I partiti politici nazionali dovrebbero assicurare che nelle informazioni politiche, tra cui le trasmissioni radiotelevisive, in vista delle elezioni del Parlamento europeo, si informino i cittadini anche in merito al candidato alla presidenza della Commissione europea da loro appoggiato e al relativo programma.

Informare gli elettori sulle affiliazioni tra partiti nazionali e partiti politici europei

3. Tenuto conto delle specificità del panorama politico nazionale degli Stati membri, i partiti politici nazionali che partecipano alle elezioni del Parlamento europeo dovrebbero rendere pubblicamente noto prima di tali elezioni e prima dell'inizio della campagna elettorale, se e con quale partito politico europeo sono affiliati e il candidato capilista che appoggiano.

Nella misura del possibile, i partiti politici nazionali dovrebbero indicare chiaramente tali informazioni, tra cui, ove opportuno, il logo del partito politico europeo, su tutto il materiale usato nella campagna elettorale, nelle comunicazioni e nelle trasmissioni radiotelevisive di argomento politico.

⁽¹⁾ Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, definisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34).



I partiti politici europei sono invitati a rendere noto, prima dell'inizio della campagna, e di preferenza al momento di annunciare i loro candidati alla carica di presidente della Commissione, a quale gruppo politico del Parlamento europeo intendono aderire o quale intendono creare nella prossima legislatura.

Promuovere e semplificare l'informazione degli elettori sulle affiliazioni tra partiti nazionali e partiti politici europei

4. Gli Stati membri dovrebbero promuovere e semplificare la diffusione all'elettorato delle informazioni sulle affiliazioni tra partiti nazionali e partiti politici europei, nonché sui candidati capilista, prima e durante le elezioni del Parlamento europeo, anche permettendo e incoraggiando l'indicazione dell'affiliazione sul materiale usato nella campagna elettorale, nei siti web dei partiti membri nazionali e regionali e, ove possibile, sulle schede elettorali.

Svolgimento efficiente

5. Per garantire che i cittadini europei residenti in un altro Stato membro possano esercitare il proprio diritto di voto in tale Stato membro, promuovere l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei gruppi sottorappresentati, incluse le persone con disabilità, e nel complesso favorire lo svolgimento democratico e una forte affluenza alle urne, le autorità competenti degli Stati membri sono invitate a riunirsi nella primavera 2018, con il sostegno della Commissione, per scambiarsi le migliori pratiche e misure pragmatiche.

Le autorità nazionali competenti sono inoltre invitate a individuare, in base alle esperienze acquisite dagli Stati membri, le migliori pratiche in materia di identificazione, mitigazione e gestione dei rischi che gli attacchi informatici e la disinformazione comportano per il processo elettorale.

Gli Stati membri e i partiti politici nazionali ed europei sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0773



**DECISIONE N. 1/2017 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE UE-UCRAINA****del 30 maggio 2017****recante adozione del suo regolamento interno [2018/235]**

IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 300,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune sue parti, compreso il capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (2) L'articolo 300 dell'accordo dispone che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile («sottocomitato TSD») deve verificare l'attuazione del capo 13 del titolo IV dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 300, paragrafo 1, dell'accordo, il sottocomitato TSD deve adottare il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2017

*Per il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Ucraina**Il presidente*


M. TUININGA

Segretari

M. VADIS

D. KRAMER

(1) GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.



ALLEGATO

Regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Ucraina

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile («sottocomitato TSD»), istituito a norma dell'articolo 300 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), assiste il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato TSD svolge le funzioni di cui al capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
3. Il sottocomitato TSD è composto da rappresentanti dell'amministrazione di ciascuna parte, responsabili per le questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile.
4. Un rappresentante della Commissione europea o dell'Ucraina responsabile per le questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile esercita le funzioni di presidenza del sottocomitato TSD.
5. Ai fini del presente regolamento interno, si applica la definizione del termine «parti» di cui all'articolo 482 dell'accordo.

Articolo 2

Disposizioni specifiche

1. Salvo disposizione contraria nel presente regolamento interno, si applicano *mutatis mutandis* gli articoli da 2 a 14 del regolamento interno del comitato di associazione UE-Ucraina.
2. I riferimenti al Consiglio di associazione si intendono fatti al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». I riferimenti al comitato di associazione o al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono fatti al sottocomitato TSD.

Articolo 3

Riunioni

Il sottocomitato TSD si riunisce quando necessario. Le parti si adoperano per riunirsi almeno una volta l'anno.

Articolo 4

Modifica

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato TSD a norma dell'articolo 300, paragrafo 1, dell'accordo.

(1) GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.



RETTIFICHE

Rettifica della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 345 del 27 dicembre 2017)

Pagina 95, allegato («Allegato III»), nota a piè di pagina 8:

anziché: «⁽⁸⁾ Frazione inalabile.»

leggasi: «⁽⁸⁾ Frazione respirabile.»

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 13 del 15 febbraio 2018)

18CE0775

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 della Commissione, del 22 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 307 del 23 novembre 2017)

Pagina 51, articolo 1, paragrafo 1, seconda riga:

anziché: «cubi, tessere e articoli simili di ceramica non smaltati»

leggasi: «cubi, tessere e articoli simili di ceramica, smaltati e non smaltati».


(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 8 del 19 gennaio 2018)

18CE0776


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-029) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 4 1 6 *

€ 20,00

